Presentazione di *Ambrogio Brenna*…….. 6

1. SPUNTI E RIFLESSIONI SULL'EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA COOPERATIVA ……. 7

1.1 Considerazioni introduttive

1.2 Il codice di commercio del 1882 ed il codice civile del 1942 come espressione di un medesimo disegno, o in ogni modo di due disegni che si somigliano molto

1.3 Dalla "legge Basevi" alla riforma dei primi anni Novanta: un'osservazione d'assieme

1.4 Luci ed ombre della riforma

1.5 Prospettive

2.
L'EVOLUZIONE DELLE IMPRESE COOPERATIVE IN ITALIA E TOSCANA DAL 1981 AL 2001: QUALCHE DATO E QUALCHE OSSERVAZIONE…….23

2.1 Premessa

2. 2 L'evoluzione del peso della cooperazione in Italia

2.3 Andamento e specificità del settore della cooperazione in Toscana

2.4 Un approfondimento sulle specificità settoriali delle province toscane

2.5 Appendice: il ruolo della Regione Toscana nello sviluppo del settore cooperativo

3.
UNA RASSEGNA DELLE PIÙ IMPORTANTI NOVITA' IN MATERIA DI DIRITTO DELLA COOPERAZIONE RIFORMATO…… 38.

3.1 Premessa

3.2 I principi ispiratori della riforma della società cooperativa nella l. 3 ottobre 2001, n. 366

3.3 La riforma: la "funzione sociale" e la distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative «diverse»

3.4 La disciplina comune prevista per le cooperative a mutualità prevalente e le cooperative «diverse»: i ristorni e il principio della parità di trattamento

3.5 La disciplina diversa: il diritto agli utili dei soci cooperatori, i limiti nella distribuzione delle riserve, la trasformazione in società lucrative (rinvio)

3.6 Il principio della porta aperta

3.7 Il principio democratico

3.8 Le modifiche statutarie: premessa

3.9 La perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente

3.10 Le modificazioni dell'atto costitutivo

3.11 La trasformazione delle società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente

3.12 (Segue) L'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici

4.
LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO: RIFLESSI FISCALI PER LE COOPERATIVE.…76

4.1 Premessa
4.2 Le "cooperative a mutualità prevalente"
4.3 Le agevolazioni previste a favore delle cooperative nel sistema precedente alla riforma del diritto societario
4.4 La qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e le agevolazioni fiscali
4.5 Il d.l. n. 63/2002: disposizioni "a regime" e norme a carattere transitorio
4.6 Le disposizioni "a regime": la riserva minima obbligatoria (art. 6, comma 1, d.l. n. 63/2002)
4.7 I ristorni (art. 6, comma 2, d.l. 63/2002)
4.8 La deducibilità dei ristorni per la società cooperativa
4.9 Il trattamento tributario dei ristorni in capo ai soci
4.10 Le modalità di distribuzione dei ristorni e la relativa disciplina fiscale
4.11 La ritenuta sugli interessi ai soci (art. 6, comma 3, d.l. 63/2002)
4.12 Lo schema di articolato relativo all'adeguamento del vigente sistema fiscale alla riforma del diritto societario
4.13 L'art. 1, commi 460 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005)
4.14 Considerazioni conclusive

5.
FONTI E STRUMENTI FINANZIARI A DISPOSIZIONE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE…97
5.1 Premessa
5.2 La variabilità del capitale
5.3 Quote e azioni
5.4 Il valore minimo delle azioni e delle quote. I limiti alla partecipazione dei soci
5.5 Problemi di compatibilità
5.6 Gli altri strumenti di finanziamento
5.7 Le emissioni obbligazionarie
5.8 Il prestito sociale
5.9 Gli "strumenti finanziari" dell'art. 2526 del codice civile
5.10 Gli strumenti finanziari delle cooperative-s.r.l.
5.11 La posizione delle banche cooperative

6.
SOCIETÀ COOPERATIVE E STRUMENTI FINANZIARI: ASPETTI FISCALI.…139

6.1 Premessa
6.2 Il quadro normativo: la disciplina dettata dal d. lgs. n. 461/1997, di riordino della tassazione dei redditi finanziari
6.3 Gli utili da partecipazione ed assimilati nel contesto dell'Imposta sul reddito delle società
6.4 Gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle obbligazioni
6.5 La disciplina fiscale applicabile al prestito sociale

7.
UNA BREVE NOTA SULLA COOPERAZIONE SOCIALE …… 149
7.1 Premessa
7.2 Una legge obbligata per un fenomeno già maturo

8.
LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E IL RUOLO SVOLTO NELLA REGIONE TOSCANA …..159
8.1 Premessa
8.1.2 Valutazione della funzionalità delle BCC al territorio nel quale operano
8.1.3 Lo sviluppo delle BCC in Italia
8.1.4 Il localismo delle BCC. Vantaggi e limiti
8.2 Il comportamento delle banche di credito cooperativo in Toscana
8.2.1 Analisi del grado di efficienza e redditività
8.2.2 Analisi della politica creditizia delle BCC toscane
8.2.3 La dimensione delle Bcc e il supporto allo sviluppo economico
8.3 Conclusione
8.4 Appendice A. La Carta dei Valori del Credito Cooperativo. Un nuovo Patto per lo sviluppo delle comunità locali
Appendice B. Questionario per le BCC.
Appendice C. Elenco delle BCC.

9.
LA NUOVA DISCIPLINA DI VIGILANZA DEI CONFIDI…..…185

10
APPENDICE NORMATIVA E BIBLIOGRAFICA…..…..…..…195

Presentazione

Le imprese cooperative rivestono, senza dubbio, un ruolo significativo all'interno della realtà economica e sociale della Toscana: oltre 4.000 unità e poco meno di 69.000 addetti come risulta dall'ultimo censimento Istat che, peraltro, non tiene conto del comparto agricolo. Ma, aldilà di questo importante dato quantitativo, si tenga del resto presente che le imprese cooperative agiscono capillarmente in tutti i settori di attività, va sottolineato il fatto che il movimento cooperativo è parte integrante della storia sociale e civile della Regione. Si tratta di un "sistema" fortemente radicato nel territorio che ne rispecchia e ne esalta le particolarità, e che costituisce un patrimonio innanzitutto di valori ideali, ma anche per le dimensioni economiche, finanziarie e produttive, nonché per le competenze, l'abilità e la sensibilità con cui opera. Tutto questo, spiega i motivi per cui, in una congiuntura generale estremamente difficile, la cooperazione ha mostrato e mostra una forte capacità, non solo di tenuta economica, ma anche, in forza del principio di mutualità cui si ispira, di porsi quale strumento di sostegno a settori meritevoli di specifica tutela come l'occupazione femminile e l'integrazione dei lavoratori immigrati.

Da sempre la Regione Toscana ha favorito uno stretto legame con la cooperazione tramite una lunga serie di interventi, ai quali, in epoca recente, si è affiancata la costituzione, d'intesa con Unioncamere Toscana e le centrali cooperative, di un apposito osservatorio, che ha già prodotto importanti rapporti.

È noto che la recente riforma del diritto societario ha aperto nuovi e interessanti scenari per la cooperazione, anche per quel che concerne l'approvvigionamento finanziario che rappresenta il vero "tallone di Achille" delle imprese di questo tipo.

La ricerca che qui si presenta, coordinata dal prof. Franco Belli e condotta da un'*equipe* di studiosi dell'Università di Siena, affronta questi temi e questi problemi, con ottica prevalentemente giuridica ma non solo, pervenendo a risultati utili per la discussione.

Ambrogio Brenna
Assessore Regionale all'Artigianato, PMI, Industria, Innovazione,Promozione e Internazionalizzazione del Sistema Produttivo e Cooperazione.

1.
SPUNTI E RIFLESSIONI SULL'EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA COOPERATIVA

di Franco Belli

1.1
Considerazioni introduttive

"C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, / anzi d'antico…". Iniziare, a mo' di metafora, con questo verso di Pascoli, che odora fortemente di banchi di scuola, significa prendere le mosse da una constatazione duplice: quella della sostanziale continuità (dovremo intenderci sul significato che nel nostro caso il termine assume) del fenomeno cooperativistico soprattutto per quel che concerne la persistente meritevolezza dei valori, degli obiettivi e delle metodologie che storicamente esso ha incarnato ed espresso ed ancora esprime, e quella del profondo mutamento del quadro socio-economico che, volere o volare, rappresenta il palcoscenico nel quale (o sul quale, ma non, almeno entro certi margini, *per il* quale) la cooperazione è chiamata ad agire.

Va da sé che un cominciamento di questo tipo è pericoloso, perché per un verso ci spinge alla considerazione del passato, più o meno prossimo o addirittura di quello remoto (come avverte Schumpeter, prima di affrontare l'oggi è sempre opportuno "recarsi in soffitta"), mentre per altro verso riesce ad acquistare significato solo in quanto ci si dimostri, se non altro in qualche misura, capaci di ragionare rispetto al "futuribile". Che poi, evidentemente, sarebbe (il condizionale è d'obbligo) ciò che più preme.

Conviene avvertire subito che gli scopi limitati della presente ricerca - meglio: bozza di ricerca (o, come si è soliti dire con espressione più elegante, *work in progress*) - specificamente dedicata ad una prima valutazione degli spazi che il nuovo diritto societario sembra aver aperto alle imprese cooperative soprattutto sul fronte del finanziamento, non hanno queste pretese: né all'indietro né in avanti. Ad ogni modo, queste pagine introduttive, pur non occupandosene in via diretta se non in qualche considerazione conclusiva, tengono conto degli (di alcuni) scenari futuri, nella convinzione che l'attuale "stato delle cose" (inteso alla Wittegenstein come un «nesso di oggetti») non chiuda bensì apra – a livello, vien da dire, di scelte tendenzialmente obbligate, quanto meno se ci poniamo da un determinato angolo visuale – ad una riconsiderazione in termini di "funzione sociale" della cooperazione.

Pur rammentando l'avvertimento disincantato secondo cui uno scopo sociale è sempre facile da imbastire, la mia ipotesi, peraltro non originale, è che qui risieda il nòcciolo della

questione; dico questo nel presupposto che l'articolo 45 della Costituzione – norma le cui concrete potenzialità continuano a covare sotto la cenere, come meglio vedremo in seguito – oggi forse più che ieri rappresenti la chiave di volta per un ripensamento-rinvigorimento della cooperazione, come idea e come pratica, intesa non esclusivamente in relazione alla nozione codicistica della "società cooperativa", ma in senso più generale: a) per quello che è, nelle sue articolate e differenziate gradazioni, forme e strutture che sono andate man di mano manifestandosi; b) per quello che già è *in fieri*; c) per quello che presumibilmente, dando comunque per scontata la difficoltà dei percorsi, essa potrà essere, quando assorba e riorganizzi quegli interessi e quei compiti sociali ed economici rimasti "negletti" nel divenire, tumultuoso negli ultimi decenni, del ruolo dello stato (sia dello stato-imprenditore, sia del *welfare*), di quello del mercato e dei rapporti fra stato e mercato.

Tento di procedere con un minimo di ordine, precisando un po' meglio le ultime osservazioni svolte. Le nostre codificazioni, in particolare quella del codice di commercio del 1882 ma per aspetti non proprio marginali anche quella del codice civile del 1942, operano una riduzione – forse quasi, anche se il termine è in effetti un po' forte, un imprigionamento – del fenomeno cooperativo nella "società cooperativa" di confezione, appunto, codicistica. Non c'è, in ciò, nulla di cui scandalizzarsi; né principalmente interessa in questa sede indagare con un minimo di attenzione sino a che punto tale riassorbimento abbia corrisposto, nelle epoche storiche, ad un disegno più o meno consapevole, e a caratterizzazione "ideologica" più o meno profonda, di diffidenza o addirittura di aperto sfavore nei confronti della cooperazione, o di determinate tipologie di cooperazione. Gli è che oggi questa riduzione (assorbimento) ha fatto decisamente il suo tempo: da qualsiasi punto di vista ci si ponga, dato lo "stato delle cose" odierno, la migliore, se non l'unica, strada percorribile appare quella di un'alleanza, strategica e consapevole, fra settore cooperativo e settore non cooperativo dell'economia, improntata ai princìpi, ai valori e agli strumenti della cooperazione. In un'ottica siffatta, perseguire la rivalutazione del fenomeno cooperativistico, significa certo perseguire obiettivi di tutela, di sostegno e di garanzia della correttezza delle imprese cooperative (della "società cooperativa"), ma significa anche darsi come traguardo quello della cooperazione fra le imprese, al di là della loro natura cooperativa o non cooperativa, e fra di esse ed il (settore) "pubblico", inteso nel senso più ampio possibile, sino a farlo coincidere, del resto sulla scorta della previsione costituzionale, con la "Repubblica", cioè a dire con il concetto di "stato comunità" piuttosto che con quello, restrittivo, di "stato apparato".

Va da sé, è fin superfluo osservarlo, che l'alleanza che faticosamente sto tentando di immaginare non ha la pretesa di coinvolgere l'intiero universo non cooperativo, ma probabilmente avrà buone *chance* rispetto alle imprese di medie, di piccole e di piccolissime dimensioni, che come tutti sappiamo rappresentano, nel bene e nel male, l'ossatura della nostra economia. Si tratta, in sintesi, di prefigurare un disegno istituzionale, che non annulli la distinzione micro e macro-economica, fra economia cooperativa e non cooperativa, ma che – giusto appunto tramite la precisazione ed il rinvigorimento (ammodernamento) di questa distinzione, intesa alla stregua d'interesse prioritariamente meritevole di tutela – si adoperi per esportare al di fuori del mondo cooperativo, delle imprese cooperative, princìpi, strutture e metodologie organizzative della cooperazione.

1.2
Il codice di commercio del 1882 ed il codice civile del 1942 come espressione di un medesimo disegno, o in ogni modo di due disegni che si somigliano molto

Veniamo alla codificazione; veniamoci come abbrivio di un *excursus* brevissimo, lacunoso e soprattutto schematico dell'evoluzione legislativa; evoluzione che nella sua tappa più recente concerne una rivisitazione discretamente sensibile del dettato del codice. L'evoluzione in parola è quindi caratterizzata in senso circolare: si prende le mosse dal codice per tornare – attraverso una complessa e frammentaria legislazione "speciale" (nel senso che tra breve vedremo) e in un rincorrersi turbinoso di progetti di riforma sostanzialmente rimasti sulla carta, vuoi come disegni di legge, vuoi come studi o relazioni a convegni – al codice medesimo. Il punto è chiedersi, prima ancora di valutare i contenuti del dispositivo (che di fatto rappresenta il nucleo centrale del presente lavoro e al quale sono dedicati i saggi di Ciro G. Corvese e di Francesco Mazzini, nonché, per i profili tributari, quelli di Antonio Marinello), se oggi il codice sia in sé strumento e "luogo" idoneo e sufficiente per un inquadramento generale di un fenomeno così importante e così composito qual è quello che ci interessa in questa sede. Con ciò, si badi bene, non è mia intenzione porre domande esistenziali circa una supposta "fine dell'era delle codificazioni" – che peraltro la complessità, contraddittorietà e frammentazione dell'ordinamento giuridico nazionale combinata con la via via più netta denazionalizzazione del diritto, in ispecie del diritto dell'economia, sembra entro certi limiti prefigurare - quanto piuttosto dare risalto alla natura, del resto evidente, di punto di partenza anziché di punto di arrivo della riforma.

La codificazione, dunque. La codificazione di fine Ottocento, fornisce un paradigma della società cooperativa,

trattandone peraltro all'interno del titolo dedicato alle società commerciali, sostanzialmente differenziato per importanti tratti strutturali (variabilità del capitale, voto capitario, limitatezza dei conferimenti, ecc.) desunti dalla prassi e da una qual certa sedimentazione normativa, e tuttavia non prevede alcuna disposizione che dalla scorza della struttura, del modulo organizzativo, discenda al nòcciolo, alla "causa", del contratto di società e si ponga a garanzia della corrispondenza fra forma e sostanza; pur prevedendosi, anche in questo caso in continuità con regolamentazioni sperimentate, specifiche agevolazioni fiscali, che restano quindi fondamentalmente sganciate da un qualsiasi vaglio di meritevolezza. Ed allora il codice di commercio, proprio di una società e di un'economia liberale che intravede al (pur non vicinissimo) orizzonte il proprio compimento, sembra tutto sommato fare un passo indietro rispetto al legislatore di qualche anno prima (1874), il quale, intervenendo in materia di esenzione dal bollo rispetto agli «atti e scritti relativi alle operazioni delle banche popolari (che nella nostra esperienza storica rappresentano l'esempio primigenio di svolgimento dell'attività bancaria in forma cooperativa, la prima banca di questo tipo fu fondata a Lodi nel 1844, ma nello stesso tempo il meno genuino fra tutti gli sperimenti cooperativistici[)] e delle società cooperatrici, quali sono quelle di consumo e di produzione», aveva previsto agevolazioni, purché (tali società fossero) rette con i princìpi e con le discipline della mutualità».

Mutualità? Sul che cosa debba intendersi per mutualità – concetto che, almeno nella rappresentazione fornita dalla dottrina giuridica e dalla giurisprudenza, è sempre apparso difficile da descrivere altrettanto quanto le nuvole in movimento, e sul fatto che il legislatore abbia dimostrato fin qui, anche nella sua ultima produzione, una discreta dote di agnosticismo – ci sarà modo di svolgere qualche osservazione, scontata e di massima, nel prosieguo. Per ora mi basta sottolineare il fatto che risiede proprio, ed oggettivamente, nella impostazione del codice di commercio, come in una sorta di peccato originale, la radice prima di quella più o meno marcata impostazione dualistica (incardinata appunto sulla separazione forma - sostanza) del fenomeno cooperativo, che, fra alterne vicende, in definitiva ci ha accompagnato sino ad oggi, e che forse – come la dottrina più attenta ha subito osservato – non è detto che sia stato superato ed escluso una volta per tutte dalla più recente riforma, la quale pure considera la mutualità (ancorché "non prevalente") alla stregua di necessaria linea di demarcazione fra impresa cooperativa ed impresa non cooperativa.

Il codice di commercio del 1882 rappresenta, dicevo, l'incunabolo di questa impostazione, la quale, almeno in origine, è evidentemente finalizzata alla sussunzione più o meno *soft* della cooperazione – o di una parte di essa – nel

circuito dell'economia "normale" o capitalistica, che dir si voglia; insomma, come è stato notato in dottrina, già dal codice di commercio traspare, nelle sue coordinate di fondo, quel disegno di "sabotaggio dall'interno" del movimento cooperativo, che si realizza tramite l'introduzione nella cooperativa della logica capitalistica del profitto. Dico questo anche se consapevole della necessità di superare il fastidioso meccanicismo di schemi da tempo desueti d'interpretazione del rapporto fra "struttura" e "sovrastruttura", che ancora oggi, in casi non rari, riaffiorano nel *cahier de doléance* di taluni critici della regolamentazione giuridica della cooperazione; ed aggiungo che alla sussunzione accennata e alla marginalizzazione (che è un'altra faccia della sussunzione medesima) hanno consapevolmente o inconsapevolmente contribuito i "puristi" sempre pronti a richiamarsi alla sacralità dei princìpi (ipostatizzati) della *Rochdale Pioneers Equitable Society* inglese del 1844.

Ma torniamo alla legislazione. A parte l'importante parentesi del dibattito di fine Ottocento e dell'inizio del Novecento, maturato in particolare negli ambienti del "socialismo giuridico", ed a parte i primi decenni del nuovo secolo (che, nella misura in cui il riconoscimento della specialità dell'impresa cooperativa s'incardina sulla corrispondenza fra *favor legis* e strutturazione di un primo sistema di vigilanza, appaiono particolarmente fruttuosi anche dal punto di vista della produzione legislativa – si pensi in particolare, ma non solo, alla normativa sugli appalti e ai consorzi di cooperative – della quale resta ancora oggi traccia di rilievo, e che ancora taluno considera alla stregua di promettente per quanto incompiuto *paradise lost*), il codice del 1942 sistematizza l'idea che era andata maturando durante il periodo fascista rispetto allo spazio, al ruolo ed ai compiti della cooperazione. Un'idea, vale la pena di anticiparlo, niente affatto originale, bensì tesa a riconfermare – in un quadro caratterizzato fra l'altro dall'intreccio di vecchio e nuovo corporativismo – la suvvalenza e la disponibilità dell'impresa cooperativa.

Non fa mestieri, inutile dirlo, d'intervenire con un minimo di respiro su questi temi; credo però di poter osservare sommariamente quanto segue. In primo luogo, ritengo di poter notare una tendenziale cattiva valutazione, derivante da carenza di analisi, dell'avversione del regime al fenomeno cooperativistico. Qui le parole sono pietre, ed è necessario intendersi; so bene che rischio d'essere tacciato di "revisionismo", ma nel contempo credo che si debbano anche sfatare, o tentare di sfatare, determinati luoghi comuni (ad esempio, è ampiamente sopravvalutato a mio avviso lo sfavore del regime – spesso presentato con un po' di gigioneria alla stregua di persecuzione – nei confronti delle banche cooperative e delle casse rurali in particolare; in realtà, a parte

gli interventi indotti da situazioni di crisi, è proprio durante il periodo fascista e nell'ambito di una profonda revisione dei rapporti complessivi credito-economia, che le casse rurali acquistano ruolo e dignità di vero e proprio istituto di credito e si propongono come *sub* settore di rilievo nell'universo della cooperazione).

Orbene, non c'è dubbio che se già consideriamo la cooperazione alla stregua di espressione di "corpi intermedi" e di auto-organizzazione, di articolazione di quella che oggi denominiamo – forse con eccessiva facilità ed enfasi – la "società civile", e se, per buona giunta, teniamo anche conto dell'origine "classista" della cooperazione, o più specificamente del fatto che la cooperazione sorge con più o meno evidente vocazione "anticapitalistica", o di resistenza al "capitalismo", e quale espressione di ceti popolari (seppur dilaniati dalla disgraziata contrapposizione fra "marxisti" e "cattolici"), sono subito chiare le ragioni di aspra diffidenza o di aperta ostilità del regime, che com'è noto arriva fino alla distruzione fisica delle sedi delle cooperative e all'annientamento delle associazioni del movimento.

Tutto ciò detto, però, è anche necessario, in secondo luogo, esaminare il fascismo, nella sua complessa contraddittorietà, e non solo come regime compatto, quale regno della "politica al primo posto", ma anche come miscela male amalgamata di diverse anime (non esclusa quella "liberale"), ed immergerlo, in ispecie se si tratta di economia, dove deve essere immerso, cioè nel conteso di un'epoca storica di particolare congiuntura nazionale e, forse soprattutto, internazionale. È noto che per quanto concerne l'anima statalizzatrice del fascismo (la nascita dello "stato imprenditore"), è necessario considerare che la riorganizzazione dei rapporti fra stato e mercato propria degli ultimi anni Venti e degli anni Trenta del secolo scorso, è non solo e non tanto, il frutto della costruzione di un vagheggiato "stato corporativo", quanto piuttosto la risposta, talora obbligata, ad antichi nodi (qualcuno direbbe "tare di origine") che vengono al pettine, sia sul piano nazionale (come quello relativo alla struttura creditizia e finanziaria, e al rapporto banca industria basato sulle "banche miste" o *holding* che dir si voglia, sfociata nella costituzione dell'I.R.I. e nella legislazione bancaria del 1936) sia sul piano della modificazione (congelamento) dei rapporti internazionali in conseguenza della "grande crisi". Il discorso, in effetti, è molto complesso; basti qui dire che in uno scenario del genere, i vincoli che il regime impone, sono funzionali ad una ristrutturazione complessiva – seppure in buona parte "alluvionale" o addirittura casuale – incentrata su nuovi rapporti fra stato e mercato, che oggettivamente preconizzano i piloni portanti, che a lungo resisteranno, di un'economia di tipo misto. Paradossalmente (almeno in apparenza) su questo terreno non c'è spazio per un *tertium genus* che non sia a partecipazione statale o, con

formulazione più generica, "parastatale". O se c'è spazio, c'è spazio solo retorico e formale (non è, difatti, difficile trovare nella retorica fascista brani che suonano come veri e proprî peana della cooperazione), ma il prodotto non cambia, anzi peggiora.

Sebbene il fascismo non possa resistere al fascino discreto del superamento della contraddizione fra capitale e lavoro, su cui in effetti la cooperazione si basa, reinterpretandolo e piegandolo al proprio disegno, l'avversione del fascismo alla cooperazione assume anche (non solo, ma anche) la forma di "disattenzione" nei suoi confronti. Per quanto il legislatore fascista non resti silente (si pensi, fra l'altro, all'istituzione nel 1926 di un apposito Ente nazionale per la cooperazione) essa resta di fatto al di fuori dalla pur profonda ristrutturazione economica ed istituzionale che caratterizza quegli anni. In definitiva, per farla breve, non ritengo che il fascismo – inteso *at large* come esperienza storica che si dipana, evolvendosi o involvendosi (qui non ha importanza), nell'arco d'un ventennio e in tutte le sue manifestazioni d'organizzazione economica, di produzione legislativa e di manifestazione di intenti (laddove ebbe dignità di pensiero) – abbia fatto, nei confronti della cooperazione, molto di diverso e molto di più rispetto al codice (liberale) del 1882. Anche in questo infelice periodo si è trattato di adoperare la cooperazione alla stregua di puntello; di sottoporla fin dove possibile alle regole del gioco o di mantenerla (o ricacciarla) al margine del campo di gioco, di supportare i processi di contaminazione rispetto alla economia "capitalistica", in una visione organicistica, riducendola, al di là degli orpelli di sapore corporativo, a mera forma tecnica di svolgimento d'impresa. In questa ottica, l'avversione del fascismo assume soprattutto la forma di erosione della legislazione maturata nei primi decenni del secolo, cioè a dire di ritorno, come accennavo, alla neutralità "interessata" - perché aperta ad esiti di appropriazione capitalistica – della codificazione del 1882.

Il codice civile del 1942, che risente fortemente (come poteva essere altrimenti?) del clima economico e politico che gli fa da sfondo, rappresenta l'apice di questo percorso e, come accennato, ne segna la sistematizzazione. Il dettato del codice civile (libro V, titolo VI "Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici"), ora rivisitato dalla recente riforma, si muove, com'è ben noto, lungo le seguenti direttrici.

In primo luogo, a differenza del codice di commercio del 1882, la società cooperativa viene configurata come un modello autonomo di società, caratterizzato dal perseguimento dello scopo mutualistico. Sin qui il passo avanti sembrerebbe innegabile, se non fosse che il riferimento allo "scopo mutualistico" (che rappresenta uno stacco teorico – ed, ad onor del vero, abbastanza oscuro, se si rimane sul piano della lettera della legge e non si scende all'analisi dei lavori preparatori e

della Relazione al codice – rispetto alle società non-cooperative), stanti fra l'altro i robusti riferimenti alla disciplina delle società per azioni non temperata da aggiustamenti alla fin dei conti sostanziali, si dissolve in una serie di indici - fra cui il silenzio su di un principio cardine come quello della porta aperta, nonché una solo frettolosa considerazione del problema della vigilanza – che testimoniano l'orientamento del codice nei confronti di una cooperativa subalterna ed aperta alla speculazione.

1.3
Dalla "legge Basevi" alla riforma dei primi anni Novanta: un'osservazione d'assieme

Un giudizio duro espresso da parte della dottrina, ma in linea generale condivisibile. Non troppo, dunque, di nuovo sotto il sole. Se si pensa, poi, che questa impostazione, ha svolto il ruolo di palinsesto fino a tempi recenti, ci si rende conto dello spessore, sensibile se non proprio robusto, del filo di continuità che ha finito per connettere il fascismo per un verso all'epoca liberale (*rectius*: ad una certa fase di tale epoca, quella, diciamola, "primordiale") e per altro verso a quella repubblicana.

Tuttavia, anche nel caso di specie, come è stato fatto in relazione ad altre materie ed altri problemi, è forse corretto parlare, in relazione ai provvedimenti assunti nella seconda metà degli anni Quaranta, di "restaurazione liberista antifascista". Anche se sul piano "teorico", mi vien da dire: della legislazione appesa al soffitto, esiste un elemento di palese e dirompente novità come quello incarnato dall'art. 45 della Costituzione, è proprio sul fronte della legislazione "speciale" che va misurato il grado di cesura rispetto al fascismo e al "modello" codicistico ottocentesco, che il fascismo rispolvera, e quello di continuità rispetto al Novecento pre-fascista.

Spostiamoci allora dal codice alla legislazione "speciale", premettendo che per "speciale" s'intende la legislazione non codicistica nel suo insieme e non solo quella parte di legislazione non codicistica che più correttamente merita la qualificazione di speciale in quanto riferita a particolari categorie di attività e di imprese cooperative.

Il *dies a quo* della legislazione speciale di epoca repubblicana è rappresentato dal 1947. Si tratta di un anno importante, in quanto: a) è l'anno della istituzione (dlcps 15 dicembre 1947, n. 1421) presso la Banca Nazionale del Lavoro di una sezione di credito alle cooperative e ai lori consorzi (la Banca Nazionale del Lavoro, creata nel 1913 su iniziativa di Luzzatti come Istituto di credito per la cooperazione, tornava così, almeno parzialmente, alla proprie origini; il provvedimento in parola si inserisce d'altro canto nello *start up*

di quella che con gli anni diverrà una vera e propria alluvione normativa di agevolazioni creditizie, che ovviamente hanno interessato anche le cooperative, agevolazioni che mano a mano strutturatesi su sistemi di erogazione "a pioggia", sostanzialmente avulse rispetto a criteri di valutazione del merito e di riscontro dei risultati, hanno perseguito piuttosto l'obiettivo tutto politico del "governo spartitorio" che non quello del sostegno dello sviluppo); b) ma, soprattutto, è l'anno di definizione della Costituzione e dell'emanazione di un provvedimento organico in materia di cooperazione, la c.d. legge Basevi (dlcps 14 dicembre 1947, n. 1577, "Provvedimenti per la cooperazione").

La Basevi, pur posta alla stregua di provvedimento tampone, innova, alla fin dei conti non troppo timidamente, riallacciandosi a soluzioni prefasciste; ciò peraltro senza tener conto, almeno non in via esplicita, del dettato costituzionale, a differenza di quanto, certo in maniera un po' ingenua, ci si sarebbe potuti aspettare, posto che la legge precede solo di due settimane l'entrata in vigore della Costituzione.

Detto in sintesi estrema, il baricentro della Basevi – ribadito, fra l'altro, il principio del voto capitario, il limite al possesso delle quote, la variabilità del capitale connessa al principio della porta aperta, ecc. - è rappresentato dai temi della vigilanza e dalla reintroduzione del registro prefettizio, integrato da uno schedario generale, nel quale sono tenute ad iscriversi tutte le cooperative, e non solo come nella normativa originaria del 1911 quelle ammissibili ai pubblici appalti. Il registro prefettizio assumerà nei tempi duri dei governi centristi degli anni Cinquanta funzione di contenimento o addirittura di repressione e di discriminazione, soprattutto nei confronti della cooperazione più direttamente connessa al movimento operaio e in particolare al Partito comunista (ben sappiamo che in quel periodo vengono perseguiti, in maniera particolarmente rigida ed altrettanto nefasta, obiettivi di "collateralismo" politico) e per ciò ritenuta pericolosa espressione del "collettivismo statalizzato". Viceversa, il sistema di vigilanza – parzialmente basato sull'autocontrollo e sul parallelo importante riconoscimento giuridico delle Associazioni nazionali e sulla ricostituzione, riqualificata da una più vasta rappresentanza del mondo cooperativo, della Commissione centrale, del Comitato centrale e delle Commissioni provinciali – rappresenta (all'epoca, ovviamente) un passo avanti di rilievo, contribuendo a far sì che la legislazione successiva, quasi sempre partorita (già lo si è detto) come il topolino dalla montagna quale esito asfittico di dibattiti e di progetti di riforma a tutto sesto, si sia innestata sul tronco di questo primo provvedimento, innovando or qui or là.

Metto da parte i due estremi quello della legislazione regionale e quello del diritto europeo, anche se meriterebbero approfondite considerazioni a sé, tralascio i problemi, peraltro

rilevanti, delle cooperative sociali, di cui alla legge 381/91, delle quali si occupa nel corpo della ricerca Simona Capece, ed infine salto a piè pari una serie piuttosto corposa di interventi. Interventi di *fine tuning* sulla legge Basevi; provvedimenti specificamente dedicati a determinate categorie o a precise materie, come, ad esempio, la legge 131/63 sulla edilizia popolare ed economica, la legge 649/67 sugli appalti di opere pubbliche, la legge 400/75 in tema di liquidazione coatta amministrativa, la legge 266/97 che tratta di piccole società cooperative, la legge 142/2001 sul socio lavoratore, che introduce anche novità rispetto alla vigilanza (sul tema si veda poi il dlgs 220/2002), ecc.; provvedimenti agevolativi di natura fiscale o creditizia, come, ad esempio, la legge 1679/62 sul credito alla cooperazione; provvedimenti che coinvolgono la cooperazione in maniera "strumentale" intendendola, giustamente direi, alla stregua di meccanismo anticrisi, mi riferisco in particolare alla legge 27 febbraio 49/85, contenente provvedimenti urgenti per il credito alla cooperazione e misure a salvaguardia dell'occupazione, alla legge 44/86 concernente misure per lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno e alla legge 266/97, già richiamata, che detta interventi urgenti per l'economia.

Posta questa avvertenza, mi limito ad una iper-telegrafica considerazione, della c.d. miniriforma del 1971, (legge 17 febbraio 1971, n. 127), della legge 19 marzo 1983, n. 72, comunemente indicata come "Visentini-*bis*" e della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che, com'è ben noto, detta "Nuove norme in materia di società cooperativa", e che, eccezion fatta per più recenti provvedimenti che coinvolgono il codice, rappresenta il punto più alto di riforma dalla legge Basevi in avanti.

Già la miniriforma e la Visentini-*bis*, ma ancor più come vedremo la legge del 1992, appaiono finalizzate al rafforzamento imprenditoriale della cooperazione, vuoi dal punto di vista economico-finanziario (con risultati piuttosto deludenti rispetto alle aspettative), vuoi dal punto di vista organizzativo e amministrativo.

A parte le disposizioni attinenti alla costituzione e allo scioglimento, alla esplicitazione del divieto di trasformazione delle cooperative in società ordinarie, alla non semplice riorganizzazione della materia dei consorzi, a qualche spunto di revisione in materia di vigilanza e di ispezioni e ad alcune innovazioni concernenti le cooperative agricole, nonché ad una sorta di "norma manifesto" attinente alla "diffusione dei princìpi cooperativi", da questo punto di vista la miniriforma incide in particolare per quanto riguarda: a) la elevazione, calibrata in diversa misura a seconda di determinate categorie di cooperative, della quota che ciascun socio può sottoscrivere ed alla contestuale variazione dei limiti minimi e massimi di ciascuna azione o quota; b) l'aumento della percentuale massima rispetto alla compagine sociale, a suo tempo fissata

dalla legge Basevi, di elementi tecnici e amministrativi ammissibili in società.

La Visentini-*bis*, concernente la rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese, rispetto alle cooperative, mentre eleva ancora una volta i limiti di partecipazione al capitale da parte dei soci, stabilisce che «la remunerazione del capitale sociale delle cooperative e dei consorzi non può in alcun caso essere superiore alla remunerazione dei prestiti sociali», ed interviene, così, ma su questa interpretazione la dottrina ha espresso molte perplessità, su un meccanismo di limitazione originariamente posto dalla legge Basevi, poi rivisto nel 1974 e nel 1980. Infine, un punto di estremo rilievo della legge ora in discorso è rappresentato, dalla dichiarazione di legittimità – auspicata da autorevole dottrina e da parte della giurisprudenza – della partecipazione delle cooperative a società di capitali. Non c'è dubbio che, così facendo, il legislatore rimuova un *handicap* strutturale importante, preparando il terreno al gruppo cooperativo.

Di più ampio respiro la riforma del 1992, che: 1) eleva i limiti del possesso pro-capite delle quote ed i tetti ai prestiti sociali agevolati; 2) rivede il numero minimo dei soci richiesto per l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative ammesse ai pubblici appalti; 3) introduce norme di maggior rigore in tema di vigilanza, commisurate al fatturato o all'ipotesi di partecipazioni di controllo in società di capitali; 4) interviene in materia d'informazione del socio e di obblighi, di informazione da parte degli amministratori; 5) estende alle cooperative la disciplina, prevista per le mutue assicuratrici, del socio sovventore, che entro certi limiti può essere nominato amministratore; 6) istituisce azioni, che possono essere al portatore, di partecipazione cooperativa, prive del diritto di voto e privilegiate nella partecipazione degli utili e nel rimborso del capitale, condizionandone l'emissione alla determinazione di apposite procedure di «programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo e all'andamento aziendale»; 7) prevede assemblee speciali e di diverse categorie dei soci; 8) prevede, detto molto in sintesi, l'obbligo di versare una quota pari al 3 per cento degli utili annuali della società cooperativa in fondi *ad hoc*, finalizzati alla promozione e allo sviluppo della cooperazione" e costituiti dalle associazioni nazionali, che possono essere gestiti, senza scopo di lucro, anche tramite società per azioni,

Tutte novità di rilevo, fra le quali spiccano, ragionando dal punto di vista del rafforzamento finanziario, quelle *sub* 5) e *sub* 6), che aprono la strada all'ammissione della quotazione in borsa delle azioni dei soci non cooperatori (azioni di partecipazione cooperativa ed azioni di sovvenzione; sulla materia si veda ora la disciplina del testo unico della finanza del 1998), nonché, ragionando invece in termini complessivi, di "sistema" della cooperazione, la previsione di cui al n. 8.

Quest'ultima, tramite la quale prende corpo una sorta di mutualità "esterna" alla singola impresa ma "interna" all'universo della cooperazione ("mutualità di sistema"), è stata aspramente criticata, a mio avviso un po' ingenerosamente, dalla dottrina più attenta ad individuare, e mantenere saldo, il discrimine (mutualistico e solidaristico) della società cooperativa, argomentando sulla sua matrice (meramente o prevalentemente) fiscale, e più precisamente sul fatto che la norma in questione niente altro farebbe se non innestarsi sulla previsione, già abbozzata dalla legge Basevi e perfezionata da interventi successivi, secondo cui non concorrono a formare il reddito imponibile delle cooperative le somme destinate a riserve indivisibili.

1.4
Luci ed ombre della riforma

Sulla riforma di cui al d.lgs 17 gennaio 2003, n. 6, posta a modifica della disciplina codicistica delle cooperative, intervengono – come ho già accennato – specifici contributi di questo volume, ai quali non mi resta che rinviare, salvo svolgere qui di seguito scarne osservazione di massima, premettendo che è ancora troppo presto per valutare il possibile impatto della riforma, sia in via generale sia per ciò che concerne l'irrobustimento, che è fuor di dubbio, delle possibilità finanziarie delle cooperative, il quale, per quanto segni un punto nodale e nevralgico, non rappresenta però una novità dirompente, non fosse altro perché si riconnette a scelte già operate dal legislatore dei primi anni Novanta, pur arricchendole e riordinandole.

Posto questo avvertimento, è in ogni modo necessario, prima di abbozzare nel successivo paragrafo qualche ragionamento *de iure condendo*, tentare una sommaria valutazione delle luci e delle ombre della riforma.

È vero che: a) seppur nella dicotomia incentrata sulla prevalenza o meno della "mutualità", il fenomeno cooperativo viene, in linea di massima, inteso in maniera unitaria, fungendo da collante la necessaria esistenza di una "soglia minima" di mutualità; b) siamo ora in presenza di una, seppur timida, esplicitazione dello "scopo mutualistico" , come si evince dagli articoli 2512 e 2513 cod. civ., in materia di "cooperativa a mutualità prevalente" (che comunque non fa passi avanti di rilievo rispetto alla concezione tradizionale della "gestione di servizio"); c) il legislatore interviene per la prima volta sulla *vexata quaestio* della distinzione fra utili e ristorni (articoli 2545-*quinquies* e 2545-*sexies*). Ma , d'altro canto, è anche vero che: d) il richiamo alla "variabilità del capitale" che compare all'articolo 2511 sembra lasciar trasparire un ambiguo compromesso fra elemento strutturale ed elemento causale; c) la presenza di variegati modelli di riferimento, ed anche per

altro verso le aperture sul fronte dell'approvvigionamento finanziario, unitamente alla libertà statutaria, può produrre, al di là della permanenza di elementi strutturali necessari, una diversificazione anche sostanziale di tipologie (il che, inutile dirlo, non è *ab astracto* né un dato negativo né un dato positivo; andrà valutato); e) per quel che concerne i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente (che godono delle agevolazioni che fino ad oggi hanno fatto la differenza, quelle fiscali) si ritorna a ballare sulla mattonella, prevedendo ancora una volta clausole statutarie incardinate sui consueti divieti, in particolare rispetto alla distribuzione dei dividendi (che resta di sapore, lasciatemelo dire, un po' masochistico), ciò anche se bisogna tener conto del rafforzamento di cui all'articolo 2513, rispetto agli obblighi di documentazione (nella nota integrativa al bilancio) della prevalenza; f) la possibilità riservata alle società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente (ma il transito dall'una all'altra categoria non è impedita da alcuna muraglia cinese) di trasformarsi in società lucrativa o in consorzio (articolo 2545-*decies*).

In particolare in quest'ultima previsione i paladini della cooperazione "dura e pura" trovano pane per i loro denti. Non voglio qui affrontare questioni annose circa il vero ruolo dell'impresa cooperativa, se essa debba essere considerata semplicemente - si fa per dire - alla stregua di "incubatrice" di iniziative imprenditoriali, fatalmente costretta (dal mercato) a crescere e, crescendo, a smarrire, altrettanto fatalmente, la propria "diversità", baricentrata sul mutualismo e sulla solidarietà, e travasarsi, armi e bagagli, nel campo dell'economia *tout court*.

Non c'è dubbio che anche il legislatore del 2003, in maniera diversa ma al pari di quello del 1942 e di quello del 1882, non si sforzi, più di tanto, nello spianare la strada ad una categoria di imprese del tutto peculiare, che, soprattutto se raggiungono una determinata robustezza e una piena legittimazione a stare sul mercato (con le sue regole), possono mettere in discussione equilibri e modi di essere ritenuti essenziali della produzione e della distribuzione della ricchezza. In definitiva anche la riforma del 2003, seppur con i suoi aspetti positivi (taluni dei quali ho richiamato sopra) risponde, allora, alla logica, vetusta ed intrisa di ambiguità, della marginalizzazione e della contaminazione.

Gratta, gratta, niente di nuovo sotto il sole, dunque. Ma potevamo, in tutta sincerità, aspettarci qualcosa di più e di diverso?

C'è semmai, a mio avviso, un tratto essenziale della riforma – della sua *ratio* – che, sempre a mio avviso, merita la più ampia critica. Il legislatore, quando prevede la partizione fra cooperative a mutualità prevalente e cooperative diverse, appare convinto di aver dato (finalmente) attuazione al dettato costituzionale. Non mi perito a dire, non è vero. E credo anche

di potere aggiungere, non è vero in quanto l'art. 45 della Costituzione è una di quelle norme (il termine "programmatica" non vale a ricomprendere la portata) per le quali è richiesta una "attuazione continua" e a diversi livelli. Su questo fronte la riforma è non solo deludente, ma addirittura pericolosamente distorcente; è come aver messo una pietra sopra ad una norma che incarnava, e continua nonostante tutto ad incarnare, il ruolo di vera e propria cartina al tornasole dei rapporti fra la cooperazione, lo stato, il mercato e la società nel suo complesso.

1.5
Prospettive

Permettetemi qualche altra parola. Torno in conclusione al punto di partenza delle mie tortuose argomentazioni. Com'è ben noto una parte tendenzialmente maggioritaria della dottrina ha in vario modo argomentato sulla non chiarezza dell'articolo 45 della Costituzione, mettendo in luce il fatto – ma è la scoperta dell'acqua calda – che essa scaturisce da un "compromesso".

Conviene rileggere la norma. A noi interessa il primo comma: «La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce, l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità».

Lasciando da parte il fatto se possa o non possa esistere – sul piano della fisiologia e non su quello della patologia – una cooperazione finalizzata alla speculazione privata e priva del carattere di mutualità (salvo intendersi su questo concetto) problema che *forse* possiamo ritenere superato, anche grazie alla stessa riforma del 2003, conviene notare che la norma si suddivide in due periodi e sottolineare come l'attenzione dell'interprete sia stata attratta dal secondo periodo piuttosto che dal primo, che è stato per così dire declassato più o meno a puro *incipit* teorico. Ma, come ha notato qualche attento studioso, è appunto nel primo periodo che si trova il riconoscimento da parte della *Repubblica* della "diversità" della cooperazione (termine che certamente è qualcosa di più rispetto alla "impresa cooperativa", e sul quale sarebbe opportuno approfondire l'analisi, ma non è questa la sede adatta); su tale diversità interviene la *legge*, quella nazionale e quella regionale nelle rispettive competenze, in funzione di sostegno, di agevolazione e di garanzia, tramite idonei controlli, che la "funzione sociale" della cooperazione non venga meno.

Se mettiamo le cose in questo modo, con una lettura che peraltro a me sembra molto semplice, il riconoscimento della funzione sociale - alla stregua di attività economica di "terzo

genere" e per ciò diversa, e diversamente meritevole, rispetto sia a quella privata sia a quella pubblica - apre spazi inesplorati all'intervento di vario tipo (sostegno sul fronte organizzativo, sostegno economico indiretto, promozione, ecc.) non solo del legislatore, nazionale o regionale, ma anche vuoi degli enti territoriali vuoi di istituzioni in qualche modo intermedie della società civile, come ad esempio, al di là della natura formalmente privatistica, le fondazioni di origine bancaria, che, lo si ricordi, annoverano fra i propri compiti quello del sostegno allo sviluppo economico.

Questa consapevolezza e questa prospettiva – se ben indagata e ben argomentata – potrebbe spingere al superamento della ritrosia sin qui dimostrata, per esempio, dagli enti territoriali a far uso della società cooperativa piuttosto che della società di capitali, come invece è avvenuto nella maggior parte dei casi e non sempre sulla base di motivazioni e necessità tecniche congrue.

Vasti spazi si aprono anche se, lasciando da parte l'ostinazione purista che è l'anticamera della marginalizzazione, si prende atto una volta per tutte da un lato del fatto che l'universo cooperativo è variegato, vuoi come dimensioni vuoi come qualità, e dall'altro che la mutualità interna (soprattutto se interpretata alla stregua di "gestione di servizio") non riesce oramai più a racchiudere le nuove forme di mutualità che si esprimono su vari livelli di aggregazione di interessi o di comunanza d'intenti.

Questa è materia sulla quale la riflessione è aperta da tempo; lo "stato delle cose", contrassegnato come sappiamo e come notavo all'inizio di questo scritto sia dal ritrarsi frettoloso (e per tanti aspetti cialtrone) dello "stato sociale" sia dall'improcrastinabile necessita di ripresa dell'attività economica (che può partire solo da quello che c'è: cioè dall'impresa media, piccola o piccolissima), assegna, a mio avviso, proprio alle imprese cooperative il compito di fungere da volano; lo assegna soprattutto a quelle che non abbiano paura di un certo qual grado di contaminazione ma che anzi si propongano di contaminare con i germi della democrazia economica e della solidarietà.

In questa prospettiva l'alleanza fra imprese cooperative e fra di esse e le piccole e medie imprese non cooperative – che, rimboccandosi le maniche ed il cervello, sia capace di sfruttare al meglio gli strumenti innovativi proposti dalla riforma, come ad esempio quello del "gruppo cooperativo paritetico" – ritengo possa sortire risultati di rilievo anche sul terreno, da sempre dolente, delle risorse finanziarie. Proprio su questo fronte, accanto all'utilizzo di istituzioni che fanno parte della stessa cooperazione o che la fiancheggiano (come le banche di credito cooperativo e i consorzi fidi, che in questo volume sono rispettivamente analizzati da Gianpaolo Gabbi e da Gianluca Greco), l'alleanza di cui dicevo può risultare particolarmente

fruttuosa, ad esempio creando, anche se del caso coinvolgendo il "pubblico", circuiti bancari dedicati, interni o esterni alla cooperazione di credito, oppure (perché no?) "inventandosi" strutture di secondo grado, consortili o societarie, finalizzate al reperimento di capitali.

A mio parere, e concludo, si tratta di partire da questo livello, quello dei fatti; e se è vero, come è vero, che proprio dai fatti nasce il diritto, di costruire le basi per una legislazione ordinata ed organica della cooperazione (di tutti i fenomeni della cooperazione) che, anche tenendo conto dell'esperienza degli altri paesi europei e del diritto dell'Unione, sappia riempire i non pochi vuoti che caratterizzano il quadro fornito dal codice civile, anche dopo la riforma del 2003.

2.
L'EVOLUZIONE DELLE IMPRESE COOPERATIVE IN ITALIA E TOSCANA DAL 1981 AL 2001: QUALCHE DATO E QUALCHE OSSERVAZIONE

di Simona Capece e Giulio Ghellini

2.1
Premessa

Sebbene in questi ultimi anni si sia assistito ad un fiorire di studi e di analisi - anche a livello quantitativo, ed anche mirati a specifiche esperienze regionali - in materia di cooperazione, la nostra impressione è che continui a sussistere una certa disomogeneità dei dati e, conseguentemente, una fastidiosa frammentazione del quadro complessivo. Certo è che con queste pagine non ci proponiamo di colmare le lacune individuate, le quali, peraltro, ci sembra dipendano anche dalla mancanza di un quadro di riferimento, semplice quanto si vuole, ma di base. Lo scopo specifico di questa nota è, appunto, quello di ricostruire le coordinate di fondo dell'evoluzione e delle specificità territoriali del fenomeno cooperativo, privilegiando quelle informazioni che, seppur non prive di taluni problemi definitori, garantiscano in ogni modo un accettabile grado di comparabilità sia sotto il profilo diacronico sia, soprattutto, sotto quello territoriale. Alla fin fine, come "male minore", è per tanto ovvia la scelta, effettuata in questa sede, di avvalersi delle fonti di dati di tipo censuario che qui vengono considerate per analizzare l'evoluzione del fenomeno cooperativo *grosso modo* nell'ultimo ventennio.

In altre parole, l'analisi che segue si propone l'obiettivo di cogliere, in modo apertamente *naïf*, le dinamiche evolutive del comparto cooperativo. Questa scelta implica, come punto di partenza, un esame che evidenzi il rapporto tra questo fenomeno e la struttura economica complessiva, sia sotto il profilo della sua ramificazione per settori, sia sotto quello della sua evoluzione temporale. Ci sembra che, pur nella loro semplicità, i dati a disposizione permettano anche, almeno in certa misura, di evidenziare fino a che punto il fenomeno cooperativo toscano si caratterizzi rispetto al quadro nazionale.

Prima di entrare nel merito, è opportuno per un verso ribadire l'esistenza di alcuni problemi relativi alle classificazioni per settore economico effettuate dall'Istat nei diversi censimenti (si pensi in particolare ai dati relativi al settore del commercio nel censimento del 1991), nonché, per altro verso, precisare che i dati sotto esame non comprendono le cooperative sociali, di cui alla legge 381/1991.

2. 2
L'evoluzione del peso della cooperazione in Italia

Come ben sappiamo la struttura economica del nostro paese è caratterizzata dalla forte presenza di imprese di medie, piccole, o addirittura piccolissime dimensioni. In questo quadro si giustifica, a nostro avviso, l'asimmetria dell'apporto del mondo cooperativo, che è modesto sul fronte della numerosità delle imprese e delle unità locali, ma che viceversa assume una rilevanza più consistente, e certo non proprio marginale, ove si consideri il parametro relativo al numero degli addetti.

Infatti, dai dati del censimento del 2001 (vedi Tab.1) si rilevano poco più di 47 mila unità strutturate *sub specie* di società cooperativa, su uno *stock* di imprese che di poco supera i quattro milioni; la cooperazione incide, dunque, per l'1,2 per cento, una misura che è di per sé modesta, ma che è comunque il frutto di un processo di crescita di tutto rilievo, in particolare negli anni a cavallo tra il 1971 e 1991.

TABELLA 1. SOCIETÀ COOPERATIVE PER SETTORE ECONOMICO E ANNO, ITALIA

	Imprese			Addetti		
Settore economico	1981	1991	2001	1981	1991	2001
Industria	9.970	13.474	19.313	180.562	198.367	182.305
Commercio	3.475	7.084	3.553	45.745	87.275	73.192
Altri servizi	6.455	13.795	24.775	136.121	271.165	529.879
Totale	**19.900**	**34.353**	**47.641**	**362.428**	**556.807**	**785.376**

Fonte: Istat Censimenti dell'Industria e dei Servizi, anni vari

Si pensi infatti che le imprese cooperative, nel 1971, superavano di poco le 10.000 unità (dato che non aveva subito sostanziali modifiche dagli anni Cinquanta in poi), con un peso relativo che a malapena raggiungeva il mezzo punto percentuale. In vent'anni le imprese cooperative sono più che triplicate in termini assoluti (35 mila unità circa nel 1991), con un aumento consistente anche del loro peso relativo (1,1 per cento), di poco inferiore al dato sopra ricordato del 2001.

Relativamente al numero di addetti, si registrano nel 2001 785.376 unità, con un andamento simile, anche se leggermente meno accentuato, a quello precedentemente osservato per le imprese. Si deve inoltre precisare che le Cooperative presentano una dimensione media piuttosto elevata (16,5 addetti per impresa nel 2001), e nettamente superiore a quella presente nel complesso delle imprese, che si attesta invece, sempre nel 2001, ad un modesto 3,9 (vedi Graf. 1).

GRAFICO 1. NUMERO DI ADDETTI MEDIO PER IMPRESE E COOPERATIVE, PER ANNO IN ITALIA

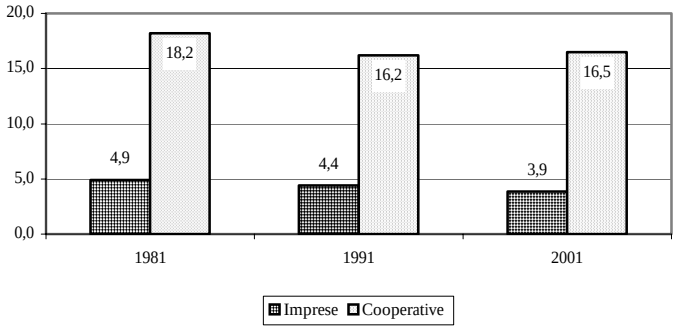

Ciò implica quindi un peso della cooperazione in termini di addetti, - indicatore maggiormente indicativo della sua rilevanza economica sull'insieme del sistema produttivo - sensibilmente superiore a quello precedentemente commentato. Nel 2001, infatti tale misura risulta pari al 5,0 per cento, con un *trend* di crescita temporale sostanzialmente simile a quello relativo alle imprese.

La crescita registrata dal settore cooperativo (vedi Tab. 2), non risulta però equamente distribuita nei vari settori produttivi; infatti, considerando l'andamento registrato nel periodo 1981- 2001, possiamo osservare innanzitutto il forte aumento delle Cooperative nel settore dei servizi, sia in termini di numero di imprese (+ 283,8 per cento), sia in termini di addetti (+ 289,3).

TABELLA 2. VARIAZIONI PERCENTUALI DELLE COOPERATIVE PER SETTORE ECONOMICO E ANNO IN ITALIA

	Imprese		Addetti	
Settore economico	2001-81	2001-91	2001-81	2001-91
Industria	93,7	43,3	1,0	-8,1
Commercio	2,2	-49,8	60,0	-16,1
Altri servizi	283,8	79,6	289,3	95,4
Totale	**139,4**	**38,7**	**116,7**	**41,0**

Fonte: Istat Censimenti dell'Industria e dei Servizi, anni vari

Da segnalare anche come nei servizi si riscontri un elevata dimensione media delle imprese (21,4 addetti nel 2001), sostanzialmente costante nel tempo (vedi Graf. 2). Per quanto riguarda il settore industriale, invece, a fronte di un consistente aumento del numero di imprese (+93,7 per cento), si registra una stagnazione degli addetti, con il conseguente risultato di un forte diminuzione della dimensione media che, nel ventennio considerato, passa da 18,1 a 9,4 addetti. Sostanzialmente speculare a questa risulta invece la situazione del settore del Commercio. Infatti, da un lato si assiste ad una quasi stagnazione del numero di imprese (+2,2 per cento), dall'altro si riscontra invece un deciso incremento del numero di addetti (+60,0 per cento), evidenziando quindi un buon consolidamento delle imprese operanti nel settore che vedono aumentare considerevolmente la loro dimensione media, dal 13,2 del 1981 al 20,6 del 2001.

GRAFICO 2. NUMERO MEDIO DI ADDETTI PER LE COOOPERATIVE, PER SETTORE E ANNO IN ITALIA

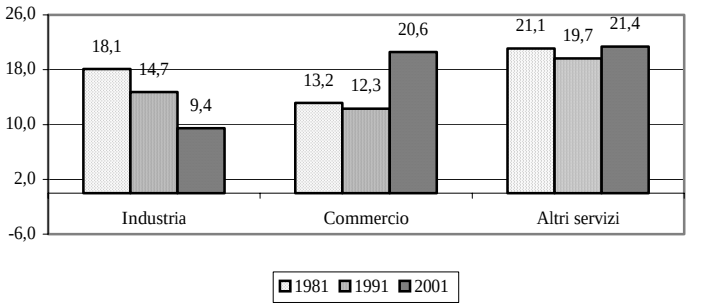

Relativamente al Commercio è infine opportuno segnalare una anomalia presente nei dati disponibili per il censimento intermedio ovvero quello del 1991, Tale anomalia ha comportato un andamento difficilmente spiegabile, perlomeno sotto il profilo economico; tra il 1981 e il 1991 si assiste al raddoppio, del numero delle Cooperative e degli addetti, mentre tra il 1991 e il 2001, al contrario, si verifica un dimezzamento delle Cooperative e ad una significativa, seppur meno accentuata, contrazione del numero di addetti. Tale fatto, sembra derivare più da problemi nei sistemi e nelle modalità di classificazione adottate dall'Istat, alle varie occasioni censuarie, che da reali fenomenologie di evoluzione economica.

2.3
Andamento e specificità del settore della cooperazione in Toscana

In estrema sintesi, possiamo quindi affermare che l'evoluzione del settore cooperativo registrata tra il 1981 e il 2001 nel nostro Paese si è contraddistinta per i seguenti fenomeni:

i) sensibile aumento del suo peso relativo rispetto all'insieme del sistema economico, sia in termini di imprese, sia, soprattutto, in relazione al numero di addetti;

ii) presenza di una dimensione media delle Cooperative di una certa consistenza, e comunque notevolmente superiore a quella presente nel sistema economico nel suo complesso;

iii) sviluppo degli Altri servizi molto pronunciato e sensibilmente maggiore di quello registrato dal complesso delle imprese operanti nel medesimo settore;

iv)deciso incremento della dimensione media delle Cooperative del Commercio, che in qualche modo anticipa un *trend* che, seppur in misura meno accentuata, sta caratterizzando l'evoluzione di tutto il comparto.

In questa sezione, ci proponiamo quindi di verificare in che misura il settore della cooperazione in Toscana si caratterizzi rispetto al quadro nazionale, sia sotto il profilo delle sue precipue specificità, sia relativamente alle dinamiche che ne hanno caratterizzato i recenti sviluppi.

Il primo dato che è opportuno mettere in evidenza è che in Toscana (vedi Tab. 3), si evidenzia una presenza della cooperazione leggermente meno accentuata di quanto riscontrato per l'Italia.

In termini di imprese le Cooperative toscane sono infatti pari a 3.101 unità nel 2001, ovvero, l'1,0 per cento di tutte le imprese operanti nel territorio regionale.

TABELLA 3. INCIDENZA PERCENTUALE DELLE COOPERATIVE SUL TOTALE DELLE IMPRESE PER SETTORE E ANNO

		Imprese			Addetti		
	Settore economico	1981	1991	2001	1981	1991	2001
Italia	Industria	1,1	1,5	1,8	2,5	2,9	2,7
	Commercio	0,3	0,6	0,3	1,5	2,6	2,3
	Altri servizi	1,0	1,3	1,4	3,9	6,2	9,1
	Totale	**0,7**	**1,0**	**1,2**	**2,6**	**3,8**	**5,0**
Toscana	Industria	0,8	1,1	1,3	1,9	2,2	2,1
	Commercio	0,4	0,6	0,3	2,9	4,3	3,9
	Altri servizi	1,0	1,2	1,3	3,5	6,4	8,1
	Totale	**0,7**	**0,9**	**1,0**	**2,5**	**3,9**	**4,6**

Fonte: Istat Censimenti dell'Industria e dei Servizi, anni vari

Tale dato è anche in questo caso il risultato di un deciso incremento rispetto a quanto registrato nel 1981 (+1.578 unità), anche se la dinamica di sviluppo risulta meno pronunciata che nel resto del Paese (vedi Graf. 3) in tutti i settori economici considerati; da segnalare in particolare la situazione del Commercio dove si assiste addirittura ad una decisa contrazione del numero di imprese.

GRAFICO 3. VARIAZIONI PERCENTUALI 1981/2001 DELLE COOPERATIVE PER SETTORE

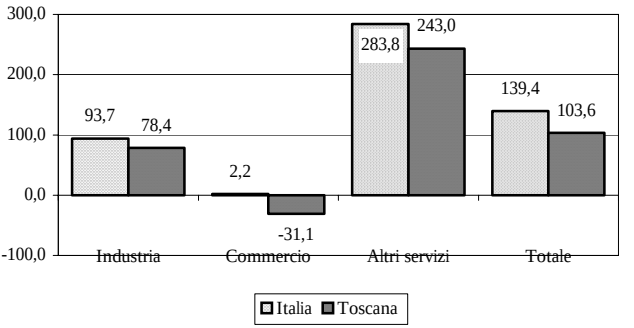

Del tutto analogo risulta l'andamento anche nel caso in cui si prendano in considerazione il numero di addetti (vedi Graf. 4), anche se in questo caso l'unica contrazione, seppur modesta riguarda il settore industriale.

GRAFICO 4. VARIAZIONI PERCENTUALI 1981/2001 DEGLI ADDETTI ALLE COOPERATIVE PER SETTORE

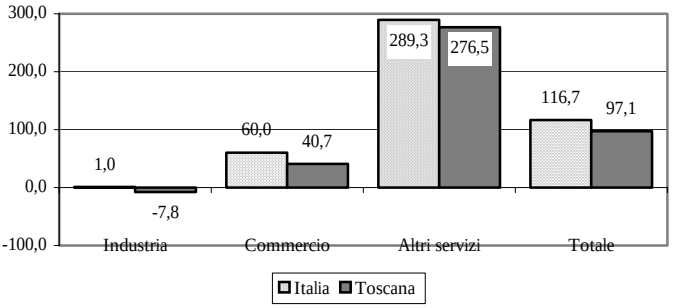

Dato questo quadro che in qualche misura indica la Toscana come una realtà fortemente simile, sia in termini di peso economico sia in termini di evoluzione temporale al resto del Paese, è possibile rintracciare alcune peculiari caratteristiche del fenomeno cooperativo toscano? A nostro avviso sì e in particolare ci sembrano emergere i seguenti aspetti:

i) la distribuzione per settore economico della cooperazione toscana presenta una dinamica maggiormente accentuata di quella presente sul territorio nazionale con una forte redistribuzione dei pesi relativi a tutto vantaggio del settore dei servizi, tanto che le differenze presenti nel 1981 tra toscana e Italia risultano nel 2001 sostanzialmente appianate (vedi Graf. 5);

GRAFICO 5. DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE COOPERATIVE PER SETTORE E ANNO IN ITALIA E IN TOSCANA

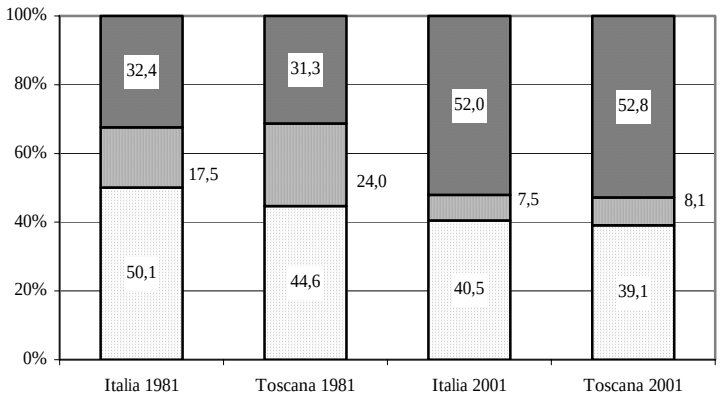

ii) seppure la dimensione media delle Cooperative toscane si presenta in linea con quella del resto del Paese (nel 2001 il dato toscano è pari a 16,9 addetti contro i 16, 5 dell'Italia), il settore del Commercio della toscana si caratterizza invece per valori decisamente più elevati, sia in termini assoluti, sia nei confronti dell'Italia: nel 2001 si registra infatti per la Toscana un valore pari a 36,1

Tabella 4. Numero di addetti medio delle imprese cooperative per settore economico e anno: Italia e Toscana

	Italia			Toscana		
Settore economico	1981	1991	2001	1981	1991	2001
Industria	18,1	14,7	9,4	16,8	12,5	8,7
Commercio	13,2	12,3	20,6	17,7	18,9	36,1
Altri servizi	21,1	19,7	21,4	18,3	20,2	20,1
Totale	**18,2**	**16,2**	**16,5**	**17,5**	**17,1**	**16,9**

Fonte: Istat Censimenti dell'Industria e dei Servizi, anni vari

addetti per impresa, contro i 20,6 rilevati in Italia); tale fatto sembra quindi indicare una maturità delle imprese cooperative toscane operanti nel Commercio decisamente rispondente alle più recenti dinamiche di sviluppo del settore.

2.4
Un approfondimento sulle specificità settoriali delle province toscane

In quest'ultimo paragrafo, concentreremo la nostra attenzione solo ai dati relativi all'ultimo censimento, con lo scopo da un lato di dettagliare maggiormente le specificità settoriali della cooperazione toscana, dall'altro di approfondire territorial-mente l'analisi prendendo in considerazione le caratterizzazioni settoriali delle varie province[1].

Confrontando la distribuzione per settore economico degli addetti del complesso delle imprese che operano sul territorio toscano con quella delle sole Cooperative (vedi Graf. 6), si può notare la forte concentrazione di quest'ultime nei settori dei servizi, con particolare riguardo a quello dei Trasporti e Comunicazione (21,3 per cento contro un modesto 6,7) e a quello delle Attività immobiliari, Informatica e Ricerca dove la cooperazione presenta una percentuale pressoché doppia rispetto al complesso delle imprese. Anche nel settore dell'intermediazione monetaria e finanziaria, le cooperative presentano un valore doppio, seppur attestato su più modesti livelli quantitativi (7,6 per cento contro 3,8).

GRAFICO 6. DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEGLI ADDETTI PER IMPRESE E COOPERATIVE IN TOSCANA (2001)

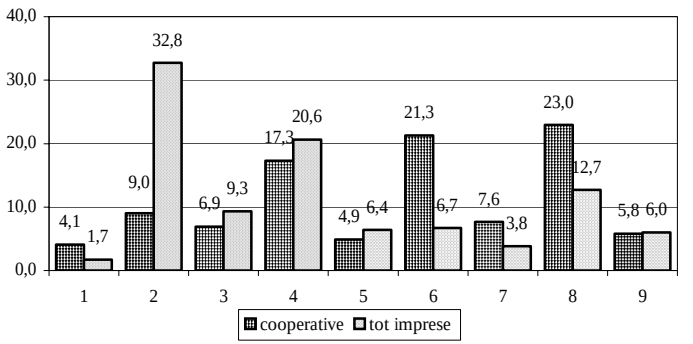

[1] La suddivisione in settori utilizzata nei grafici corrisponde alla seguente legenda: 1 Altre industrie, 2 Industrie manifatturiere, 3 Costruzioni, 4 Com-mercio, 5 Alberghi e Ristoranti; 6 Trasporti e Comunicazioni, 7 Interme-diazione monetaria e finanziaria; 8 Attività immobiliari, informatica e Ricerca; 9 Istruzione, Sanità e Altri servizi.

Si evidenzia, inoltre, l'esigua presenza della cooperazione nel tradizionale settore delle attività manifatturiere che non rappresenta neppure il 10 per cento degli addetti, a fronte del peso ancora consistente nel medesimo settore nel territorio regionale (32,8 per cento).

Ci proponiamo ora di verificare le peculiarità presenti nelle dieci province toscane analizzando l'incidenza, in termini di addetti, delle cooperative, che in Toscana, nel 2001, è risultata pari a 4,6 per cento.

Come dimostra il seguente Grafico 7, le province di Livorno e Grosseto si caratterizzano come quelle con una percentuale di impiego di addetti nelle società cooperative decisamente sopra la media; seguono, seppur con un'incidenza percentuale minore, le due province di Massa Carrara e Siena. La provincia di Firenze si attesta, invece, esattamente sul valore medio della Toscana, mentre tutte le altre presentano incidenza minore che raggiunge i valori più bassi nelle province di Prato, Pistoia e Pisa.

GRAFICO 7. INCIDENZA PERCENTUALE DEGLI ADDETTI ALLE COOPERATIVE SUL TOTALE ADDETTI, PER PROVINCIA IN TOSCANA (2001)

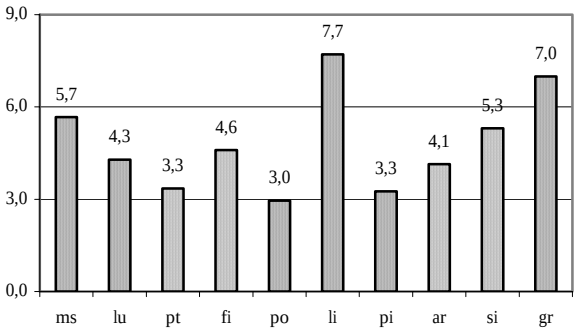

Per meglio comprendere tale andamento sembra opportuno analizzare in dettaglio, soprattutto per quelle province che si contraddistinguono per un elevato numero di addetti nelle cooperative, le specificità settoriali le caratterizzano (vedi Tab.4 e Tab. 5).

Livorno (6.860 addetti), è la provincia con il numero più alto di addetti, ovviamente, dopo Firenze per quanto riguarda il settore cooperativo, mentre, se consideriamo il complesso degli addetti in tutte le imprese viene superata da altre quattro province, in ordine Lucca, Pisa, Arezzo e Prato.

Tale caratterizzazione "cooperativa" sembra non presentare particolari specificità settoriali se si esclude il settore dei

trasporti e delle comunicazioni che presenta un peso percentuale nettamente superiore a quello medio (29,1 contro 21,3). Probabilmente tale specificità può essere spiegata dalla forte tradizione cooperativa presente nelle attività portuali.

Per quanto riguarda Grosseto, invece - il cui peso economico rispetto alla cooperazione toscana è certamente più modesto (gli addetti sono circa la metà di quelli di Livorno) - presenta un'elevata caratterizzazione nei settori delle Altre industrie, in particolare nei settori agricoltura e pesca (10,8 per cento contro una media del 4,1), nelle Costruzioni (10,7 per cento a fronte di un 6,9) e nel Commercio (6 punti percentuali in più rispetto alla media).

Rimandando il lettore interessato alla puntuale analisi dei molti dati delle tabelle che stiamo analizzando, vorremmo qui richiamare l'attenzione su alcune specificità, a nostro avviso, degne di nota.

Massa Carrara è indubbiamente la provincia dove la cooperazione presenta un'anomala concentrazione in tutti i settori industriali a conferma di una antica tradizione cooperativa da sempre presente nell'attività di trasformazione della provincia.

Siena, invece, presenta il peso percentuale più elevato di tutte le province per quanto riguarda il settore del commercio (25,4 per cento) e una discreta, peraltro prevedibile, concentrazione di cooperative nell'intermediazione monetaria e finanziaria.

Firenze, infine, risulta sostanzialmente in linea con il dato medio regionale, anche se si può notare una maggior prevalenza di tutti i settori non industriali.

TABELLA 4. NUMERO DI ADDETTI NELLE COOPERATIVE PER SETTORE ECONOMICO, PER PROVINCIA - TOSCANA (2001)

SETTORI ECONOMICI	Massa-Carrara	Lucca	Pistoia	Firenze	Prato	Livorno	Pisa	Arezzo	Siena	Grosseto	TOTALE
Altre industrie	354	330	75	161	0	363	37	174	309	375	2.178
Agricoltura, caccia e silvicoltura	195	157	75	161	0	90	33	174	260	236	1.381
Pesca,piscicoltura e servizi connessi	2	28	0	0	0	259	4	0	0	139	432
Estrazione di minerali	156	145	0	0	0	14	0	0	49	0	364
Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Attivita' manifatturiere	652	484	165	1220	84	617	211	470	344	502	4.749
Costruzioni	268	401	205	804	620	326	191	287	158	374	3.634
INDUSTRIA	**1.274**	**1.215**	**445**	**2.185**	**704**	**1.306**	**439**	**931**	**811**	**1.251**	**10.561**
COMMERCIO	**174**	**399**	**536**	**3.400**	**255**	**1.434**	**490**	**512**	**1.069**	**821**	**9.090**
Alberghi e ristoranti	65	253	30	965	22	194	496	144	238	161	2.568
Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.	487	1153	522	4429	1103	1997	649	329	236	281	11.186
Intermediaz.monetaria e finanziaria	8	190	475	1110	107	153	270	912	504	285	4.014
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca	657	1468	640	3307	315	1331	1421	1374	997	556	12.066
Altri servizi	110	379	181	706	242	445	219	273	359	127	3041
Istruzione	13	73	14	90	116	44	69	2	17	9	447
Sanita' e altri servizi sociali	18	82	61	214	60	119	55	112	184	3	908
Altri servizi pubblici,sociali e personali	79	224	106	402	66	282	95	159	158	115	1.686
SERVIZI	**1.327**	**3.443**	**1.848**	**10.517**	**1.789**	**4.120**	**3.055**	**3.032**	**2.334**	**1.410**	**32.875**
TOTALE	**2.775**	**5.057**	**2.829**	**16.102**	**2.748**	**6.860**	**3.984**	**4.475**	**4.214**	**3.482**	**52.526**

TABELLA 5. DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEGLI ADDETTI NELLE COOPERATIVE PER SETTORE ECONOMICO, PER PROVINCIA - TOSCANA (2001)

SETTORI ECONOMICI	Massa-Carrara	Lucca	Pistoia	Firenze	Prato	Livorno	Pisa	Arezzo	Siena	Grosseto	TOTALE
Altre industrie	12,8	6,5	2,7	1,0	0,0	5,3	0,9	3,9	7,3	10,8	4,1
Agricoltura, caccia e silvicoltura	7,0	3,1	2,7	1,0	0,0	1,3	0,8	3,9	6,2	6,8	2,6
Pesca,piscicoltura e servizi connessi	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	3,8	0,1	0,0	0,0	4,0	0,8
Estrazione di minerali	5,6	2,9	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,7
Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Attivita' manifatturiere	23,5	9,6	5,8	7,6	3,1	9,0	5,3	10,5	8,2	14,4	9,0
Costruzioni	9,7	7,9	7,2	5,0	22,6	4,8	4,8	6,4	3,7	10,7	6,9
INDUSTRIA	45,9	24,0	15,7	13,6	25,6	19,0	11,0	20,8	19,2	35,9	20,1
COMMERCIO	6,3	7,9	18,9	21,1	9,3	20,9	12,3	11,4	25,4	23,6	17,3
Alberghi e ristoranti	2,3	5,0	1,1	6,0	0,8	2,8	12,4	3,2	5,6	4,6	4,9
Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.	17,5	22,8	18,5	27,5	40,1	29,1	16,3	7,4	5,6	8,1	21,3
Intermediaz.monetaria e finanziaria	0,3	3,8	16,8	6,9	3,9	2,2	6,8	20,4	12,0	8,2	7,6
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca	23,7	29,0	22,6	20,5	11,5	19,4	35,7	30,7	23,7	16,0	23,0
Altri servizi	4,0	7,5	6,4	4,4	8,8	6,5	5,5	6,1	8,5	3,6	5,8
Istruzione	0,5	1,4	0,5	0,6	4,2	0,6	1,7	0,0	0,4	0,3	0,9
Sanita' e altri servizi sociali	0,6	1,6	2,2	1,3	2,2	1,7	1,4	2,5	4,4	0,1	1,7
Altri servizi pubblici,sociali e personali	2,8	4,4	3,7	2,5	2,4	4,1	2,4	3,6	3,7	3,3	3,2
SERVIZI	47,8	68,1	65,3	65,3	65,1	60,1	76,7	67,8	55,4	40,5	62,6

TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

2.5
Appendice: il ruolo della Regione Toscana nello sviluppo del settore cooperativo

Le brevi considerazioni sul trend quantitativo delle società cooperative evidenziano talune specificità in Toscana che, come visto, si sostanziano, almeno in parte, in una più accentuata dinamica della distribuzione per settore economico e in una maggiore dimensione media, seppur relativamente al solo comparto del commercio, rispetto a quella nazionale. Ma, aldilà dei dati meramente quantitativi, un'analisi dell'andamento del settore non può non tener conto del ruolo svolto al sostegno e allo sviluppo del mondo cooperativo da parte delle Regioni e, in questo caso, della Regione Toscana, Oggi, forse più che ieri, in considerazione delle recenti modifiche costituzionali, è fondamentale valutare l'apporto che con le politiche locali si dà al settore cooperativo. In tal senso può dirsi che, la Regione Toscana ha, con particolare enfasi, sostenuto sin dagli anni Settanta, attraverso un'accesa attività legislativa, tutte le tipologie di cooperative. Anche dalla sola lettura dello Statuto della Regione (Del. C. 2 marzo 1971 n. 16) emerge, in particolare dall'art. 4 che, "compito" della Regione è quello di promuove e favorire in ogni settore la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione. È evidente che, sebbene formulazione di carattere generico, è nell'impostazione stessa dell'approccio al mondo cooperativo che la Toscana si distingue. Non è certo questa la sede per ripercorrere con attenzione i vari "passi" legislativi regionali a favore della cooperazione dell'ultimo trentennio, anche perché il rispetto puntuale dell'impostazione delle leggi nazionali in materia di cooperazione, è noto ed evidente; tuttavia un'annotazione è importante almeno relativamente all'applicazione della c.d. legge Marcora (27 Febbraio 1985, n. 49, recante: "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione"), che prevede da una parte il finanziamento agevolato degli investimenti delle cooperative, tramite apposito fondo di rotazione, e dall'altra quello di nuove imprese cooperative costituite prevalentemente da lavoratori provenienti da aziende in crisi, tramite l'assunzione di partecipazioni nelle stesse cooperative da parte di società autorizzate. La Regione Toscana ha avuto un ruolo di rilievo, dal momento che è stata una delle prime regioni a dar vita al Comitato regionale Foncooper, giust'appunto all'interno delle previsioni della legge Marcora. Lo scopo prioritario di questo organismo è di concedere finanziamenti, mediante procedure più semplici di assegnazione, alle imprese toscane che ne presentino domanda al Coopercredito.

Nello specifico sono beneficiarie le società cooperative ispirate ai principi di mutualità iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e soggette alla sorveglianza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ad eccezione delle cooperative di abitazione.

Passando ad epoca più recente, è opportuno richiamare taluni provvedimenti di sostegno, che ci sembrano particolarmente indicativi, assunti sotto la definizione di Misura 1.1- "Aiuti agli investimenti produttivi e ambientali delle imprese industriali e cooperative" e Misura 1.2- "Aiuti agli investimenti di piccole imprese artigiane e cooperative di produzione e lavoro". In particolare, la Misura 1.1, prevede agevolazioni nella forma di contributo in conto interessi e in conto capitale, agevolazioni nella forma di bonus fiscale e crediti di imposta e propone di favorire il consolidamento e lo sviluppo sostenibile delle piccole e medie imprese industriali, artigiane e delle cooperative di produzione, tramite il sostegno degli investimenti materiali ed immateriali. Lo scopo della misura è quello di potenziare i sistemi produttivi, in particolare i distretti industriali di piccola media impresa, che presentano più elevate potenzialità. Gli aiuti sono finalizzati al raggiungimento da parte delle imprese di buoni risultati in termini di creazione sia di nuovi posti di lavoro sia di valore aggiunto. La Misura 1.2 ha l'obiettivo di sostenere gli investimenti delle piccole e medie imprese artigiane e cooperative di produzione, per la costruzione di nuovi impianti produttivi, e per l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione ecc., o la delocalizzazione di impianti in essere.

Fra gli altri ulteriori provvedimenti assunti dalla Regione si ricordano poi il decreto n. 4961 del 2001; il decreto n. 2436 del 2002 ed il decreto n. 3242 del 2003.

Il primo provvedimento è relativo all'approvazione dell'atto aggiuntivo tra la Regione Toscana e Coopercredito SpA per la gestione degli interventi agevolati delegati; il secondo riguarda la nomina dei membri del comitato di gestione previsto dall'atto citato per l'istituzione ed il finanziamento del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo delle società cooperative di cui alla già richiamata legge 49/85. Infine, il terzo decreto si prende atto delle modifiche ai criteri per la concessione dei finanziamenti Foncooper deliberate dal Comitato regionale di Gestione all'inizio del 2003. Inoltre, nello stesso testo normativo si stabiliscono le modalità di redazione e presentazione delle domande per l'ottenimento dei finanziamenti sempre in relazione la concessione dei finanziamenti "Foncooper". E' compito del Comitato Regionale di Gestione del Foncooper a deliberare sull'accoglimento delle richieste e sull'erogazione delle somme, mentre spetta alla Coopercredito occuparsi del controllo dell'azienda circa la

consistenza ed il valore delle garanzie acquisibili, l'idoneità tecnica ed economica delle strutture produttive e dell'investimento programmato nonché la preparazione del management aziendale, e l'effettiva realizzazione dell'investimento stesso ed il sostenimento delle relative spese.

Allo stato attuale la Giunta Regionale ha in programma di formulare una proposta di legge al fine di rafforzare la funzione sociale della cooperazione e il suo ruolo chiave nella programmazione regionale, considerando l'incidenza del settore cooperativistico nella Regione Toscana (2.209 cooperative per un fatturato di 6.984.304.745 di euro; 36 banche di credito cooperativo; i soci sono 1.790.000 e gli addetti complessivi 59.755).

3.
UNA RASSEGNA DELLE PIÚ' IMPORTANTI NOVITA' IN MATERIA DI DIRITTO DELLA COOPERAZIONE RIFORMATO

di Ciro G. Corvese

3.1
Premessa.

Oggetto del presente lavoro è una rapida rassegna delle novità introdotte dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 nel diritto della cooperazione. Iniziamo subito col dire che le novità sono molteplici ed in questa sede non possono essere analizzate tutte altrimenti correremmo il rischio di rimanere troppo in superficie. Ecco perché rivolgeremo la nostra attenzione soltanto al diritto della cooperazione limitatamente a taluni aspetti di novità che possono avere particolare interesse, fra l'altro, anche per i profili di diritto tributario ad essi connessi. In particolare analizzeremo: 1) la distinzione fra cooperative a mutualità prevalente e cooperative "diverse" e le particolari conseguenze, in punto di disciplina, derivanti da tale classificazione (saranno trattati alcuni aspetti della disciplina comune e della disciplina diversa); 2) la disciplina delle modifiche statutarie con particolare accento alla perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e alla trasformazione delle cooperative "diverse" in società di capitali. Tutto ciò non prima di aver ricordato i principi ispiratori tracciati dalla l. 3 ottobre 2001, n. 366.

3.2
I principi ispiratori della riforma della società cooperativa nella l. 3 ottobre 2001, n. 366.

Il profilo di maggiore discussione della riforma del diritto della cooperazione è stata indubbiamente la ricerca di un criterio attraverso il quale fosse possibile operare una distinzione all'interno del mondo della cooperazione. A tal proposito il legislatore delegante, dopo aver accantonato le espressioni – emerse durante i lavori preparatori – di "mutualità protetta" e "mutualità non protetta", dichiarava di voler distinguere le società cooperative in: a) *cooperative costituzionalmente riconosciute*, caratterizzate dalla presenza nello statuto dei requisiti richiamati dall'art. 14, d.p.R. 29 settembre 1973, n. 601 (le c.d. clausole di antilucratività) e dalla prevalenza dell'attività svolta con i soci, meritevoli, pertanto, delle agevolazioni previste dall'art. 45 Cost.; e b)

cooperative diverse, dirette a perseguire finalità lucrative, o addirittura speculative, al pari delle imprese ordinarie, prive, in quanto tali, del trattamento di favore previsto dalla Costituzione.

L'inserimento nell'una o nell'altra categoria non è di poco conto posto che è previsto, dall'art. 5, comma 1, lett. e), l. n. 366/2001 l'importante effetto che solo alle società cooperative costituzionalmente riconosciute è possibile riservare l'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo e solo per le società cooperative non costituzionalmente riconosciute è prevista una particolare e dettagliata disciplina.

La l. n. 366/2001 prevede per questa seconda tipologia di cooperative, oltre all'ampliamento dell'autonomia statutaria e alla semplificazione della materia – principi generali della riforma societaria che si applicano anche alle cooperative in quanto compatibili –, anche le seguenti previsioni normative:

- l'applicazione, compatibilmente con la loro specifica disciplina, non solo delle norme delle società per azioni, com'era previsto nelle vecchie disposizioni del codice civile, ma anche di quelle della società a responsabilità limitata a seconda se la compagine societaria sia più o meno ampia;
- l'applicazione delle norme che governano la società per azioni solo alle cooperative cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni, disciplinando, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori, il diritto agli utili spettante a questi ultimi e quello spettante ai soci finanziatori ed i limiti alla distribuzione delle riserve nonché il ristorno a favore dei soci cooperatori;
- al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, fatte salve in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalla legge;
- l'apertura della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate ed un ampliamento della possibilità di delegare l'esercizio del voto;
- i limiti al cumulo degli incarichi e della rieleggibilità per gli amministratori;
- la deroga alla regola generale del voto capitario, tenendo presente l'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;
- la possibilità di trasformarsi, con procedimenti semplificati, in società lucrative rispettando comunque il disposto dell'art. 17, l. 23 dicembre 2000, n. 388, sull'obbligo di devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui all'art. 11, comma 5, l. 31 gennaio 1992, n. 59;

- l'applicazione del controllo giudiziario disciplinato dall'art. 2409 c.c.

Per ciò che riguarda, al contrario, le società cooperative costituzionalmente riconosciute la l. n. 366/2001 fornisce una delega generale al governo al fine di delineare la disciplina delle suddette società, conformemente ai principi della disciplina vigente, valorizzandone e favorendone gli istituti diretti al perseguimento dello scopo mutualistico. V'è da sottolineare che in sede di discussione del disegno di legge alla Camera è stata estesa anche alle cooperative "protette" l'applicazione, in quanto compatibili, delle regole sulle società per azioni e sulle società a responsabilità limitata [v. art. 5, comma 1, lett. g), l. n. 366/2001].

In tema di principi generali è importante ricordare la previsione del gruppo cooperativo che viene configurato come un insieme formato da più società cooperative, anche appartenenti a differenti categorie e l'aggiunta previsione che lo stesso gruppo, esercitando poteri ed emanando disposizioni vincolanti per le cooperative che ne fanno parte, configuri una gestione unitaria.

Infine, restano esclusi dall'applicazione dell'intera riforma i consorzi agrari, le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti di cooperazione bancaria, fatta salva l'applicazione di norme di mero coordinamento che non incidano sui profili di carattere sostanziale della relativa disciplina. Come è accaduto nella l. n. 59/1992 di riforma della cooperazione, l'esclusione delle suddette categorie dall'ambito di applicazione della nuova disciplina non risponde per tutte ad una medesima logica. In particolare, occorre notare la novità che, nell'ambito delle società cooperative esercenti il credito vengono ora escluse anche le banche di credito cooperativo, forse proprio in ragione delle importanti innovazioni introdotte dal decreto in esame. L'esclusione dei consorzi agrari sembra invece giustificata dal fatto che trattandosi di cooperative agrarie difficilmente riuscirebbero a rispettare i vincoli posti per essere considerate protette.

3.3
La riforma: la "funzione sociale" e la distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative «diverse».

Se la legge delega fosse stata attuata nei termini sopra riportati, sarebbe stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento una pericolosa distinzione tra due tipi di cooperativa che avrebbe rotto l'unitarietà del fenomeno: da una parte le cooperative vincolate dal punto di vista statutario e gestionale e destinatarie esclusive delle agevolazioni tributarie, dall'altro le cooperative libere dai vincoli suddetti, non

agevolate tributariamente e destinate probabilmente a scomparire attraverso la trasformazione in società lucrative (prevista solo per esse)[2]. Il legislatore delegato, invece, ha eliminato le preoccupazioni e sopito i dubbi, che avevano afflitto gran parte della dottrina[3], circa la possibile configurazione dualistica del fenomeno cooperativo ricavabile dalla lettera della legge delega, come se l'art. 45 Cost. considerasse meritevoli di tutela solo le cooperative agevolate. Dalla Relazione al d.lgs. n. 6/2003, infatti, si evince che tutta la cooperazione, agevolata e non, rientra nella fattispecie prevista dall'art. 45 Cost. e svolge la funzione sociale a cui si fa riferimento, mentre solo a fini agevolativi vengono richiesti altri requisiti mutualistici. Innanzitutto, il decreto delegato adotta l'espressione puramente descrittiva e più aderente allo stile classico del codice civile di «cooperative a mutualità prevalente», in sostituzione di quella di «cooperative costituzionalmente riconosciute», che sottendeva anche un giudizio di valore. Quindi, si afferma espressamente nella Relazione che «la funzione sociale (realizzata attraverso lo strumento della mutualità) è un requisito dell'intero fenomeno, e ciò vale con riferimento alla distinzione tra cooperazione costituzionalmente riconosciuta e cooperazione diversa dalla costituzionalmente riconosciuta. Anche le cooperative diverse da quelle costituzionalmente riconosciute, se conformi alle regole e al modello legale, posseggono (anzi debbono possedere) una funzione sociale, un valore intrinseco, una meritevolezza particolare, che le distingue dalle imprese ordinarie lucrative». Il legislatore, dunque, prevede espressamente la categoria delle cooperative a mutualità prevalente (la cui introduzione costituisce l'aspetto fondamentale della riforma) indicando i requisiti gestionali e statutari che devono possedere e riservando ad esse sole le agevolazioni di carattere tributario[4].

Il legislatore, come accennato, ha ritenuto che le cooperative a mutualità prevalente, per la loro palese non lucratività, soggettiva e oggettiva, contengono elementi di particolare meritevolezza rispetto alle «diverse» e sono, pertanto, le uniche beneficiare delle agevolazioni di carattere tributario destinate, nella legislazione previdente, a tutte le cooperative. In particolare, secondo l'art. 2512 c.c., sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio

[2] In tal senso, BASSI, *Le società cooperative*, in V. BUONOCORE (a cura di), *La riforma del diritto societario*, Torino, 2003, p. 238 ss.

[3] Vedi per tutti SALAFIA, *La riforma del diritto societario dalla bozza Mirone alla legge delega*, in *Società*, 2001, p. 1295; ALLEVA, *Riflessioni critiche sulla riforma del diritto cooperativo italiano*, in *Società*, 2002, p. 159; LO CASCIO, *Le cooperative e le prospettive di riforma*, in *Società*, 2002, p. 929 ss.

[4] Vedi in argomento, FAUCEGLIA, *La riforma del diritto societario delinea nuovi confini per le cooperative*, in *Diritto e pratica delle società* , 2003, p. 6 ss.

mutualistico, quelle che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Il secondo comma dell'art. 2512 c.c. impone alle società cooperative a mutualità prevalente di iscriversi in un apposito albo presso il quale vengono depositati ogni anno i bilanci al fine di verificare il rispetto dei requisiti di prevalenza, dando così attuazione alla disposizione contenuta nell'art. 5, comma 1, lett. b), l. n. 366/2001, in base alla quale la cooperativa a mutualità prevalente deve essere riconoscibile da parte dei terzi. La norma in esame deve essere collegata con quella contenuta nell'art. 223-*sexiesdecies* att. trans. secondo la quale il Ministero delle attività produttive istituisce un albo delle società cooperative diviso in due sezioni separate nelle quali si iscrivono rispettivamente le cooperative a mutualità prevalente e le cooperative diverse[5]. L'albo è tenuto a cura dello stesso Ministero, il quale dovrà consentire il deposito dei bilanci annuali attraverso strumenti di comunicazione informatica. A tal proposito, a nostro avviso, bisogna convenire con la dottrina nel sostenere che, in virtù della formulazione letterale e della collocazione sistematica delle disposizioni, l'obbligo di pubblicare il bilancio di esercizio sia nel registro delle imprese che nell'albo delle cooperative valga solo per le cooperative a mutualità prevalente[6]. Il legislatore – anziché rimandare la concreta determinazione del criterio della prevalenza a leggi speciali, come pure era stato proposto nel corso del dibattito parlamentare – ha preferito dettare una disciplina specifica e dettagliata della prevalenza, stabilendo, in sostanza, che questa è rispettata quando dalla nota integrativa al bilancio risulti che l'attività mutualistica con i soci superi la soglia del cinquanta per cento[7], con riferimento a particolari indici numerici diversi

[5] L'iscrizione non ha efficacia costitutiva dal momento che, essendo successiva all'iscrizione nel registro delle imprese, interviene dopo la costituzione della società. Produce, infatti, il solo effetto di rendere nota la condizione di prevalenza e di conseguenza l'appartenenza alla categoria delle cooperative a mutualità prevalente.

[6] TONELLI, *Commento* sub *art. 2512 c.c.*, in SANDULLI e SANTORO (a cura di), *La riforma delle società*, Torino, 2003, p. 26.

[7] L'individuazione della quantità di scambi nella misura precisa del cinquanta per cento è molto importante, dato che la mancanza di un espressa previsione della soglia numerica della prevalenza nella legge delega aveva indotto parecchi addetti ai lavori a sostenere l'adozione di una prevalenza rafforzata (il sessantasei per cento), che avrebbe reso costituzionalmente non riconosciute la stragrande maggioranza delle cooperative esistenti.

a seconda che si tratti di cooperative di consumo, di lavoro o di produzione (art. 2513 c.c.)[8]. In realtà, come sostenuto da parte della dottrina, la norma in questione non detta i criteri per il rispetto della prevalenza, ma stabilisce solamente il modo mediante il quale la società documenta che l'attività svolta con i soci è prevalente rispetto a quella svolta con i terzi[9]. In particolare, si ritiene che il rispetto delle modalità formali della documentazione sia essenziale ai fini dell'apparte-nenza alla categoria delle cooperative a mutualità prevalente e, di conseguenza, del godimento delle agevolazioni tributarie, anche se non appare ragionevole la scelta del legislatore di imporre l'obbligo di documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa e, non solo agli amministratori, ma anche ai sindaci. Infatti l'obbligo di distinguere contabilmente le operazione svolte con i soci da quelle svolte con i terzi, oltre ad essere praticato dalla maggior parte delle cooperative nella prassi, sembra poter implicitamente discendere dall'art. 2545-*sexies* c.c., che impone a tutte le cooperative di riportare nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci ai fini della ripartizione dei ristorni[10]. In sostanza l'ulteriore

[8] L'art. 2513 c.c. recita: «Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:
a) I ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, comma 1, punto A1, c.c.;
b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2545, comma 1, punto B9, c.c. *computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico* (integrazione introdotta dall'art. 25, d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 recante "Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia", pubblicato in *Gazz. uff.*, 30 dicembre 2004, n. 305);
c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, comma 1, punto B7, c.c. ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, comma 1, punto B6, c.c.
Per un commento esaustivo della norma v. BONFANTE, *Commento* sub *art. 2513 c.c.*, in *Il nuovo diritto societario*, *Commentario diretto da* Cottino, Bonfante, Cagnasso e Montalenti, Bologna, 2004, p. 2391 ss.

[9] TONELLI, *Commento* sub *art. 2513 c.c.*, in SANDULLI e SANTORO (a cura di), *op. cit.*, p. 31.

documentazione della prevalenza (già indicata nel bilancio) nella nota integrativa appare superflua e l'obbligo imposto anche agli amministratori risulta incoerente, dal momento che la nota integrativa è atto riservato agli amministratori. Il terzo comma dell'art. 2513 c.c. prevede che, quando la cooperativa svolge più attività che realizzino contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza deve risultare dalla media ponderata tra i dati desunti dalle voci relative ai diversi tipi di scambio mutualistico effettuato. La norma sarà agevolmente applicabile nel caso in cui i dati sono omogenei, mentre risulterà di difficile attuazione quando la cooperativa svolge attività diverse con differenti tipi di scambio mutualistico, dovendo, in questo caso, utilizzare dati diversi ai fini della documentazione della condizione di prevalenza. In definitiva sembra che la condizione di prevalenza debba essere documentata in maniera troppo precisa e accurata, provocando difficoltà operative non solo nelle ipotesi specifica appena citata, ma anche in quelle ordinarie che rientrano nell'ambito di applicazione del secondo comma[11]. Tuttavia il legislatore ha previsto particolari regimi derogatori al requisito della prevalenza per le cooperative agricole (art. 2513, comma 4, c.c.)[12], le banche popolari, le banche di credito cooperativo, i

[10] In realtà la dottrina ha discusso molto sull'esatta interpretazione dell'art. 2545-*sexies* c.c. BONFANTE, *La riforma della cooperazione della commissione Vietti*, in *Società*, 2002, p. 1332 ss., ritiene che la norma non imponga un vero e proprio obbligo di separazione contabile fra attività con soci e terzi, perché altrimenti si sarebbe resa necessaria la regolamentazione della destinazione degli utili derivanti dall'attività speculativa (che normalmente confluiscono nella riserva indivisibile) e dei ristorni (che di solito sono liberamente appropriabili da parte dei soci) derivanti dall'attività mutualistica. Abbiamo gia accennato che il nostro ordinamento, invece, distingue i ristorni dagli utili non per la loro diversa origine, ma per la diversa modalità di ripartizione. Da queste premesse Bonfante conclude che la norma richiede solamente, alle cooperative di consumo, di scomporre nelle poste di bilancio il dato sui ricavi delle vendite rispettivamente con soci e con terzi, alle cooperative di lavoro, di scomporre il costo del lavoro con soci lavoratori e terzi. Il che sembra confermato dal relatore allorquando afferma che la norma prevede solo «un minimo di distinzione contabile tra dati relativi all'attività con i soci e dati afferenti all'attività con i terzi». Dello stesso a. v. anche BONFANTE, *Commento* sub *art. 2545*-sexies *c.c.*, in *Il nuovo diritto societario*, cit., p. 2623 ss. cui *adde* VIGNERI, *I ristorni nelle cooperative*, in *Società di capitali e cooperative a confronto* (Atti del convegno tenutosi a Taormina il 2-3 aprile 2004 – quaderno n. 12 di *Notariato)*, Milano, 2004, p. 133 ss.

[11] TONELLI, *op. ult. cit*., p. 33.

[12] Si ritiene che questo particolare tipo di cooperativa rispetti il requisito di prevalenza quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore del cinquanta per cento alla quantità o al valore totale dei prodotti. Senza addentrarci nelle critiche mosse al legislatore in ordine alla vaghezza dei parametri scelti (in particolare il riferimento è al «valore») e all'incerto ambito soggettivo di applicazione della norma, mi preme sottolineare che il fine del legislatore delegato è evidentemente quello di consentire un accesso più agevole alla categoria.

consorzi agrari (art. 223-*terdecies* att. trans.)[13] e le cooperative sociali (art. 111-*septies* att. trans.). In particolare queste ultime sono considerate cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c., dal momento che, come si esprime il relatore, «la loro struttura potrebbe discostarsi dal modello protetto soprattutto per il modo in cui si atteggia in esse il requisito della prevalenza, perché per esempio le cooperative sociali che prestano servizi a favore di categorie svantaggiate quasi sempre non annoverano i destinatari dell'attività tra i propri soci, con la paradossale conseguenza che si avrebbe in questi casi un ipotesi di cooperativa a mutualità non prevalente e quindi non protetta».

Inoltre viene assegnata al Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la facoltà di prevedere regimi derogatori al requisito della prevalenza in tre ipotesi: e cioè, quando lo richiedano la struttura dell'impresa e del mercato in cui le società operino; la soggezione delle cooperative a specifiche disposizioni normative; la circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all'anno di esercizio. Comunque ci sembra da condividere l'orientamento secondo il quale il potere di deroga attribuito alla pubblica amministrazione non è così ampio da rendere inutili i parametri quantitativi fissati in via generale, e può, quindi, essere esercitato propriamente solo quando i criteri generali di cui all'art. 2513 c.c. sono obbiettivamente impraticabili[14].

Secondo l'art. 2514 c.c., rubricato «Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente», ai fini dell'appartenenza alla categoria delle cooperative a mutualità prevalente e del conseguente accesso alle agevolazioni tributarie è necessaria anche l'introduzione nei propri statuti delle c.d. clausole di non lucratività, riconducibili essenzialmente al rispetto dei requisiti indicati nel d.p.r. n. 601 del 1973 (che a sua volta rinvia alla

---

[13] Il relatore precisa che le banche di credito cooperativo, alle quali la legge bancaria impone già il rispetto di una prevalenza adatta alle esigenze caratteristiche dell'attività creditizia, si ritengono cooperative protette quando rispettino la loro normativa specifica; e ciò anche nel caso in cui la disciplina della legge bancaria dovesse discostarsi da quella prevista dalla riforma per la cooperazione agevolata in genere.
Si deve ricordare che l'art. 37, d.lgs. n. 310/2004 ha modificato l'art. 223-*terdecies* citato nel testo nel modo seguente: "Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica l'articolo 223-*duodecies*; il termine per l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile è fissato al 30 giugno 2005. Entro lo stesso termine le banche cooperative provvedono all'iscrizione all'Albo delle società cooperative. Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001". Con questa modifica, l'ultrattività delle norme previgenti la riforma del diritto societario si applica solo ai consorzi agrari e non anche alle banche cooperative per le quali il collegamento fra diritto comune e diritto speciale è ora individuato dall'art. 150-*bis*, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (t.u.banc.) come introdotto dall'art. 38, d.lgs. n. 310/2004.

[14] TONELLI, *op. ult. cit.*, p. 37.

legge Basevi di cui al d.lg.c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577), ai quali si aggiunge il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori[15] in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. In realtà anche in questo caso sembra esserci una discrasia tra la rubrica e l'oggetto dell'articolo: la norma in questione, infatti, non enuncia i requisiti mutualistici (che sono piuttosto quelli indicati negli artt. 2512 e 2513 c.c.), ma prevede un carattere, la limitazione del lucro soggettivo del singolo socio, esterno alla mutualità[16]. Nella pratica, infatti, potrebbe verificarsi che alcune società, pur avendo previsto nel proprio statuto la suddette clausole di lucratività, non rispettino per due esercizi consecutivi i requisiti fissati dagli artt. 2512 e 2513 c.c. e non possano rientrare, *ex* art. 2545-*octies* c.c., nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente. Infatti, la disposizione contenuta nell'art. 2545-*octies* c.c., che prende in considerazione i due casi in cui la cooperativa a mutualità prevalente perde tale qualifica, individua uno di questi proprio nel mancato rispetto delle condizioni di prevalenza di cui all'articolo 2513 c.c. per due esercizi consecutivi. L'altra ipotesi è individuata nella modifica delle c.d. clausole di lucratività. Ma sul punto avremo modo di soffermarci in seguito più ampiamente.

3.4
La disciplina comune prevista per le cooperative a mutualità prevalente e le cooperative «diverse»: i ristorni e il principio della parità di trattamento.

La scelta del legislatore di preservare l'unitarietà del fenomeno cooperativo, riconoscendo, al tempo stesso, l'esistenza di diversi gradi di intensità nel perseguimento dello scopo mutualistico[17] a seconda che la società operi secondo il

[15] A tal proposito è opportuno ricordare brevemente che il legislatore ha utilizzato il termine «cooperatore» in maniera impropria. Questo, infatti, non è previsto con riferimento alla clausola che limita la ripartizione dei dividendi ed è, invece, presente nelle clausole riguardanti la limitazione della remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve. Se si interpretasse letteralmente la disposizione, il limite alla distribuzione dei dividendi varrebbe per tutti i soci mentre il divieto di distribuzione delle riserve si applicherebbe solo ai soci cooperatori (con esclusione, quindi, dei soci finanziatori). Queste conclusioni sono del tutto irragionevoli: infatti, TONELLI, *Commento* sub *art. 2514 c.c.*, cit., p. 43, dopo aver rilevato che i due divieti hanno sostanzialmente lo stesso fine e sono strettamente collegati, afferma che per evitare una situazione di inconciliabilità tra le due clausole bisogna aggiungere l'espressione «soci cooperatori» anche alla prima. Sul punto v. anche BONFANTE, *Commento* sub *art. 2514 c.c.*, in *Il nuovo diritto societario*, cit., p. 2399.

[16] TONELLI, *op. ult. cit*., p. 38.

[17] Non è nostro compito quello di soffermarsi sul contenuto dello scopo mutualistico dopo la riforma del 2003 e perciò rinviamo, senza pretesa di esaustività, ai contributi di

principio della prevalenza o meno, si è tradotta, sul piano del diritto positivo, nell'adozione di una disciplina di base, comune alle cooperative a mutualità prevalente e non, e di una disciplina specifica caratterizzante solo le prime. Per quanto concerne la disciplina comune, il riferimento iniziale non può che essere alla nuova disciplina dei ristorni[18]. Con l'inserimento dell'art. 2545-*sexies* c.c. nel codice civile è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina di carattere civilistico generale in materia di ristorni, fino ad ora oggetto solo di leggi speciali, in particolare fiscali[19]. Dal primo comma dell'art. 2545-*sexies* c.c. si evince che l'atto costitutivo deve determinare i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici[20]. Sebbene il legislatore abbia rimandato l'intera

---

ALLEVA, *Riflessioni sulla riforma del diritto cooperativo italiano*, in *Società*, 2001, p. 1265 ss.; COSTI, *Proprietà e imprese cooperative nella riforma del diritto societario*, in *Giur. comm.*, 2001, I, p. 129 ss.; BASSI, *La "filosofia" della riforma delle società cooperative*, relazione al convegno su *Diritto societario: dai progetti alla riforma*, tenuto a Courmayer il 27 e 28 settembre 2002; BONFANTE, *La riforma della cooperazione*, in *Riv. coop.*, 2002, p. 19 ss.; TATARANO, *Mutualità e gestione di servizio nelle cooperative: i principi nella riforma del diritto societario*, in *Notariato*, 2002, p. 122 ss.; ID., *Funzione sociale, mutualità e gestione di servizio nella cooperazione: profili costituzionali e prospettive di riforma*, in *Rass. dir. civ.*, 2002, p. 559 ss.; BUONOCORE, *La società cooperativa riformata: i profili della mutualità*, cit., p. 507 ss.; CARRABBA, *Aspetti negoziali mutualistici del tipo societario cooperativo*, in *Riv. notar.*, 2003, p. 1073 ss.; MARASÀ, *Problemi della legislazione cooperativa e soluzioni della riforma*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, II, p. 639 ss.; ALLEVA, *La riforma del diritto cooperativo italiano*, in *Contratto e impresa*, 2003; CALANDRA BUONAURA, *Lo scopo mutualistico nel progetto di riforma delle cooperative*, in BENAZZO, PATRIARCA, PRESTI (a cura di), *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private*, Milano, 2003, p. 189 ss.; CECCHERINI e SCHIRÒ, *Società cooperative e mutue assicuratrici*, Milano, 2003, p. 12 ss.; PAOLUCCI, *La mutualità dopo la riforma*, in *Società*, n. 2-*bis*, 2003, p. 399 ss.; PACIELLO, *Le società cooperative*, in AA. VV., *Diritto delle società di capitali – Manuale breve*, Milano, 2004, p. 353 ss.; MARASÀ, *Osservazioni sui caratteri essenziali della cooperativa dopo la riforma (porta aperta, mutualità, ristorni e dividendi*), in *Studium juris*, 2004, p. 431 ss.; BUONOCORE, *Rapporto sociale e rapporto mutualistico: una distinzione ineludibile* (Nota a Cass., 16 aprile 2003, n. 6016), in *Giur. comm.*, 2004, II, p. 388 ss. e CAPOBIANCO, *La nuova mutualità nelle società cooperative*, in *Riv. notar.*, 2004, p. 633 ss.

[18] Nella Relazione al codice si legge che nonostante i ristorni siano menzionati solo nel secondo comma dell'art. 5 della legge delega (che sembrerebbe far riferimento solo alle cooperative diverse da quelle costituzionalmente riconosciute) il ricorso a «questo nobile e tradizionale strumento di attuazione della mutualità» non è precluso alle cooperative costituzionalmente riconosciute. Per quanto riguarda queste ultime la disciplina dei ristorni deve ritenersi implicitamente prevista dalla lett. c) del primo comma dell'art. 5 che stabilisce di «disciplinare la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, conformemente ai principi della disciplina vigente, favorendo il perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone i relativi istituti». La particolare collocazione sistematica è stata dettata dalla necessità di sottolineare che anche nell'ambito delle cooperative diverse la riforma dovrà disciplinare, oltre agli utili dei soci cooperatori e dei finanziatori, il ristorno mutualistico a favore dei soci cooperatori.

[19] Sul punto v. in particolare il saggio di MARINELLO pubblicato in questo volume.

[20] Si veda a proposito dell'esatta individuazione di un criterio contabile di determinazione dei ristorni, MOSCONI, *Il criterio contabile di determinazione dei ristorni*, in *Diritto e pratica delle società*, dicembre 2002, p. 44 ss.

materia all'autonomia statutaria, il ristorno diventa ora un elemento essenziale del contratto di società cooperativa, evidenziandosi così indirettamente come il servizio mutualistico rappresenti la finalità distintiva di questo istituto. Infatti, è stato efficacemente sottolineato come la previsione di questo istituto sia per le cooperative a mutualità prevalente che per le cooperative «diverse» conferma che lo scopo mutualistico è elemento peculiare dell'intero fenomeno cooperativo, secondo quanto stabilito dall'art. 45 della Costituzione[21]. Autorevole dottrina, le cui opinioni sembrano da condividere, ha confermato la validità della tesi appena esposta, giungendo peraltro a sostenere l'inammissibilità di una clausola statutaria che consideri impossibile il ricorso ai ristorni, come confermato non solo da argomenti di carattere letterale, ma anche e soprattutto dall'interpretazione sistematica delle norme e, in generale, dalla posizione centrale assunta dalla mutualità, intesa come gestione di servizio ai soci, nella riforma[22]. Ciò non significa, tuttavia, che il socio possa vantare una pretesa assoluta o un diritto soggettivo ai ristorni, dal momento che lo stesso relatore ha espressamente precisato che «un ipotetico diritto a condizioni di favore (risparmio di spesa o aumento di retribuzione) potrebbe porsi in contrasto con la protezione dell'interesse sociale e potrebbe indurre i soci a porsi in posizione di alterità o di antagonismo rispetto alla cooperativa». Del resto è indubitabile che solo se esiste un surplus derivante dall'attività con i soci possono aversi dei ristorni e che la distribuzione degli utili è rimessa alla discrezionalità dell'assemblea. A tal proposito bisogna segnalare, però, l'opinione di parte della dottrina che, prendendo in considerazione la scelta inequivocabile del legislatore di sottolineare il principio della mutualità interna, il carattere obbligatorio dei ristorni e il principio della

[21] FALCONE, *Commento sub art. 2545*-sexies *c.c.*, in SANDULLI e SANTORO (a cura di), *La riforma delle società*, Torino, 2003, p. 180 ss.; BONFANTE, *La riforma della cooperazione*, cit., p. 1334 ed anche dello stesso autore *Commento* sub *art. 2545*-sexies *c.c.*, cit., p. 2626 ss.

[22] ROCCHI, *La nuova disciplina dei ristorni*, in VELLA (a cura di), *Gli statuti delle imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario*, Torino, 2004, p. 55 ss., spec. p. 65. Secondo questo autore la obbligatorietà dei ristorni si ricava dalla previsione degli stessi nell'art. 2521 c.c. che elenca gli elementi essenziali dell'atto costitutivo e si differenzia pertanto dalle disposizioni dello SCE (art. 66, in base al quale «Lo statuto può prevedere il versamento di un ristorno a favore dei soci» e art. 67, che recita «Il saldo dell'avanzo di bilancio, eventualmente detratte le somme destinate al ristorno…») dalle quali si evince la natura accessoria dell'istituto. L'inammissibilità di una clausola statutaria preclusiva dei ristorni, invece, sembra confermata dall'utilizzo, nell'art. 2521, comma 3, n. 8), del termine «regole» per gli utili e del termine «criteri» per i ristorni. L'adozione di due termini diversi indica che l'*an* dei ristorni è stato già stabilito e che l'autonomia statutaria dovrà decidere solamente il *quantum, quando* e *quomodo*. Inoltre, prendendo in considerazione gli elementi sistematici che, a detta dello stesso autore, sono più convincenti, la centralità della gestione di servizio al socio è avvalorata dalla riserva di legge prevista dall'art. 2520 per poter derogare a questo modello gestionale.

proporzionalità legato alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, sebbene non giunga a sostenere l'esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo, prospetta quanto meno la presenza, in capo a ciascun socio, di un aspettativa al ristorno (elemento qualificante della mutualità), tutelabile per via indiretta nei confronti della cooperativa stessa[23]. In quest'ottica viene proposto che le clausole statutarie non rispettose del principio di proporzionalità (ad esempio le clausole che fissino un tetto massimo ai ristorni) siano censurabili per il mancato rispetto del principio della ragionevolezza. Un'analisi generale dell'argomento ci consente di affermare che la nuova disciplina dei ristorni rappresenta un miglioramento nell'ambito dell'esplicazione dello scopo mutualistico, nonostante la piena attuazione della mutualità stessa possa essere messa in discussione dall'assenza del divieto di remunerare prevalentemente il capitale rispetto al servizio mutualistico e dalla possibilità, prevista dall'art. 2545-*sexies*, comma 3, c.c. di deliberare la distribuzione dei ristorni anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 c.c., ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari[24]. In conclusione, bisogna ricordare che la riforma sembra non aver risolto la questione se i ristorni possano essere inseriti tra i costi o tra gli utili della società, anche se è stata sostenuta l'esistenza di dati normativi importanti ai fini dell'esatta individuazione della natura dei ristorni come costi e non come utili[25].

Fondamentale ai fini dell'attuazione dello scopo mutualistico e comune a tutti i tipi di cooperative (proprio come i ristorni) è anche il principio della parità di trattamento[26], espressamente previsto dal codice civile (art. 2516 c.c.). La norma – come si evince dalla Relazione – ha dato concreta attuazione al disegno del legislatore delegante, che intendeva assicurare il perseguimento dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori, e deve essere collegata alla disciplina del rapporto mutualistico con i soci, inteso come rapporto

---

[23] ROCCHI, *op. cit.*, p. 76 s..

[24] In questo senso, BONFANTE, *La riforma della cooperazione*, cit., p. 1334, il quale sottolinea il rischio che la cooperativa, avendo la possibilità di distribuire più dividendi che ristorni, perda di vista la sua funzione e si comporti come una vera e propria impresa speculativa.

[25] ROCCHI, *op. cit.*, p. 71 s., il quale ritiene significativa la collocazione della disciplina dei ristorni nell'art. 2545-*sexies* c.c., distinto da quelli riguardanti le riserve e gli utili (artt. 2545-*ter* - 2545-*quinquies* c.c.). La conferma viene ritrovata, anche in questo caso, nel Regolamento della SCE che distingue tra utili e riserve, nonché nel mancato richiamo, in tema di ristorni, dell'art. 2545-*quinquies*, comma 2, c.c. («Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto»), che prevede un meccanismo, tipico del diritto societario nordamericano, diretto ad evitare la fuoriuscita di risorse dalla società a favore dei soci.

[26] Si veda in proposito, FAUCEGLIA, *op. cit.*, p. 6 ss.

contrattuale distinto da quello societario. Con questa disposizione il legislatore, in sostanza, prescrive alla società un obbligo di trattamento non discriminatorio nei confronti dei soci con i quali ha instaurato rapporti contrattuali ulteriori rispetto a quello societario e che costituiscono concreta esplicazione dello scopo mutualistico. La dottrina ha ragionevolmente dedotto che il rispetto del principio della parità di trattamento vale solo per il rapporto mutualistico, non essendo richiesto né per il rapporto sociale, né per le attività svolte dalla società con i terzi[27] e, ancora, che esso opera non soltanto con riferimento all'esecuzione del rapporto contrattuale con i soci, ma anche al momento della costituzione del rapporto[28]. La codificazione di questo principio – continua il Relatore – «potrà avere un grande ruolo nella corretta determinazione del prezzo della prestazione mutualistica (si pensi alle cooperative di consumo in senso ampio, alle cooperative edilizie) o nella remunerazione delle prestazioni dei soci (nelle cooperative di produzione e lavoro) e potrà consentire alla giurisprudenza di sanzionare i casi di mancata attuazione della mutualità riconducibili alla violazione della regola dell'uguaglianza».

3.5
La disciplina diversa: il diritto agli utili dei soci cooperatori, i limiti nella distribuzione delle riserve, la trasformazione in società lucrative (rinvio).

La scelta del legislatore di introdurre la cooperativa a mutualità prevalente e di attuare uno sdoppiamento della categoria cooperativa (pur nel rispetto dell'unitarietà del fenomeno mutualistico) non ha carattere puramente formale o definitorio, ma ha precise ed importanti ripercussioni sul piano sostanziale e legislativo. Oltre alla già accennata fruibilità delle agevolazioni tributarie per le sole cooperative a mutualità prevalente, dobbiamo far riferimento in questa sede alle altre disposizioni del nuove codice civile che introducono una disciplina differenziata per le due specie di cooperative

[27] TONELLI, *Commento* sub *art. 2516 c.c.*, in SANDULLI e SANTORO (a cura di), *op. cit*., p. 47 ss.

[28] TONELLI, *op. ult. cit.*, p. 50, ritiene che questo principio, riferito al momento dell'esecuzione, condizioni il contenuto del contratto mentre, se riferito al momento costitutivo del rapporto, condizioni, limitandola, la libertà di scelta della società nell'instaurazione di un rapporto. In quest'ultimo caso, cioè, deve adottare tecniche non discriminatorie tra soci nella scelta del contraente. E questa circostanza viene considerata una conferma del fatto che dall'obbligo di rispettare il principio di parità di trattamento dei soci, sebbene non possa discendere per la società un vero e proprio obbligo legale a contrattare con i soci (come previsto dall'art. 2597 c.c. per il monopolista), derivi, tuttavia, un dovere generico di instaurare rapporti mutualistici con i soci cooperatori.

configurabili nel nuovo sistema. A tal proposito, la nostra attenzione si concentrerà prima di tutto sulla materia della distribuzione degli utili e della divisibilità delle riserve[29]. Infatti, mentre per le cooperative a mutualità prevalente continueranno a valere le regoli tradizionali della non lucratività consistenti nel divieto di distribuzione di dividendi superiori ai limiti di legge e in quello di distribuzione di tutte le riserve tra i soci (art. 2514 c.c.), per le cooperative diverse si rinvia in maniera molto ampia all'autonomia statutaria. Più precisamente, l'art. 2545-*quinquies*, comma 1, c.c. – sulla scia di un orientamento consolidato secondo cui anche per la c.d. cooperazione neutra o codicistica occorre stabilire limiti congrui alla lucratività soggettiva – prevede che l'atto costitutivo delle cooperative che non rispettano il requisito della prevalenza indichi le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori. Inoltre, la riforma statuisce espressamente per questo tipo di cooperative che il trenta per cento (non più il venti per cento) degli utili netti annuali venga destinato alle riserve legali e conferma l'obbligo di versare, nella misura e con le modalità previste dalla legge[30], una quota degli utili ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella logica della mutualità di sistema. Una volta operati questi accantonamenti obbligatori, la parte residua dell'utile è a disposizione dell'assemblea nei limiti dell'art. 2545-*quinquies* c.c. (e quindi dell'atto costitutivo). Infatti, è stato introdotto – come si ricava dalla Relazione – anche un limite sostanziale alla distribuzione degli utili e alla divisione delle riserve in relazione a particolari situazioni finanziarie della società, per evitare che, soprattutto nelle cooperative diverse dalle riconosciute, il principio della porta aperta "in uscita" accompagnato alla rimozione dei principali limiti alla lucratività soggettiva possa determinare esodi in massa nelle situazioni di prosperità o nell'imminenza di situazioni in crisi. A tal proposito, l'art. 2545-*quinquies*,

[29] In linea generale sull'argomento, vedi FALCONE, *Commento* sub *art. 2545-ter c.c.*, in SANDULLI e SANTORO (a cura di), *op. cit.*, p. 168 ss., il quale evidenzia il fatto singolare che la legge delega si occupi espressamente delle riserve indivisibili solo con riferimento alle cooperative diverse da quelle costituzionalmente riconosciute, stabilendo, nel dettaglio, all'art. 5, comma 2, lett. a), l. n. 366/2001 la necessità di prevedere limiti alla distribuzione delle riserve allo scopo di «assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori». Infatti, il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori viene considerato dall'art. 2514 c.c. uno degli elementi tipici proprio delle cooperative a mutualità prevalente. Anche in questo caso, tuttavia, si ritiene valida la spiegazione fornita dal relatore in tema di ristorni, e cioè che, per quanto concerne le cooperative costituzionalmente protette, la previsione dell'indivisibilità delle riserve si ritiene compresa nel principio generale di cui all'art. 5, comma 2, lett. c), l. n. 366/2001. Sul punto v. anche BONFANTE, *Commento* sub *art. 2545*-ter *c.c.*, in *Il nuovo diritto societario*, cit., p. 2608 ss.

[30] Il riferimento è alla legge n. 59/1992, che fissa la misura nell'ordine del 3% degli utili netti annuali.

comma 2, c.c. stabilisce che «possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o proprie azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore a un quarto» e che tale condizione[31] non si applica nei confronti dei possessori degli strumenti finanziari[32]. Infine, sono state previste diverse modalità di distribuzione delle riserve divisibili ai soci, essenzialmente attraverso l'attribuzione agli stessi di strumenti di finanziamento o attraverso l'aumento gratuito del capitale sociale (in quest'ultima ipotesi si può anche superare il limite fissato per le partecipazioni dei singoli soci dall'art. 2525 c.c., purché l'aumento non superi il venti per cento del valore originario)[33] ed è stato anche previsto che, in caso di liquidazione della quota al socio, le riserve divisibili possano essere attribuite ai soci mediante strumenti finanziari trasferibili (art. 2545-*quinquies*, ult. comma). In definitiva si può sostenere, come evidenziato da taluni[34], che il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'art. 26 della legge Basevi (dettati, ai soli fini agevolativi, per tutte le cooperative nella vecchia disciplina) ora è sempre obbligatorio per le cooperative a mutualità prevalente, solo in caso di un eventuale richiamo statutario per le altre cooperative (divenendo in questo caso una condizione inderogabile e vincolante). In sostanza la riforma prevede un'indivisibilità totale delle riserve patrimoniali per le cooperative a mutualità prevalente (ma solo per i soci cooperatori, con l'esclusione, quindi, dei soci finanziatori[35]) e un'indivisibilità parziale e dipendente dalle scelte statutarie per le altre cooperative. Il legislatore ha introdotto un'ampia liberalizzazione delle possibilità di remunerazione del capitale e di attribuzione ai soci delle riserve patrimoniali, che sembrerebbero contrastare con il principio mutualistico tradizionalmente inteso. Il rispetto del principio mutualistico

[31] L'art. 30, d.lgs. n. 310/2004 ha sostituito nella norma citata nel testo il termine "divieto" con il termine Il termine "condizione" ed ha introdotto *ex novo* un quarto comma dove si legge "Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate nei mercati regolamentati".

[32] Questa norma di garanzia non si applica nei confronti dei soci finanziatori per evitare che i relativi titoli siano penalizzati nel confronto con il mercato.

[33] In particolare, si prevede (art 2545-*quinquies*, comma 3, c.c.) che: «l'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso l'emissione di strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 ovvero mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2525, nella misura complessiva del venti per cento del valore originario». Per un commento della norma cfr. BONFANTE, *Commento* sub *art. 2513 c.c.*, in *Il nuovo diritto societario*, cit., p. 2619 ss.

[34] GENCO, *Trasformazione della cooperativa e devoluzione del patrimonio*, in VELLA (a cura di), *Gli statuti delle imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario*, cit., p. 85 ss., spec. p. 87 s.

[35] L'art 2514, comma 1, lett. c), c.c. statuisce «il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori».

sembra comunque essere stato garantito attraverso la previsione per tutte le riserve indivisibili (che sono quelle che per legge o per statuto non possono mai essere distribuite tra i soci, neppure in caso di scioglimento) di un meccanismo diretto a garantire la loro intangibilità e corretta utilizzazione, in base al quale esse possono essere usate per la copertura di perdite solo in via sussidiaria, una volta imputate altre e diverse riserve costituite per gli aumenti di capitali o vincolate sino allo scioglimento della società[36].

Un'altra delle novità più significative introdotte dalla riforma, che produce effetti diretti in tema di mutualità ed opera una distinzione tra i due sottotipi di cooperative, consiste nella possibilità, prevista solo per le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, di trasformarsi in società lucrative, in deroga a quanto stabilito nell'art. 14, legge 127/1971, ma di questo parleremo in seguito in modo più approfondito.

3.6
Il principio della porta aperta.

A prescindere dal loro ambito soggettivo di applicazione (sono comunque validi per tutte le cooperative) meritano una trattazione separata ed accurata il principio della variabilità del capitale e della porta aperta, dal momento che costituiscono elementi strutturali caratteristici ed essenziali della cooperazione a carattere di mutualità e giustificano, come evidenziato nella Relazione, il riconoscimento della sua funzione sociale nell'art. 45 Cost.[37]. Nonostante la mutualità accolta dalla riforma faccia riferimento principalmente ai rapporti instaurati dalla società con i soci, il legislatore evidenzia più volte l'importanza dell'apertura della società verso i terzi[38]. La variabilità del capitale viene addirittura prevista nella norma di esordio che definisce le società cooperative (art. 2511 c.c.), dalla qual cosa si è dedotto che la caratteristica principale dell'istituto debba trovarsi (come avveniva sotto il codice di commercio) proprio nella variabilità del capitale, piuttosto che nel perseguimento dello scopo mutualistico[39]. Il nuovo art. 2524 c.c., poi, ribadisce che il

[36] L'art. 2545-*ter* c.c. recita:«Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdita solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società».

[37] Vedi in tal senso TONELLI, *Commento sub art. 2528 c.c.*, in SANDULLI e SANTORO (a cura di), *op. cit*., p. 102 ss.

[38] Sembrano essere state accolte le note tesi di VERRUCOLI, *La società cooperativa*, Milano, 1958, p. 110 ss.

[39] In tal senso TONELLI, *Commento* sub *art. 2511 c.c.*, in SANDULLI e SANTORO (a cura di), *op. cit*., p. 12 ss..

capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito e che l'ammissione dei nuovi soci (a differenza di quanto avviene nelle società ordinarie) non determina la modificazione dell'atto costitutivo. A tal proposito bisogna riconoscere al legislatore della riforma il merito di aver codificato per la prima volta in una normativa generale ed organica il principio della porta aperta, in precedenza espressamente disciplinato solo dal regolamento sulle cooperative ammissibili ai pubblici appalti del 1911[40]. Il rafforzamento della porta aperta si realizza, in sostanza, attraverso la previsione, nell'art. 2528 c.c., di un obbligo di motivazione del rigetto della domanda del terzo a carico del consiglio di amministrazione e della possibilità di una specie di appello all'assemblea da parte del terzo non ammesso (possibilità già prevista negli statuti delle società più avanzate)[41]. Inoltre, l'ultimo comma dell'art. 2528 c.c. stabilisce che gli amministratori sono tenuti ad illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. In quest'ultimo caso il legislatore ha previsto a carico degli amministratori un obbligo di informare i soci, i terzi e l'autorità amministrativa di controllo sull'orientamento generale adottato in tema di ammissione dei soci, in conformità al principio di trasparenza (le informazioni, infatti, riguarderanno non solo le domande rigettate, ma anche quelle accolte)[42]. Il mancato rispetto delle regole previste in tema di ammissione di nuovi soci può determinare non solo la revoca degli amministratori e dei sindaci e la loro sostituzione con il commissario governativo (come espressamente previsto dall'art. 2545-*sexiesdecies* c.c. in caso di irregolarità nelle procedure di ammissione di nuovi soci), ma anche lo scioglimento della società per il mancato perseguimento dello scopo mutualistico (*ex* art. 2545-*septiesdecies* c.c.), se si aderisce all'opinione, da noi accolta, secondo la quale il rispetto del principio della porta aperta è fondamentale ai fini della realizzazione della mutualità cooperativa[43]. Tuttavia, nonostante siano numerose le novità che rafforzano l'apertura della società, non può sostenersi che la riforma abbia introdotto un vero e proprio diritto soggettivo dell'aspirante socio all'ingresso nella società. Il relatore sottolinea, però, che la

[40] In generale sul principio della porta aperta, vedi BONFANTE, *La riforma della cooperazione*, cit., p. 1336 e, dello stesso autore, BONFANTE, *Commento* sub *art. 2528 c.c.*, in *Il nuovo diritto societario*, cit., p. 2500 ss.

[41] In tale contesto alcuni dubbi sono sorti riguardo l'esatto potere dell'assemblea, che secondo l'orientamento da noi condiviso (BONFANTE, *La riforma della cooperazione*, cit., p. 1337), non potrà esercitare la gestione, riservata dalla legge agli amministratori, ma potrà solamente dare indicazione a questi, i quali si adegueranno o, in caso ritengano l'ammissione illegittima, saranno costretti a dimettersi. Inoltre il socio dovrà continuare a versare l'eventuale sovrapprezzo, la cui determinazione spetta ora all'assemblea su proposta degli amministratori.

[42] In tal senso, TONELLI, op. cit., p. 102.

[43] TONELLI, op. cit., p. 103.

norma sul principio della porta aperta è di stampo tradizionale e per questo si è avvertita l'esigenza di integrarla con ulteriori norme, tra le quali un ruolo primario assume l'introduzione della possibilità di un aumento del capitale a pagamento analogo a quello della società di capitali (art. 2524 c.c.). Il principio della porta aperta, infatti, affidato solo alla iniziativa dei terzi aspiranti soci, non soddisfa, secondo la Relazione, le esigenze finanziarie della società che potrebbe avere interesse ad aumentare il proprio capitale per specifiche necessità di impresa. Si ritiene comunque necessario un coordinamento con i principi generali della mutualità, quali il limite al possesso azionario e i requisiti dei soci. Fondamentale ai fini della realizzazione del principio della porta aperta è anche il nuovo art. 2527 c.c. che finalmente disciplina in maniera organica e uniforme per tutte le cooperative la materia dei requisiti dei soci, fino ad oggi oggetto di diverse leggi speciali. In particolare, nel tentativo di semplificare l'attuale disciplina, la cui rigidità può creare problemi al corretto funzionamento della società, non vengono più stabiliti requisiti soggettivi precisi, ma si rimette la loro determinazione all'atto costitutivo. La legge impone solamente il rispetto di criteri non discriminatori che siano coerenti non solo con lo scopo mutualistico, ma anche con l'attività economica esercitata. In sostanza l'autonomia statutaria dovrà fissare regole che consentano l'accesso alla società non solo di soggetti che siano in grado di approfittare delle occasioni di scambio mutualistico, ma anche di individui che, pur non avendo i requisiti necessari per godere dello scambio mutualistico, siano indispensabili per l'esercizio della specifica attività economica[44]. L'unico limite imperativo fissato dalla legge consiste nel divieto di divenire soci per quanti esercitino in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. L'ultimo comma dell'art. 2527 c.c., infine, stabilisce la possibilità di prevedere, sempre tramite apposite clausole statutarie, la nuova figura dei soci "in formazione", il cui numero non può essere superiore al terzo dei soci cooperatori, e che dopo un periodo, che non potrà essere superiore a cinque anni, nel caso non siano esclusi o non recedano, devono essere considerati soci a pieno titolo. Il carattere aperto della società cooperativa sembra confermato e rafforzato anche dalla nuova disciplina del trasferimento di quote ed azioni (art. 2530 c.c.), che risulta molto più agevole che in passato. Infatti se il socio comunica con raccomandata di voler cedere la propria quota e gli amministratori non rispondono entro sessanta giorni, il socio può trasferire la propria partecipazione e la società ha l'obbligo di iscrivere l'acquirente nel libro dei soci. Inoltre, contro il provvedimento

[44] In tal senso TONELLI, Commento sub art. 2527 c.c., in SANDULLI e SANTORO (a cura di), op. cit. p. 97.

che nega al socio l'autorizzazione (che deve sempre essere motivato) si può proporre opposizione al tribunale. Nel caso in cui l'atto costitutivo vieti il trasferimento al socio deve essere concessa la facoltà di recedere con preavviso di tre mesi e non prima di due anni dall'ingresso del socio in cooperativa.

3.7
Il principio democratico.

Anche il principio democratico ha sempre costituito uno degli elementi strutturali più significativi della società cooperativa e pertanto merita un'analisi separata. Esso trova concreta attuazione soprattutto nella regola del voto capitario, idoneo a distinguere la società cooperativa dalle normali società lucrative nelle quali il diritto di voto è direttamente proporzionale alle partecipazioni possedute[45]. Il principio del voto capitario è stato mantenuto nella nuova disciplina, ma incontra alcune eccezioni (dirette a facilitare la raccolta di capitale di rischio) che, nonostante secondo il relatore non scalfiscano il principio generale, a nostro avviso sono quantomeno in grado di attenuarlo. Infatti, viene ribadito, con una regola valida sia per le cooperative a mutualità prevalente che per quelle diverse[46], che ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute, ma al tempo stesso sono previste numerose ipotesi di voto plurimo. La prerogativa del voto plurimo riguarda innanzitutto i soci finanziatori e sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi, per i quali valgono le previsioni statutarie; quindi i soci cooperatori persone giuridiche, ai quali l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre i cinque (tale limite massimo dovrà essere computato in relazione all'ammontare della quota oppure al numero di tali membri). Ma la novità principale rispetto alla normativa previgente consiste nella possibilità di parametrare i voti allo scambio mutualistico, prevista solo per le cooperative in cui i soci

[45] Vedi in argomento, BONFANTE, La riforma della cooperazione, cit., p. 1337 ss.; FAUCEGLIA, op. cit., p. 7; FALCONE, Commento sub art. 2538 c.c., in SANDULLI e SANTORO (a cura di), op. cit., p. 131 ss. e BONFANTE, Commento sub art. 2538 c.c., in Il nuovo diritto societario, cit., p. 2558 ss.

[46] La legge delega, invece, prevede che si debba «consentire che la regola generale del voto capitario possa subire delle deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore» all'art. 5, comma 2, lett. e), stabilendo, pertanto, un principio valido solo per le cooperative costituzionalmente riconosciuto. Il relatore però ha espressamente affermato che il principio della partecipazione dei soci alle deliberazioni rientra tra quelli istituti che hanno sempre costituito un indice apprezzabile della natura mutualistica e democratica dell'organizzazione sociale e che, facendo riferimento ad elementi tradizionali della disciplina cooperativa, non possono essere presi in considerazione solo in occasione della riforma delle cooperative diverse da quelle costituzionalmente riconosciute.

realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse (art. 2538, comma 4, c.c.). La formulazione della norma sembra aver finalmente risolto in senso positivo l'annosa questione dell'ammissibilità nel nostro ordinamento delle cooperative consortili[47]. In ogni caso lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci (in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale) e prevede che non possa essere attribuito loro più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. Ci sembra opportuno ricordare che questa norma, insieme ad altre, è stata giustamente considerata da autorevole dottrina[48] una testimonianza della modificazione del legame tra rapporto sociale e rapporto mutualistico nella nuova disciplina, valendo in particolare a confermare la possibilità che il socio, in quanto parte del rapporto mutualistico, possa disporre di poteri politici più ampi (che influenzano quindi la vita sociale) oltre che di diritti patrimoniali più ridotti (nelle cooperativa a mutualità prevalente valgono, infatti, le c.d. clausole di non lucratività). Bisogna riconoscere che il legislatore ha rafforzato il principio democratico anche attraverso la nuova disciplina delle assemblee separate (art. 2540 c.c.) che, nonostante la lettera della legge delega[49], si applica anche alle cooperative

[47] Vedi in tal senso, FALCONE, op. ult. cit., p. 133.

[48] PIRAS, Rapporto mutualistico e poteri dei soci, in VELLA (a cura di), Gli statuti delle imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario, cit., p. 43 ss., il quale, attraverso un'efficace analisi comparativa dei due sistemi, sottolinea che nella vigenza del codice civile c'era una separazione netta tra il rapporto mutualistico (relativo all'impresa) e il rapporto sociale (relativo alla società), costituenti due sfere indipendenti di posizioni giuridiche soggettive e di prerogative, che non si condizionavano né si influenzavano a vicenda. Il rapporto mutualistico, come rapporto contrattuale di scambio, non aveva effetti sul piano dei poteri relativi all'organizzazione sociale, ma aveva solo riflessi diritti patrimoniali: maggiore o minore vantaggio mutualistico e maggiore o minore entità dei ristorni in rapporto ai volumi di affari intrattenuti con la società. Nel sistema attuale continua a sussistere la distinzione tra i due tipi di rapporti, come confermato dallo stesso relatore che, riferendosi al nuovo art. 2526 c.c. secondo il quale «nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento», afferma espressamente che il rapporto mutualistico con i soci deve essere considerato «come rapporto contrattuale distinto da quello societario». Tuttavia, vengono individuate alcune disposizioni dalle quali si evince la possibilità per il socio di vedere accresciuti i suoi poteri politici, non in virtù della partecipazione alla società, bensì in relazione alla partecipazione allo scambio mutualistico:oltre alla norma citata, si fa riferimento all'art. 2542, comma 4, c.c., che, nonostante una formulazione alquanto discutibile, in sostanza prevede la possibilità che una parte degli amministratori venga scelta in ragione dello scambio mutualistico, e all'art. 2543 c.c. che prevede la possibilità di attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Si ritiene, infine, che l'importanza sempre maggiore dello scambio mutualistico, anche in riferimento ai poteri sociali, trovi conferma nella disciplina generale dei ristorni.

[49] L'obiettivo della valorizzazione delle assemblee separate era stato previsto, limitatamente alle cooperative costituzionalmente riconosciute, nell'art. 5, comma 2,

riconosciute. La disciplina introdotta è quindi di carattere generale e rappresenta un tentativo di razionalizzazione di quella previgente. Più precisamente lo svolgimento delle assemblee separate, in linea generale, può essere previsto nell'atto costitutivo mentre diviene obbligatorio quando la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la sua attività in più province oppure quando ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche. Il resto della disciplina, pur essendo simile a quella precedente, presenta alcune importanti novità rinvenibili nell'obbligo di eleggere nelle assemblee separate non solo i delegati di maggioranza, ma proporzionalmente anche quelli di minoranza e nel riconoscimento ai soci del diritto di assistere, senza diritto di voto, alle assemblee generali[50]. Inoltre si prevede, al fine di agevolare la conservazione delle delibere dell'assemblea generale, che queste siano impugnabili dai soci assenti o dissenzienti nelle assemblee separate solo nel caso in cui i voti espressi dai delegati nominati nelle assemblee irregolarmente tenute siano decisivi per la validità delle delibera dell'assemblea generale. In qualche modo attinente al principio democratico è la possibilità (già prevista dalla normativa previgente) per il socio di esprimere il voto per corrispondenza o con altri mezzi di telecomunicazione[51], che facilita la partecipazione indiretta del socio alle decisioni sociali. Solleva invece qualche perplessità la decisione di permettere ai soci delle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni[52] di rappresentare per delega fino a dieci soci (il

---

lett. c) della legge delega, secondo il quale tra i principi e i criteri direttivi della riforma di questo tipo si società cooperative è compreso quello di «prevedere norme che favoriscano l'apertura della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate e un ampliamento della possibilità di delegare l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico». Il relatore, invece, ha espressamente affermato che la disciplina introdotta dal decreto delegato è di carattere generale e rappresenta un tentativo di razionalizzazione di quella previgente.

[50] In tal senso BONFANTE, La riforma della cooperazione, cit., p. 1337.

[51] In questo secondo caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

[52] Una delle innovazioni più importanti della riforma delle società cooperative è costituita dall'introduzione di un regime giuridico diversificato di forme giuridiche: le società cooperative potranno scegliere tanto la forma delle s.p.a., che rappresentano ancora il modello organizzativo di riferimento, quanto la forma delle s.r.l. che dovrebbe regolamentare, in caso la volontà statutaria si esprima in tal senso, le espressioni più deboli del fenomeno (più precisamente le cooperative con un numero di soci inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro). Il previgente regime della responsabilità per le obbligazioni sociali viene comunque del tutto innovato dal nuovo art. 2518 c.c., secondo il quale delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio, senza più la responsabilità sussidiaria dei soci.

legislatore sembra essere stato in questo caso troppo generoso, anche in considerazione del fatto che nella vecchia normativa il limite era di cinque)[53] e quella di consentire al solo socio imprenditore di farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa (art. 2539 c.c.)[54].

Altre innovazioni importanti sono costituite dalla possibilità per i soci possessori di strumenti finanziari non partecipativi di organizzarsi in assemblee speciali e di farsi rappresentare in assemblea, ordinaria o straordinaria, da un rappresentante comune con diritto di impugnativa[55]; ma di questo se ne occupano già altri componenti la ricerca[56].

3.8
Le modifiche statutarie: premessa.

Come abbiamo già accennato alcuni profili di rilievo della riforma del diritto della cooperazione sono contenuti nella Sezione V del Titolo VI del Libro V, la sezione dedicata cioè alle modificazioni dell'atto costitutivo sulle quali ora ci soffermeremo, prestando particolare attenzione alla perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e alla disciplina della trasformazione.

3.9
La perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

L'art. 2545-*octies* c.c.[57] disciplina le ipotesi nelle quali la società cooperativa a mutualità prevalente perde tale requisito. Così come l'ingresso all'interno della categoria delle cooperative costituzionalmente riconosciute richiede la presenza simultanea di un requisito statutario (l'introduzione

---

[53] Sulla rappresentanza del socio in assemblea cfr., da ultimo, a MARANO, La rappresentanza del socio nelle cooperative, in Riv. coop., 2004, p. 31 ss.

[54] FALCONE, Commento sub art. 2539 c.c., in SANDULLI e SANTORO (a cura di), op. cit., p. 136; BONFANTE, La riforma della cooperazione, cit., p. 1338 ed anche BONFANTE, Commento sub art. 2539 c.c., in Il nuovo diritto societario, cit., p. 2567 ss.

[55] La norma – si legge nella Relazione – costituisce un completamento della disciplina generale degli strumenti finanziari. Questo particolare organo è molto simile all'assemblea degli azionisti. In particolare, l'assemblea speciale di ciascuna categoria di finanziatori si esprime sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria; sull'esercizio dei diritti a essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 2526 c.c.; sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti: sulla costituzione di un fondo per le spese, necessari alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo; sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce: sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

[56] V. il contributo di MAZZINI in questo volume.

[57] L'articolo è stato recentemente modificato dall'art. 31, d.lgs. n. 310/2004.

delle clausole di non lucratività ai sensi dell'art. 2514 c.c.) e di un requisito gestionale (la prevalenza di cui agli artt. 2512 e 2513 c.c.[58]), perché una cooperativa a mutualità prevalente possa perdere tale qualifica è sufficiente che non sia rispettato uno dei citati requisiti.

Il passaggio da una categoria ad un'altra può verificarsi in due distinte ipotesi: 1) quando la società decide dei modificare le clausole statutarie di cui all'art. 2514 c.c.; 2) quando la società non riesce, per due esercizi consecutivi, a seguire i criteri per la soddisfazione del requisito della prevalenza posti all'art. 2513 c.c.

Per quanto riguarda la prima causa, dobbiamo ricordare che le clausole che sono suscettibili di modificazioni sono quelle indicate all'art. 2514, comma 1, c.c. ed esse si concretizzano:

a) nel divieto di distribuire i dividendi *in misura superiore* all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato do due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) nel divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori *in misura superiore* a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) nel divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) nell'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

L'art. 2545-*octies* c.c. parla genericamente di modifiche, ma sembra opportuno precisare che non tutte le modifiche di tali clausole conducono necessariamente alla perdita della qualifica di mutualità prevalente, ma soltanto quelle che non rispettano il dettato normativo.

Così, ad esempio, se una società cooperativa decide di modificare la clausola di cui alla lett. *a*) dell'art. 2514, comma 1, c.c., in modo da abbassare la soglia di distribuzione dei dividendi fissata nell'atto costitutivo, tale modificazione non comporterà la perdita della mutualità prevalente poiché la norma richiede solo di stare al di sotto di una determinata soglia – l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo – e non dà un parametro rigido.

Lo stesso dicasi per la clausola indicata alla lett. *b*) dell'art. 2514, comma 1, c.c.; se nell'atto costitutivo della cooperativa è previsto che gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai

[58] In merito al requisito della prevalenza l'art. 111-undecies att. trans. attribuisce al Ministro delle attività produttive il potere di stabilire con decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, regimi derogatori al requisito della prevalenza in relazione a tre parametri: 1) la struttura dell'impresa e del mercato in cui le cooperative operano; 2) specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi; e 3) la circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all'anno di esercizio.

soci cooperatori sono remunerati *in misura pari* ad 1,8 punti rispetto al del limite massimo previsto per i dividendi, una modifica di tale clausola che abbassi la percentuale di remunerazione al di sotto di tale soglia o che l'aumenti fino a due punti non ha come conseguenza la perdita della qualifica di mutualità prevalente.

Tale effetto si verificherà soltanto se la cooperativa decide di modificare le clausole in modo da aumentare la soglia oltre i *plafond* indicati dalla lett. *a*) ovvero dalla lett. *b*) dell'art. 2514, comma 1, c.c.

Discorso diverso deve essere fatto per le clausole indicate alle lett. *c*) e *d*) dell'art. 2514, comma 1, c.c. poiché in questo caso non è previsto un tetto massimo da non superare, ma è disposto il rispetto di determinati obblighi – il divieto di distribuire le riserve indivisibili fra i soci cooperatori e l'obbligo di devoluzione delle riserve indivisibili ai fondi mutualistici – che non lasciano margini all'autonomia statutaria delle parti. Ciò posto, le modifiche di tali clausole che potrebbero condurre alla perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente sono soltanto quelle che le sopprimono.

Riguardo alle modalità di approvazione della deliberazione che modifica le suddette clausole, si ricorda che l'art. 2514, comma 2, c.c. prevede esclusivamente che le cooperative deliberano l'*introduzione* e la *soppressione* delle clausole di cui sopra con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. Il riferimento esclusivo alle due citate ipotesi non esclude, a nostro avviso, l'applicazione dell'art. 2514, cit., anche in caso di semplice modifica, non finalizzata alla soppressione, di una clausola già esistente nell'atto costitutivo.

Trattandosi di modifica dell'atto costitutivo troverà applicazione l'art. 2545-*novies* c.c. che rinvia all'art. 2436 c.c. e pertanto la delibera che modifica o sopprime la clausola di non lucratività deve essere iscritta nel registro delle imprese e soltanto dopo tale adempimento la deliberazione diviene efficace (v. art. 2436, comma 4, c.c.).

Riguardo alla seconda causa – ossia quando la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è determinata dal mancato rispetto, *per due esercizi consecutivi*, della condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c. – occorre ricordare che la norma appena citata prevede che gli amministratori e i sindaci devono documentare la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'art. 2425, comma 1, punto A1, c.c.;

b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, comma 1, punto B9, c.c.;

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'art. 2425, comma 1, punto B7, c.c. ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'art. 2425, comma 1, punto B6, c.c..

Nell'ipotesi in cui si realizzino contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali indicate nelle lettere citate.

In questa ipotesi non esiste una decisione da parte della società di voler uscire dalla condizione di prevalenza, ma la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente dipende esclusivamente da problemi di tipo gestionale.

Se in un esercizio il requisito di prevalenza non è soddisfatto, è obbligo di amministratori e sindaci indicare, nelle rispettive relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c., non solo i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico – come richiesto dall'art. 2545 c.c.) – ma anche i motivi che hanno provocato il non rispetto dei requisiti necessari per la prevalenza.

Se il requisito di prevalenza non è rispettato nemmeno nell'esercizio successivo, allora la stessa delibera che approva il bilancio dovrà tenere conto del passaggio obbligato dalla categoria della cooperative a mutualità prevalente a quella delle cooperative a mutualità non prevalente.

Una volta verificatesi le cause suddette, l'art. 2545-*octies* c.c. individua specifici obblighi a carico degli amministratori:

1) sentire il parere del revisore esterno, ove presente;

2) redigere un apposito bilancio da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive e che ha lo scopo principale, se non unico, di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale corrispondente alle riserve indivisibili di cui all'art. 2545-*ter*, c.c.;

3) sottoporre il bilancio al giudizio di una società di revisione.

La disposizione non è chiara e pone alcuni problemi interpretativi.

In primo luogo, occorre chiedersi se l'obbligo di redigere il bilancio debba essere rispettato qualunque sia la causa che abbia generato la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

Gli amministratori devono adempiere, senza dubbio, all'obbligo in parola nell'ipotesi di modifica, nel senso sopra specificato, delle clausole di non lucratività in quanto è facile presumere che la modifica avvenga durante l'anno e non alla

fine dell'esercizio. Pertanto, gli amministratori redigeranno un bilancio infrannuale nel quale risulti chiaramente il valore delle riserve indivisibili; tale bilancio dovrà essere messo a disposizione dei soci prima della data prevista per la convocazione dell'assemblea che deve deliberare la modifica statutaria.

Ritengo, invece, che non sia necessario la redazione di un nuovo bilancio qualora la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente discenda dal secondo tipo di causa perché in questo caso il mancato rispetto del requisito di prevalenza si può quantificare, come abbiamo già visto, solo alla fine dell'esercizio proprio attraverso la redazione del bilancio.

Un secondo aspetto problematico discende dalla previsione del parere del revisore esterno e, in particolare, è necessario chiarire che cosa intende il legislatore con l'inciso "ove presente".

Innanzitutto, è bene precisare che la figura del revisore è ora espressamente prevista nella disciplina del controllo contabile relativo alle società di capitali: a) nelle società per azioni, qualunque sia il modello di amministrazione e controllo prescelto, il controllo contabile deve essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia (v. art. 2409-*bis*, comma 1, c.c.); b) nelle società a responsabilità limitata, il controllo contabile è esercitato dal revisore o dal collegio sindacale (v. art. 2477, comma 1, c.c.). Come è facile notare, in entrambi i casi la figura del revisore è soltanto eventuale: nel primo tipo di società, al revisore è possibile sostituire la società di revisione, mentre, nel secondo caso, il revisore sarà necessario soltanto lì dove non è obbligatorio il collegio sindacale.

I rilievi appena svolti servono a chiarire che la richiesta del parere di cui parla la norma in esame è solo eventuale in quanto sussiste se e solo se esiste la figura del revisore e ciò dipende a seconda se alla cooperativa siano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della società per azioni o quelle della società a responsabilità limitata (v. art. 2519 c.c.).

Diversamente accade per la previsione relativa al compito affidato alla società di revisione che è obbligatorio anche in presenza del revisore esterno. Qualora la società di revisione non si occupi del controllo contabile, essa sarà nominata dall'assemblea che delibera la modifica statutaria concernente la clausola di non lucratività o dall'assemblea che constata il mancato rispetto delle condizioni di prevalenza.

Quali sono gli effetti della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente?

L'unico effetto che la norma ritiene rilevante è la determinazione delle riserve indivisibili al momento del

passaggio da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa a mutualità non prevalente e queste devono rimanere tali finché la società si scioglie o si trasforma.

Questo sta a dimostrare che il legislatore non ha voluto creare due diversi tipi di società cooperative, altrimenti il passaggio dall'una all'altra categoria doveva configurarsi come trasformazione, ma che si tratta di due «sottocategorie di imprese mutualistiche ascrivibili allo stesso genere».

A conforto di tale considerazione sta anche il fatto che la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente non determina la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici così come accade nella trasformazione in società lucrative[59], anche se la legge prevede espressamente tale soluzione solo in via transitoria.

Infatti l'art. 111-*decies* att. trans. dispone che se una cooperativa, senza trasformarsi in società lucrativa, sopprima o modifichi le clausole dell'art. 26 della legge Basevi o abbandoni ovvero perda il requisito della prevalenza, decade dalle agevolazioni fiscali ma non sarà tenuta all'obbligo di devoluzione del patrimonio indisponibile ai fondi mutualistici come previsto dall'art. 17, l. n. 388/2000. Tuttavia il patrimonio indisponibile accumulato fino alla data del mutamento di categoria resta tale e deve essere esattamente individuato.

3.10
Le modificazioni dell'atto costitutivo.

Come sottolinea la *Relazione governativa*, l'art. 2545-*novies* c.c. effettua semplicemente un'operazione di *maquillage* normativo in quanto unifica il precedente testo dell'art. 2537 c.c. relativo alle modifiche statutarie e quello dell'art. 2538 c.c. concernente la disciplina delle fusioni e delle scissioni.

Prima di entrare *in medias res*, occorre premettere che le questioni più importanti, sorte in dottrina e in giurisprudenza, relativamente alle due norme, ora fuse, si sono concentrate, per quanto concerne le modifiche statutarie, sulla trasformazione di società cooperativa in società lucrativa e, relativamente alle altre due operazioni, sulle fusioni eterogenee (fusione tra società cooperative e società lucrative) e sulle scissioni eterogenee (scissione di società cooperativa attraverso la quale si dà vita a società cooperative e società lucrative). In realtà la questione connessa alla ammissibilità di fusioni e scissioni eterogenee era strettamente connessa alla ammissibilità della trasformazione di società cooperative in società lucrative.

[59] V. *infra* parr. 11 e 12.

Stante tale connessione, la trattazione di tale questione questioni sarà rinviata al commento dell'articolo successivo (v. art. 2545-*decies*, c.c.) il quale ha introdotto una nuova norma che prevede, *apertis verbis* anche se limitatamente alle cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, la trasformazione eterogenea di società cooperative in società lucrative.

Il primo comma dell'art. 2545-*novies* c.c. riproduce il testo del precedente art. 2537 c.c. con una sostanziale differenza: non vi è più il rinvio all'art. 2499, vecchio testo, c.c. che si occupava nello specifico delle deliberazioni che riducono la responsabilità dei soci. Il taglio è stato imposto dalla scelta del legislatore che ha inteso unificare i regimi di responsabilità dei soci cooperatori in quello della responsabilità limitata (v. art. 2518 c.c.).

Il laconico richiamo all'art. 2436 c.c. ha posto e pone tuttora il problema di individuare quali siano le modifiche consentite e più importanti dell'atto costitutivo e dello statuto delle società cooperative[60].

La dottrina ha classificato le modifiche in due grandi gruppi: quelle che interessano direttamente lo scopo mutualistico e quelle che attengono al capitale sociale.

Rientrano nel primo gruppo le modifiche che attengono alla variazione dell'oggetto sociale e, anche se con minore effetto sullo scopo mutualistico, al trasferimento della sede all'estero. Data la loro importanza per il raggiungimento dello scopo mutualistico, la dottrina ha ritenuto che tali modifiche devono essere adottate all'unanimità[61] e, ci sembra, che la scelta debba essere tuttora condivisa.

Sono ascrivibili al primo gruppo anche le modifiche della clausole indicate all'art. 2514, c.c., di cui si è già parlato in riferimento all'art. 2545-*octies* c.c.[62], che possono concretizzarsi sia nella soppressione che nella loro introduzione. In merito ai *quorum*, l'art. 2514, comma 2, c.c. prevede che devono essere applicate le maggioranze richieste per l'assemblea straordinaria; maggioranze che devono essere definite dall'atto costitutivo secondo il criterio fissato dall'art. 2538, comma 5, c.c.[63].

---

[60] V., per tutti, VERRUCOLI, *La società cooperativa*, cit., p. 385 ss.; BUONOCORE, *Diritto della cooperazione*, Bologna, 1997, p. 203 ss.; BASSI, *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici (Artt. 2511-2548)*, in *Il Codice civile. Commentario*, Milano, 1988, p. 773 ss. e BONFANTE, *Imprese cooperative (Artt. 2511-2548)*, in *Commentario al codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1999, p. 631 ss.

[61] Sul punto v. BASSI, *Le società cooperative*, Torino, 1995, p. 248.

[62] V. *supra* par. 9.

[63] La scelta fatta dal legislatore di far passare l'introduzione e la soppressione delle clausole concernenti i requisiti di mutualità prevalente attraverso deliberazioni dell'assemblea straordinaria è opposta alle scelte fatte in occasioni di leggi precedenti. Si pensi ad esempio, all'art. 22, l. 17 febbraio 1971, n. 127 o anche all'art. 21, legge 31

La regola della variabilità del capitale sociale, confermata ora dall'art. 2524 c.c. – che, al secondo comma, con una nuova norma specifica che l'ammissione di nuovi soci non comporta modificazione dell'atto costitutivo –, ha spinto la dottrina a domandarsi se siano ammissibili, nell'ambito delle società cooperative, le modificazioni del capitale sociale (aumento e riduzione)[64].

Per quanto concerne l'aumento, si ricorda che il secondo comma dell'art. 2524 c.c. fornisce una risposta positiva al suddetto quesito prevedendo che la società possa deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli artt. 2438 ss. c.c.. È ammesso, pertanto, sia l'aumento a pagamento – per il quale il terzo comma dell'art. 2524 c.c. prevede una deroga alla disciplina del diritto di opzione[65] – e sia l'aumento gratuito previsto dall'art. 2545-*quinquies*, comma 3, lett. b), c.c. che ripropone un meccanismo di assegnazione ai soci delle riserve divisibili mediante aumento proporzionale delle quote o azioni sottoscritte e versate[66].

Circa la riduzione del capitale sociale, occorre concordare con la dottrina maggioritaria che ritiene inapplicabile alle società cooperative l'obbligo di riduzione del capitale sociale in ipotesi di perdite di cui all'art. 2446 s., c.c. (per le spa) o all'art. 2482-*bis*, c.c. (per le srl), posto che il codice non impone alle cooperative di far conoscere ai terzi le variazioni del capitale[67]**.** La riduzione del capitale esuberante, invece, seppure di difficile configurazione per questa tipologia di società, non è da escludere e, pertanto, qualora la cooperativa intendesse realizzarla dovrebbe seguire le regole poste dall'art. 2445, c.c. o dall'art. 2482, c.c.[68].

Il secondo comma dell'art. 2545-*novies* c.c. applica alle società cooperative gli articoli 2501-2505-*quater*, c.c. che compongono la disciplina della fusione delle società di capitali e, pertanto anche le società cooperative potranno deliberare la

---

gennaio 1992, n. 59 dove si richiedeva che l'adeguamento alle clausole potesse passare attraverso l'assemblea ordinaria.

[64] Per una visione della problematica v. anche BUONOCORE, *Diritto della cooperazione,* cit., p. 294.

[65] Cfr. CAPO, *Le modificazioni dell'atto costitutivo*, in BASSI (a cura di), *Società cooperative e mutue assicuratrici*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, Torino, 1999, p. 479.

[66] V. CAPO, *Le modificazioni dell'atto costitutivo*, cit., p. 480.

[67] In senso conforme v. BASSI, *Imprese cooperative*, cit., p. 777; BUONOCORE, *Diritto della cooperazione*, cit., p. 295 e BONFANTE, *Imprese cooperative*, cit., p. 634, *contra*, in giurisprudenza Cass. pen., sez. V, 20 marzo 1998, n. 1752, in *Riv. pen.*, 1999, 87 nella quale è stato affermato che configura il reato di cui all'art. 2632, comma 1, n. 2, c.c., la condotta omissiva del sindaco (conseguente all'omissione dell'amministratore) consistente nella mancata convocazione dell'assemblea di una società cooperativa a responsabilità limitata, allorquando le perdite cagionino la riduzione del capitale di oltre un terzo.

[68] V. CAPO, *Le modificazioni dell'atto costitutivo*, cit., p. 308 ss.

fusione nelle due modalità classiche – fusione per incorporazione e fusione in senso stretto – e si applicherà anche ad esse un diverso regime a seconda se il capitale delle cooperative che partecipano alla fusione sia rappresentato da azioni o da quote (v. art. 2505-*quater*, c.c.).

Le novità introdotte in tema di fusione non ci sembra che mutino, nella sostanza, i termini delle questioni che la dottrina aveva sollevato in merito; semmai le questioni devono essere verificati alla luce della nuova disciplina della cooperazione.

Il problema dell'ammissibilità dell'operazione in parola si è posto soprattutto quando essa è disposta tra cooperative con oggetto sociale diverso o che prevedono requisiti soggettivi dei soci diversi. L'orientamento maggioritario in dottrina ritiene sì ammissibile tale tipologia di fusione ma richiede che tale decisione necessiti dell'unanimità dei consensi, poiché, così come accade nella modifica statutaria dell'oggetto sociale, è possibile che si verifichi un pregiudizio per quei soci che non hanno alcun interesse nell'attività svolta dalla nuova società oppure che, pur avendo un interesse, non possiedano i requisiti[69].

A diversa soluzione dovrebbe giungersi nel caso di fusione tra due società cooperative, l'una a mutualità prevalente e l'altra no, dalla quale risulti una cooperativa del primo tipo. Per questa ipotesi dovrebbe trovare applicazione, a nostro avviso, la norma disposta per l'introduzione delle clausole aventi ad oggetto i requisiti della mutualità prevalente (v. art. 2514, comma 2, c.c.) e, pertanto, la fusione può essere deliberata con le maggioranza richieste per l'assemblea straordinaria.

L'attenzione di dottrina e giurisprudenza si è poi concentrata sulla questione della applicabilità *in toto* ovvero parziale della disciplina della fusione con particolare riferimento a due aspetti: la determinazione del rapporto di cambio e la relazione degli esperti.

I termini della questione possono essere così sintetizzati. I sostenitori della applicazione integrale degli artt. 2501 ss. c.c. anche alla fusione tra società cooperative si basavano sul fatto che l'art. 2538, vecchio testo, c.c. (ora rifluito invariato nel secondo comma della norma in commento) faceva riferimento a tutta la disciplina della fusione, a differenza di quanto previsto dalla disposizione relativa alle "norme applicabili" (art. 2516, vecchio testo, c.c. ora art. 2519 c.c.) che richiede il requisito della compatibilità. I fautori della tesi contraria escludono la necessità della relazione degli esperti e della determinazione del rapporto di cambio adducendo come motivazione

[69] Cfr. BUONOCORE, *Diritto delle cooperazione*, cit., p. 337; BASSI, *Società cooperative*, cit., p. 282; BONFANTE, *Imprese cooperative*, cit., p. 655.

l'irrilevanza di tale determinazione soprattutto nelle cooperative agevolate[70].

Innanzitutto, si deve notare che la nuova disciplina della fusione prevede espressamente che le norme contenute nell'art. 2501-*sexies*, c.c. – relativo alla relazione degli esperti – possono essere derogate con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione qualora queste non siano società cooperative per azioni. La norma ha carattere speciale – non è, perciò, suscettibile di applicazione estensiva – e da ciò ci sembra si possa argomentare che anche alle cooperative deve essere applicata tutta la disciplina della fusione, anche se bisogna ammettere che, nel caso di cooperative a mutualità prevalente, risulta "economicamente insignificante" la determinazione di un rapporto di concambio diverso dal nominale[71].

Il secondo comma dell'art. 2545-*novies* c.c. applica alle società cooperative la disciplina della fusione di cui agli artt. 2506-2506-*quater* c.c. e pertanto, in assenza di limiti e divieti, le società cooperative possono, al pari delle società di capitali, deliberare la scissione nelle due forme della scissione totale e della scissione parziale.

Le questioni più importanti poste dalla dottrina che si è occupata dell'argomento riguardano l'ammissibilità delle c.d. scissioni eterogenee, ossia le scissioni nelle quali il patrimonio della società cooperativa, scissa in modo totale o parziale, viene attribuito a società lucrative.

Stante la stretta correlazione fra tale questione, come accade per le c.d. fusioni eterogenee, e quella della trasformazione, essa sarà analizzata nel corso del commento all'art. 2500-*decies* c.c..

3.11
La trasformazione delle società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

[70] Nel senso del testo v., di recente, in giurisprudenza, Trib. Velletri, 27 febbraio 1997, in *Riv. notar.*, 1997, 192 e Corte app. Palermo, 23 dicembre 2000, in *Giur. merito*, 2001, 1318 secondo le quali non risulta irragionevole la deliberazione che nel fissare il rapporto di cambio in una fusione tra cooperative si discosti in modo consistente dai valori patrimoniali delle società, nell'ipotesi in cui si tratti di cooperative che adottino il modello della "mutualità pura" (inteso nel senso che hanno negli statuti le clausole della legge Basevi), poiché in tal caso il valore della quota del singolo socio non è rapportabile al complessivo valore patrimoniale dell'ente cooperativo, stanti i divieti di distribuzione delle riserve durante la vita della società e l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in ipotesi di scioglimento, oltre che il limite per la distribuzione degli utili. Cfr. BONFANTE, *Imprese cooperative*, cit., p. 657, spec. nota 4.

[71] Cfr. BONFANTE, *Imprese cooperative*, cit., p. 659.

L'art. 2545-*decies* c.c.[72] concretizza il dispositivo della norma indicata all'art. 5, comma 2, lett. f), legge n. 366/2001 dove si delegava il governo a «*prevedere la possibilità per le società cooperative (non a mutualità prevalente) di trasformarsi con procedimenti semplificati, in società lucrative, fermo il disposto dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l'obbligo di devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato, ed i dividendi ancora non distribuiti, ai fondi mutualistici di cui all'art. 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59*».

Al fine di predisporre una disciplina della trasformazione il legislatore delegato si sarebbe dovuto muovere all'interno dei confini fissati dai seguenti limiti (in questo caso si tratta di veri e propri limiti e non semplicemente di criteri e principi direttivi): in primo luogo, l'applicazione dell'istituto della trasformazione limitatamente alle cooperative non a mutualità prevalente; in secondo luogo, l'unica fattispecie da disciplinare sarebbe stata la trasformazione da società cooperative e non anche in società cooperative; infine, l'ente trasformato sarebbe stato esclusivamente una società lucrativa, ossia tutte le società di tipo commerciale e no.

L'art. 2545-*decies* c.c. prevede che le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono trasformarsi in società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità e in consorzi.

Prima di esaminare l'ambito di applicazione della norma, occorre ricordare che essa fornisce finalmente una risposta alla *vexata quaestio*, sorta in dottrina e in giurisprudenza, circa l'ammissibilità della trasformazione di società cooperativa in società lucrative[73].

Si possono trasformare le società cooperative non a mutualità prevalente, ossia: 1) le cooperative che, fin dalla loro

---

[72] Sulla nuova disciplina della trasformazione delle cooperative v. R. GENCO, *La trasformazione delle cooperative e la devoluzione ai fondi mutualistici*, in ID. (a cura di), *La riforma delle società cooperative*, Milano, 2003 p. 297 ss.; BONFANTE, *Commento* sub *art. 2545*-decies *c.c.*, in *Il nuovo diritto societario*, cit., p. 2650 ss.; ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, *Il diritto delle società*, Bologna, 2004, p. 347 s.; G. DI CECCO, *Le modificazioni dell'atto costitutivo*, in G. MARASÀ (a cura di), *Le cooperative prima e dopo la riforma del diritto societario*, Padova, 2004, p. 673 ss.; MALTONI, *La trasformazione di società cooperative in società di capitali e viceversa*, in *Società di capitali e cooperative a confronto*, cit., p. 75 ss.; A. PACIELLO, *Le società cooperative*, in AA. VV., *Diritto delle società – Manuale breve*, Milano, 2004, p. 465 s.

[73] Per un compiuto esame delle posizioni di dottrina e giurisprudenza prima e dopo l'entrata in vigore dell'art. 14, l. 17 febbraio 1971, n. 127 si rinvia a BASSI, *Imprese cooperative*, cit., p. 788 ss., spec. p. 791 ss.; BUONOCORE, *Diritto della cooperazione*, cit., p. 13 ss.; SANTORO, *Commento* sub *art. 36 t.u. banc.*, in *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Commentario a cura di F. Belli et al, Bologna, 2003, p. 563 ss.; CAPO, *Le modificazioni dell'atto costitutivo*, cit., p. 484 ss. e BONFANTE, *Imprese cooperative*, cit., p. 636 ss.

costituzione, non hanno mai inserito nei loro atti costitutivi o statuti le clausole di cui all'art. 2514 c.c.; 2) le società cooperative nei cui atti costitutivi sono presenti le suddette clausole ma che per due anni consecutivi non hanno rispettato le condizioni di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c.; 3) le società cooperative a mutualità prevalente che decidano di sopprimere le clausole di prevalenza indicate dall'art. 2514 c.c.

Ciò posto, v'è da rilevare che la norma non specifica se possono usufruire dell'istituto della trasformazione tutte le cooperative, come sono state sopra individuate, ovvero solo le cooperative con un determinato scopo. Il problema si pone soprattutto per le società cooperative con scopo consortile; per esse, infatti, è necessario capire se possono trasformarsi in società lucrative e in consorzi e, una volta verificato ciò, se ad esse si applica la disciplina della trasformazione eterogenea in società di capitali di cui all'art. 2500-*octies* c.c. o se trova applicazione la norma in esame.

Non ci sembra che esistano ostacoli ad ammettere che le società cooperative consortili si possano trasformare in società commerciali e in consorzi[74] e che siffatta trasformazione debba seguire le regole poste dalla norma in commento e non già quelle dettate dall'art. 2500-*octies* c.c., perché ciò che rileva è la tipologia di società utilizzata (società cooperativa) prima ancora dello scopo.

Possono trasformarsi anche le cooperative che hanno adottato e osservano le clausole previste dall'articolo 14, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 alla data di entrata in vigore del nuovo diritto societario e l'art. 223-*quaterdecies* delle disposizioni transitorie detta regole specifiche per il loro procedimento di trasformazione che vedremo successivamente. Possono trasformarsi anche le cooperative che non hanno adottato le clausole previste dall'art. 14, d.p.r. n. 601/1973, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, come disposto dall'art. 223-*quinquiesdecies*, cit..

L'ammissibilità della trasformazione eterogenea di società cooperative a mutualità non prevalente in società lucrativa comporta anche l'ammissibilità: 1) delle *fusioni eterogenee* nelle due forme della fusione in senso stretto (una società cooperativa come sopra indicata ed una società lucrativa si fondono per dare vita ad una nuova società lucrativa) e della fusione per incorporazione; 2) delle *scissioni eterogenee* secondo le due modalità della scissione totale e della scissione parziale. Alla fusione eterogenea ed alla scissione eterogenea saranno applicate, come disposto dall'art. 2545-*novies* c.c., le

[74] V. in giurisprudenza Trib. Trieste, 16 febbraio 1988, in *Giur. comm.*, 1990, II, p. 545 con nota di CAPURSO, *Brevi note sulla trasformabilità* che dispone l'omologazione e l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di trasformazione di una società consortile cooperativa a responsabilità limitata in consorzio.

norme sulla fusione e sulla scissione previste per le società di capitali.

La delibera di trasformazione in società commerciale o in consorzio deve essere adottata dall'assemblea straordinaria; essa deve anche devolvere il patrimonio – calcolato in modo diverso a seconda che si tratti o meno di una cooperativa a mutualità prevalente già costituita all'entrata in vigore della nuova disciplina – ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione[75].

Necessaria per il procedimento di trasformazione, è la presentazione, da parte degli amministratori, di una relazione giurata di un esperto del tribunale che attesti il valore effettivo del patrimonio (v. art. 2545-*undecies* c.c.).

A tal proposito, ritengo che sia applicabile, perché compatibile, la disposizione di cui all'art. 2500-*sexies* c.c. (trasformazione di società di capitali in società di persone) e, quindi, la relazione giurata di stima, insieme agli altri atti e documenti necessari per la deliberazione – ivi comprese la relazione degli amministratori che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione, come previsto nell'art. 2500-*sexies* –, deve essere depositata presso la sede sociale durante i *trenta giorni* che precedono l'assemblea ed i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente una copia.

Circa la forma e la pubblicità dell'atto di trasformazione trova applicazione il secondo comma dell'art. 2500 c.c. in base al quale «*l'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione*».

Riguardo alla forma, è necessario, quindi, verificare in quali casi è richiesta e quali sono le finalità per le quali essa è richiesta. Così, ad esempio: 1) per la trasformazione in società in nome collettivo e in società in accomandita semplice, sarà necessaria la forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico pena la irregolarità della società; 2) per la trasformazione in società di capitali, necessita della forma dell'atto pubblico pena la nullità della società ai sensi dell'art. 2332, c.c.; 3) la forma scritta è richiesta *ad substantiam* anche per la trasformazione in consorzi (v. art. 2603, c.c.).

Tuttavia, se è vera la premessa dalla quale siamo partiti, ossia che la delibera di trasformazione deve essere adottata dall'assemblea straordinaria, allora troverà applicazione l'art. 2375, comma 2, c.c. in base al quale «*il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio*»; posto che l'atto di trasformazione è parte integrante del verbale allora anche per esso deve essere rispettata la forma dell'atto pubblico.

[75] V. *infra* par. 11.

Per quanto riguarda, infine, le modalità di approvazione, l'art. 2545-*decies* c.c. detta regole esclusivamente per il *quorum* deliberativo, regole che variano a seconda del numero dei soci: 1) se il numero dei soci varia da nove a quarantanove, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi; 2) se il numero dei soci è all'interno di un intervallo che va da cinquanta a diecimila, per l'approvazione della delibera basta il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa; 3) se, infine, i soci sono più di diecimila, allora l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.

Con riferimento all'ipotesi di cui al n. 2 non si comprende perché in ipotesi di stallo (tremila soci favorevoli e tremila contrari) la deliberazione di trasformazione debba essere comunque adottata.

Infine, si ricorda che l'art. 223-*quinquiesdecies* att. trans. applica tali *quorum* anche alle trasformazioni delle società cooperative che, alla data di entrata in vigore delle nuove regole, non abbiano inserito nel loro atto costitutivo le clausole previste dall'art. 14, d.p.r. n. 601/1973.

Riguardo agli effetti nei confronti della società, trova applicazione l'art. 2498 c.c. in virtù del quale l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione; non cambia la titolarità dei rapporti ma muta sostanzialmente il regime giuridico applicabile. Va da sé che l'effetto più importante è la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 2545-*undecies* c.c. che analizzeremo successivamente.

Circa gli effetti nei confronti dei soci, la norma in esame prevede al terzo comma una sola specifica conseguenza: «*All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi*». Inoltre è previsto che ai possessori di titoli di partecipazione (*rectius* strumenti finanziari con diritto di voto), emessi a norma dell'art. 2526 c.c., saranno assegnate azioni o quote a seconda della quota da loro sottoscritta. Si specifica altresì che saranno fatti salvi gli eventuali privilegi accordati a tali soggetti, privilegi che, ai sensi dell'art. 2526, comma 2, c.c. si concretizzano essenzialmente in privilegi di natura patrimoniale nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. Da ciò consegue che è possibile in fase di trasformazione aumentare il capitale sociale.

Per i soci cooperatori, invece, l'assegnazione di azioni o quote nel capitale o fondo consortile sarà calcolata in proporzione della loro partecipazione al capitale della cooperativa.

Il socio ha diritto di recedere dalla società ai sensi dell'art. 2437, c.c., se risultano compatibili con la cooperativa le regole della società per azioni, o ai sensi dell'art. 2473 c.c., se invece a risultare compatibili sono le regole poste per le società a responsabilità limitata.

3.12
(Segue) L'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.

L'art. 2545-*undecies* c.c. chiude la sezione dedicata alle modifiche statutarie ed impone che la delibera di trasformazione devolva il valore effettivo dell'attivo patrimoniale corrispondente alle riserve indivisibili esistenti alla data di trasformazione ai fondi mutualistici di cui all'art. 11, comma 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59, dando così attuazione all'art. 5, comma 2, lett. f), legge n. 366/2001. Tale disposizione, infatti, imponeva al legislatore delegato di tenere fermo, nel delineare la disciplina della trasformazione di cooperative a mutualità non prevalente, il disposto di cui all'art. 17, legge 23 dicembre 2000, n. 388 – legge finanziaria per il 2001[76].

Al fine di individuare con esattezza l'ambito oggettivo di applicazione della norma in esame riteniamo utile riportare il disposto dell'art. 17, in base al quale «*Le disposizioni di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e all'art. 11, co. 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si interpretano nel senso che la soppressione da parte di società cooperative e loro consorzi delle clausole di cui al predetto art. 26 comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui al citato art. 11, co. 5. Allo*

[76] Cfr. VELLA, *La nuova «governance» delle cooperative*, in GRAZIANO (a cura di), Padova, Cedam, 2002, p. 133; BONFANTE, *Finanziaria 2000, dall'art. 17 un «regalo inaspettato»*, in *Riv. coop.*, 2001, p. 25; COTRONEI, *La «sanzione» dell'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo*, in *Dir. prat. soc.*, 2001, n. 12, p. 51.
Con specifico riferimento all'applicazione dell'art. 17 citato nel testo alle banche cooperative cfr., per tutti e da ultimo, SANTORO, *Devoluzione del patrimonio di banche cooperative*, in *Dir. banc.*, p. 280 ss. e DE RUBERTIS, *Incorporazione di banche di credito cooperativo e art. 17 della l. 23 dicembre 2000, n. 388: tutto da rifare o da disfare?*, *ivi*, p. 561 ss. e, in giurisprudenza, Trib. Lanciano, 30 ottobre 2001, in *Giur. merito*, 2002, p. 1272 ss. e, con data 6 novembre 2001, in *Società*, 2003, p. 91 ss. con nota di BONFANTE, *Il Tribunale di Lanciano, l'art. 17, l. n. 388/2000 e la riforma della legislazione cooperativa* (p. 94 ss.) e Trib. Lecce, sez. distaccata Gallipoli, 26 giugno 2002 (ord.), in *Giur. comm.*, 2003, II, p. 99 ss. con nota di GENCO, *Fusione eterogenea di società cooperativa ed obbligo di devoluzione patrimoniale ai fondi mutualistici*.

stesso obbligo si intendono soggette le stesse società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonché in caso di decadenza dai benefici fiscali».

La norma aveva sancito così l'inderogabilità dell'obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici, non solo nel caso di scioglimento, ma anche in caso di fusione e di trasformazione qualora da queste operazioni risultassero enti privi dei requisiti dell'art. 26 della legge Basevi.

In proposito la *Relazione governativa* sottolinea che «oggi la devoluzione accompagna una società che non cessa di esistere e di operare ma che cambia solamente la propria natura»; al contrario «la devoluzione prevista dalle leggi vigenti presuppone lo scioglimento della società e la cessazione dell'attività d'impresa da parte delle cooperative»[77].

Pertanto, la norma in commento impone la destinazione del patrimonio non solo nell'ipotesi di trasformazione ma anche in quella di fusione eterogenea e di scissione eterogenea, operazioni della cui ammissibilità abbiamo già detto in occasione del commento all'art. 2545-*decies* c.c.

Circa l'ambito soggettivo di applicazione della norma, la devoluzione del patrimonio si applica alle: 1) società cooperative a mutualità non prevalente – *ab origine* ovvero convertite *durante societate* per effetto di modifiche statutarie, soppressione delle clausole di cui all'art. 2514 c.c. o per il non rispetto dei requisiti di prevalenza posti agli artt. 2512 e 2513 c.c.; 2) società cooperative che hanno adottato e osservano le clausole previste dall'art. 14, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 alla data di entrata in vigore della presente disciplina (v. l'art. 223-*quaterdecies* delle disposizioni transitorie).

Per le cooperative che non hanno adottato le clausole previste dall'art. 14 d.p.r. n. 601/1973, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, e che pure possono usufruire della trasformazione, l'obbligo di devolvere le riserve indivisibili previste dall'art. 2545-*undecies* c.c. si applica, salva la rinunzia ai benefici fiscali da parte della cooperativa, limitatamente alle riserve indivisibili accantonate ai sensi dell'art. 2545-*ter*, comma 1, c.c. dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina (v. art. 223-*quinquiesdecies* delle disposizioni transitorie).

Per la destinazione del patrimonio ai fondi mutualistici non è necessaria una nuova deliberazione, ma essa è oggetto della delibera di trasformazione e, pertanto, non è necessaria una

[77] Con questa disciplina si è voluto «evitare che una cooperativa che si è avvalsa di agevolazioni possa attuare modificazioni statutarie che comportino la possibilità da parte dei soci di ripartirsi liberamente il patrimonio sociale» (v. COTRONEI, *La «sanzione»*, cit., p. 51).

nuova decisione. La trasformazione è l'oggetto della delibera, mentre la devoluzione del patrimonio rappresenta il primo effetto della trasformazione. Basterà la deliberazione di trasformazione, adottata con le maggioranze previste dall'art. 2545-*decies* c.c., perché la devoluzione possa essere attuata.

Lo stretto connubio fra delibera di trasformazione e devoluzione del patrimonio fa sì che quest'ultima è legata alle sorti della prima, ciò vuol dire che se la delibera di trasformazione è dichiarata nulla o annullata, ai sensi degli artt. 2377-2379-*bis* c.c., sarà anche priva di effetti e, pertanto, non avrà luogo la devoluzione del patrimonio.

Si deve ricordare, in proposito, che l'invalidità della delibera di trasformazione, ai sensi dell'art. 2500-*bis* c.c., può essere pronunciata solo prima che sia stato adempiuto l'ultimo obbligo di pubblicità (o quello richiesto per il tipo adottato o quello disposto per la cessazione dell'ente come previsto dall'art. 2500, comma 2, c.c.) e cioè quando la delibera ancora non è efficace ai sensi dell'art. 2500, comma 3, c.c. Pertanto, a differenza di altre deliberazioni, è impossibile dare esecuzione alla delibera di trasformazione – con l'importante effetto della devoluzione del patrimonio – in pendenza di un giudizio di annullabilità, in quanto la delibera non è ancora efficace.

Il primo comma dell'art. 2545-*undecies* c.c. indica espressamente la parte di patrimonio che deve essere devoluto ai fondi mutualistici, ossia *il valore effettivo del patrimonio* esistente alla data della trasformazione. Il secondo comma prevede che alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori alleghino una relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante *il valore effettivo del patrimonio dell'impresa*.

Dal confronto fra le due norme si può notare che oggetto della relazione giurata di stima non è solo la parte del patrimonio che deve essere devoluta ai fondi mutualistici ma l'intero patrimonio dell'impresa, anche se è chiaro che la valutazione di quest'ultimo serve soprattutto a determinare con esattezza la parte da devolvere.

Nell'ultima revisione del d.lgs. n. 6/2003 è stato aggiunto un comma all'art. 2545-*undecies* c.c. dove è disposto che «l'assemblea non può procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni»[78].

[78] V. l'art. 32, d.lgs. n. 310/2004.

4.
LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO: RIFLESSI FISCALI PER LE COOPERATIVE

di Antonio Marinello

4.1
Premessa

L'ordinamento tributario riserva, tradizionalmente, un trattamento peculiare alle cooperative, in ossequio a quanto previsto dall'art. 45 della Costituzione, che, nel riconoscere "la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata", ne promuove al contempo lo sviluppo e l'incremento.

Di tale esigenza, opportunamente coordinata con i principi desumibili dagli artt. 2, 3 e 53 Cost., in tema di solidarietà economica e sociale, uguaglianza sostanziale e capacità contributiva[79], il legislatore tributario si è in effetti reso interprete a più riprese, anche se con risultati non sempre all'altezza delle intenzioni.

Al pieno riconoscimento della soggettività passiva ai fini delle imposte sui redditi, da ultimo confermata dall'art. 73 del nuovo T.U.I.R. che al comma 1, lett. a) include le cooperative tra gli enti assoggettati all'Imposta sul reddito delle società (Ires), si accompagna, infatti, una complessa stratificazione normativa contenente svariate forme di agevolazione fiscale, che nel tempo ha dato origine ad un sistema assai frammentato e non privo di elementi di irrazionalità.

Sul settore cooperativo viene ad incidere, peraltro, la recente riforma del diritto societario, nell'ambito della quale è stata attribuita rilevanza centrale alla prevalenza dell'attività mutualistica rispetto a quella svolta nei confronti dei terzi, riportando con ciò a nuova vita quel carattere di mutualità così incisivamente evocato dall'art. 45 Cost.

La centralità del requisito della "prevalenza" assume un particolare rilievo anche in ambito tributario e rende necessaria una adeguata ricognizione del complesso sistema di

[79] Tra le opere fondamentali in tema di ricostruzione del concetto di capacità contributiva e di inquadramento del principio all'interno della cornice costituzionale, GIARDINA, *Le basi teoriche del principio della capacità contributiva*, Milano, 1961; MANZONI, *Il principio della capacità contributiva nell'ordinamento costituzionale italiano,* Torino, 1965; GAFFURI, *L'attitudine alla contribuzione*, Milano, 1969; MAFFEZZONI, *La capacità contributiva nel diritto finanziario,* Torino, 1970; MOSCHETTI, *Il principio della capacità contributiva*, Padova, 1973. Fra i contributi più recenti, MOSCHETTI-LORENZON-SCHIAVOLIN-TOSI, *La capacità contributiva*, Padova, 1993; MOSCHETTI, *La capacità contributiva*, in *Trattato di diritto tributario diretto da Andrea Amatucci, cit.*, 223 ss.; BATISTONI FERRARA, *Capacità contributiva*, in *Enc. Dir*., Aggiornamento, III, Milano, 1999, 354 ss.

agevolazioni riconosciuto alle società cooperative, al fine di verificare il grado di coordinamento tra le nuove norme civilistiche e le disposizioni fiscali vigenti[80], e con specifico riguardo ai principi rinvenibili nella l. 7 aprile 2003, n. 80, recante la delega al Governo per la riforma del sistema tributario statale.

Ciò non soltanto per ragioni di coerenza sistematica, ma soprattutto in ossequio a quanto previsto e*xpressis verbis* dall'art. 5, della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, di riforma del diritto societario, che al primo comma enuncia il principio secondo cui le nuove disposizioni codicistiche devono necessariamente farsi carico di circoscrivere l'applicazione delle agevolazioni fiscali alle società cooperative "costituzionalmente riconosciute"[81].

4.2
Le "cooperative a mutualità prevalente"

Si è detto, in apertura, che l'art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nel testo in vigore dal 1 gennaio 2004, come modificato dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, include al 1 comma, lett. a) le società cooperative residenti nel territorio dello Stato tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società[82].

Alle società cooperative, pertanto, si rendono applicabili le comuni regole in tema di determinazione della base imponibile, nonché di individuazione del periodo di imposta e dell'aliquota, di cui ai successivi artt. 75, 76 e 77.

Ad integrazione delle norme sin qui richiamate, occorre peraltro menzionare l'art. 191 del "nuovo" Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che mantiene ferme le agevolazioni tributarie[83] previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni, e da leggi speciali.

---

[80] Sui riflessi fiscali della riforma del diritto societario per il settore cooperativo, si rinvia ampiamente a SALVINI, *La riforma del diritto societario: le implicazioni fiscali per le cooperative,* in *Rass. trib*., 2003, 839 ss. La necessità di coordinare al meglio le disposizioni tributarie con la riforma emersa dai lavori della Commissione Vietti è colta con estrema precisione da CAPOLUPO, *Cooperative: riforma societaria e coordinamento fiscale*, in *Fisco*, 2003, 5129 ss.

[81] MARONGIU, *La "cooperazione costituzionalmente riconosciuta". Profili di costituzionalità,* in Atti del convegno *La riforma delle società cooperative*, Padova, 2002.

[82] Cfr. GALLO, *Schema di decreto legislativo recante "Riforma dell'imposizione sul reddito delle società" (Ires), Audizione informale presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati,* in *Rass. trib*., 2003, 1661 ss.

[83] In merito alle esigenze ed ai valori, costituzionalmente riconosciuti, che legittimano il legislatore tributario ad operare scelte di tipo agevolativo, si veda, in generale, MOSCHETTI-ZENNARO, *Agevolazioni fiscali*, in *Digesto disc. priv., sez. comm*. Torino, 1987, 73 ss. Per una ricostruzione teorica del concetto e delle principali tipologie di agevolazione, si rinvia a FICHERA, *Le agevolazioni fiscali,* Padova, 1992;

Non diversamente dal passato, quindi, il regime tributario applicabile alle cooperative si fonda su un delicato equilibrio tra disposizioni di natura fiscale in senso stretto (soggettività passiva, determinazione della base imponibile e dell'entità del prelievo, obblighi di natura formale, contabile e dichiarativa, ecc.) e norme di agevolazione.

Contrariamente a quanto avveniva nel sistema precedente alla riforma del diritto societario, tuttavia, i presupposti per l'applicazione delle norme agevolative sono ora direttamente individuabili nelle disposizioni civilistiche, tra le quali spicca l'art. 223 – *duodecies*, aggiunto alle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, contenute nel r.d. 30 marzo 1942, n. 318, a mente del quale le agevolazioni fiscali previste dalle leggi speciali si intendono riferite esclusivamente alle cooperative "a mutualità prevalente", che adeguino i propri statuti, alla luce delle nuove disposizioni, entro il 31 marzo 2005[84].

Nell'intreccio tra disposizioni fiscali e agevolative, pertanto, si inserisce ora una nuova trama, il cui ordito è rinvenibile nella disciplina codicistica, introdotta dal d. lgs. n. 63/2002 di riforma del diritto societario[85].

Nel divenire della riforma, il riferimento originario alle cooperative "costituzionalmente riconosciute", contenuto nella legge delega n. 366/2001 è stato successivamente messo meglio a fuoco dal legislatore delegato grazie ad un distinto concetto di "mutualità prevalente", che ha il pregio di condensare in un'unica formula le ascendenze di principio della precedente definizione e la necessità di un approccio più pragmatico alla fattispecie.

E' opportuno sottolineare in proposito che la definizione generale di società cooperativa, scolpita dall'art. 2511 del Codice civile enuncia il principio dello "scopo mutualistico" in modo unitario, tanto che nella prassi detta finalità viene perseguita con diverse gradazioni di intensità. Nella elaborazione giurisprudenziale, il concetto di mutualità ha quindi finito per assumere contorni sempre più frastagliati, pur continuando ad orbitare intorno ai due fuochi della mutualità "pura", caratterizzata dall'assenza di un qualsiasi scopo di

---

LA ROSA, *Le agevolazioni tributarie*, in *Trattato di diritto tributario diretto da Andrea Amatucci*, Padova, 1994, I, 1, 401 ss.; e, da ultimo, BASILAVECCHIA, *Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni*, in *Rass. Trib*., 2002, 421 ss.

[84] Il termine, inizialmente stabilito dall'art. 223-*duodecies*, comma 7, al 31 dicembre 2004, è stato prorogato al 31 marzo 2005 dall'art. 19-*ter* d.l. 9 novembre 2004, n. 266, recante "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative", convertito nella legge 27 dicembre 2004, n. 306. Con lo stesso provvedimento è stata altresì disposta la proroga al 31 marzo 2005 per il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle cooperative a mutualità prevalente all'Albo delle società cooperative di cui all'art. 2512 del Codice civile

[85] Si veda, in proposito, SALVINI, *La riforma del diritto societario: le implicazioni fiscali per le cooperative,* cit., 842 ss.

lucro, e della mutualità "spuria", nella quale lo scopo mutualistico risulta attenuato, a fronte di una più ampia possibilità di svolgere attività lucrative rivolte a terzi[86].

Come emerge con sufficiente chiarezza dalla relazione governativa, la delega contenuta nella l. n. 366/2001 si pone, tra gli altri, l'obiettivo della frantumazione del modello unitario di società cooperativa, per giungere ad una meno rigida articolazione dei modelli organizzativi utilizzabili dalle cooperative, in analogia con quanto previsto per le società con fini di lucro.

Ciò ha comportato, almeno nelle intenzioni del legislatore delegato, la netta separazione le tra società cooperative a prevalente scopo mutualistico e quelle che, invece, perseguono fini di lucro oltre determinati limiti quantitativi.

E' ben vero che il connotato qualificante della cooperativa consiste nella creazione di utilità a favore dei soci, ma ciò non significa che essa non possa rivolgere la propria attività anche a terzi, e che lo scopo mutualistico non possa intrecciarsi con finalità lucrative.

La duplicità dei modelli previsti dalla riforma si fonda essenzialmente su una opzione statutaria e su una scelta di campo a livello gestionale, i cui riferimenti normativi sono rinvenibili nell'art. 2514 (per ciò che concerne i requisiti statutari) e negli artt. 2512 e 2513 (relativamente ai criteri di valutazione del requisito della "prevalenza" dello scopo mutualistico ed ai connessi obblighi di documentazione da parte degli amministratori).

Ai fini del riconoscimento della "mutualità prevalente", si richiede anzitutto che i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci siano superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni. Il secondo parametro al quale commisurare il requisito della prevalenza riguarda il costo del lavoro dei soci, che deve essere superiore al cinquanta per cento del totale. Il terzo parametro, infine, riguarda il costo della produzione per i sevizi ricevuti dai soci, nonché dei premi conferiti agli stessi. Relativamente ai primi, il valore deve risultare superiore al cinquanta per cento del loro totale, mentre per i secondi il parametro va rapportato all'ammontare del costo delle materie prime acquistate o conferite.

E' stata inoltre considerata l'ipotesi in cui si vengano a realizzare, contemporaneamente, più tipi di scambio mutualistico, nel qual caso la prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali.

Il criterio della prevalenza è, in definitiva, collegato ad una soglia quantitativa fissata, per i diversi parametri, nella misura

[86] Cfr., sul punto, l'accurata ricostruzione operata da CAPOLUPO, *Cooperative: riforma societaria e coordinamento fiscale*, in *Fisco*, 2003, 5129 ss.

del cinquanta per cento. Ai sensi dell'art. 2513, gli amministratori e i sindaci devono documentare le condizioni di prevalenza di cui si è detto, indicando in modo dettagliato gli elementi considerati a base del calcolo della prevalenza nella nota integrativa del bilancio.

Le nuove disposizioni garantiscono agli organi deliberativi delle società cooperative la più ampia discrezionalità nella scelta di organizzare l'attività secondo l'uno o l'altro modello, puntualizzando, però, che alle sole cooperative a mutualità prevalente sono riservate le agevolazioni tributarie specificamente previste per il settore cooperativo[87].

4.3
Le agevolazioni previste a favore delle cooperative nel sistema precedente alla riforma del diritto societario

Prima ancora di dedicarci all'analisi delle agevolazioni che si rendono applicabili al settore cooperativo in seguito all'entrata in vigore della riforma Vietti, è opportuno ripercorrere, sia pur brevemente, l'evoluzione del sistema di benefici fiscali previsto a partire dalla riforma tributaria degli anni Settanta.

In proposito, assume rilievo centrale l'art. 14 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, a mente del quale le agevolazioni contemplate nel Titolo III del decreto stesso sono riservate alle cooperative *disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato*, che risultino altresì iscritte nei registri prefettizi o nello Schedario generale della cooperazione.

Quanto ai "principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato", lungi dal risultare contenuti in norme *ad hoc*, essi sono assai più prosaicamente rinvenibili nell'ambito stesso della normativa tributaria e, più precisamente, nell'art. 26 del d. lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947/1577 (noto comunemente come "legge Basevi").

In base alla predetta disposizione, che l'art. 14 D.P.R. n. 601/1973 richiama esplicitamente, al fine di accedere ai benefici fiscali, le società cooperative devono prevedere nei propri statuti le condizioni di seguito indicate:

---

[87] Sotto il profilo strettamente tributario, le disposizioni contenute art. 6 del già citato d.l. 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, vanno peraltro collocate nel solco di un progressivo adeguamento ai principi comunitari, in armonia con quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della delega dettata con l. 3 ottobre 2001, n. 366, che espressamente impegna il legislatore delegato a garantire la coerenza della normativa tributaria interna con quella desumibile dal Regolamento (CE) n. 1435 del Consiglio del 22 luglio 2003, relativo allo "Statuto della Società cooperativa europea (SCE)". Sul punto, diffusamente, CAPOLUPO, *Cooperative: riforma societaria e coordinamento fiscale*, cit., 5130.

divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse spettante ai detentori di buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti[88];

divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;

devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati, a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

L'art. 29, comma 5, del d.l. n. 69/1989, di interpretazione autentica dell'art. 14, ha precisato che l'espressa indicazione delle predette clausole nello statuto è sufficiente ad attribuire *ipso facto* il diritto alla fruizione delle agevolazioni tributarie, fatta salva la possibilità, per l'Amministrazione Finanziaria, di accertare l'effettiva osservanza delle disposizioni statutarie nei termini richiesti dall'art. 14 e, in caso di mancato rispetto delle stesse, di disconoscere i benefici fiscali[89].

In dettaglio, nel rispetto delle condizioni di diritto e di fatto appena considerate, le agevolazioni tuttora previste dal Titolo III del D.P.R. n. 601/1973 sono destinate, rispettivamente: alle cooperative agricole e della piccola pesca (art. 10, che, dal rispetto di determinate condizioni fa discendere la piena esenzione ai fini dell'imposta sul reddito); alle cooperative di produzione e lavoro (art. 11, che prevede due distinte ipotesi agevolative, una consistente nella totale esenzione dall'imposta sul reddito, l'altra nella riduzione alla metà, a seconda del rapporto tra retribuzioni corrisposte ai soci e ammontare complessivo degli altri costi); ai ristorni effettuati in favore dei soci (art. 12); agli interessi corrisposti ai soci finanziatori (art. 13).

Ulteriori disposizioni agevolative sono state successivamente introdotte dall'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, a tenore del quale non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia

---

[88] Nella formulazione originaria, il divieto riguardava la distribuzione di utili in misura maggiore del tasso di interesse legale, ragguagliato al capitale effettivamente versato. Tale principio è stato tuttavia modificato dall'art. 17 della l. 19 marzo 1983, n. 72, ai sensi del quale la remunerazione del capitale sociale non può superare in nessun caso la remunerazione dei prestiti sociali fiscalmente agevolati. La remunerazione massima è stata pertanto agganciata al parametro indicato nel testo, a decorrere dal 24 marzo 1983.

[89] L'effettiva osservanza delle richiamate condizioni è richiesta nel periodo di imposta considerato e nei cinque precedenti ovvero, se si tratta di una cooperativa costituita in un periodo più recente, nel minor tempo trascorso dall'approvazione dello statuto. Sul punto e, più in generale, sulle tendenze seguite dall'Amministrazione finanziaria nell'attività di controllo relativa al rispetto dei suddetti criteri, CAPOLUPO, *op. cit*., 5133.

durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento[90]. Tale condizione è soddisfatta ove l'indivisibilità delle riserve risulti espressamente dai patti statutari.

L'art. 11, comma 9, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 del 1992, inoltre, esenta da imposte e rende deducibili dalla base imponibile, nel limite del 3 per cento, le somme obbligatoriamente versate ai fondi mutualistici, istituiti dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute.

Una ulteriore disposizione, volta ad evitare l'effetto "imposte su imposte" che verrebbe a determinarsi in presenza di un carico fiscale superiore all'aliquota vigente, stabilisce infine che non concorrono a formare il reddito imponibile le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi del T.U.I.R., diverse rispetto a quelle riconosciute dalle leggi speciali sulla cooperazione. La norma, contenuta nell'art. 21, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è applicabile solo se la variazione in diminuzione determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili, mentre non trova applicazione nell'ipotesi di distribuzione dell'utile medesimo in favore dei soci.

4.4
La qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e le agevolazioni fiscali

Con la riforma del diritto societario, sono le norme civilistiche, e segnatamente l'art. 223-*duodecies* disp. att. del Codice civile a scandire i presupposti per l'applicazione dei benefici di carattere fiscale.

Per effetto delle nuove disposizioni, le società cooperative e i loro consorzi che, entro il 31 marzo 2005 adeguino i propri statuti, *"conservano le agevolazioni fiscali"*. Si noti che il legislatore delegato si è limitato a regolare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema e la eventuale *conservazione* delle agevolazioni, delineando in modo indiretto *l'acquisto* della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, mentre ha provveduto a disciplinare in dettaglio *la perdita* della qualifica[91].

---

[90] Si veda, in proposito, GALLO, *L'accumulazione indivisibile e l'articolo 12 della legge n. 904/77*, in *La società cooperativa: aspetti civilistici e tributari*, Padova, 1997.

[91] Sul punto, diffusamente, SALVINI, *La riforma del diritto societario*,cit., 844-845. L'ingresso e l'uscita dal regime fiscale delle cooperative a mutualità prevalente sono invece regolati da due norme apposite, l'art. 14-*bis* e l'art. 14-*ter*, nello "Schema di articolato relativo all'adeguamento del vigente sistema fiscale alla riforma del diritto societario", predisposto dalla Commissione Gallo.

Quanto, poi, alla disciplina agevolativa effettivamente applicabile alle società cooperative, e prima ancora di analizzarne i contenuti, si rendono necessarie due osservazioni.

La prima annotazione, di carattere puramente formale, riguarda la scelta di inserire direttamente nelle disposizioni di attuazione del Codice civile un precetto, sul quale si fonda l'applicabilità di un *corpus* normativo estraneo al diritto civile.

Il che consente di operare un collegamento immediato tra i benefici previsti dall'ordinamento tributario ed i loro destinatari, così come (ri)disciplinati dal legislatore civile. E' da rimarcare, tuttavia, il fatto che il sistema attuale rovescia il rapporto tra i due settori dell'ordinamento in tema di individuazione dei presupposti per accedere alle agevolazioni. Se, infatti, in precedenza erano essenzialmente le disposizioni tributarie ad individuare il novero delle cooperative meritevoli dei benefici, attraverso l'elencazione delle condizioni statutarie, organizzative e gestionali richieste, ora sono le norme civilistiche a delimitare il perimetro di applicazione dei benefici fiscali[92].

La seconda considerazione, di natura sostanziale, riguarda il significato da attribuire alla formula che consente la sopravvivenza delle disposizioni agevolative "previste dalle leggi speciali".

Con una formulazione in realtà non limpidissima, si è inteso chiarire che alle cooperative a mutualità prevalente sono riservate in modo esclusivo le sole agevolazioni fiscali previste specificamente per le società cooperative, e non anche quelle (eventualmente) contemplate in favore di una platea più ampia o indeterminata di soggetti, nella quale le cooperative potrebbero essere ricomprese. Mi riferisco a benefici di carattere settoriale o territoriale, come, ad esempio, il regime speciale Iva per il settore agricolo, o l'aliquota agevolata Iva per l'assegnazione di alloggi abitativi, o ancora le agevolazioni riconosciute per gli investimenti, che non sono destinati in via esclusiva alle cooperative. Queste forme di agevolazione, in sostanza, possono ritenersi applicabili alle società cooperative in generale, indipendentemente dal requisito della prevalenza[93].

Ciò detto, però, la semplice inserzione di una norma di tale portata nelle disposizioni di attuazione del Codice civile non è di per sé sufficiente a dirimere compiutamente la questione di "quali" agevolazioni siano da attribuirsi a "quali" cooperative, e rende indispensabile un adeguato coordinamento tra nuove disposizioni civilistiche e ordinamento tributario.

---

[92] Di questo inconsueto rovesciamento prospettico sembra tener conto la nuova formulazione dell'art. 14 del D.P.R. n. 601/1973, così come emerge dallo Schema di articolato proposto dalla Commissione Gallo. Nella nuova versione, l'art. 14 esprime lo stesso principio di carattere generale previsto dall'art. 223-*duodecies*, comma 6.

[93] In questo senso SALVINI, *La riforma del diritto societario*, cit., 840-841.

4.5
Il d.l. n. 63/2002: disposizioni "a regime" e norme a carattere transitorio

Della necessità di tale coordinamento è espressione, per quanto non definitiva, l'art. 6 del d. l. n. 63/2002.

Con una norma che nelle intenzioni del legislatore delegato doveva fungere da "cerniera" tra vecchio e nuovo sistema (e che certo non spicca per fluidità), viene infatti dettata una disciplina caratterizzata da una diversa valenza temporale.

Da un lato, i commi 1, 2 e 3 fissano disposizioni di carattere generale, destinate a trovare applicazione "a regime"[94] e nei confronti del settore cooperativo nel suo complesso, indipendentemente dal requisito della mutualità prevalente. Tali norme riguardano, rispettivamente, il regime fiscale delle somme destinate a riserva legale, la disciplina dei ristorni ed il trattamento degli interessi per i prestiti erogati dai soci alle cooperative[95].

Dall'altro, il comma 4 introduce un regime transitorio applicabile per i due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001, con l'intento di garantire un approdo graduale alle norme di attuazione della legge delega.

A valere per il regime transitorio, la lettera a) del comma 4 fissa un limite quantitativo, pari al 39 per cento, alla detassazione degli utili accantonati a riserva indivisibile, precedentemente prevista in forma integrale dall'art. 12 della l. 16 dicembre 1977, n. 904.

La successiva lett. b), relativamente alle sole cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi, determina nel 60 per cento la quota di utile netto annuale non soggetta a tassazione.

La lettera c) del comma 4, infine, chiarisce l'ambito di applicazione, nel periodo transitorio, delle varie disposizioni agevolative. Per le cooperative agricole e della piccola pesca, le norme di esenzione di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 601/1973 non si applicano alla quota di utile annuale assoggettato a tassazione

---

[94] L'applicabilità "a regime" delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 emerge con chiarezza dalla relazione governativa all'art. 6 in commento, a tenore della quale esse "rimarranno applicabili alle cooperative e ai loro consorzi anche dopo il riordino della intera disciplina fiscale" delle società cooperative conseguente all'entrata in vigore della riforma civilistica. Nello stesso senso, d'altronde, si è espressa l'Amministrazione finanziaria con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E del 18 giugno 2002, ritenendo i commi 1, 2 e 3 già appartenenti "al corpus normativo che si renderà definitivo con la riforma del diritto societario".

[95] Il comma 6 del medesimo art. 6 rende espressamente applicabili le disposizioni in oggetto alle cooperative ed ai loro consorzi disciplinati dalla l. n. 59/1992, e pertanto sia alle "cooperative Basevi" che a quelle prive dei requisiti "Basevi".con l'esclusione delle sole cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi. Si veda, in proposito, SALVINI, *La riforma del diritto societario,* cit., 843.

in base alla precedente lett. b), mentre per le cooperative di produzione e lavoro, il regime di esenzione disposto dall'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 viene limitato alla sola quota di imponibile derivante dalla indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Si tratta, nel caso delle fattispecie regolate dal comma 4, di una serie di disposizioni la cui natura è solo astrattamente "agevolativa", posto che in realtà esse pongono limiti ad un sistema di benefici già vigente, circoscrivendone la portata in attesa di un definitivo riassetto dei rapporti tra ordinamento civile e tributario.

4.6
Le disposizioni "a regime": la riserva minima obbligatoria (art. 6, comma 1, d.l. n. 63/2002)

Con il primo comma dell'art. 6, il legislatore delegato ha disposto che alla quota parte degli utili netti da destinarsi obbligatoriamente a riserva legale in osservanza delle disposizioni civilistiche, si rende in ogni caso applicabile la disposizione contenuta nell'art. 12 della l. 16 dicembre 1977, n. 904.

Secondo la disposizione in oggetto, pertanto, continua ad operare l'esclusione dal reddito imponibile, già prevista in favore delle società cooperative e loro consorzi, della quota di utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria. Per effetto del nuovo art. 2545-*quater* del Codice civile, tale quota, in precedenza corrispondente ad un quinto, viene elevata al 30 per cento degli utili netti annuali e, come già previsto nel sistema anteriore alla riforma, l'obbligo di accantonare permane "qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale".

Sebbene la formulazione letterale della norma possa lasciare qualche dubbio in proposito, l'agevolazione di cui al comma 1 deve ritenersi riferita unicamente alla quota di utili accantonati in forza della relativa disposizione codicistica, mentre l'ulteriore quota di utili, eventualmente destinata a riserva indivisibile a seguito di apposita delibera assembleare, soggiace al trattamento previsto al successivo comma 4, lett. a) e b)[96].

Per le banche di credito cooperativo, la misura minima del predetto accantonamento rimane fissata dall'art. 37 d.l. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) nel 70 per cento degli utili netti annuali.

[96] Nello stesso senso, CAPOLUPO, *op. cit*., 5135. Il trattamento previsto dal comma 4, lett. a) e b) per la quota di utili destinata a riserve indivisibili si intende naturalmente limitato al periodo transitorio di cui al medesimo comma.

Sotto il profilo tributario, la riserva legale continua ad essere sottoposta al regime giuridico applicabile alle riserve indivisibili, per le quali l'art. 12 della l. n. 904/1977 esclude la possibilità che vengano distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente, sia all'atto del suo scioglimento. La norma tende evidentemente ad agevolare le somme via via destinate a rafforzare il patrimonio delle cooperative ed a realizzare compiutamente, al momento dello scioglimento, le finalità mutualistiche.

Alla riserva legale continua peraltro ad applicarsi il regime di parziale indisponibilità previsto dall'art. 3, comma 1, l. 18 febbraio 1999, n. 28, che consente l'utilizzabilità delle riserve indivisibili a copertura di perdite di esercizio a condizione che per questa via non si dia luogo alla distribuzione di utili, fino a quando le riserve non siano state integralmente ricostituite. Si tratta di una condizione che deve essere tassativamente osservata in quanto, a differenza di quanto previsto per alcune riserve in sospensione di imposta, non è consentito ridurre la suddetta riserva in misura corrispondente, neppure con apposita deliberazione dell'assemblea straordinaria.

4.7
I ristorni (art. 6, comma 2, d.l. 63/2002)

Il secondo comma dell'art. 6 contiene una serie di disposizioni che si rendono applicabili ai ristorni[97], i quali, nel caso in cui siano destinati all'aumento del capitale sociale della cooperativa o del consorzio, non concorrono alla formazione della base imponibile dei soci, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'Irap[98]. Le stesse somme, peraltro, qualora risultino imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina dell'art. 7, comma 3, della l. n. 59/1992. In base a quest'ultima norma, il rimborso del capitale sociale è tassato in capo ai soli soci, mediante applicazione della ritenuta a titolo di imposta pari al 12,5 per cento, nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato, fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni[99].

Per ciò che concerne la disciplina sostanziale dei ristorni, questi rappresentano uno degli strumenti tecnici più utilizzati al

[97] In generale, per un inquadramento della fattispecie ed una analisi della disciplina relativa ai ristorni, si rinvia a CUSA, *I ristorni nelle società cooperative*, Milano, 2000.

[98] In merito ai profili tributari della fattispecie in esame, si veda SALVINI, *I ristorni nelle società cooperative: note sulla natura civilistica e sul regime fiscale*, in *Rass trib*., 2002, 1903 ss.

[99] Sull'applicabilità della ritenuta a titolo di imposta a tutti i soci persone fisiche residenti, indipendentemente dalla qualifica di imprenditore commerciale e, in generale, sull'accidentato percorso evolutivo della disciplina in questione, si veda, diffusamente, SALVINI, *op. ult. cit*., 1915.

fine di attribuire concretamente ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la società cooperativa, e si identificano essenzialmente: a) nelle somme attribuite ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sotto forma di integrazione retributiva; b) nelle somme corrisposte dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci a titolo di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati, o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati.

Nonostante l'indubbia rilevanza pratica del fenomeno, prima della riforma Vietti la fattispecie non risultava disciplinata nei suoi aspetti civilistici, tanto che per delinearne i tratti essenziali era necessario riferirsi alla prassi operativa delle cooperative ed al progressivo affinamento dell'istituto in sede di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale[100]. Al solo fine di sintetizzare gli elementi salienti della fattispecie, è opportuno rammentare che: a) beneficiario esclusivo del ristorno è il socio della cooperativa; b) l'entità del ristorno deve essere commisurata agli scambi mutualistici intercorsi tra socio e cooperativa; c) condizione necessaria per la sua attribuzione è l'esistenza di un avanzo di esercizio[101]. La misura dei ristorni viene di norma determinata dal Consiglio di amministrazione e la loro erogazione è deliberata dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio di esercizio[102].

Elemento essenziale del ristorno, che consente di distinguerlo dal semplice utile di esercizio, è la sua qualificazione di "vantaggio mutualistico" (immediato o differito) per il socio, che si traduce, simmetricamente, in un maggior costo o in un minor ricavo per la cooperativa[103].

In coerenza con quest'ultimo aspetto, quindi, e prima ancora di addentrarci nell'analisi dettagliata della fattispecie, il trattamento fiscale dei ristorni deve necessariamente essere considerato sotto due distinti profili, che attengono, rispettivamente, alla disciplina applicabile alla società

---

[100] In proposito, si veda CUSA, *La nozione civilistica di ristorno cooperativo*, in *Coop. cons*., 2003, 335 ss.

[101] Quanto alla individuazione dei tratti essenziali della fattispecie in esame si veda, in giurisprudenza, Cass. 8 settembre 1999, n. 9513, in banca dati *"il fiscovideo"*.

[102] Nella riforma del diritto societario, il legislatore delegato ha dato conto dell'esistenza della fattispecie, distinguendo i ristorni dagli utili e disciplinandone espressamente i criteri di ripartizione. Ai sensi del nuovo art. 2545-sexies del Codice civile, "l'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari". Si veda, in proposito, MACRI', *Prime valutazioni sul nuovo articolo 2545-sexies c.c. in materia di ristorno,* in *Coop. cons*., 2003, 89 ss.

[103] Nel difetto di una organica disciplina civilistica in materia, si è affermata nella prassi di alcune cooperative la tendenza a contabilizzare i ristorni come rappresentativi di una quota dell'utile. Sulla qualificazione dei ristorni come costi o, alternativamente, come quote dell'utile di esercizio, si veda la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E del 18 giugno 2002.

cooperativa che li eroga ed a quella, speculare, riservata al socio beneficiario.

4.8
La deducibilità dei ristorni per la società cooperativa

Per ciò che concerne il primo dei due profili, le somme attribuite ai soci a titolo di ristorno, indipendentemente dalla modalità prescelta per la loro erogazione, costituiscono un costo deducibile per la cooperativa, così come disposto dall'art. 12 D.P.R. n. 601/1973. Quest'ultima norma, riformulata dall'art. 6 della l. 23 dicembre 2000, n. 388, consente la deduzione dal reddito delle cooperative di ogni tipo di ristorni operati in favore dei soci, sotto forma di restituzione di una parte del prezzo corrisposto per l'acquisto di beni o sevizi, nonché sotto forma di maggiori compensi per i conferimenti effettuati.

A seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 388/2000, la portata originaria dell'art. 12 risulta ampliata sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, essendo ora consentita la deduzione alle cooperative in genere (e non solo a quelle di consumo), in relazione alla restituzione di una parte del prezzo pagato dai soci per acquisti di beni e di servizi, nonché delle somme ripartite tra i soci sotto forma di maggiore compenso per i conferimenti effettuati.

In merito alla deducibilità dei ristorni dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito e dal valore netto della produzione ai fini Irap, le somme erogate a tale titolo sono deducibili nell'esercizio con riferimento al quale sono maturati gli elementi di reddito considerati come base di commisurazione dei ristorni[104].

Quanto al regime di deducibilità dei ristorni come elemento "fisiologico" (e non agevolativo) per la società cooperativa, si sono espresse sia la più autorevole dottrina[105], sia l'Amministrazione finanziaria[106]. Il punto è, evidentemente, di rilevanza centrale al fine di rendere applicabile il regime di deducibilità a tutte le cooperative, o soltanto a quelle caratterizzate dal requisito della mutualità prevalente.

---

[104] In questi termini si esprimono sia la relazione di accompagnamento al d.l. n. 63/2002, sia la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E del 18 giugno 2002. Per alcune considerazioni critiche sui rapporti tra l'art. 12, D.P.R. n. 601/1973 e le disposizioni del T.U.I.R. in tema di determinazione del reddito di impresa, si veda SALVINI, *op. ult. cit.* 1911.

[105] Sul punto, SALVINI, *op. ult. cit*., 1926.

[106] Si veda, in proposito, la circolare n. 53/E più volte citata, ove si sostiene che la "deducibilità - *prevista in ogni caso per tutte le società cooperative* - è vincolata (nei casi in cui non sia applicabile la previsione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973) all'oggettiva determinabilità dell'importo del ristorno medesimo entro la data di chiusura dell'esercizio.

In proposito, occorre sottolineare il fatto che la suddetta interpretazione, per quanto condivisibile *nel merito*, contrasta apertamente con il dato normativo, in particolare con la riserva contenuta nell'art. 14 del D.P.R. n. 601/1973. Mi rendo conto che la questione può essere risolta in via ermeneutica negando all'art. 12 natura agevolativa (e, con ciò, sottraendolo dall'ambito della riserva di cui all'art. 14), ma onde evitare ogni equivoco sarebbe quanto mai opportuno che l'ambito di applicazione della disposizione venisse meglio chiarita in sede di coordinamento tra nuovo diritto societario e disciplina fiscale

4.9
Il trattamento tributario dei ristorni in capo ai soci

Venendo al secondo profilo, deve essere anzitutto chiarito che, in linea di massima, le somme erogate a titolo di ristorno sono assoggettate ad imposizione in capo al socio esclusivamente nel caso in cui integrino una fattispecie reddituale, e che, conseguentemente, subiscono il trattamento fiscale riservato alla fattispecie da esse integrata. Così, per esemplificare, il ristorno costituisce una ipotesi di reddito di lavoro, dipendente o autonomo, per il socio di una cooperativa di lavoro; di reddito agrario per il socio di una cooperativa agricola, e via dicendo.

In relazione al profilo che qui ci interessa, l'art. 6, comma 2, d.l. n. 63/2002 dispone che, ove i ristorni siano imputati al capitale sociale della cooperativa, la tassazione in capo al socio, mediante applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, viene rinviata al momento del rimborso del capitale.

Collocata in questa prospettiva, la natura agevolativa dell'art. 6, comma 2 è duplice: da un lato, essa consiste in una sospensione della tassazione fino al momento in cui al socio verranno restituite le quote del capitale sociale integrate dai ristorni; dall'altro, in caso di previa imputazione al capitale sociale, muta radicalmente la modalità stessa della tassazione dei ristorni, che viene sostanzialmente assimilata a quella applicabile agli utili.

In virtù di quanto premesso, il trattamento tributario dei ristorni che si rende applicabile ai soci in virtù dell'art. 6, comma 2, è sintetizzabile come segue:

in primo luogo, la destinazione del ristorno al capitale sociale della cooperativa implica, nel momento in cui viene effettuata, il non assoggettamento a tassazione ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap in capo al socio;

sotto il profilo temporale, l'assoggettamento ad imposta dei ristorni imputati al capitale sociale viene proiettato in avanti, al momento del rimborso del capitale;

le somme rimborsate si considerano tassabili solo se sussistevano i presupposti per la loro imponibilità nel momento della loro attribuzione, ovvero nel momento della loro imputazione al capitale;

la modalità di tassazione del capitale rimborsato, fino a concorrenza dei ristorni imputati al capitale stesso, consiste nell'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, nella misura del 12,5 per cento, trattamento analogo a quello previsto per gli utili.

Se la restituzione riguarda ristorni a suo tempo deliberati per ridurre i costi finalizzati all'acquisto di beni o di servizi, occorre precisare che la restituzione del capitale sociale non comporta la tassazione in capo al socio percettore, consistendo nella restituzione di una parte del corrispettivo della cessione dei beni o servizi acquisiti.

In relazione al profilo soggettivo, infine, la qualifica di socio è sì necessaria per il diritto al ristorno (e per la conseguente applicazione del meccanismo agevolativo di cui si tratta), ma l'ammontare delle somme spettanti ai singoli soci non è commisurato al valore delle quote di partecipazione al capitale, bensì all'insieme delle transazioni economiche intercorse tra ciascun socio e la cooperativa.

4.10
Le modalità di distribuzione dei ristorni e la relativa disciplina fiscale

Quanto alle modalità di distribuzione dei ristorni, distinguiamo anzitutto l'ipotesi in cui tali somme siano erogate, sotto forma di integrazione delle retribuzioni, da cooperative di produzione e lavoro.

Per questo tipo di cooperative, la legge 3 aprile 2001, n. 142 prevede, all'art. 3, la possibilità di corrispondere ai soci lavoratori forme di trattamento economico a titolo di maggiorazione retributiva o di ristorno[107]. Le modalità di erogazione di tali trattamenti economici sono stabilite in sede di accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative, mentre la loro entità non può superare il 30 per cento dei trattamenti economici complessivi, aumentati delle somme ulteriori erogate a titolo di maggiorazione retributiva. Tale limite è da considerarsi tassativo ed opera anche nell'ipotesi in cui l'avanzo documentato di gestione derivante da attività effettuate nei confronti dei soci (che, ai sensi dell'art.

[107] Si veda, in proposito, VEDANI, *Le novità per il socio lavoratore di cooperativa,* in *Dir. prat. lav.*, 2001, 1307; quanto ai profili tributari della legge n. 142/2001, si veda specificatamente BOSELLO, *Riflessi fiscali della L. n. 142 del 2001*, in *Atti del Seminario sui Regolamenti e Statuti delle cooperative dopo la L. 142/2001*, Forlì, 2001.

6, comma 2 non concorre alla formazione del reddito del socio percettore), risulti superiore al predetto limite del 30 per cento delle retribuzioni.

In linea generale, i ristorni erogati nell'ambito di cooperative di produzione e lavoro secondo le modalità appena illustrate devono ritenersi assimilati, ai fini fiscali, a redditi di lavoro dipendente, con conseguente piena imponibilità in capo al socio beneficiario. Anche nel caso di previa imputazione dei ristorni al capitale sociale, la successiva restituzione del capitale al socio comporta l'assoggettamento a tassazione, ai fini dell'imposta sul reddito, in capo al socio percettore, nel presupposto che i ristorni sarebbero stati comunque tassati qualora avessero direttamente integrato la retribuzione, anziché essere destinati all'aumento del capitale sociale.

Tuttavia, nei casi in cui i ristorni siano stati attribuiti mediante incremento delle quote o azioni sottoscritte dal socio, la tempistica e le modalità di tassazione sono ora scandite dall'art. 6, comma 2, d.l. n. 63/2002 e dalle disposizioni ivi richiamate.

Oltre che come integrazione della retribuzione, l'erogazione dei ristorni può essere effettuata anche mediante distribuzione gratuita di "azioni di partecipazione cooperativa". Tale forma di partecipazione al capitale delle cooperative è disciplinata dall'art. 5 della l. 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede l'emissione a favore dei soci beneficiari del ristorno di una particolare tipologia di azioni, destinate al finanziamento di un piano pluriennale di sviluppo ed ammodernamento aziendale, a condizione, peraltro, che lo statuto della cooperativa ne preveda espressamente la possibilità di emissione.

Sotto il profilo tributario, alla fattispecie appena individuata risulta applicabile l'art. 51, comma 2, lett. g) del nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi, a mente del quale non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a lire 4 milioni (euro 2.065,83), a condizione che le azioni non siano cedute dal dipendente prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione. Qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo di imposta in cui avviene la cessione.

Nell'ipotesi in cui i ristorni siano erogati da società cooperative costituite fra imprenditori o fra lavoratori autonomi, deve essere preliminarmente chiarito che la tipologia del rapporto di lavoro prescelto determina, per espressa previsione normativa, il regime fiscale dei trattamenti economici corrisposti.

Ne consegue che se il socio instaura con la cooperativa un rapporto di lavoro autonomo, il trattamento economico complessivo, comprensivo delle maggiorazioni ed integrazioni a fronte dell'attività prestata configurabili come ristorni, si considera reddito di lavoro autonomo. Così come, nell'ambito di cooperative costituite tra imprenditori, le somme corrisposte a titolo di ristorno corrispondono ad integrazioni dei corrispettivi a fronte dei conferimenti effettuati.

Anche con riferimento all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto si rende necessario verificare la natura del rapporto di lavoro del socio, al fine di determinare con esattezza il regime fiscale applicabile ai maggiori compensi percepiti a titolo di ristorno. In coerenza con quanto appena detto, i maggiori compensi per l'attività prestata o per i conferimenti effettuati, distribuiti sotto forma di ristorni, che a mente dell'art. 6, comma 2 non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, sono invece assoggettati al regime Iva applicabile alla prestazione nel suo complesso.

Sotto il profilo soggettivo, pertanto, i maggiori compensi di cui si tratta, saranno imponibili ai fini Iva se la prestazione principale risulta imponibile in capo al soggetto che la effettua.

4.11
La ritenuta sugli interessi ai soci (art. 6, comma 3, d.l. 63/2002)

La disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 6 stabilisce che la ritenuta sugli interessi corrisposti dalle cooperative e loro consorzi relativamente al prestito sociale venga applicata nella misura del 12,5 per cento a titolo di imposta, nei confronti dei soci prestatori persone fisiche.

La ritenuta in questione risulta ormai perfettamente allineata, nella misura e nella modalità del prelievo a quella ordinariamente prevista per i redditi di natura finanziaria dal d. lgs. n. 461/1997 e successive modifiche. La norma, se letta nel quadro sistematico della tassazione dei redditi finanziari, potrebbe dunque apparire pleonastica, ma, collocata nel contesto del regime fiscale applicabile *latu sensu* alle cooperative assume un significato più pregnante. Per mezzo del suo inserimento nell'art. 6, il legislatore delegato si è infatti preoccupato di confermare la misura del prelievo sostituivo a titolo di imposta in capo ai soci finanziatori, prevista inizialmente dall'art. 13 D.P.R. n. 601/1973 e dall'art. 20 d.l. n. 95/1974 come forma di agevolazione, e come tale "a rischio" di

sopravvivenza per le cooperative prive del requisito della prevalenza[108].

Sul punto, è opportuno ricordare che le società cooperative possono essere finanziate dai propri soci a condizione che siano soddisfatte le condizioni fissate dall'art. 13 D.P.R. n. 601/1973. Si richiede, in particolare, che i versamenti e le trattenute debbano essere effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e che non debbano superare, per ciascun socio, limiti espressamente stabiliti dalla legge, mentre gli interessi corrisposti sulle predette somme non devono superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 punti percentuali.

4.12
Lo schema di articolato relativo all'adeguamento del vigente sistema fiscale alla riforma del diritto societario

Come si è avuto modo di rimarcare più volte nel corso della presente indagine, la riforma del diritto societario comporta, per il legislatore tributario, la necessità di coordinare le nuove disposizioni con il variegato intreccio di agevolazioni sin qui riconosciuto al settore cooperativo.

Il compito di adeguare le disposizioni fiscali vigenti al nuovo diritto societario è stato affidato, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 novembre 2002, ad una apposita commissione di studio, che ha concluso i suoi lavori nel luglio 2003 predisponendo uno schema di articolato, accompagnato da una relazione illustrativa.

Nello schema di articolato proposto dalla commissione, l'art. 14, D.P.R n. 601/1973 viene riformulato, introducendo nell'ordinamento tributario lo stesso principio previsto dall'art. 223-*duodecies*, comma 6, disp. att. del Codice civile e riservando le agevolazioni previste dal Titolo III del D.P.R. n. 601/1973 e da altre leggi speciali alle cooperative a mutualità prevalente.

Le norme successive, che introducono nel D.P.R. n. 601/1973 gli artt. 14 *bis, ter, quater, quinquies*, sono dirette ad individuare le modalità di applicazione del suddetto principio ai fini dell'imposta sul reddito delle società.

Il nuovo art. 14, nello schema predisposto dalla commissione Gallo, fa salva l'applicazione, a tutte le

[108] E' appena il caso di notare che la riproposizione all'art. 6, comma 3, di una disposizione già contenuta nell'art. 13 del D.P.R. n. 601/1973 si giustifica con l'intenzione di dettare una disciplina fiscale per gli interessi sul prestito sociale che si estenda al di là di ogni ragionevole dubbio a tutte le società cooperative, indipendentemente dal requisito della prevalenza. Come si è avuto modo di notare in precedenza, un analoga accortezza non è stata seguita dal legislatore delegato in relazione alla deducibilità dei ristorni per la cooperativa ex art. 12 D.P.R. n. 601/1973.

cooperative disciplinate dalla l. n. 59/1992, indipendentemente dal requisito della prevalenza, delle disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 del d.l. n. 63 del 2002, principio già direttamente desumibile dal comma 6 del medesimo art. 6.

Tale deroga al principio di carattere generale è stata ritenuta coerente con la volontà del legislatore delegato, in considerazione del fatto che, come si è già avuto modo di notare, l'art. 6 del citato provvedimento detta, nei commi 4 e 5, norme di carattere transitorio, mentre nei commi 1, 2 e 3 introduce norme dichiaratamente concepite a carattere permanente "che rimarranno applicabili alle cooperative e ai loro consorzi anche dopo il citato riordino della intera disciplina fiscale in materia".

Gli artt. 14-*bis* e 14-*ter* disciplinano, rispettivamente, le modalità di ingresso e di uscita dal regime fiscale delle cooperative a mutualità prevalente.

Preso atto della scarna disciplina civilistica sul punto, e tenendo fermo il principio secondo cui, per godere delle agevolazioni riservate alle cooperative a mutualità prevalente, è necessario che siano presenti, nell'esercizio in cui le agevolazioni si applicano, sia le condizioni di prevalenza indicate dall'art. 2513 c.c., sia i requisiti statutari previsti dall'art. 2514 c.c., si è ritenuto di dover disciplinare le due fattispecie secondo i seguenti criteri: a) per ciò che riguarda l'ingresso nel regime agevolativo, i benefici si applicano sin dal primo esercizio in cui siano presenti sia le condizioni, sia i requisiti suddetti, ma tale applicazione è subordinata alla presenza dei medesimi requisiti e condizioni anche nel secondo esercizio, pena il recupero delle agevolazioni relative anche al primo esercizio; b) per ciò che concerne l'uscita dal regime, disciplinata nel Codice civile all'art. 2545-*octies*, si è distinta l'ipotesi di perdita del requisito della mutualità prevalente per la modifica o l'eliminazione delle clausole statutarie, dall'ipotesi in cui tale perdita derivi dal mancato verificarsi, per due esercizi consecutivi, delle condizioni di prevalenza. Nel primo caso, le agevolazioni vengono meno a partire dall'esercizio in cui le clausole sono state modificate o eliminate. Nella seconda ipotesi, le agevolazioni di cui la cooperativa ha beneficiato nel primo dei due esercizi vengono recuperate, secondo modalità previste da un apposito decreto attuativo. Da ciò consegue, in conformità con la citata norma civilistica, che il mancato rispetto per un solo esercizio delle condizioni di prevalenza non fa decadere, per quell'esercizio, dal godimento delle agevolazioni.

4.13
L'art. 1, commi 460 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005)

Al termine di un lungo ed aspro dibattito parlamentare che ha visto spesso come protagoniste le società cooperative, per le quali si era temuta una stretta assai più rigorosa, la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) ha apportato alcune modifiche al sistema introdotto dall'art. 6, d.l. n. 63/2002.

Fermo restando quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6, viene previsto l'assoggettamento a tassazione del 30 per cento degli utili netti annuali delle cooperative a mutualità prevalente, mentre per le cooperative agricole e della piccola pesca a mutualità prevalente è soggetto a tassazione il 20 per cento degli utili di esercizio.

Per le cooperative di produzione e lavoro, l'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 si applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'Irap.

Per le cooperative sociali e loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 è stata invece confermata la piena esenzione degli utili; così come resta ferma l'esenzione da imposte e la deducibilità delle somme previste dall'art. 11, l. 59/1992.

Con una previsione espressamente derogatoria dell'art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente[109], la Legge Finanziaria 2005 limita inoltre, per le cooperative sprovviste del requisito della prevalenza, l'esenzione degli utili netti annuali alla quota del 30 per cento, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto.

Per ciò che concerne, infine, gli interessi corrisposti dalle cooperative ai soci persone fisiche a fronte di prestiti ricevuti da questi, la Legge Finanziaria ne ha disposto l'indeducibilità per la parte che eccede la remunerazione dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,9 per cento.

4.14
Considerazioni conclusive

Nelle migliori intenzioni del legislatore tributario, la recente riforma del diritto societario si presentava come l'occasione ideale per un adeguamento ed una razionalizzazione del sistema dei benefici fiscali tradizionalmente riconosciuto al settore cooperativo.

Della necessità di tale adeguamento resta una sola, tenue traccia: lo schema di articolato predisposto dalla commissione

[109] La deroga si riferisce al disposto di cui all'art. 3, comma 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di diritti del contribuente, a mente del quale le norme tributarie non hanno effetto retroattivo.

Gallo al fine di sostituire ed integrare l'art. 14, D.P.R. n. 601/1973.

Al di là di questo pregevole tentativo, che rimane per il momento confinato nel limbo dei buoni propositi, il raccordo tra nuove disposizioni civilistiche e (vecchie e nuove) norme agevolative resta assai farraginoso.

Su questa complessità di fondo si è da ultimo innestata la legge Finanziaria per il 2005, che ha di fatto contraddetto alcune delle premessa fondamentali del d. l. 63/2002.

Il trattamento impositivo delle società cooperative tende ormai sempre più a convergere verso un modello unitario, nel quale la distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative "diverse" è sempre più sfumata. Da un lato, infatti, le agevolazioni previste per il settore cooperativo nel suo complesso si vanno diradando, sul piano quantitativo e qualitativo; dall'altro, la scelta di un modello cooperativo a mutualità prevalente, con le conseguenti ricadute sociali ed economiche, rischia seriamente di presentarsi sempre meno appetibile sotto il profilo fiscale.

La riserva, a favore delle cooperative a mutualità prevalente, delle agevolazioni tributarie è sostanzialmente disattesa dalla realtà normativa e, anzi, la disparità di trattamento tra i due modelli di cooperazione si va progressivamente attenuando, con buona pace degli oneri imposti alle società cooperative in termini di adeguamenti statutari, limiti alle potenzialità organizzative, controlli. Con buona pace, soprattutto, dell'art. 45 Cost., troppo spesso richiamato a vuoto, e dei principi di solidarietà sociale ed uguaglianza sostanziale sottesi all'art. 53 della Costituzione.

5.
FONTI E STRUMENTI FINANZIARI A DISPOSIZIONE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE

di Francesco Mazzini

5.1
Premessa

Tra i principi generali della legge delega per la riforma del diritto societario (legge 3 ottobre 2001, n. 366), vi era anche quello - enunciato all'art. 2, con riferimento alle società di capitali - che indicava al legislatore delegato «l'obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali». A tale principio (cosi come, del resto, a tutti gli altri dettati dalla medesima norma), per espresso richiamo contenuto nell'art, 5 della stessa legge, il legislatore delegato si sarebbe dovuto ispirare anche nel porre mano alla riforma delle società cooperative, sia pure nel rispetto di limiti di compatibilità con la natura di dette imprese.

La stessa cosa può dirsi per un altro principio generale, non meno fondamentale, se si guarda alle indicazioni normative che attengono al sistema di finanziamento delle imprese, e quindi anche delle imprese cooperative: ci si riferisce all'ampliamento degli ambiti di autonomia statutaria, «tenendo conto – come specificava l'art. 2 della legge delega – delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti».

Il coordinato disposto dei due principi ora ricordati, nell'attuazione "intensa" e, per certi aspetti, "fantasiosa"[110] datane dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, si è tradotto – la constatazione è generale – nella possibilità, riconosciuta alla società per azioni, ma, nel rispetto dei limiti di compatibilità anzidetti, anche alla società cooperativa (tanto che si è giustamente parlato di un principio delle "pari opportunità di finanziamento" tra società lucrative e società cooperative[111]), di far ricorso, per il proprio finanziamento, non solo ad un rinnovato e più ricco ed articolato "parco" di strumenti tipizzati e direttamente regolati dalle norme (si pensi, solo per fare un esempio, alle azioni "correlate"), ma anche nella libertà, esercitando l'autonomia statutaria, di creazione di strumenti di finanziamento, come si è efficacemente detto, "tipici a

[110] Cfr., in tal senso, LAMANDINI, *Autonomia negoziale e vincoli di sistema nella emissione di strumenti finanziari da parte delle società per azioni e delle cooperative per azioni*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2003, I, p. 519 ss.

[111] Di principio delle "pari opportunità di finanziamento" tra società lucrative e società cooperative parla GENCO, *la riforma delle società cooperative: prime osservazioni sulle nuove forme di finanziamento*, in TILLA, ALPA e PATTI, a cura di, *Nuovo diritto* societario, Milano, 2003, p. 605 ss., a p. 609.

contenuto atipico"[112], in quanto sì previsti dalla legge, ma lasciati, nella costruzione del loro concreto contenuto patrimoniale ed amministrativo, appunto all'iniziativa dei soci.

Ciò detto, qual è la logica dell'impianto complessivo delle regole dettate dal legislatore delegato che reggono il sistema di finanziamento delle cooperative? Ovvero quali sono, in estrema sintesi, i limiti invalicabili che vengono posti all'autonomia statutaria in detta materia?

Per rispondere a queste domande, occorre premettere che il legislatore delegato ha, evidentemente, preso atto che gli strumenti finanziari disponibili per le cooperative non hanno incontrato il successo sperato; soprattutto non hanno risolto il problema di consentire ad esse l'accesso a forme di finanziamento diverse e ulteriori rispetto a quelle già esistenti nel mondo della cooperazione.

Muovendo da tale constatazione, la riforma, come si diceva, ha dato alle cooperative la possibilità di modellare i diritti patrimoniali ed amministrativi che vorranno attribuire ai propri finanziatori (soprattutto a quelli che non siano soci cooperatori, e quindi siano mossi da intenti lucrativi) sulla falsariga delle analoghe opzioni consentite alla società per azioni. Questa libertà, però, incontra limiti imposti dall'esigenza di non snaturare, con massicce iniezioni di elementi "capitalistici", il modo d'essere dell'impresa cooperativa, ovvero di utilizzare le opzioni statutarie nei limiti di compatibilità con la natura dell'impresa cooperativa. Si tratta, quindi, di un equilibrio non facile da individuare e mantenere; e di cui, invece, forse potrebbe essere fin troppo facile toccare i punti di rottura, anche perché – come meglio si vedrà di seguito – non sempre, almeno fin quando non si saranno consolidate interpretazioni e prassi applicative, appare facile l'individuazione di detti limiti di compatibilità (*i.e.* punti di rottura)[113].

Alcune coordinate, però, sono certe e possono orientare il lavoro dell'interprete e dell'operatore[114].

Anzitutto, il soggetto investitore, qui inteso anche come categoria, deve essere comunque una minoranza sia nell'organo assembleare che in quelli di amministrazione e di controllo, quale che sia il fascio di poteri amministrativi che l'autonomia

---

[112] Come ci ricorda LAMANDINI, *op. cit*, p. 520, l'icastica espressione risale a G. B. Portale; fu coniata dall'Autore con riferimento alla disciplina delle azioni di risparmio introdotta dal Testo unico della finanza del 1998, nelle quali s'incorporano pretese di natura patrimoniale e diritti di natura amministrativa non tipizzati dal legislatore ma rimessi alla libera negoziazione tra la società emittenti ed i primi sottoscrittori di tali strumenti finanziari.

[113] Come ha affermato VIETTI, *Intervento*, in OSSRVATORIO SULLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO, *Le società e il nuovo diritto al termine del periodo transitorio*, Milano, 20 settembre 2004, www.ipsoa.it/le società,

[114] Sul punto, si vedano le osservazioni di ZOPPINI, *La nuova struttura finanziaria delle società cooperative*, in TILLA, ALPA e PATTI, a cura di, *Nuovo diritto* societario, cit., p. 571 ss.

statutaria vorrà attribuire a tale categoria. Basta leggere, al riguardo, quanto previsto dall'art. 2536, comma 4, secondo periodo, in base al quale «ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale», e gli artt. 2542, comma 4, secondo periodo, e 2543, comma 3, e 2544, comma 2, i quali, rispettivamente, fissano in tetto massimo di un terzo al numero degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo eleggibili dai possessori di strumenti finanziari (e cioè dai finanziatori della cooperativa.

A fronte di questo limite invalicabile, che attiene all'esigenza di non affidare ai finanziatori motivati da intenti lucrativi poteri determinanti sulla vita dell'impresa, vi è, però, la possibilità di conformare nel modo che si ritenga più opportuno i diritti di partecipazione amministrativa dei finanziatori ed anche di definirne i diritti patrimoniali, col solo limite che gli eventuali privilegi ad essi spettanti non potranno estendersi, in sede di liquidazione, alle riserve indivisibili, che, quindi, restano intangibili Con ciò si conferma ulteriormente l'idea che nella nuova configurazione della società cooperativa, sia essa a mutualità prevalente o a mutualità non prevalente, dovrà instaurarsi una convivenza tra poste patrimoniali destinate, nel primo caso, ai finanziatori e, nel secondo caso, sia a questi ultimi che ai soci cooperatori.

La "vera" domanda che, comunque, ci si dovrebbe porre, al di là dei problemi "tecnici" di natura interpretativa che la nuova disciplina indubbiamente presenta, riguarda l'esito, anche per le forme di finanziamento, delle soluzioni indicate dalla riforma, cioè le sue *chance* di successo, il quale, ovviamente, dipende non solo dalle iniziative, dalle reazioni, dei soggetti direttamente interessati - delle singole imprese cooperative come e soprattutto del "sistema" cooperativistico – ma, poi, anche dal riscontro del mercato finanziario e, in ultima analisi, dalle risposte della gente.

Ad un anno dall'avvio della riforma, quando non si è neanche conclusa la fase di assestamento degli assetti statutari, snodo essenziale perché la la nuova disciplina esca dalla carta per tradursi in comportamenti concreti, non si può certo pretendere verifiche empiriche di tali comportamenti; per il momento, perciò, ci dovremo accontentare solo di una più modesta analisi delle norme.

5.2
La variabilità del capitale

Il principio della variabilità del capitale sociale rappresenta un indubbio tratto caratterizzante della società cooperativa,

contribuendo in modo determinante a differenziarla dallo schema tipico delle società di capitali[115].

La differenza, rispetto alle società a capitale fisso, consiste, com'è noto, nel fatto che le variazioni del capitale sociale, in aumento o in diminuzione, non debbono necessariamente realizzarsi a mezzo di una deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Già affermato dal testo previgente dell'art. 2520, comma 2, del codice civile - e ancor prima, nel vigore del codice di commercio del 1882, unico elemento differenziale delle società cooperative, che non costituivano un tipo a sé stante, bensì erano società a capitale variabile rette dalle disposizioni dettate per il tipo che assumevano (art. 219 c. comm.) -, il principio è ora ribadito da due specifiche previsioni. Esso, anzitutto, compare, addirittura, nella disposizione d'esordio sulle società cooperative, nell'art. 2511, che definisce tali società come quelle «a capitale variabile con scopo mutualistico», così sottolineando che la variabilità del capitale è elemento essenziale del tipo societario, in quanto profilo strutturale che si pone in funzione dello stesso scopo mutualistico[116].

La variabilità del capitale, difatti, si collega immediatamente all'altro principio fondante della cooperazione, ma vistosamente trascurato dalla precedente disciplina[117]quello della *porta aperta*, che del primo, evidentemente, costituisce l'antecedente logico[118]: assieme, i due meccanismi, pur non costituendo l'essenza della mutualità, caratterizzano, tuttavia, la cooperativa come modello democratico e a vocazione solidaristica[119] consentendo la flessibilità della compagine sociale, «a sua volta funzionale alla fruizione del servizio mutualistico», connessa alla diretta partecipazione dei soci (cooperatori) all'attività sociale, fondata sul possesso dei requisiti soggettivi che rappresentano il presupposto di tale partecipazione (art. 2527)[120].

Il concetto di variabilità è poi ribadito anche dall'art. 2524, commi 1 e 2, secondo cui, nelle società cooperative, «Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito» e

---

[115] FARINA, *Società cooperative: capitale sociale, quote, azioni e strumenti finanziari*, in *Rivista del notariato*, 2003, p. 1089 ss.

[116] TONELLI, *Commento* sub *art. 2511*, in SANDULLI e SANTORO, a cura di, *La riforma delle società*, Torino, 2003, t. 4, p. 12.

[117] Cfr. GENCO, *La riforma delle società cooperative: prime osservazioni sulle nuove forme di finanziamento*, in TILLA, ALPA e PATTI, *Il nuovo diritto societario*, Milano, 2003, p. 605 ss., a p. 607.

[118] OPPO, *L'essenza della società cooperativa e gli studi recenti*, in *Riv. dir. civ.*, 1959, I, p. 369 ss, a p. 379.

[119] OPPO, *op. cit.*, p. 374; BONFANTE, *Delle imprese cooperative. Artt. 2511-2545*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di GALGANO, Bologna-Roma, 1999, p. 376.

[120] GENCO, *La struttura* finanziaria, in GENCO, a cura di, *La riforma delle società* cooperative, Milano, 2003, p. 57 ss., a 62.

«l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'articolo 2528 non importa modificazione dell'atto costitutivo». Il secondo comma, come si vede, riferisce esplicitamente la regola della variabilità soltanto al caso di ammissione di nuovi soci trascurando che il principio di apertura deve poter funzionare anche "in uscita", nelle ipotesi di estinzione del rapporto sociale (per recesso, esclusione o morte del socio).

L'attenzione della riforma al problema della capitalizzazione delle cooperative, tuttavia, è chiaramente manifestata dalla espressa previsione, per la prima volta in via generalizzata per tutte le cooperative, della possibilità di deliberare l'aumento del capitale con modificazioni dell'atto costitutivo nelle forme stabilite dall'art. 2438 ss, del codice civile (art. 2524, comma 3); ma, in realtà, anche in questa ipotesi, non si determina una modificazione dell'atto costitutivo, dal momento che l'indicazione del capitale sociale non ne costituisce un elemento (e v. art. 2521).

Come si legge nella *Relazione* al d.lgs. n. 6/2003, ovviamente, «l'aumento del capitale ordinario a pagamento va coordinato con i principi generali della mutualità (limiti al possesso azionario, requisiti dei soci, gradimento, ecc.)».

D'altra parte, dell'astratta compatibilità dell'aumento di capitale a pagamento con i principi cooperativi»[121] parte della dottrina si era già convinta, da ultimo, anche sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 134 e 135 del testo unico della finanza del 1998, laddove, con riferimento agli aumenti di capitale delle società cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati - e, più in generale, in relazione anche alle altre disposizioni in tema di *Tutela delle minoranze* contenute nella Sezione II del Capo II del Titolo III della Parte IV di tale provvedimento legislativo - si prevede che per le società cooperative, le percentuali di capitale per l'esercizio di diritti da parte dei soci individuate nel codice civile dalle disposizioni di detta Sezione siano rapportate al numero complessivo dei soci stessi[122].

Dal rinvio alle «forme previste dagli articoli 2438 e seguenti» si desume, anzitutto, la competenza deliberativa dell'assemblea straordinaria, e alla deliberazione assembleare - eventualmente delegabile agli amministratori in via statutaria *ex* artt. 2443 e 2481, a seconda del modello di cooperativa (s.p.a. o s.r.l.) adottato[123] – e, visto il richiamo dell'art. 2436 operato

[121] BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, cit., p. 387.

[122] Sul punto, si veda, ma con riferimento alle norme previgenti, DI CECCO, *Le norme applicabili alle società cooperative*, in PATRONI GRIFFI-SANDULLI-SANTORO, a cura di, *Intermediari finanziari, mercati e società quotate*, Torino, 1999, p. 1187 ss., a p. 1231.

[123] MONTAGNANI, *Commento* sub *art. 2524*, in SANDULLI e SANTORO, a cura di, *La riforma delle società*, Torino, 2003, t. 4, p. 82, che non manifesta alcun dubbio che, nel caso di aumento del capitale deliberato da una cooperativa che abbia adottato, o a cui *ex* art. 2522, comma 2, si applichino le disposizioni sulla s.r.l., le norme di riferimento siano quelle di cui agli artt. 2481 ss.; conf. GENCO, *La struttura finanziaria*, cit. p. 107.

dall'art. 2545-*novies*, dovranno applicarsi le disposizioni relative al deposito, iscrizione e pubblicazione.

In ordine alla competenza organica in tema di aumento del capitale, dunque, rimane il sistema del "doppio binario" adottato in precedenza[124]: se l'aumento viene operato tramite l'ingresso di nuovi soci nelle forme previste dall'art. 2528, resta confermata la competenza degli amministratori (c.d. aumento ordinario); se, invece, l'aumento viene attuato con modifica dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2524, comma 3, la competenza non potrà non essere – salvo, come si è detto, l'ipotesi di delega – dell'assemblea straordinaria (c.d. aumento straordinario); ma, anche in questo caso, è da ritenere che non possa essere sottratta dalla competenza degli amministratori la deliberazione in tema di ammissione di nuovi soci di cui al citato art. 2528. E' opportuno rilevare, infine, che il problema della doppia competenza nelle operazioni di aumento del capitale risulta essere sdrammatizzato non solo ove si consideri la possibilità di ricorso alla delega agli amministratori (possibilità comunque limitata fino ad un ammontare del capitale statutariamente determinato e circoscritta ai primi cinque anni di vita della società), qualora si proceda mediante modifica dell'atto costitutivo, ma anche in relazione al fatto che la società può procedere ad operazioni di aumento del capitale mediante deliberazione degli amministratori senza contestualmente disporre una modificazione dell'atto costitutivo e senza per ciò stesso essere obbligata a ricorrere ad una deliberazione dell'assemblea straordinaria, atteso che il terzo comma dell'art. 2524 attribuisce una facoltà (ma non impone) alla società di deliberare aumenti di capitale con modificazioni dell'atto costitutivo[125].

L'art. 2524, comma 4, rende ora pacifica[126] l'applicazione del diritto di opzione alle società cooperative, che, prima della riforma, era ancora oggetto di discussione (La dottrina che si era occupata del problema tendeva a negare l'esistenza di un generico diritto d'opzione a favore dei soci cooperatori[127], nonostante la presenza di precisi riferimenti normativi (come, ad esempio, per le cooperative di assicurazione, quello contenuto nell'art. 44, comma 3, legge 10 giugno 1978, n. 295) e che l'art. 5, comma 3, della legge n. 59/1992 prevedesse, e tuttora preveda, che le azioni di partecipazione cooperativa debbano essere offerte in misura non inferiore alla metà in

[124] FARINA, *Società cooperative: capitale sociale, quote, azioni e strumenti finanziari*, cit., p. 1100.
[125] FARINA, *op. cit.*, p. 1101; GENCO, *op. cit.*, pp. 106-107.
[126] BONFANTE, *La compatibilità e/o l'applicabilità delle norme in materia di s.p.a. e s.r.l. alle società cooperative*, in VELLA, a cura di, *Gli statuti delle imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario*, Torino, 2004, p. 123 ss., a p. 133.
[127] BASSI, *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrice*, in SCHLESINGER, a cura di, *Commentario al codice civile*, Milano, 1988, p. 525)

opzione si soci e ai lavoratori dipendenti della società cooperativa), operando «una scelta politicamente orientata e, di fatto, coerente col la stagione della "ricapitalizzazione"[128], ma contraddittoria rispetto alla conclamata valorizzazione del principio della porta aperta, nel quale si era correttamente individuato non un mero ostacolo, ma il momento di emersione dell'inconciliabilità dei valori che opzione e porta aperta esprimono: "esclusività" il primo, "solidarietà", nel senso di diffusione eteronoma dei benefici conseguenti all'esercizio dell'impresa, l'altro»[129].

La disposizione di cui al comma 4 dell'art. 2524 disciplina l'ipotesi di esclusione o di limitazione del diritto di opzione prevedendo che esse debbano essere autorizzate dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori. Sebbene l'esercizio del diritto di opzione sembri da collegare all'ipotesi di aumento del capitale in sede straordinaria[130], competente a deliberare in ordine alla sua esclusione o limitazione, in difetto di esplicita diversa previsione, sarà l'assemblea ordinaria, in virtù del richiamo, di cui all'art. 2519, alle disposizioni, in quanto compatibili, sulla società per azioni.

5.3
Quote e azioni

Come già prima della riforma, il capitale delle cooperative può essere rappresentato da azioni o quote (art. 2525).

Nel nuovo sistema, tuttavia, mutano radicalmente i criteri di scelta dell'una o dell'altra forma partecipativa. In passato, a fronte di un unico modello variamente modulabile di cooperativa, i soci potevano liberamente optare per la suddivisione del capitale in quote ovvero in azioni, ma, di fatto, la prassi aveva finito per privilegiare la prima scelta. Ora, invece, questo aspetto organizzativo delle società è regolato in funzione del modello di società di capitali – s.p.a. o s.r.l. – a cui i soci decidono di conformare la disciplina della cooperativa ai sensi dell'art. 2519, secondo cui, come si è detto, in mancanza di specifica previsione, alle cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni, salva la possibilità che l'atto costitutivo - per le sole cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di

[128] L'espressione è di BUONOCORE, *Diritto della cooperazione*, Bologna, 1997, p. 113.
[129] MONTAGNANI, *op. cit.*, p. 83, richiamando le affermazioni di CASTELLANO, *Socio cooperatore, struttura democratica e finanziamento dell'impresa nella legge n. 58/1992*, in BUTTARO, a cura di, *Finanziamento e organizzazione della cooperativa nella legge n. 52 del 1992*, Milano, 1992, p. 59.
[130] GENCO, *op. cit.*, p. 107.

euro - preveda che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Quindi, la partecipazione per quote potrà essere validamente prevista dai soci che adottino il modello della s.r.l., ove ne ricorrano i presupposti, *ex* art 2519, comma 2, e comunque, in difetto di una specifica previsione in tal senso nell'atto costitutivo, alla società cooperativa saranno applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni, ivi compresa la disciplina della partecipazione[131]. La più rilevante conseguenza pratica di questa scelta del legislatore della riforma sarà quella di costringere le cooperative di più elevate dimensioni, sia sotto il profilo patrimoniale che per numero di soci, ad adottare il modello azionario, con un indesiderato aggravio delle formalità di gestione dei rapporti con i soci – aggravio tanto più marcato per le società di grosse dimensioni *già esistenti*, che sino ad oggi abbiano adottato lo schema di partecipazione per quote e ora dovranno necessariamente conformarsi al modello azionario»[132], a meno che la società si avvalga della facoltà concessa dall'art. 2346, comma 1 (espressamente richiamato dall'art. 2525, comma 5), optando per l'inserimento nello statuto di apposita clausola di non emissione delle azioni, con la conseguente applicazione dell'art. 2355, comma 1 (entrambe le disposizioni sono sicuramente applicabili alle cooperative in quanto anche espressamente richiamate dall'art. 2525, comma 5), per cui le operazioni sulle azioni saranno efficaci nei confronti della società solo a seguito dell'iscrizione nel libro dei soci.

Quanto ai caratteri distintivi, rispettivamente delle quote e delle azioni, prima della riforma, si sosteneva giustamente che non vi fosse alcuna differenza sostanziale, atteso che le azioni, non essendo destinate alla libera circolazione, erano del tutto inidonee ad incorporare i diritti amministrativi, come invece accade nelle società di capitali, svolgendo unicamente una funzione documentativa della titolarità delle partecipazioni, allo stesso modo delle quote[133].

---

[131] CAVANNA, *Commento* sub *art. 2525*, in *Il nuovo diritto societario*, diretto da COTTINO e BONFANTE, CAGNASSO, MONTALENTI, Bologna, 2004, III, p. 2471 ss., a p. 2472; MALUSÀ, *Le azioni nelle società cooperative dopo la riforma*, in *Cooperative e consorzi,* 2004, p. 6 ss.; *contra* GENCO, *la struttura finanziaria,* cit., p. 62, per il quale, sulla base della considerazione della radicale diversità delle azioni delle cooperative dalle azioni di società azionarie (mancanza di libera trasferibilità a soggetti diversi dagli altri soci, operando la clausola di gradimento *ex lege* ai sensi dell'art. 2530, impossibilità del creditore particolare del socio di agire esecutivamente sulle azioni, i sensi dell'art. 2537), «sembra si possa risolvere il dubbio se la suddivisone del capitale per quote continui ad essere applicabile anche alle cooperative-s.p.a. ovvero se essa venga riservata, nel nuovo regime, alle sole cooperative s.r.l. La risposta nel primo senso appare preferibile, anche in considerazione della possibilità espressamente prevista per le s.p.a. di non emettere i titoli azionari (art. 2346, primo comma) che oggettivamente ridimensiona il significato della distinzione sul piano formale»).

[132] CAVANNA, *Commento* sub *art. 2525*, cit., p. 2472.

[133] Sul punto, si veda BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, cit., p 394 ss.; SCORDINO,

In dottrina, peraltro, si auspicava che, in una prospettiva di riforma delle cooperative, i due modelli, quello delle quote e quello delle azioni, venissero a configurare «due modi di essere della cooperazione, l'uno più tradizionale legato ai tratti personalistici della gestione di servizio, l'altro aperto al mercato, al pubblico, alla c.d. mutualità esterna»[134], sul presupposto della generalizzata estensione della regola della *legittimazione minore* (vale a dire di quel principio, applicato – ad esempio – nel caso delle banche popolari[135], per cui al socio cessionario non gradito è comunque assicurato l'esercizio dei diritti patrimoniali).

Questa scelta, tuttavia, non si è concretizzata nella riforma: basta leggere, al riguardo, l'art. 2530 in tema di trasferibilità delle quote e delle azioni.

5.4
Il valore minimo delle azioni e delle quote. I limiti alla partecipazione dei soci

La riforma aveva lasciato immutati, rispetto a quelli determinati, da ultimo, dall'art. 4 del d.lgs. n. 213 del 1998 (decreto euro), i livelli minimo e massimo del valore nominale della singola azione o quota (25 e 500 euro); l'art. 26 del d.lgs. 28 dicembre 2004, 310, di correzione ed integrazione delle riforma del diritto societario, ha poi precisato, opportunamente, che il limite quantitativo massimo è da riferirsi alle azioni e non anche alle quote. Si è provveduto, invece, ad un aumento del limite della partecipazione massima detenibile dal singolo socio, sia in forma azionaria che per quote, innalzandolo da cinquantamila a centomila euro e, nel contempo, a eliminare la differenziazione tra le cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di produzione e lavoro e le altre cooperative.

Se l'intento del legislatore, con tale adeguamento, voleva essere quello del rafforzamento della capitalizzazione delle cooperative, va detto, tuttavia, che la riforma ha fatto salva la cosiddetta piccola società cooperativa; l'art. 2522, comma 2, difatti, prevede la possibilità di costituire tale società anche con soli tre soci, purché essi siano persone fisiche e la società adotti lo schema normativo della s.r.l.[136], con l'unica eccezione, ora introdotta dall'art. 26 del citato d.lgs. n. 310/2004, prevista nel caso di attività agricola, nel quale si consente anche alle società semplici di essere soci di tali società cooperative.

La società cooperativa, Napoli, 1970, p. 183.

[134] BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, cit., p. 397.

[135] Vedi art. 30, comma 6 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

[136] Critico, sul punto, FARINA, *Società cooperative:capitale sociale, quote, azioni e strumenti finanziari*, cit., p. 1091.

La novità più rilevante è quella introdotta dall'art. 2525, comma 3, che consente alle cooperative con più di cinquecento soci, ove l'atto costitutivo lo preveda, di elevare il limite massimo della partecipazione sino al 2% del capitale sociale; le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori della società. Si tratta di facoltà e non di obbligo[137]; costituisce, invece, un vero e proprio obbligo la destinazione dei relativi diritti patrimoniali a riserva indivisibile ex art. 2545-*ter*.

La norma si riferisce testualmente alle sole "azioni eccedenti", senza alcun accenno alle quote. Si pone dunque un problema: se il legislatore abbia inteso o meno differenziare le due forme rappresentative della partecipazione sociale.

I primi commentatori[138] propendono per l'interpretazione estensiva della disposizione, visto che non sembrano sussistere elementi che giustifichino un trattamento differenziato delle due forme di partecipazione, con la precisazione, peraltro, che l'applicazione in via d'interpretazione estensiva può ritenersi praticabile solo quando la cooperativa che adotti il modello organizzativo della s.r.l. – l'unico che consente la ripartizione del capitale in quote[139] – presenti un attivo dello stato patrimoniale non superiore al milione di euro, ma non certo quando la base sociale sia composta da un numero di soci cooperatori inferiore a venti, posta la chiara incompatibilità con il presupposto della deroga prevista dal comma 3 dell'art. 2525[140].

La previsione del potere di riscatto delle azioni, ovvero della quota, possedute oltre il limite di cui all'art. 2525 comma 2, pone il problema se sia consentito il richiamo dell'art. 2437-*sexies*, che si riferisce alle azioni di s.p.a. riscattabili, il quale, a sua volta, ove gli artt. 2437-*ter* e *quater* fossero ritenuti applicabili, introdurrebbe un meccanismo per la determinazione del prezzo di riscatto e per il procedimento per la sua liquidazione che potrebbe fare chiarezza sulla facoltà eventualmente prevista dall'atto costitutivo. Per dare una soluzione alla questione, occorre verificare, ai sensi del disposto dell'art. 2519, comma 1, la compatibilità della disposizione sopra richiamata con la disciplina delle cooperative; e tale verifica è apparsa negativa, atteso che la norma di cui all'art. 2525, comma 3, si riferisce alle azioni e alla quota dei soci cooperatori, che non possono essere assimilate ai corrispondenti titoli delle società per azioni, per la rilevanza della persona del socio e per il particolare status che

[137] FARINA, *op. cit.*, p. 1094; TONELLI; *op. cit.,* p. 86.
[138] TONELLI, *op. cit.*, p. 86, nota 4.
[139] Di contrario avviso, nel senso che anche una cooperativa che abbia adottato il modello della s.p.a. possa ripartire le partecipazioni in quote, sembra essere TONELLI, *op. cit.*, p. 86, nota 4.
[140] CAVANNA, *op. cit.,* p. 2475.

presuppongono e che attribuiscono al loro titolare[141]. Non si dimentichi, infatti, che dovranno comunque essere rispettate le disposizioni prima ricordate sulla trasferibilità della quota o delle azioni (art. 2530); conseguentemente, il riscatto a favore dei soci o della società, nei limiti in cui è consentito l'acquisto di azioni proprie (art. 2529), dovrà comunque essere autorizzato e deciso dagli amministratori[142].

Occorrerà dunque che lo statuto provveda a disciplinare la fattispecie in esame così come il procedimento relativo alla alienazione[143].

Il quarto comma dell'art. 2525 conferma la deroga ai limiti legali nel caso di conferimenti in natura, già prevista dall'art. 2 della legge n. 59 del 1992, e la estende ai conferimenti di crediti[144], per i quali è divenuta obbligatoria la determinazione del valore qualora vengano conferiti al momento della costituzione (art. 2521, comma 3, n. 5). La stessa disposizione recepisce l'esenzione dai medesimi limiti per i soci diversi dalle persone fisiche, come già previsto dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577, nelle ipotesi previste dagli artt. 2545-*quinquies* e *sexies* e, infine, introduce un ulteriore caso di esclusione con riferimento ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi, di cui si parla nel successivo art. 2526.

Il rinvio agli artt. 2545-*quinquies* e 2545-*sexies*, evidentemente, riguarda il comma 3, lett. a) e b), della prima norma - ove si prevede che l'atto costitutivo possa autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili; oltre che mediante emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 2526, attraverso l'aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario - e il comma 3 della seconda norma, secondo cui l'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari. La prima delle due disposizioni ora richiamate, tuttavia, non potrà essere applicata alle cooperative a mutualità prevalente, atteso il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori (art. 2514, comma 1, lett. c).

---

[141] In tal senso, TONELLI, *op. cit.*, p. 87.

[142] CAVANNA, *op. cit.*, p. 2476.

[143] TONELLI, *op. cit.*, p. 87; CAVANNA, *op. cit.*, p. 2476.

[144] Come rileva TONELLI, *op. cit.*, p. 87, nota 9, «La previsione dei crediti accanto ai beni in natura è da far risalire all'equiparazione, già presente nell'art. 2343 nel testo precedentemente in vigore, dei primi ai secondi, ai fini della disciplina del conferimento, e, una volta prevista l'eccezione per i beni in natura diventa obbiettivamente difficile escludere i crediti, ad essi assimilati ai fini della formazione del capitale sociale».

Peraltro, con le suddette disposizioni dovrebbe coordinarsi quanto già contemplato dall'art. 7 della legge n. 59 del 1992 – che la riforma non ha espressamente abrogato –, norma che già prevedeva, al comma 1, per le società cooperative ed i loro consorzi la possibilità di destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, consentendo il superamento dei limiti al possesso azionario previsti dall'art. 3 della stessa legge, purché contenuto nel limite delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolate dall'Istat per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi fossero prodotti, e, al comma 2, che lo stesso meccanismo di deroga si applicasse anche alle azioni e alle quote dei soci sovventori.

Quanto, infine, alla deroga al limite massimo consentita ai «sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione», al di là dell'espressione utilizzata dal legislatore[145] – si è affermato - «sembra di poter concludere che il limite non si applichi ai titoli di partecipazione al capitale sociale che attribuiscono "diritti amministrativi", cioè a quelli che non rappresentano la posizione di socio cooperatore (anche se tali titoli possono essere da questi sottoscritti) emessi a fronte di conferimenti di capitale, cioè agli strumenti destinati ai soci finanziatori per i quali in effetti, un limite al possesso, oggi, non sembra coerente con la disciplina adottata in tema di finanziamento della società, di titoli che la stessa può emettere»[146].

5.5
Problemi di compatibilità

L'ultimo comma dell'art. 2525 conferma il richiamo, già operato dal vecchio testo dell'art. 2521, comma 3, alle disposizioni di cui agli artt. 2346, 2347, 2348, 2349, 2354, con l'aggiunta dell'art, 2355, che riguarda la circolazione delle azioni. Il richiamo a tali norme, previste per le azioni di s.p.a., non è diretto, bensì deve essere "filtrato" dalla verifica di compatibilità con la natura della società cooperativa.

Della possibilità di non emettere i titoli azionari, ai sensi dell'art. 2346, comma 1, si è già detto; qualche problema interpretativo potrebbe, invece, sorgere in relazione all'ultimo

[145] Come giustamente rileva TONELLI, *op. cit.*, p. 87, «Non Sfuggono le ragioni per le quali qui il legislatore abbia usato la parola sottoscrittore in luogo di "socio" quando è indubbio che si stia parlando di partecipanti alla società e non di possessori di strumenti finanziari diversi dalle azioni ancorché dotati di diritti amministrativi vale a dire, di titoli per i quali, obiettivamente, non avrebbe neppure ragione di porsi una questione di tetto massimo al loro possesso».

[146] TONELLI*, op. cit.,* p. 88.

periodo del comma 2 dell'art. 2346, secondo cui a ciascun socio «è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento», potendo, l'atto costitutivo, prevedere una diversa assegnazione delle azioni.

Da tale norma, com'è noto, si è inferito che la riforma ha introdotto la derogabilità in via di autonomia statutaria del principio di stretta proporzionalità tra partecipazione sociale e conferimento. Ci si può chiedere, a questo punto, se l'applicazione di tale disposizione alle cooperative, però, non violi il principio di parità di trattamento dei soci sancito per la prima volta espressamente dall'art. 2516; la risposta dovrebbe essere negativa, dal momento che detto principio è enunciato in relazione alla costituzione ed alla esecuzione dei rapporti mutualistici e non in relazione ai rapporti societari. D'altra parte, il principio del voto *pro capite*, indipendentemente dal valore della quota e dal numero delle azioni possedute, ribadito ora dall'art. 2538, comma 2, vale a neutralizzare qualsiasi tentativo egemonico, mentre l'attribuzione di partecipazioni non strettamente proporzionali ai conferimenti effettuati potrebbe consentire alle cooperative di cooptare in sede di costituzione soci il cui ingresso nella compagine sociale venga considerato d'importanza strategica[147].

Un problema di compatibilità sembra porsi, invece, *prima facie*, rispetto alla previsione del comma 2 dell'art. 2346, sulla possibilità di emissione di azioni prive di valore nominale, atteso che l'art. 2521, comma 3, n. 4, prevede che l'atto costitutivo indichi obbligatoriamente tale valore[148], ed anche se, come si è visto, non v'è necessità che l'atto costitutivo indichi l'entità del capitale nominale, non essendo esso determinato in un ammontare prestabilito. L'art. 2525, comma 1, come si è visto, fissa inderogabilmente il "valore minimo/massimo" di ciascuna quota o azione; a tale disposizione, perciò, deve, altrettanto inderogabilmente, collegarsi quella di cui all'art. 2521, comma 3, n. 4.

Attenta riflessione merita il rinvio operato all'art. 2348 in tema di categorie di azioni.

La possibilità di creare diverse categorie di azioni, già prevista dalla precedente legislazione, viene ampliata dalla riforma, anche se tale ampliamento sembra avere una minore portata rispetto a quello riscontrabile nella disciplina delle società per azioni[149].

L'art. 5, comma 1, della legge n. 59/1992 aveva gia esteso il rinvio operato dal vecchio testo dell'art. 2521, originariamente al solo primo comma dell'art. 2348, a tutta la disposizione,

[147] Cfr, m in tal senso, FARINA, *op. cit.*, p. 1106.

[148] Di diverso avviso, invece, CAVANNA, *op. cit.*, p. 2480 e GENCO, *la struttura finanziaria*, cit., p. 61.

[149] In tal senso, BONFANTE, *La compatibilità e/o l'applicabilità ecc.*, cit., p. 6.

consentendo alle società cooperative la creazione di azioni aventi diritti diversi[150]. La stessa legge, tuttora vigente, in quanto non abrogata dalla riforma, ne individua due tipi: le azioni nominative trasferibili dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, le quali, se interamente liberate, possono essere al portatore.

Dal combinarsi del rinvio all'art. 2348 operato dall'art. 2525 con la mancata abrogazione della legge n. 59 del 1992 sembrerebbe emergere, dunque, che le cooperative non solo mantengono la possibilità di emissione di azioni delle categorie sopra ricordate, ma vedono aprirsi anche molte delle nuove opzioni che, in materia, sono concesse alle società per azioni attraverso l'esercizio dell'autonomia statutaria, creando nuove categorie azionarie fornite di diritti diversi anche per quanto riguarda l'incidenza della ripartizione delle perdite[151]. Con riferimento alle società per azioni, la constatazione generale è, appunto, che la riforma consenta un'amplissima e quasi indefinita possibilità di costruire diverse categorie di azioni, dotate di differenti diritti amministrativi e patrimoniali. Sul punto, la disciplina riformata delle cooperative, salvo il richiamo dell'art. 2348 e previa verifica di compatibilità, nulla dice, almeno apparentemente[152]. Ci si deve allora chiedere se e in qual misura, con riguardo ai soci cooperatori, vi sia la possibilità di creare speciali categorie azionarie, mentre non è qui in discussione l'ampia libertà che, invece, è concessa allo strumento statutario nel differenziare le caratteristiche degli strumenti finanziari destinati agli investitori.

Anche sulla possibilità di istituire azioni "correlate" la dottrina invita alla cautela[153]. L'art. 2350, comma 2 (che peraltro non è neanche tra quelli espressamente richiamati dall'art. 2525), com'è noto, prevede che la società per azioni possa emettere azioni dotate di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. Sembra ammissibile che la remunerazione, quindi la distribuzione degli utili ai soci cooperatori, sia correlata all'andamento di un settore dell'attività sociale, ma solo se ciò corrisponde

---

[150] Sul punto, v. BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, cit., p. 413 ss.; BIONE, *le categorie speciali di azioni nelle società cooperative, in La nuova disciplina delle società cooperative*, Atti del Convegno di Verona, 12-13 giugno 1992, Padova, 1993, p. 41 ss.; SARNO, *Commento* sub *art. 5*, in BASSI *et al.*, a cura di, *La riforma delle società cooperative*, *Commento alla legge n. 59 del 31 gennaio 1992*, Milano, 1992, p. 94 ss.

[151] FARINA, *op. cit.*,p. 1107.

[152] ZOPPINI, *Le società cooperative disciplinate mediante il richiamo alle regole della società per azioni*, in *Società di capitali e cooperative a confronto*, Atti del Convegno tenutosi a Taormina il 2-3 aprile 2004, in *Notariato Quaderni*, 2004, n. 12, p. 35 ss., a p. 47.

[153] Cfr. ZOPPINI, *Le società cooperative disciplinate mediante il richiamo alle regole della società per azioni*, cit., p. 48.

all'effettiva organizzazione dell'attività della gestione mutualistica che in concreto si realizza, perché, ad esempio, «si tratta di una società cooperativa cosiddetta "multicomparto" ovvero quando siano identificabili più gestioni imprenditoriali, rispondenti a regole e discipline tra loro difformi (si pensi alla partecipazione ad appalti privati ed ad appalti di opere pubbliche, caso rispetto al quale può avere senso distinguere tra le gestioni mutualistiche)»[154].

Resta comunque fermo il limite di cui all'art. 2516, che impedisce la creazione di azioni da cui possano derivare privilegi a determinati soci nella costituzione e nell'esecuzione del rapporto mutualistico[155]. Seppure, infatti, «siano pacificamente ammissibili categorie di azioni distinte in ragione della prestazione mutualistica offerta, come potrebbe avvenire nel caso di cooperative miste o polisettoriali, è da escludere l'esistenza di categorie di azioni cooperative riferite nell'ambito di un'unica prestazione mutualistica ad una diversa entità della prestazione stessa stante l'obbligo della parità di trattamento fra i soci sancito espressamente dall'art. 2516»[156].

Anche la creazione di azioni a voto limitato non appare conciliabile col principio democratico del voto *pro capite*[157] che regola le cooperative; in questo senso, il mancato richiamo espresso dell'art. 2351 (voto limitato, voto scalare) è significativo.

Non si pongono invece problemi per quanto attiene alla possibilità di emettere azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349. La norma, espressamente richiamata dall'art. 2525, potrebbe trovare conveniente applicazione, in particolare, con riguardo alla figura - prevista dall'art. 2527, comma 3 - dei soci cooperatori (di norma lavoratori) "in prova"[158], vale a dire con riguardo a quei nuovi soci per i quali l'atto costitutivo eventualmente preveda, determinandone diritti ed obblighi, l'inserimento, per un periodo comunque non superiore ad un quinquennio, in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa.

Ma proprio dalla possibilità di introdurre la figura del socio "in prova", cioè dalla possibilità di dotare di diritti amministrativi diversi il nuovo socio, in relazione all'emersione di specifici interessi che hanno a che vedere con l'inserimento del socio cooperatore nella gestione mutualistica della società,

---

[154] ZOPPINI, *op. loc. ultt. citt.*

[155] FARINA, *op. cit.*,p. 1107.

[156] Così BONFANTE, *La compatibilità e/o l'applicabilità ecc.*, cit., p. 6. Conf. CAVANNA, *op. cit.*, p. 2480.

[157] BONFANTE, *La compatibilità e/o l'applicabilità ecc.*, cit., p. 6; CAVANNA, *op. cit.*, p. 2480; con riferimento alla disciplina previdente, BIONE, *Le categorie speciali di azioni nelle società cooperative*, cit., p. 43.

[158] In tal senso, BONFANTE, *op. ult. cit.*, p. 5.

si è desunto – ragionando a contrario – che la libertà di istituire categorie azionarie differenziate, al contrario di quanto accade nella società per azioni, dovrebbe essere significativamente ridotta, in continuità, del resto, con una tradizione secondo la quale non sarebbe possibile costituire più categorie di azioni proprio sulla base di un'esigenza di uguaglianza, anche formale, dei soci tra loro[159].

Quanto, poi, alla possibilità di creare azioni privilegiate nella distribuzione dei dividendi, occorre, anzitutto, tenere presente che, mentre nelle società cooperative a mutualità non prevalente lo statuto può liberamente indicare le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori (art. 2545-quinquies, comma 1), nelle cooperative a mutualità prevalente è la legge a fissare il tetto massimo del dividendo che può essere distribuito fra i soci cooperatori (art. 2514, comma 1. lett. a: divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato); vale poi, per i soci cooperatori, il limite posto dall'art. 2545-quinquies, comma 2, secondo cui possono essere distribuiti dividendi (come pure possono essere acquistate proprie azioni o assegnate riserve divisibili) solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. Se dunque, in linea astratta, nel rispetto di detti limiti, si può ipotizzare la creazione di speciali categorie azionarie privilegiate nel riparto dei dividendi, si deve comunque ritenere che un'opzione del genere si riveli difficilmente conciliabile, in concreto, con la disciplina fiscale delle cooperative, che agevola in vario modo la scelta di limitare la distribuzione degli utili; sempre sul piano pratico dell'incidenza della normativa tributaria, c'è anche poi da chiedersi se le agevolazioni fiscali siano destinate a venir meno anche nel caso delle azioni postergate nelle perdite, dal momento che anche questa forma di privilegio, pur non attribuendo in via immediata un utile maggiorato, riserva comunque al beneficiario un vantaggio patrimoniale ad esso assimilabile[160].

Dal punto di vista della struttura dei titoli azionari, è da ritenere che il forte connotato personalistico che caratterizza la partecipazione dei soci cooperatori, che si traduce nell'individuazione di requisiti soggettivi per l'ammissione dei soci (art. 2527), precluda la possibilità che le azioni cooperative circolino al portatore o siano trasferibili mediante girata autenticata, come prevede l'art. 2355, comma 3[161]. Non c'è, invece, ragione per ritenere che le disposizioni in tema di

[159] Cfr., in tal senso, ZOPPINI, *Le società cooperative disciplinate mediante il richiamo alle regole della società per azioni*, cit., p. 47.
[160] In tal senso, CAVANNA, *op. cit.*, p. 2481.
[161] BONFANTE, *op .loc. ultt. citt.*; CAVANNA, *op. cit.*, p. 2479.

circolazione delle azioni previste dall'art. 2355 non possano applicarsi integralmente agli altri strumenti finanziari partecipativi per i quali l'elemento personalistico non rileva.

5.6
Gli altri strumenti di finanziamento

Fin qui, ci siamo occupati di uno dei canali di finanziamento della cooperativa, e cioè delle partecipazioni dei soci cooperatori. Ma le cooperative possono acquisire risorse anche attraverso altre forme di finanziamento. L'ordinamento vigente prevede la possibilità che esse emettano obbligazioni, secondo quanto già consentito dall'art. 58 della legge n. 448/1998 e dall'art. 11 del testo unico bancario; esse, come abbiamo visto, potranno continuare anche ad emettere azioni di sovvenzione e azioni di partecipazione ai sensi della legge n. 59/1992, così come potranno continuare ad acquisire risorse ricorrendo al prestito dei soci.

5.7
Le emissioni obbligazionarie

Quanto alla possibilità di emettere obbligazioni, occorre ricordare che – dopo le banche cooperative, alle quali tale possibilità era stata data fin dal 1993[162], con emanazione del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (in breve Tub) - già l'art. 2 del d.lgs. n. 342 del 1999, apportando modifica all'art 11 dello stesso Tub, alle varie ipotesi di inapplicabilità della riserva a favore delle banche della raccolta fra il pubblico di fondi rimborsabili aggiungeva quella delle raccolta obbligazionaria da parte delle società cooperative, peraltro già prevista dall'art. 58 della legge n. 448/1998, disposizione sulla quale interveniva lo stesso d.lgs. n. 342/1999 (art 36, comma 6).

L'art. 58 della legge n. 448/1998, dopo aver rimosso il divieto posto dall'art. 11, comma 2, del Tub, rispetto alle società cooperative, per la raccolta effettuata mediante emissione di titoli obbligazionari (comma 1), demandava al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (Cicr) il compito di stabilire limiti e criteri di tali emissioni, attribuendo altresì alla medesima autorità il potere di derogare all'art. 2410, comma 1, del codice civile, in tema di limiti all'emissione e sottoponendo le società cooperative allo stesso artt. 2410 e ss.

[162] Sulle obbligazioni emesse dalle banche cooperative, v., tra gli altri, MARASÀ, *Le banche cooperative*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1998, I, p. 533 ss.; MARCHETTI P. G., *Le obbligazioni nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, *ivi*, 1994, I, p. 486 ss.; CAMPOBASSO, *L'emissione di obbligazioni banacarie*, *ivi*, 1994, I, p. 477 ss.

del codice civile, all'obbligo di certificazione, secondo le modalità previste dall'art. 15, comma 2, della legge n. 59 del 1992 e agli obblighi in tema d'informativa societaria di cui agli artt. 114 e 115 del Testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria (in breve Tuf), in quanto compatibili con la legislazione cooperativa.

L'art. 36, comma 6, del d.lgs. n. 342/1999 ha riformulato l'art. 58 della legge n. 448/1998, limitandosi a riprodurne il terzo comma, emendato, però, dell'«erroneo riferimento» (così nella Relazione governativa di accompagnamento allo schema del decreto) all'art. 2410 del codice civile, e confermando l'applicabilità dell'art. 15 comma 2, della legge n. 59/1992, nonché di quanto previsto agli artt. 114 e 115 del Tuf, dopo aver inserito l'inciso «ove ne ricorrano i presupposti», alla luce del quale l'imposizione dei summenzionati obblighi alle società cooperative emittenti obbligazioni risulta circoscritta rispetto al precedente contesto normativo[163].

La presenza dell'inciso a cui si è accennato consente di ritenere che la disciplina in tema di certificazione dei bilanci, richiamata dall'art. 58, sia applicabile allorché si superi uno dei "tetti" attualmente fissati dall'art. 11 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220 in sostituzione dei limiti originariamente previsti dal citato art. 15, comma 2, della legge n. 59 del 1992. La novella ora ricordata dispone che «Gli enti cooperativi e i loro consorzi, con un valore della produzione superiore a 60.000.000 di euro e con riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di euro o con prestiti, conferimenti di soci superiori a 2.000.000 di euro, sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio per opera di una società di revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 della legge 21 gennaio 1992, n. 59». Ove tali parametri non siano superati, la cooperativa sarà esonerata dalla certificazione del bilancio successivamente all'emissione.

La puntualizzazione dell'inciso prima citato è stata ritenuta molto opportuna e giudicata favorevolmente, dato che – vigente il vecchio testo dell'art. 58[164] – erano già sorti dubbi soprattutto in ordine all'esatto significato del principio generale di sottoposizione delle società cooperative emittenti agli artt. 114 e 115 del Tuf, disposizioni che – com'è noto – si riferiscono alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati. Invero, anche l'art. 58, nel testo novellato non chiarisce fino in fondo se la normativa sull'informativa societaria di cui al Tuf sia applicabile alle sole cooperative quotate (in tal senso, però, la Relazione governativa, sub art. 31), ma è da ritenere che

[163] Cfr., sul punto, SCIARRONE ALIBRANDI, *Commento* sub *art. 2*, in DOLMETTA, a cura di, *Le nuove modifiche al testo unico bancario*, Milano, 2000, p. 12; MAZZINI, *Le modifiche apportate al testo unico bancario: prime osservazioni*, Siena, 2000, p. 10 ss.

[164] Su cui D'AMARO, *I profili patrimoniali delle società cooperative*, in BASSI, a cura di, *Società cooperative e mutue assicuratrici*, Torino, 1999, p. 366 ss.; DI CECCO, *Le norme applicabili alle società cooperative*, cit., p. 195 ss.

dette disposizioni siano applicabili anche alle società cooperative emittenti titoli obbligazionari, ancorché non quotati, diffusi tra il pubblico, ai sensi dell'art. 116 del Tuf, attesa la definizione che di "emittenti strumenti finanziari diffusi" ha dato la Consob nel proprio regolamento n. 11971/1998 («gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di azionisti o obbligazionisti superiore a duecento»)[165].

Il mancato riferimento, nel testo novellato dell'art. 58 della legge n. 448/1998, all'art. 2410 (ora 2412) del codice civile presenta un'indubbia valenza sistematica: in questo modo, infatti, viene definitivamente a recidersi, per quanto riguarda le società cooperative, ogni rapporto tra prestito obbligazionario e capitale sociale, la cui variabilità è sempre stata considerata un ostacolo insuperabile, ancor più significativo di quello opposto dal fine mutualistico delle cooperative, all'emissione di prestiti obbligazionari da parte di queste ultime[166], attesa l'incompatibilità tra la variabilità del capitale, conseguente – come si è visto – alla regola delle "porta aperta", e il limite del capitale versato ed esistente risultante dall'ultimo bilancio approvato[167].

D'altra parte, il mancato riferimento ai limiti di emissione in rapporto all'entità del capitale non comporta necessariamente un peggioramento della posizione dei creditori della società emittente rispetto alla presenta funzione di garanzia svolta dal capitale nelle società "a capitale fisso" (garanzia la cui

---

[165] Nel senso che dette disposizioni siano applicabili sono nei confronti di cooperative quotate, ALIBRANDI, *op. cit.*, p. 12; COLAVOLPE, *Il commento*, in *Le società*, 1999, p. 1391, a p. 1392; ANTONUCCI, *Diritto delle banche*, Milano, 2000, p. 82; perplesso DI CECCO, *Le norme applicabili alle società cooperative*, cit., p. 1207.

[166] Quanto all'asserita inconciliabilità tra lo scopo mutualistico perseguito dai soci di una cooperativa e lo scopo lucrativo perseguito dagli investitori che sottoscrivono obbligazioni, v., tra gli altri, SALANITRO, *Profili normativi delle banche cooperative,* in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1984, I, p. 284; ANTONUCCI, *Diritto delle banche*, Milano, 1997, p. 78. Altre Autori ritenevano, invece, che l'emissione di obbligazioni non incidesse sul profilo causale delle cooperative: sul punto, v. ROCCHI, *L'impresa cooperativa e i mercati finanziari*, in *Rivista della cooperazione*, 1994, n. 19, p. 79 ss.; per un quadro completo sul dibattito dottrinale sulla possibilità delle cooperative di emettere obbligazioni, MARTINA, *La raccolta di titoli obbligazionari delle società cooperative,* in *Rivista della cooperazione*, 1997, n. 3-4, p. 121 ss.

[167] In tal senso, tra gli altri, BONFANTE, *La legislazione cooperativa. Evoluzione e problemi*, Milano, 1984, pp. 194 e 206; BASSI, *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici*, in *Il codice civile. Commentario*, diretto da SCHLESINGER, Milano, 1988, p. 523; COLUSSI, *Obbligazioni di società*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, XXI, Roma. 1990, p. 2; anche se una dottrina minoritaria – tra cui VERRUCOLI, in *Enciclopedia del diritto,* X, Milano, 1962, p. 568 – aveva già in passato sostenuto la possibilità per le cooperative di emettere obbligazioni nelle ipotesi previste dall'art. 2410, comma 2, nn. 1 e 2, c.c., e quindi quando l'ammontare delle complessivo delle obbligazioni fosse garantito da ipoteca su immobili di proprietà sociale sino a due terzi del valore di questi, e quando l'eccedenza rispetto al capitale versato fosse garantita da titoli emessi dallo Stato o da annualità o sovvenzioni a carico dello Stato: anche questa tesi, a ben vedere, finiva, però, per riconoscere, sia pure implicitamente, la preclusione derivante dalla articolare sociale delle cooperativa.

evanescenza, del resto, le crisi Cirio e Parmalat dimostrano), posto che , come si è rilevato in dottrina, è in ogni caso incongruente il richiamo al capitale quale forma di garanzia, sia pure generica, per i sottoscrittori, dovendosi caso mai cogliere lo scopo del limite di cui all'art. 2410 - ed ora di quello di cui all'art. 2412 del codice civile riformato (elevato al doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato) - essenzialmente sul diverso piano dell'equilibrata articolazione delle tipiche forme di finanziamento di massa (azioni e obbligazioni) cui può ricorrere una società[168].

Sul piano della normativa secondaria, emanata dal Cicr con la deliberazione del 3 maggio 1999, con la quale si è provveduto alla determinazione dei criteri e dei limiti delle emissioni di obbligazioni da parte delle società cooperative, i principali punti in cui si articola il provvedimento dell'autorità creditizia possono così sintetizzarsi: a) le società cooperative possono raccogliere risparmio per un ammontare che, unitamente alla raccolta mediante cambiali finanziarie e certificati d'investimento, non può eccedere il limite del capitale versato e e le riserve esultanti dall'ultimo bilancio[169]; b) alle società cooperative che raccolgono risparmio per il tramite di obbligazioni si applicano le disposizioni in materia di trasparenza richiamate dall'art. 2 del d.m. (tesoro) del 3 ottobre 1994; c) la raccolta mediante obbligazioni è preclusa alle società cooperative svolgenti attività finanziaria di cui all'art. 106, comma 1, e all'art. 113, comma 1, del Tub (assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento ed intermediazione in cambi); d) tale preclusione, peraltro, non riguarda le società cooperative finanziarie iscritte, ai sensi dell'art. 107 del Tub, nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia e che sono, quindi, vigilate da quest'ultima.

---

[168] Cfr., in tal senso, CAMPOBASSO, *Le obbligazioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO e PORTALE.

[169] Ovviamente, tale disposizione del Cicr, peraltro anteriore all'emanazione del d.lgs. n. 342/1999, il cui art. 36, nel riscrivere l'art. 58 della legge n. 448/1999, come si è visto, ha fatto cadere il riferimento all'art. 2410 c.c., con le conseguenze ricordate nel testo, sarebbe da considerare incompatibile con quest'ultima norma; d'altra parte, appare altresì opportuno un nuovo intervento chiarificatore del Cicr anche al fine di coordinare le nuove previsioni del codice civile riformato, specialmente alla luce di quanto ora affermato dall'art. 2526. Sul punto, v., ora, le considerazioni di MARCHETTI, *Forme tecniche di finanziamento diretto nelle società cooperative*, in *Rivista della* cooperazione, 2004, n. 2, p. 25 ss. Va detto, tuttavia, che come si legge nella Relazione governativa di accompagnamento al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, di riforma del diritto delle società di capitali e delle società cooperative, «Resta in vigore la disciplina previdente relativa ai titoli previsti dalla legge n. 59 del 1992 e quella relativa ai titoli obbligazionari».

5.8
Il prestito sociale

Un altro canale di finanziamento diretto cui possono far ricorso le società cooperative è costituito dal prestito dei soci[170]. L'art. 11, comma 3, del Tub, come da ultimo corretto dal d.lgs. n. 37/2004, prevede che spetti al Cicr stabilire limiti e criteri, anche con riguardo all'attività e alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.

Al riguardo, la deliberazione Cicr del 3 marzo 1994, adottata sulla base di una versione della norma sopra citata sostanzialmente analoga, consente che le società cooperative non finanziarie raccolgano risparmio, tramite acquisizione di fondi rimborsabili, presso i propri soci; facoltà che comunque deve essere prevista nello statuto della società.

A tutela della riserva a favore delle banche, fissata dall'art. 11 del Tub, la raccolta presso soci è consentita alle sole cooperative non svolgenti attività finanziarie con modalità più ampie rispetto a quelle previste per le società lucrative. Per queste ultime, infatti, la raccolta tra i soci è considerata "non tra il pubblico" solo se è rivolta a soggetti – che detengono una partecipazione almeno del due per cento – iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Il regime previsto per le cooperative non finanziarie, invece, appare più articolato. Nel caso di cooperative con più di cinquanta soci, non è considerata "raccolta di risparmio tra il pubblico" l'attività rivolta a soggetti iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi che hanno detenuto una partecipazione anche minore del due per cento del capitale, purché l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il limite del triplo del patrimonio (capitale versato e riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Il limite, però, è elevato al quintuplo del patrimonio qualora il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al trenta per cento, da garanzia rilasciata da soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale, ovvero quando la società cooperativa aderisce ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca un'adeguata tutela agli investitori. Le modalità di raccolta presso i soci, inoltre, devono essere chiaramente indicate da appositi regolamenti della società. Anche alle cooperative sono comunque precluse – ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Tub – la «raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata».

[170] Su cui MALUSÀ, *Il prestito sociale nelle cooperative*, Milano, 2003.

Non rientra, dunque, in quest'ultima fattispecie l'emissione di carte di credito collegate alla raccolta tra i soci e da essi utilizzabili esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi offerti dalla società.

Va detto, infine, che i prestiti sociali, avendo una loro regolamentazione amministrativa e fiscale, secondo l'opinione dei primi commentatori, dovrebbero restar fuori dal concetto di finanziamento con ricorso all'emissione di strumenti finanziari, di cui all'art. 2526 del codice civile[171]. Si pone, però, la questione se a tale forma di finanziamento, con relativo trattamento economico e fiscale di favore, potrà avere accesso anche il socio (non cooperatore ma) finanziatore; figura, quest'ultima, che, dopo la riforma – come si vedrà –, non sarà più necessariamente relegata nell'ambito delle categorie tipizzate dalla legge n. 59 del 1992[172].

5.9
Gli "strumenti finanziari" dell'art. 2526 del codice civile

Qui di seguito cercheremo di esaminare, sia pure sinteticamente, le nuove forme di finanziamento, gli strumenti finanziari alla cui emissione possono fare ricorso le cooperative sulla base della disciplina introdotta dalla riforma, in particolare, dal nuovo testo dell'art. 2526 del codice civile.

La disciplina degli strumenti finanziari costituisce uno dei momenti di maggiore portata innovativa della riforma, in generale e con riferimento specifico alle cooperative, ed è, perciò, oggetto di particolare attenzione da parte degli studiosi[173].

Nelle cooperative, il problema del finanziamento del capitale di rischio è, si può dire, "strutturale", essendo disincentivate le motivazioni fondamentali che inducono a tale

---

[171] Cfr. BONFANTE, *Commento* sub *art. 2526*, in *Il nuovo diritto societario*, diretto da COTTINO e da BONFANTE, CAGNASSO e MONTELENTI, Bologna, 2004, III, p. 2489.

[172] Secondo BONFANTE, *op. loc. ultt. ciit.*, non ci dovrebbero essere ragioni per escludere tale eventualità, sempre che, ovviamewnte, siano rispettate le regole fiscali e le disposizioni del Cicr; la partecipazione dei soci finanziatori al prestito sociale, d'altra parte, potrebbe essere di qualche utilità soprattutto per le cooperative di produzione e lavoro che più hanno difficoltà verso questa forma di raccolta.

[173] Si veda, tra gli altri, BONFANTE, *Commento* sub *art. 2526*, cit., p. 2483 ss.; BASSI, *Le società cooperative,* in BUONOCORE, a cura di, *La riforma del diritto societario*, Torino, 2004, p. 259 ss.; CAPO, *Strumenti finanziari e società cooperative*, in MONTAGNANI, a cura di, *Profili patrimoniali e finanziari della riforma*, Milano, 2004, p. 35 ss.; CUSA, *Strumenti finanziari e soci finanziatori nelle cooperative*, in VELLA, a cura di, *Gli statuti delle imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario*, cit., p. 115 ss.; GENCO, *La struttura finanziaria*, cit.; LAMANDINI, *Autonomia negoziale e vincoli di sistema nell'emissione di strumenti finanziari da parte delle società per azioni e delle cooperative per azioni*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2003, I, p. 519 ss.; TONELLI, *Commento* sub *art. 2526*, in SANDULLI e SANTORO, a cura di, *La riforma delle società*, cit., p. 90 ss.

forma di investimento nelle società di capitali, vale a dire l'interesse al dividendo e/o all'incremento del valore della partecipazione e quello ad influire col voto sulla gestione dell'impresa partecipata in proporzione (e talvolta anche in misura più che proporzionale) alla partecipazione posseduta. Quanto al primo aspetto, l'handicap che presenta quel modello di società cooperativa storicamente affermatosi in Italia, che è il modello definito dalla cosiddetta legge Basevi (d.lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577), appare notevole, caratterizzato, com'è, dalle clausole contenute nell'art. 26, ove è previsto il divieto di distribuzione dei dividendi per un ammontare superiore ad una soglia fissa; il divieto di distribuire ai soci le riserve durante la vita sociale e, allo scioglimento della società, la devoluzione dell'intero patrimonio sociale a scopi di pubblica utilità conformi allo scopo mutualistico, potendosi restituire ai soci solo il valore nominale del capitale versato e i dividendi eventualmente maturati.

Quanto al secondo aspetto, quello relativo al potere d'incidere sulle decisioni d'impresa in relazione all'entità dell'investimento, dato che la partecipazione allo scambio mutualistico non avviene in funzione della remunerazione del conferimento di capitale, ciò implica che a un maggiore investimento non corrisponda un incremento del potere decisionale; il che, evidentemente, sottrae incentivi ad investire nella società cooperativa e a dotarla di captali sufficienti[174]. Dunque, nessuna delle finalità che solitamente si tende a conseguire con decisioni d'investimento in imprese collettive «è facilmente perseguibile nella cooperativa. I dividendi sono limitati e, a rigore, dovrebbero essere quantitativamente inferiori ai ristorni. Le riserve, nelle cooperative a mutualità prevalente, sono indivisibili, almeno per i soci cooperatori, e il voto per testa impedisce il controllo della società attraverso il dominio dell'assemblea sociale[175].

A tutto ciò va aggiunta l'impossibilità di accesso alla borsa per le azioni dei soci cooperatori, stante il carattere personalistico della loro partecipazione, accesso invece sì consentito alle azioni di partecipazione cooperativa, ma che – per i limiti sopra accennati - non ha avuto grandi effetti sul piano pratico.

Sebbene ai tradizionali canali di finanziamento costituiti dal ricorso all'aumento di capitale con l'ingresso di nuovi soci cooperatori o dal prestito sociale (efficace, tuttavia, solo nel caso di cooperative di consumo a larga base societaria), si sia aggiunta la possibilità di emettere azioni di partecipazione

[174] Si vedano, sul punto, le considerazioni di ZOPPINI, *Il nuovo diritto delle società cooperative: un'analisi economica*, in RESCIGNO M. e SCIARRONE, a cura di, *Il nuovo diritto delle società di capitali e delle società cooperative*, Milano, 2004, p. 295 ss., a p. 301.

[175] Così BONFANTE, *Commento* sub *art. 2526*, cit., p. 2484.

cooperativa e di sovvenzione e, da ultimo, anche obbligazioni e cambiali finanziarie, nessuno di questi canali ha, però, veramente risolto il problema della strutturale povertà del sistema di finanziamento delle cooperative, che, per le ragioni sopra sinteticamente ricordate, sembra in parte inevitabile in quanto connaturato allo stesso modo d'essere dell'impresa cooperativa.

Già nel "Progetto Mirone" si era avvertita l'esigenza di rimuovere alcuni degli ostacoli sopra evidenziati. Per comprendere le soluzioni poi individuate dalla riforma, ci sembra quindi opportuno riprendere testualmente alcuni passi della *Relazione* illustrativa di quel Progetto che, del resto, è stato poi fatto proprio, almeno nella sua ispirazione di fondo, dalla Commissione Vietti. La *Relazione* al Progetto Mirone mette in evidenza l'eccessiva rigidità della società cooperativa sul piano della struttura finanziaria, che non incentiva l'investimento, e, allo stesso tempo, determina problemi di *governance*. «L'insufficienza dello statuto civilistico della società cooperativa – si legge nella *Relazione*[176] – è apparsa particolarmente grave soprattutto sotto i seguenti profili: *a*) non consente alle imprese in forma cooperativa di acquisire capitale di rischio nella misura necessaria per far fronte alle esigenze che i mercati in cui operano propongono a tutte le imprese; *b*) non prevede strumenti di governo societario che incentivino nella misura necessaria l'efficienza e la qualità delle gestioni, non sottoposte neppure ai vincoli che il mercato del controllo pone alle società lucrative; *c*) presenta, come del resto quello delle società per azioni su cui è modellato, una rigidità incompatibile con la complessità e la profonda articolazione che distinguono il mondo cooperativo in relazione sia alla dimensione delle imprese sia all'attività esercitata».

La riforma ha cercato di superare una parte di queste difficoltà[177]. Se, da un lato, essa ha mantenuto e, per certi versi, rafforzato i limiti di voto, passando dal tetto del terzo dei voti spettanti a tutti i soci, attribuibile ai soci sovventori, *ex* art. 4, comma 2, della legge n. 59 del 1992, al tetto del terzo dei voti esprimibili in ciascuna assemblea dai (tutti i) possessori di strumenti finanziari (art. 2526, comma 2), dall'altro, ha, però, introdotto importanti deroghe al voto capitario. A parte la conferma del voto plurimo a favore dei soci persone giuridiche, la prima, nuova deroga è prevista dall'art. 2538, comma 4, secondo cui, nelle cooperative nelle quali i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. L'attribuzione per via

[176] Vedila in *Rivista delle società*, 2000, p. 25 ss., partic. a p. 47.
[177] Cfr., ancora, BONFANTE, *op. loc. ultt. citt.*

statutaria del voto plurimo, in questo caso, patisce il doppio tetto del decimo dei voti spettanti in ciascuna assemblea generale e del terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. Tale disposizione indica, quale criterio di partecipazione alla formazione della volontà comune alternativo al principio del voto capitario, la commisurazione dell'apporto di ciascun socio allo scambio mutualistico, consentendo una deroga solo nelle cooperative fra imprenditori sulla base del duplice presupposto: «a) che in tale ipotesi il diverso criterio di attribuzione dei diritti amministrativi dei soci determini un incentivo significativo e apprezzabile nell'integrazione delle rispettive economie; b) che in quei casi l'apporto di ciascun socio allo scambio mutualistico è più agevolmente misurabile senza determinare soverchi conflitti d'interesse nei rapporti tra soci»[178].

La seconda deroga è quella prevista dall'art. 2543, comma 2, in base al quale l'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. In questo caso il legislatore «prende, dunque, atto che il controllo ha un *costo* a sostenere il quale sono più incentivati coloro che hanno una più rilevante partecipazione al capitale, ovvero che sono maggiormente coinvolti nello scambio mutualistico. Al contempo, la norma implicitamente suggerisce che in una società cooperativa vi possa essere un elemento di efficienza e di maggiore trasparenza nella gestione dell'impresa sociale *disallineando* le regole che determinano l'elezione degli amministratori e quelle che consentono di eleggere il collegio sindacale o di designare il revisore contabile (ovvero di scegliere gli amministratori indipendenti che compongono il comitato di controllo interno sulla gestione nel modello di amministrazione monista»[179].

Occorre ricordare, poi, che la riforma ha esteso la possibilità di remunerazione degli investimenti; ha consentito l'operazione di aumento del capitale a pagamento con modificazione dell'atto costitutivo; ha elevato il tetto della partecipazione detenibile da ciascun socio (art. 2525); ha previsto la possibilità, per i soci non cooperatori (soci finanziatori), di creare riserve divisibili (v. art. 2514).

Riguardo a quest'ultimo aspetto, non si è mancato di rilevare che la più importante innovazione recata in materia dalla riforma risieda, appunto, nella possibilità che, nell'ambito della medesima cooperativa, coesistano riserve divisibili e riserve indivisibili. Il sistema finora vigente – quello delineato

[178] ZOPPINI, *op. ult. cit.*, p. 303.
[179] ZOPPINI, *op. loc. ultt. citt.*

dal modello della legge Basevi - prevedeva, infatti, com'è noto, un regime di totale indivisibilità delle riserve delle cooperative che intendessero aderire allo schema dei requisiti agevolativi. «L'innovazione introdotta è stata determinata soprattutto dalle esigenze di funzionamento dei nuovi strumenti finanziari, originariamente previsti dalla legge n. 59/1992 ed ora radicalmente ridefiniti dal decreto di riforma. La novità è comunque suscettibile di trovare una significativa estensione anche alla partecipazione dei soci cooperatori, almeno per le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, in quanto queste ultime possono costituire riserve divisibili esclusivamente tra i soci finanziatori»[180]. Va detto, comunque, che il legislatore ha stabilito una precisa gerarchia[181], antergando la posizione dei finanziatori rispetto alla gestione mutualistica in tema di disciplina della riduzione delle riserve, prevista dall'art. 2445-*ter*, comma 2, dove si stabilisce che le riserve indivisibili possano essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

La novità di maggior rilievo della riforma è però data dall'introduzione di altri strumenti di finanziamento (art. 2526).

La legge delega n. 366/2001 prevedeva che fosse consentito sia alle società per azioni sia alle società cooperative, ma solo a quelle diverse dalle cooperative "costituzionalmente riconosciute", di emettere «strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi» (artt. 4, comma 6, lett. c, e 5, comma 2, lett. b).

Non va dimenticato, peraltro, che la stessa legge delega ha fissato uno stretto collegamento tra i principi enunciati all'art. 5, in tema di società cooperative, e i principi generali previsti dall'art. 2, in materia di società per azioni. Se il legislatore delegato avesse dato coerentemente seguito al principio direttivo del legislatore delegante (art. 5, comma 2, lett. b), in base al quale l'emissione di strumenti finanziari sarebbe stata consentita soltanto alle cooperative "diverse" da quelle a

[180] GENCO, *La struttura finanziaria*, cit., p. 73. Osserva ZOPPINI, *Il nuovo diritto delle società cooperative: un'analisi economica*, cit., p. 306, che una delle più rilevanti novità della riforma in tema di struttura finanziaria delle società cooperative «concerne l'inversione sistematica che si registra rispetto al regime giuridico del patrimonio sociale quale risulta dalla legge Basevi e che si traduceva nell'inappropriabilità di tutto il patrimonio sociale, con l'unica esclusione del capitale nominale. Nel nuovo sistema, invece, la convivenza di riserve indivisibili e di riserve divisibili – ammissibili anche nelle società cooperative a mutualità prevalente, seppure solo a favore dei soci investitori (arg. *A contrario* dall'art. 2524, comma 1, lett. *c*), c.c.) – impone una coerente rappresentazione della struttura finanziaria della società e richiede, nella redazione dello stato patrimoniale, la specifica individuazione della destinazione patrimoniale delle poste e così pure del regime giuridico che le caratterizza».

[181] In tal senso, ZOPPINI, *Il nuovo diritto delle società cooperative ecc.*, cit., p. 306.

mutualità prevalente, probabilmente, tale opzione avrebbe finito per aggravare, a danno di queste ultime, il gap già sofferto dalle imprese mutualistiche, rispetto alle altre imprese, in termini di efficienza e competitività. E tale conseguenza sarebbe stata tanto più grave in quanto, appunto, si sarebbe trascurato le esigenze finanziarie proprio «di quella parte del movimento cooperativo che interpreta in senso più "autentico" l'humus mutualistico: di quella parte della cooperazione, cioè, in cui l'elemento della mutualità si traduce in un canone organizzativo e gestionale preminente rispetto ad ogni vocazione lucrativa»[182]. Opportunamente, quindi, il legislatore delegato, "forzando" la delega[183], ha optato per estendere a entrambi i sotto-tipi di cooperative le stesse *chances* nella scelta delle forme di finanziamento.

La distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative "diverse" va valutata, invece, alla stregua dei criteri di prevalenza fissati dall'art. 2513 e dei requisiti determinati dall'art. 2514; quest'ultima norma incide, in punto di finanza, e prescindendo dagli aspetti fiscali, sotto un triplice profilo. Per le sole cooperative a mutualità prevalente valgono infatti: 1) la previsione di un tetto massimo dei dividendi da distribuire ai soci cooperatori (2,5% oltre l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi) e per i dividendi da distribuire ai possessori (soci cooperatori) di strumenti finanziari "lucrativi" (tetto massimo del 2,5% oltre l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi maggiorato di un 2%); 2) il divieto di distribuzione, *durante societate*, delle riserve tra i soci cooperatori; 3) la devoluzione del patrimonio, dedotto capitale e dividendi, allo scioglimento della società, ai fondi mutualistici. Ciò, peraltro, non significa che le azioni e gli altri strumenti emessi dalla cooperativa a mutualità prevalente non abbiano né possano avere un loro *appeal*, «un'aspettativa di "*capital gain*" ma solo un'aspettativa reddituale. Essa sarà tuttavia limitata alle riserve divisibili (che tali saranno solo a favore dei soci finanziatori»[184] non cooperatori. Per le cooperative a mutualità non prevalente, invece, vale il vincolo posto dall'art. 2545-*quinquies*, per cui possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie azioni o quote ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto; ma tale vincolo non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

Fermi detti vincoli, per entrambi i sotto-tipi di cooperative il legislatore delegato, come si è detto, "forzando" la delega ha ritenuto di prevedere le stesse regole circa la definizione del contenuto degli strumenti finanziari. Ciò implica che «le regole

[182] Così CAPO, *Strumenti finanziari e società cooperative*, cit., p. 37.
[183] In tal senso, LAMANDINI, *Autonomia negoziale e vincoli di sistema ecc.*, cit. p. 538.
[184] Così LAMANDINI, *op. cit*. p. 537.

a contenuto fortemente restrittivo in precedenza dettate dalla legge n. 59 del 1992, in tema di azioni di cooperazione partecipativa e di azioni dei soci sovventori, per quanto non abrogate e dunque certamente applicabili, anche dopo la riforma, se la cooperativa lo ritenga utile, risultano nei fatti "superate" per entrambi i "tipi" cooperativi e assorbite nel più ampio spazio rimesso all'autonomia statutaria»[185] .

Come la legge delega, anche il decreto delegato, in particolare, l'art. 2526 (incomprensibilmente intitolato ai Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito, quasi a lasciare erroneamente intendere che anche i primi non siano sottoscrittori di partecipazioni al capitale di rischio) parla, ora, dopo l'intervento correttivo del d.lgs. n. 37/2004, di «diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari». Né l'una né l'altra fonte chiariscono cosa distingua gli strumenti partecipativi da quelli non partecipativi; l'art. 2526, invero, neanche accenna a tale distinzione, della quale, nel testo riformato del codice civile, v'e traccia soltanto nella rubrica della Sezione V del Capo V del Titolo V, a proposito delle società per azioni (Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi).

Come si è osservato[186], tanto gli strumenti finanziari partecipativi quanto quelli non partecipativi ben possono essere dotati di "diversi diritti patrimoniali e amministrativi"; probabilmente, la distinzione, nelle intenzioni del legislatore delegante, si basava sulla partecipazione o meno al capitale di rischio d'impresa e quindi poteva farsi coincidere con la distinzione tra titoli di partecipazione al capitale di rischio e titoli di debito, ferma restando la possibilità di atteggiare variamente i diritti patrimoniali e amministrativi di entrambe le categorie di strumenti finanziari.

Fatte queste precisazioni di carattere terminologico, la possibilità di atteggiare in concreto il contenuto delle varie tipologie di strumenti finanziari, alla cui emissione potrà ricorrere la cooperativa, appare assai ampia, se si tiene conto del principio enunciato al primo e secondo comma dell'art. 2526, in virtù del quale le opzioni in materia sono rimesse allo statuto sociale, anche per quanto attiene al contenuto amministrativo e/o patrimoniale dei titoli emessi, e il quadro normativo di riferimento è quello previsto dalla disciplina della società per azioni. L'art. 2526, infatti, fissa il principio in base al quale lo statuto (l'atto costitutivo) della società cooperativa può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina delle società per azioni, e, in questo caso, di tali

[185] LAMANDINI, *op. cit.*, p. 538.

[186] COSTI, *Autonomia statutaria e finanziamento delle imprese cooperative: prime note esegetiche*, in VELLA, a cura di, *Gli statuti delle imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario*, cit., p. 33 ss.., p. 36.

strumenti finanziari, esso stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai loro possessori.

La disposizione, in sostanza, si pone in linea con l'opzione legislativa, enunciata in più punti della legge delega n. 366 del 2001, a favore della più ampia autonomia statutaria, che può quindi esprimersi anche in punto di definizione delle caratteristiche degli strumenti finanziari che, eventualmente, la società cooperativa decida di emettere[187].

L'ampia libertà lasciata all'autonomia statutaria, sia nel prevedere o meno l'utilizzo degli strumenti finanziari, sia nel caratterizzarne contorni e contenuti, rende tuttavia estremamente difficile ogni tentativo di costruire una ipotetica tipizzazione, risultando più corretto per l'interprete limitarsi ad una descrizione della fenomenologia che essi possono assumere in ragione delle varie scelte statutarie operate[188].

In questa sede, ci limiteremo, quindi, a dare soltanto un'indicazione di massima, tenendo presente che, nel concreto della realtà operativa, i confini che potrebbero segnare le diverse tipologie potrebbero anche essere assai sfumati.

La maggioranza degli interpreti sembra essere d'accordo nel considerare gli strumenti di cui si occupa l'art. 2526 come tendenzialmente classificabili in tre grandi categorie:

a) le "azioni" - anche se tali, per alcuni autori, non possono essere denominate, ove si ritenga che questa denominazione sia riservata esclusivamente alle azioni distribuite ai soli soci cooperatori[189] - che partecipano al capitale delle società cooperative e attribuiscono determinati diritti patrimoniali e amministrativi, ma non alla fruizione della prestazione mutualistica; b) titoli di debito come le obbligazioni e titoli ad essi assimilabili; c) titoli ibridi o misti, che hanno cioè caratteristiche dell'una o dell'altra *species*[190].

Riguardo al primo gruppo di strumenti finanziari, quello sub a), la questione definitoria - sia, sul piano oggettivo, quanto alla possibilità di definire "azioni (lucrative)" tali strumenti, sia, sotto il profilo soggettivo, sulla corrispondente definizione della figura del loro possessore (socio finanziatore o mero finanziatore) – potrebbe apparire puramente nominalistica, atteso che, come si è giustamente rilevato[191], in effetti, vi

---

[187] In tal senso, *ex multis*, CAPO, *Strumenti finanziari e società cooperative*, cit., p. 39.

[188] In tal senso, BONFANTE, *Commento* sub *art. 2526*, cit., p. 2485.

[189] Cfr. in tal senso, BASSI, *Le società cooperative*, In BUONOCORE, a cura di, *La riforma del diritto societario*, Torino, 2004, p. 258, secondo il quale, infatti, «nelle cooperative possono incontrarsi. A) soci cooperatori; b) soci cooperatori che hanno sottoscritto strumenti finanziari partecipativi e non, c9 finanziatori non soci ma con dirito di voto; d) finanziatori non soci senza voto». Analogamente, RIZZI, *Gli strumenti finanziari*, Atti del Convegno Confcooperative, Riva del Garda, 7-8 maggio 2003.

[190] Cfr. BONFANTE, *Commento* sub *art. 2526*, cit. p. 2485; LAMANDINI, *Auitonomia negoziale e vincoli di sistema ecc.*. cit., p. 539 ss., CUSA, *Strumenti finanziari e soci finanziatori nelle cooperative*, cit.

[191] CUSA, *op. cit.*, p. 1.

sarebbe sempre lo statuto a stabilire i diritti a tale soggetto spettanti e pertanto non sarebbe necessario far discendere detti diritti dallo status di socio del predetto possessore.

Non può esservi dubbio, tuttavia, che di "soci", ancorché "finanziatori", occorra parlare, non fosse altro perché questa stessa espressione s'impiega anche nella rubrica dell'art. 2526[192], e che, dunque, può apparire congruo denominare "azioni" gli strumenti da essi sottoscritti, ove questi rappresentino partecipazioni al capitale di rischio della società cooperativa che li abbia emessi.

A parte il riferimento esplicito nella rubrica dell'art. 2526, in effetti, la ritrosia del legislatore nel chiamare soci i finanziatori della società, nonostante che essi partecipino al rischio d'impresa e che abbiano diritto di voto in assemblea (sia pure nei limiti fissati dallo stesso art. 2526) «potrebbe indurre il dubbio che tali soggetti non siano soci, che il loro apporto non sia a titolo di conferimento, che lo stesso, perciò, non vada a costituire il capitale. Ebbene, ferma l'irrimediabile ambiguità e contraddittorietà del termine "socio finanziatore", usato sovente nel decreto delegato, oltre che nella legge delega, […] sembra che l'art. 2524, comma 3, nel richiamare la disciplina dell'art. 2348 per gli aumenti di capitale "diversi" da quelli conseguenti all'ingresso di nuovi soci cooperatori, […], comprenda tutte le fattispecie e, dunque, anche quella dell'emissione di strumenti finanziari a favore di "soci" non cooperatori, perché meri finanziatori. In altre parole, va verificata in concreto la posizione che lo "strumento finanziario" emesso dalla cooperativa attribuisce al suo sottoscrittore per inferirne la destinazione e la qualificazione dell'apporto, non essendo sufficiente il termine "strumento finanziario" attribuito dal legislatore per escludere che l'apporto sia a titolo di conferimento di capitale»[193].

Del resto, che la categoria dei soci finanziatori sia presa in considerazione dalla riforma risulta anche dalla circostanza che spesso il legislatore parla di soci cooperatori, evidentemente per tenere distinti costoro da altri soci che cooperatori non sono, anche se, invero, non è sempre facile, nelle nuove norme del codice civile, distinguere le fattispecie che interessano solo i soci della prima categoria o anche gli altri.

Ma a parte ciò, come si è visto, l'art. 2525, comma 4, precisa come i limiti quantitativi al possesso delle quote o azioni non si applichino, tra l'altro, ai sottoscrittori di strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi. Con il che appare indiscutibile come il legislatore dia per scontata l'esistenza di

[192] Secondo CUSA, *op. cit*., p. 114, l'art. 2526 offre un classifico esempio di definizione per rubrica. «in effetti, ciò che deve essere definito (*definiendum*) - nel nostro caso il socio finanziatore – sta nella *rubrica legis*, mentre cià che definisce (*definiens*) sta nel testo della norma».

[193] Così TONELLI, *Commento* sub *art. 2525*, cit., p. 88, nota 11.

una categoria di portatori di strumenti finanziari che, in quanto dotati di diritti amministrativi, apportano i loro conferimenti nel capitale sociale e sono quindi a tutti gli effetti soci[194].

Questa conclusione è confermata dal comma 3 dell'art. 2526 che rinvia specificamente alle norme sul recesso del socio nella società per azioni (art. 2437 ss.).

Né si deve trascurare che il comma 2 del medesimo articolo, nel secondo periodo, statuisce che ai possessori di strumenti partecipativi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale; con il che, tra l'altro, si esclude che tali strumenti siano titoli partecipativi assimilabili a quelli previsti dall'art. 2346, ult c., i quali non consentono il voto nell'assemblea generale e, d'altra parte, sono emessi, non a fronte di conferimenti al capitale sociale, bensì di apporti imputabili al patrimonio. Lo stesso comma 2 dell'art. 2526 prevede anche che i privilegi eventualmente attribuiti ai portatori di strumenti finanziari non si estendono alle riserve indivisibili di cui all'art- 2545-*ter*. Con il che – come si è detto ragionando *a contrario* – non si esclude, tuttavia, che ai portatori (non soci cooperatori delle società cooperative a mutualità prevalente) di tali strumenti possa essere attribuito il diritto alla distribuzione delle riserve divisibili.

Anche se, come si è detto, tanto gli strumenti finanziari partecipativi quanto quelli non partecipativi ben possono essere dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi, non c'è dubbio, quindi, che la riforma abbia mantenuto la figura dei soci finanziatori e con essa una categoria di strumenti partecipativi che attribuiscono diritti patrimoniali ed anche amministrativi[195] (anzitutto, il diritto di voto nell'assemblea generale, sia pure nel limite anzidetto) tali da qualificarli come azioni. Correttamente si ritiene[196], infatti, che, «malgrado l'improprietà terminologica dell'art. 2526 e il suo generico riferirsi ad una nozione generale di "strumenti finanziari", senza specificare che l'espressione è qui intesa non nel suo significato ristretto di cui agli artt. 2346 e 2349 ult. c. bensì nella sua massima estensione relazionale, a ricomprendere (come del resto suggerisce la rubrica che si riferisce ai "soci" finanziatori) oltre che gli ibridi anche le azioni lucrative»[197].

Nell'ambito applicativo dell'art. 2526, dunque, debbono essere ricomprese anche vere e proprie azioni lucrative

---

[194] BONFANTE, *Commento* sub *art.* 2526, cit., p. 2486.

[195] E vedi l'intervento correttivo sul testo dell'art. 2526, comma 2, operato dal d.lgs. n. 37 del 2004: ora si chiarisce che l'atto costitutivo stabilisce i *«diritti patrimoniali o anche amministrativi»*.

[196] Cfr., sul punto, LAMANDINI, *Autonomia negoziale e vincoli di sistema ecc*., cit., p. 538.

[197] Parlano di"azioni", con riferimento agli strumenti finanziari attribuiti ai soci finanziatori, tra gli altri, anche CUSA, *Strumenti finanziari e soci finanziatori nelle cooperative*, cit. p. 118; BONFANTE, *Commento* sub *art. 2526*, cit., p. 2485.

sottoscritte dai soci finanziatori e imputate a capitale: come già ora avviene per le azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa, al "capitale soci finanziatori". Tali azioni, oltre al limite già ricordato in ordine all'indisponibilità delle riserve indivisibili, sottostanno alla regola che impone che gli investitori siano necessariamente una minoranza nei processi decisionali della società, al fine di assegnare la gestione dell'impresa cooperativa esclusivamente alle decisioni dei soci cooperatori (e v. art. 2526, comma 2, secondo cui «ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale»).

Se l'interpretazione data all'art. 2526 è corretta, ne deriva che l'espressione dell'autonomia statutaria può manifestarsi in forma estremamente variabile e differenziata, dando vita tanto a strumenti finanziari partecipativi quanto a strumenti finanziari dotati di soli diritti patrimoniali come le obbligazioni o altri titoli di debito, ma anche creando titoli che, per l'intensità dei diritti patrimoniali e/o amministrativi ad essi correlati, possono collocarsi in una "zona grigia" intermedia, nella non meglio determinata congerie degli strumenti ibridi, o, come anche si dice, "di quasi capitale" e/o "di quasi debito", la cui struttura e il cui contenuto è lasciato alle libere scelte della società[198]: «*L'atto costitutivo stabilisce i diritti di amministrazione o anche patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento*».

Riassumendo, si può dire che dalla lettura dell'art. 2526 emerga una nozione di strumento finanziario caratterizzata dalle seguenti proposizioni:

- può essere uno strumento rappresentativo di capitale di rischio o un titolo di debito;
- pur partecipando al rischio d'impressa, può trattarsi di uno strumento che costituisce il corrispettivo di un "apporto" al patrimonio di questa e non di un "conferimento" al suo capitale sociale;
- può attribuire un diritto di voto pieno, limitato oppure nessun diritto di voto (come si evince dagli artt. 2526, commi 2 e 3, e 2541) e, più in generale, può essere dotato o meno di diritti di amministrazione (come si desume dall'art. 2526, comma 4);

[198] Tra cui, ad esempio, anche quella di emettere strumenti finanziari non partecipativi, i quali non attribuiscono la qualità di soci, possono essere sottoscritti da meri finanziatori, da soggetti che apportano opere o servizi, secondo la disciplina dettata dalla società per azioni (art. 2526, comma 1); essi, quindi, quand'anche attribuiscano poteri amministrativi, non consentono, tuttavia, il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci, come previsto dall'art. 2346, ult. comma, c.c.: cfr., in tal senso, TONELLI, *Commento* sub *art. 2526*, cit., p. 93.

- può attribuire la qualità di socio (socio finanziatore) oppure no;

- deve essere trasferibile, anche se può essere non liberamente trasferibile e, forse, intrasferibile, per un tempo limitato;

- può essere incorporato in un titolo o rappresentato da uno strumento dematerializzato.

Quanto al punto sub a), si può dire che lo strumento finanziario è un «contenitore-*genus* in cui le *species* sono tendenzialmente due, azione e obbligazione, ma la cui configurazione concreta, sotto il profilo contenutistico e numerico, è lasciata alla piena discrezionalità dello statuto»[199].

Se si tratta di strumenti partecipativi al capitale di rischio – dunque di azioni per i soci finanziatori, diverse da quelle assegnate ai soci cooperatori (anche se nel caso dei soci finanziatori, non si presenta l'esigenza di differenziare lo strumento finanziario partecipativo dall'azione, atteso che il finanziatore, quand'anche gli siano attribuite azioni, non è comunque interessato alla prestazione mutualistica né ha diritto a pretenderla) -, tra di essi si dovranno includere anche le azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa previste dalla legge n. 59 del 1992, le cui disposizioni, ancorché ancora vigenti – come si è detto – devono essere coordinate con quelle del codice riformato, quanto meno con la regola dell'art. 2526, comma 3, che fissa un tetto massimo ai voti esprimibili in assemblea dai possessori di strumenti finanziari.

D'altra parte, come si è giustamente rilevato, posto che la nuova disciplina civilistica, sotto il profilo del trattamento economico- patrimoniale, non è certo inferiore a quella prevista dalle norme della legge n. 59/1992, queste, ancorché non formalmente abrogate, non hanno più ragione di esistere, inghiottite, per così dire, dall'autonomia statutaria prevista dalla riforma»[200].

Sempre in tema di azioni dei soci finanziatori, è da ritenere che, nel rispetto dei limiti invalicabili dell'intangibilità delle riserve indisponibili, lo statuto sociale possa liberamente graduarne i relativi diritti di natura sia amministrativa che patrimoniale; per esse non varranno i limiti quantitativi fissati al possesso azionario dei soci cooperatori (arg. art. 2525, comma 4). Di contro, non potendosi, nelle cooperative, parlare di una categoria di azioni "ordinarie" in senso proprio, né potendosi ravvisare tale categoria nelle azioni "cooperative", sembra anche da escludere l'applicabilità del disposto di cui all'art. 2351, comma 2, sul limite massimo del 50% del capitale sociale all'emissione a voto limitato, visto, d'altra parte, che sul punto supplisce il più volte citato comma 2 dell'art. 2525.

---

[199] Così BONFANTE, *Commento* sub *art. 2526*, cit., p. 2488.

[200] BONFANTE, *op, cit.*. p. 2489.

Se s'interpreta il richiamo della disciplina della società per azioni come pieno, salvo verifica di compatibilità, non si vede alcuna ragione per la quale non dovrebbe applicarsi alla società cooperativa l'art. 2350, commi 2 e 3, sulla possibilità di emettere azioni "correlate".

Sul fronte opposto, quello dell'emissione di strumenti di debito, specialmente di obbligazioni, come si è visto, la relativa disciplina trova la sua fonte normativa, prima ancora che nel codice, in norme speciali, l'art. 58 della legge n. 448 del 1998 e l'art. 11 del Tub. (quest'ultimo, peraltro, ribadito anche dopo la riforma del diritto societario dal d.lgs. n. 37 del 2004.

La prima norma fissa, con riferimento alle vecchie disposizioni del codice civile, l'applicabilità alle cooperative dell'intera disciplina dei prestiti obbligazionari, eccezion fatta per le disposizioni dell'art. 2410, riguardanti i limiti quantitativi delle emissioni. Si è visto, però, che, in sede amministrativa, il Cicr ha mantenuto detti limiti. Anche sulla base di quanto si legge nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 6/2003 (secondo cui «resta in vigore la disciplina previgente relativa ai titoli previsti dalla legge n. 59 del 1992 e quella relativa ai titoli obbligazionari»), si ritiene che, però, il rinvio operato dall'art. 58 della legge n. 448/1998 agli artt. 2411 ss. del codice civile debba intendersi quale rinvio formale e dunque il riferimento oggi sia agli artt. 2410 ss. del codice civile, fatta eccezione per l'art. 2412, dove attualmente sono formulati i nuovi limiti quantitativi alle emissioni obbligazionarie.

Se gli strumenti finanziari, pur implicando una partecipazione al rischio d'impressa, non sono però rappresentativi di una partecipazione sociale, non essendo emessi a fronte di "conferimenti" al capitale, bensì solo come corrispettivo di "apporti" al patrimonio della società, anche in questo caso, risulterà applicabile la disciplina delle società per azioni ed anche in tale ipotesi non sarà applicabile il limite quantitativo al possesso azionario previsto per le sole azioni cooperative. Particolari categorie di strumenti finanziari, anche dotati di diritti amministrativi, potranno poi anche essere eventualmente create con la deliberazione di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447-*bis* ss. del codice civile.

Un'ultima osservazione va fatta in ordine alla trasferibilità degli strumenti finanziari. Nell'art. 2526, comma 2, si legge che l'atto costitutivo stabilisce le eventuali condizioni a cui sia sottoposto il loro trasferimento. La norma, in dottrina, è stata letta nel senso che i titoli devono essere trasferibili, anche se la loro circolazione può essere sottoposta a «eventuali condizioni», sicché – come, peraltro, emerge anche dall'art. 2545-quinquies, ult. comma – potranno essere emessi tanto strumenti finanziari liberamente trasferibili quanto strumenti

finanziari non liberamente trasferibili[201], il che – si è detto – potrebbe tornare utile qualora si voglia distinguere fra strumenti in possesso di soci cooperatori e strumenti in possesso di soci finanziatori o di terzi[202].

5.10
Gli strumenti finanziari delle cooperative-s.r.l.

L'ultimo aspetto da esaminare riguarda le disposizioni, invero esigue, per il finanziamento delle società cooperative a responsabilità limitata (art. 2526, ult. c.).

La norma parrebbe prevedere che tali cooperative possano emettere soltanto strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali e non anche di diritti amministrativi.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 2526, tuttavia, potrebbe leggersi o nel senso che gli «strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione» coincidono con i titoli di debito (come si evince dalla rubrica dell'art. 2526), trascurando che anche tali titoli possono avere diritti amministrativi[203] o che, a differenza di quelli emettibili dalle società a responsabilità limitata (v. art. 2483 che prevede l'emissione di soli titoli di debito e non anche di titoli partecipativi), essi ben potranno essere partecipativi e non solo di debito[204], valendo, anche in questo caso, quanto già si è detto sul primo comma dell'art. 2526, circa l'ampia libertà statutaria di creazione e caratterizzazione degli strumenti finanziari, col solo limite, questa volta, di non poter dar vita a titoli dotati di diritti amministrativi.

Anche volendo seguire una linea interpretativa coerente con il rinvio alla disciplina delle società a responsabilità limitata (all'art. 2483), resterebbe, tuttavia, la differenza che, mentre queste ultime possono vedersi sottoscrivere i loro titoli di debito soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma di leggi speciali (banche, società

---

[201] Cfr. CUSA, *op. cit.*, p. 119, il quale, peraltro, ritiene che sia ragionevole argomentare, sulla base dell'art. 2355-*bis*, che gli strumenti finanziari delle cooperative , al pari delle azioni delle società per azioni, possano essere intrasferibili per un tempo limitato.

[202] Cfr. BONFANTE, *op. cit.*, p. 2491.

[203] COSTI, *Autonomia statutaria e nuove modalità di finanziamento delle imprese cooperative*, cit. p. 38.

[204] Cfr., in tal senso, FARINA, *op. cit.*, p. 1112, *contra* CAPO, *Strumenti finanziari e società cooperative*, cit., p. 49, secondo il quale tale interpretazione «sovverte la logica ispiratrice della disciplina della società a responsabilità limitata, che nell'art. 2483 prevede che tale modello societario possa procedere essenzialmente all'emissione. In quest'ottica le "cooperative-s.r.l." potranno emettere esclusivamente strumenti finanziari "privi di diritti amministrativi". E ciù offrendoli in sottoscrizione soltanto agli investitori qualificati sopra individuati. Anche se va ribadito che i titoli sforniti di diritti amministrativi non necessariamente configurano titoli di debito e viceversa. Potendo, in linea di principio, incorporare, i primi, una partecipazione al capitale di rischio d i secondi determinati diritti di amministrazione».

d'intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, ecc.) e, in caso di successiva circolazione di detti titoli, chi li ha trasferiti risponde della solvenza della società emittente nei confronti degli acquirenti che non siano, a loro volta, investitori professionali o soci della stessa società, gli strumenti delle cooperative-s.r.l. possono essere offerti in sottoscrizione solamente a "investitori qualificati": cioè neanche a tutti gli investitori professionali o agli investitori c.d. istituzionali, bensì, se vale la puntualizzazione di cui all'art. 111-octies att. trans., gli «investitori istituzionali destinati alle società cooperative»: quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 48 ("Foncooper"), i fondi mutualistici e fondi pensione costituiti da società cooperative.

Va detto, comunque, che della disposizione di cui all'art. 2526, ult. comma, si è proposto anche un'interpretazione alternativa che merita attenta considerazione.

Ponendosi la questione se sia possibile, anche nelle cooperative-s.r.l., la presenza di soci finanziatori, si è ritenuto di poter dare risposta affermativa, qualora si legga la norma che stabilisce che tali cooperative possono offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti amministrativi solo ad investitori istituzionali nel senso «che le cooperative regolate dalla disciplina della società a responsabilità limitata potrebbero emettere tanto strumenti finanziari con diritti amministrativi in favore di chiunque, quanto strumenti finanziari privi di diritti amministrativi in favore dei soli "investitori qualificati" (probabilmente specificati nell'art. 111-*octies*, anche se in quest'ultima disposizione si parla di investitori istituzionali")»[205].

5.11
La posizione delle banche cooperative

Va detto, infine, che non tutte le cooperative possono far ricorso allo strumentario delineato dall'art. 2526; le banche cooperative (banche popolari e banche di credito cooperativo) e i consorzi agrari, infatti, restano tagliati fuori, almeno per questi aspetti e per molti altri e qualificanti profili, dalle opportunità offerte dalla riforma del diritto societario.

L'articolo 5, comma 3, della legge delega n. 366/2001, infatti, ha escluso dal campo di applicazione della riforma, salva l'emanazione di norme di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale della relativa disciplina, oltre che i consorzi agrari, le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione

[205] Così CUSA, *Strumenti finanziari e soci finanziatori nelle cooperative*, cit., p. 121.

bancaria in genere, ai quali dunque dovevano - fino al recentissimo intervento del d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, d'integrazione e correzione alla disciplina del diritto societario e al Tub - continuare ad applicarsi le disposizioni previgenti del codice civile, nonché le norme speciali di settore e, in particolare, per le cooperative di credito, quelle del Tub.

D'altra parte, il nuovo articolo 2520 del codice civile, riproducendo sostanzialmente le disposizioni che erano contenute nell'articolo 2517 nel testo precedente alla riforma, prevede ora che le cooperative regolate da leggi speciali siano soggette alle disposizioni in tema di cooperazione dello stesso codice solo in quanto compatibili. A sua volta, l'articolo 223-*terdecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile, come riscritto dalla riforma del diritto societario, prevedeva, da un lato, che ai consorzi agrari, alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo continuassero ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366/2001 e, dall'altro, che le banche di credito cooperativo, purché «rispett[assero] le norme delle leggi speciali» (in primo luogo quelle contenute nell'art. 35 del Tub, che, nel disciplinare l'operatività di dette banche, impone loro di esercitare il credito prevalentemente con i soci) fossero considerate cooperative a mutualità prevalente, atteso che – come si legge nella *Relazione* governativa di accompagnamento al d.lgs. n. 6/2003, a tali banche «la legge bancaria e la normativa di vigilanza impone già da circa un decennio una prevalenza calibrata alle esigenze e caratteristiche dell'attività creditizia», potendo così «conservare il riconoscimento di cooperative protette; e ciò anche se per avventura la disciplina della legge bancaria dovesse in qualche modo discostarsi da quella prevista dalla riforma per la cooperazione agevolata in genere».

A scanso di un simile "pericolo", tuttavia, il d.lgs. di coordinamento n. 37/2004 ha aggiunto all'articolo 28 del Tub il comma 2-*bis*, secondo cui, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di agevolazione fiscale, sono considerate a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 del codice civile e quelli di operatività prevalente con i soci già fissati, come si è detto, dall'articolo 35 del Tub stesso.

Occorre ricordare, tuttavia, che in sede parlamentare, sulla questione del coordinamento del nuovo diritto societario con le disposizioni regolanti le cooperative di credito, "tagliate fuori" dalla riforma, si era invitato al Governo a fare di più. Nel parere formulato dalle Commissioni riunite della Camera sullo schema del d.lgs. n. 37/2004, con riferimento all'articolo 223-*terdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, infatti, si era invitato il Governo a valutare l'opportunità, ferma restando l'esclusione delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo dall'ambito di applicazione della riforma, di

inserire previsioni che, attraverso lo strumento del coordinamento normativo previsto dal comma 3 dell'articolo 5 della legge di delega n. 366 del 2001, chiarissero i limiti di estensione della riforma del codice civile ai predetti soggetti, al fine di evitare che la disciplina codicistica vigente al 31 dicembre 2003 rimanesse per essi in vigore a tempo indeterminato, salva l'applicabilità della disciplina speciale di settore.

In quella sede il Governo si limitava ad aggiungere all'art. 28 del Tub il comma ricordato, ritenendo che la rilevanza dell'argomento proposto dalle Commissioni fosse incompatibile con i ristretti limiti del coordinamento urgente, propri del decreto che si accingeva a varare, anche in considerazione del fatto che sarebbe rimasta impregiudicata l'attuazione del suggerimento parlamentare entro il termine più lungo di scadenza della delega di coordinamento (31 dicembre 2004); peraltro, aggiungeva il Governo, le immediate esigenze operative potevano essere soddisfatte dall'art. 2516, vecchio testo, del codice civile, che – com'è noto - integrava la disciplina delle cooperative con il rinvio alle disposizioni, in quanto compatibili con detta disciplina e con le norme delle leggi speciali, riguardanti i conferimenti e le prestazioni accessorie, le assemblee, gli amministratori, i sindaci, i libri sociali, il bilancio e la liquidazione della società per azioni, dovendosi interpretare tale articolo come una norma di rinvio formale e quindi riferibile al nuovo diritto delle società per azioni.

L'impegno assunto dal Governo è stato ora assolto dal citato d.lgs. n. 310 del 2004; l'art 36 e le disposizioni contenute nel Capo IV di tale provvedimento dovrebbero appunto risolvere la questione dell'applicabilità alle cooperative di credito delle nuove regole del codice civile in materia societaria.

L'art. 36 ha riscritto completamente l'articolo 223-*terdecies* delle norme di attuazione e transitorie. Nel nuovo testo dell'articolo è eliminato il riferimento alla mutualità prevalente delle banche di credito cooperativo e all'applicabilità, nei riguardi di tali banche e delle banche popolari, delle norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge delega n. 366/2001 – riferimento ormai superato dalle disposizioni di coordinamento contenute nel Capo IV dello stesso decreto -, atteso che, con esse si precisa quali siano le nuove norme del codice civile che trovano applicazione nei confronti delle banche cooperative; e ciò sia (in negativo) elencando quelle di cui va esclusa l'applicazione perché ritenute incompatibili con la disciplina speciale di tali cooperative, sia (in positivo) attraverso l'indicazione di quelle che debbono avere sicura applicazione. La stessa nuova versione dell'art. 223-*terdecies*, poi, prevede che alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applichi l'articolo 223-*duodecies*; in tema di

adeguamento degli statuti alle nuove norme del codice civile, provvedendo, altresì, al differimento al 30 giugno 2005 del termine per l'adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili. Entro lo stesso termine le banche cooperative dovranno provvedere all'iscrizione presso l'Albo delle società cooperative.

Quanto ai consorzi agrari, invece, nulla è innovato, restando confermato che ad essi «continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001».

In questa sede, non si richiede che ci si occupi della completa ricognizione delle norme riformate di diritto societario applicabili alle banche cooperative operata dal nuovo art. 150-*bis* del Tub, che l'art. 37 del d.lgs. n. 310/2004 ha inserito tra le disposizioni transitorie e finali della legge bancaria.

Basta solo dire che è nutrita la serie delle disposizioni del codice civile che, in base al primo comma del nuovo art. 150-*bis* del Tub non trovano applicazione nei confronti delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo.

Non si applicano, ad esempio, per quanto qui interessa, le importanti ed innovative disposizioni di cui agli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del codice civile, che prevedono, rispettivamente: 1) la possibilità per le società per azioni e (visto l'espresso rinvio alla disciplina prevista per le società per azioni fatto dall'articolo 2526, comma 1, la cui applicazione viene pure esclusa) per le società cooperative non bancarie di emettere, a seguito di apporto di soci o di terzi, anche di opera o servizi, strumenti finanziari muniti di diritti patrimoniali e amministrativi, lasciando, in tal caso, ampia libertà allo statuto della società emittente nel determinare le modalità e condizioni di emissione, i diritti che tali strumenti finanziari conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione; 2) la possibilità, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, di assegnare ai dipendenti della società o di società controllate strumenti finanziari, diversi dalle azioni, fornite di diritti patrimoniali o amministrativi, con esclusione del voto in assemblea generale.

Non viene meno, invece, l'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 2525, secondo il quale – come sappiamo - alle azioni delle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346 (ma si è già visto che di tale articolo non è applicabile il comma 6), 2347 (sulla indivisibilità delle azioni), 2348 (che, fatto salvo il principio secondo cui le azioni devono essere tutte di uguale valore e conferiscono uguali diritti, consente, tuttavia, all'autonomia statutaria di creare categorie di azioni dotate di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite), 2349 (sull'emissione di azioni e strumenti finanziari a favore dei

dipendenti, di cui, però, come si è visto, non è applicabile la disposizione del comma 2, che consente l'emissione di strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali o amministrativi), 2354 (sulle caratteristiche dei titoli azionari), 2355 (sulla circolazione delle azioni). Naturalmente, come afferma l'ultimo comma dell'art. 2525, l'applicazione delle norme espressamente richiamate non può essere meccanica e diretta, bensì, come si è detto, deve essere "filtrata" dal vaglio della verifica di compatibilità con la natura della società cooperativa, e, nel caso di specie, è da ritenere, anche con la natura delle banche cooperative delle due categorie.

Viene altresì negata alle banche cooperative la possibilità di accedere, attraverso l'esercizio dell'autonomia statutaria, alle forme innovative di finanziamento prefigurate, invece, per le altre cooperative dall'art. 2526. Ciò, evidentemente, perché, come tutte le banche, anche quelle cooperative svolgono attività di raccolta, sia essa a titolo di capitale di rischio o a titolo di debito, che viene quasi integralmente regolata, tranne che per rinvii, cui sopra si è accennato, dalle disposizioni speciali del Tub.

Mappa degli strumenti finanziari

Tipologia	Valore unitario	Limiti al possesso	Diritti amministrativi	Diritti patrimoniali	Altri riferimenti normativi
Quote e azioni di soci cooperatori.	Nominale min. 25 euro, max (solo per le azioni) 500 euro.	Max 100.000 euro in valore nominale elevabile del 2% del capitale sociale nelle coop. con più di 500 soci.Il limite non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura e crediti, ed in quelli di assegnazione di riserve divisibili e di distribuzione di ristorni e nei confronti di soci persone giuridiche e di sottoscrittori di strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi (art. 2525).	Diritto di voto in assemblea: un voto qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.Fino a un max di 5 voti attribuibili ai soci cooperatori presone giuridiche.Possibile attribuzione del voto plurimo in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico: fino al 10% dei voti in ciascuna assemblea generale (art. 2538).	Nelle cooperative a mutualità prevalente, non si possono distribuire dividendi superiori all'interesse massimo dei BPF aumentato del 2,5% rispetto al capitale effettivamente versato né le riserve sono distribuibili ai soci cooperatori (artt. 2514, 2545-*ter*).	
Strumenti finanziari di soci cooperatori			Limiti al diritto di voto determinati dall'atto costitutivo(art. 2538)	Nelle cooperative a mutualità prevalente, divieto di remunerazione in misura superiore a due punti e mezzo rispetto al limite massimo previsto per i dividendi (art. 2514)	
Strumenti finanziari partecipativi di soci finanziatori:a) Azioni; b) Strumenti di partecipazione al patrimonio;			Stabiliti dall'atto costitutivo.Non più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale (art. 2526)Ai loro possessori non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori (o dei componenti del consiglio di gestione) e più di un terzo dei componenti dell'organo di controllo (o del consiglio di sorveglianza.(artt. 2542, 2543, 2544)	Stabiliti dall'atto costitutivo.Gli eventuali privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili (art. 2526)	
Strumenti finanziari di debito:					
a) obbligazioni;					Regolate dall'art. 58 legge 448/1998, dall'artt. 11 del Tub e dagli artt 2410 ss. c.c
b) altri strumenti di debito			Stabiliti dall'atto costitutivo. (art, 2526)	Stabiliti dall'atto costitutivo.	
Strumenti finanziari afferenti a patrimoni e/o a finanziamenti destinati ad uno specifico affare			Stabiliti dalla deliberazione costitutiva (art. 2447-ter, 247-decies). Poteri di controllo del finanziatore (art. 2447-decies)	Stabiliti dalla deliberazione costitutiva. Rimborso totale o parziale con i proventi dell'affare (artt. 2447-bis, comma 1, lett. b), 2447-decies).	
Strumenti finanziari delle società cooperative-s.r.l.			Non possono essere dotati di diritti amministrativi e sono riservati in sottoscrizione solo ad investitori qualificati (art. 2526)	Stabiliti dall'atto costitutivo(art. 2526).	

6.
SOCIETÀ COOPERATIVE E STRUMENTI FINANZIARI: ASPETTI FISCALI

di Antonio Marinello

6.1
Premessa.

Ancora prima dell'attuale riforma, la legge n. 59/1992 aveva previsto, per le società cooperative, la possibilità di accedere a forme di finanziamento diversificate, pur non facendo riferimento espresso a "strumenti finanziari". Tra le fattispecie previste dalla legge in oggetto, vanno ricordate, in particolare, le figure del socio sovventore e del socio di partecipazione cooperativa, nonché la più diffusa forma di finanziamento per le cooperative, tuttora rappresentata dal prestito sociale.

La linea prescelta dal legislatore del 2003 segue chiaramente quella già tracciata dalla legge 59/1992, anche per ciò che concerne le società cooperative a "mutualità prevalente": accanto allo scopo mutualistico si affianca un sia pur secondario scopo lucrativo.

L'introduzione della figura del socio finanziatore[206], e la possibilità di emettere obbligazioni e "strumenti finanziari"[207] estesa a tutte le cooperative, non solo a quelle "diverse", costituiscono indizi ulteriori e convergenti di una volontà legislativa tesa a valorizzare l'aspetto imprenditoriale e competitivo delle società cooperative.

Sia per i titoli tradizionali di partecipazione, rappresentati dalle quote e dalle azioni, la cui disciplina è, per quanto compatibile, analoga a quella delle S.p.A., che per le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi dalle cooperative, si pone, oggi più ancora che nel recente passato, la questione del trattamento impositivo applicabile alle fattispecie reddituali ad essi collegate.

Sotto questo aspetto, l'ordinamento tributario si fa carico di disciplinare compiutamente solo la fattispecie più tradizionale, rappresentata dagli interessi derivanti dal prestito sociale, ma per il resto non detta disposizioni specifiche per il settore cooperativo.

Il trattamento tributario dei redditi ritraibili dai titoli di partecipazione e di finanziamento delle società cooperative,

---

[206] Sulla figura del socio finanziatore, PETRUCCI, *Prime osservazioni sulla nuova disciplina dei soci finanziatori nella società cooperativa,* in *Coop. cons*., 2003, 255.

[207] Si veda, in proposito, CUSA, *Strumenti finanziari e soci finanziatori nelle cooperative*, in *Coop. Cons.*, 2003, 165 ss.; FARINA, *Società cooperative: capitale sociale, quote, azioni e strumenti finanziari,* in *Riv. not*., 2003, I, 1089 ss.

pertanto, deve essere rinvenuto nelle disposizioni che si rendono ordinariamente applicabili agli "strumenti finanziari" in genere, a partire dal decreto legislativo n. 461/1997, e fino alle recenti innovazioni conseguenti all'introduzione nell'ordinamento dell'Imposta sul reddito delle società.

6.2
Il quadro normativo: la disciplina dettata dal d. lgs. n. 461/1997, di riordino della tassazione dei redditi finanziari.

Il regime fiscale applicabile ai "redditi di natura finanziaria" continua, nelle sue linee generali, ad essere disciplinato dal d. lgs. n. 461/1997 e successive modificazioni[208].

Il sistema delineato dal decreto in questione si fonda, essenzialmente, sulla distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi e, sul piano della tecnica impositiva, è in larga misura caratterizzato dall'applicazione di imposte sostitutive. Qualora i redditi di natura finanziaria siano percepiti da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di una impresa commerciale, il meccanismo di tassazione coincide, nella grande maggioranza dei casi, con l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Per le fattispecie riconducibili alla categoria dei redditi di capitale[209], la tassazione avviene, prevalentemente, ad opera di un sostituto di imposta, che può coincidere, a seconda dei casi, con il soggetto erogante, o con un intermediario finanziario.

Assai più articolata è la disciplina applicabile alle fattispecie riconducibili alla categoria dei redditi diversi[210], per le quali il legislatore delegato ha previsto ben tre differenti criteri di tassazione: a) il regime ordinario, o dichiarativo; b) il regime del risparmio amministrato; c) il regime del risparmio gestito.

Nel regime ordinario, il contribuente è tenuto ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi la somma algebrica delle plusvalenze e minusvalenze finanziarie realizzate nel corso del periodo di imposta al quale la dichiarazione si riferisce.

---

[208] Cfr. RINALDI, *Alcune considerazioni in tema di "riordino della tassazione dei redditi di capitale"*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin*., 1999, I, 65 ss. Per le prospettive di riforma del sistema attualmente vigente, PANZERI, *La tassazione del risparmio: prospettive di riforma,* in *Atti del Convegno di studi: I "cento giorni" e oltre: verso una rifondazione del rapporto Fisco-economia?*, Bari, 15-17 gennaio 2002, 270, all. *il Fisco*, n. 18, 2, 2002.

[209] Si veda, in proposito, RINALDI, *Contributo allo studio dei redditi di capitale*, Milano, 1988; ESCALAR, *Contributo allo studio della nozione di reddito di capitale*, in *Rass. trib*., 1997, I, 285 ss.; GALLO, *La nozione dei redditi di capitale alla luce del d. lgs. 21 novembre 1997, n. 461,* in *Dir. Prat. Trib*., 1998, I, 1219 ss.

[210] Cfr. PANSIERI, *I redditi diversi*, in FALSITTA, *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, Padova, 2000.

All'eventuale risultato positivo si applica comunque l'imposta sostitutiva pari al 12,5 per cento, dal che discende che l'inserimento in dichiarazione non comporta il cumulo con le altre fattispecie reddituali, assoggettate all'imposta (progressiva) sul reddito delle persone fisiche. Analogamente, in caso di risultato negativo, la minusvalenza non può essere portata in diminuzione della base imponibile rilevante ai fini Irpef, ma può essere utilizzata in compensazione delle sole (eventuali) plusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi di imposta seguenti, non oltre il quarto.

Nel regime del risparmio amministrato, che è da considerarsi alternativo al precedente ed al quale il contribuente può accedere a seguito di espressa opzione, la tassazione avviene invece integralmente ad opera dell'intermediario finanziario[211]. Sarà quest'ultimo ad applicare l'imposta sostitutiva "operazione per operazione", ovvero sulla singola plusvalenza realizzata. Anche in questo regime è previsto il recupero della eventuale minusvalenza realizzata, che viene portata in compensazione delle sole plusvalenze successive, sempre entro il limite temporale del quarto anno.

Il regime dichiarativo e quello del risparmio amministrato presentano, in sintesi, alcuni tratti comuni: a) la tassazione sul risultato "realizzato", ovvero sulla plusvalenza derivante da una effettiva cessione dello strumento finanziario. Il reddito viene ad essere tassato, in entrambi i regimi, solo nel momento in cui entra nella disponibilità del contribuente, in aderenza con il principio costituzionale espresso dall'art. 53, che ancora l'imposizione ad una capacità contributiva effettiva ed attuale[212]; b) in entrambi i regimi le minusvalenze possono essere utilizzate in compensazione delle sole plusvalenze (sebbene ciò avvenga secondo criteri difformi tra l'uno e l'altro regime), ma non dei redditi di capitale eventualmente percepiti dal contribuente[213].

Differiscono, invece, quanto al criterio di determinazione della base imponibile, che nel regime dichiarativo coincide con una somma algebrica riferita all'intero periodo di imposta, mentre nel risparmio amministrato si identifica con la singola

---

[211] Sul ruolo degli intermediari finanziari nel sistema delineato dal d. lgs. n. 461/1997, si veda GALLO, *Il ruolo degli intermediari nel nuovo regime di tassazione delle rendite finanziarie,* in *Rass. Trib*., 1999, 351 ss.

[212] Per una ricostruzione del concetto di capacità contributiva si veda, per tutti, BATISTONI FERRARA, *Capacità contributiva*, in *Enc. Dir*., Aggiornamento, III, Milano, 1999, 354 ss. In ordine ai criteri di effettività ed attualità, ai quali dovrebbero essere ispirate la determinazione del presupposto e l'individuazione della base imponibile, MOSCHETTI, *Il principio della capacità contributiva*, Padova., 1973, 261 ss.; TOSI, *Il requisito di effettività*, in MOSCHETTI-LORENZON-SCHIAVOLIN-TOSI, *La capacità contributiva*, Padova, 1993, 101 ss.

[213] In proposito, MARCHETTI, *Le plusvalenze o guadagni di capitale e la loro distinzione dai redditi di capitale nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461*, in *Studi e note di economia*, *Quaderni 3*, 1999, 39 ss;

plusvalenza derivante dal compimento di una operazione. In conseguenza di ciò, assume rilevanza, ai fini del recupero fiscale delle minusvalenze, l'ordine cronologico con cui vengono realizzate plusvalenze e minusvalenze, nel senso che nel regime del risparmio amministrato la compensazione si rende possibile solo tra minusvalenze realizzate e plusvalenze *successive*.

Il terzo regime, che nella terminologia utilizzata dal legislatore è noto come "risparmio gestito"[214], riguarda le gestioni patrimoniali, individuali o collettive e si differenzia radicalmente dai precedenti, posto che mira a tassare una base imponibile eterogenea, nella quale confluiscono sia i redditi di capitale, che i redditi diversi.

In altri termini, nel regime del risparmio gestito le minusvalenze sono utilizzate in compensazione non delle sole plusvalenze, ma anche dei redditi di capitale, consentendo la determinazione di una base imponibile che tiene conto dell'insieme delle fattispecie riconducibili alla categoria dei redditi finanziari.

A differenza di quanto avviene nei primi due regimi, peraltro, il regime del risparmio gestito prevede un criterio di tassazione sganciato dall'effettivo realizzo o dalla effettiva percezione del reddito, nel senso che sono assoggettati al prelievo i redditi "maturati", indipendentemente dalla concreta disponibilità in capo al contribuente.

Si tratta di un regime che, a fronte di un indubbio vantaggio per i contribuenti, rappresentato dal fatto di assoggettare al prelievo una base imponibile uniforme, all'interno della quale è massima la possibilità di recuperare agli effetti fiscali le minusvalenze, si pone per altro verso in netto contrasto con il principio di capacità contributiva per ciò che concerne l'applicazione del prelievo ad un risultato "maturato", non effettivamente nella disponibilità del soggetto passivo e, in definitiva, virtuale.

Non poche questioni sorgono, infine, nell'ambito di questo specifico regime, in relazione al diverso atteggiarsi del prelievo tributario a seconda che si tratti di gestioni individuali (nel qual caso, la tassazione avviene sul risultato "maturato" nell'arco dell'intero periodo di imposta) o di fondi comuni di investimento (caratterizzati da una proiezione "giornaliera" dell'incidenza fiscale sul valore della singola quota).

6.3
Gli utili da partecipazione ed assimilati nel contesto dell'Imposta sul reddito delle società.

[214] Cfr. VISCO, *Il riordino della tassazione dei redditi finanziari nella prospettiva dell'UME*, in *Studi e note di economia, Quaderni 3,* 1999, 11 ss,

All'interno della cornice sin qui delineata, che nei suoi tratti essenziali non risulta, sinora, significativamente modificata in sede di attuazione della legge delega n. 80 del 2003, per la riforma del sistema tributario statale, vanno peraltro collocate le numerose novità introdotte a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, recante la riforma dell'imposizione sul reddito delle società.

Per effetto delle modifiche apportate dal decreto n. 344/2003 al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in particolare, la nozione di utili nell'ambito della categoria dei redditi di capitale è ora ricavabile dal disposto dell'art. 44[215].

La nuova disposizione fornisce una più puntuale definizione degli utili, derivanti "dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società", tra cui rientrano anche le società cooperative, comprese nel novero dei soggetti passivi dell'imposta ex art. 73, comma 1, lett. a) del T.U.I.R.

La nuova formulazione si coordina con le novità introdotte dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma organica della disciplina civilistica delle società di capitali[216] e delle società cooperative e chiarisce che non sono riconducibili alla nozione di utili da partecipazione i proventi che non trovino contropartita in una partecipazione al capitale sociale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'Ires.

L'art. 44, comma 2, lett. a) del nuovo T.U.I.R., tuttavia, estende ai titoli e strumenti finanziari che comportano la partecipazione ai risultati economici di una società o di un affare il medesimo regime fiscale applicabile alle azioni.

Sotto questo profilo, la citata disposizione considera similari alle azioni, ai fini delle imposte dirette, i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi. Come chiarito dalla relazione di accompagnamento alla riforma, la modifica va posta in relazione con le novità introdotte dalla riforma del diritto societario. Il d. lgs. n. 6/2003 ha infatti ampliato le modalità con cui le società possono attingere alle fonti di finanziamento, introducendo, accanto agli istituti tradizionali, la figura dello "strumento finanziario partecipativo", il cui contenuto non viene predeterminato in via legislativa, ma è rimesso

[215] Sul punto si veda, diffusamente, la ricostruzione operata da ESCALAR, *Il nuovo regime di tassazione degli utili da partecipazione e dei proventi equiparati nel decreto legislativo di "riforma dell'imposizione sul reddito delle società"*, in *Rass. Trib*., 2003, 1922 ss.

[216] Si veda, in proposito, CORASANITI, *Azioni, strumenti finanziari partecipativi e obbligazioni: dalla riforma del diritto societario alla riforma dell'imposta sulle società*, in *Dir. prat. trib*., 2003, 875 ss.

all'autonomia statutaria del soggetto emittente.

Nelle disposizioni del novellato Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il trattamento fiscale degli utili da partecipazione ed assimilati è stato significativamente modificato a seguito dell'introduzione dell'Imposta sul reddito delle società e risulta, inoltre, fortemente differenziato in ragione della natura giuridica del percettore.

In particolare, gli utili percepiti da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali e derivanti da partecipazioni non qualificate, sono ora tassati mediante applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 12,5 per cento, ai sensi dell'art. 27, primo e quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma senza possibilità di beneficiare del credito di imposta. Rispetto al sistema precedentemente in vigore, si tratta di una evidente penalizzazione, posto che la ritenuta del 12,5 per cento costituisce, per il percettore, una forma, inevitabile, di doppia imposizione[217].

Nel contesto della nuova imposta sulle società, l'abolizione del credito di imposta si presenta senza dubbio come una delle novità più rilevanti. Nel sistema precedente, infatti, il metodo del credito di imposta risultava applicabile alla generalità dei casi ed indipendentemente dalla natura giuridica del percettore, anche se per la persona fisica al di fuori dell'esercizio di una impresa commerciale si trattava in realtà di un meccanismo opzionale, previsto in alternativa alla tassazione mediante ritenuta alla fonte pari al 12,5 per cento a titolo di imposta[218].

Nell'ipotesi in cui gli utili da partecipazione derivino dalla detenzione di partecipazioni qualificate, l'art. 47 del nuovo T.U.I.R., dispone che debbano concorrere alla formazione del reddito imponibile complessivo, limitatamente al 40 per cento del loro ammontare. In questo caso, dunque, gli utili sono tassati, sia pure entro il limite appena menzionato, mediante applicazione delle aliquote ordinarie previste dall'imposta sul reddito.

---

[217] E' appena il caso di notare che l'introduzione del "metodo classico" di eliminazione della doppia imposizione economica comporta, per le persone fisiche, un rilevante aggravio del livello dell'imposizione. Tali soggetti, infatti, non solo si vedono preclusa la possibilità di ottenere il rimborso della differenza tra l'aliquota del credito di imposta sui dividendi e la loro aliquota marginale, ma sono colpiti da tale aliquota sul 40 per cento degli utili percepiti, nel caso in cui siano titolari di partecipazioni qualificate, mentre devono corrispondere una maggiore imposta del 12,5 per cento sugli utili netti percepiti, qualora siano titolari di partecipazioni non qualificate. Come ulteriore e paradossale elemento distorsivo del nuovo sistema, va rilevato che la tassazione degli utili derivanti dalla detenzione di partecipazioni non qualificate (mediante l'applicazione della ritenuta "secca" del 12,5 per cento) risulta tanto più onerosa rispetto a quella applicabile ai titolari di partecipazioni qualificate, quanto più bassa è l'aliquota marginale applicabile al percettore, con buona pace del principio costituzionale della capacità contributiva.

[218] Sul punto, diffusamente, FEDELE, *I rapporti tra soci e società*, relazione al Convegno Cesifin *"La riforma dell'imposta sulle società"*, Firenze, 23 gennaio 2004, consultabile sul sito http://www.cesifinalbertopredieri.it/

Ai sensi dell'art. 48 del nuovo T.U.I.R, non costituiscono redditi di capitale gli utili e gli altri proventi assimilati, se sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. Tali proventi, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo del percettore come componenti del reddito di impresa.

Ai soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle società si rende invece applicabile il disposto di cui all'art. 89 del nuovo T.U.I.R., a mente del quale gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b) non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente che li percepisce per il 95 per cento del loro ammontare. Quest'ultima disposizione risulta applicabile anche alle società cooperative, nella loro qualità di soggetti passivi Ires, nel caso in cui percepiscano utili da partecipazione in società.

Come emerge da quest'ultima disposizione, anche qualora il percettore degli utili rivesta la qualità di soggetto passivo Ires, la doppia imposizione economica sugli utili viene evitata non più grazie al metodo dell'imputazione, ma facendo ricorso al cosiddetto "modello classico"[219]. In altri termini, l'imposta pagata a monte dalla società o dall'ente non viene più riconosciuta a credito sull'imposta dovuta dal percettore sugli utili conseguiti, ma viene accordata una parziale esclusione dall'imponibile dei predetti utili, purché non siano assoggettati a regimi sostitutivi[220].

6.4
Gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle obbligazioni.

L'art. 44 del nuovo T.U.I.R include tra i redditi di capitale, al comma 1, lett. b) gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle obbligazioni e titoli similari.

Relativamente a tali proventi, si rende applicabile il regime di tassazione previsto all'art. 26, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973. I soggetti che hanno emesso le obbligazioni o i titoli

[219] Come illustrato nella relazione governativa al disegno di legge delega 7 aprile 2003, n. 80, la scelta di fondo cui si ispira tale radicale modifica del sistema impositivo è rappresentata dalla volontà di ancorare il prelievo alla situazione oggettiva dell'impresa piuttosto che a quella soggettiva del socio, rispondendo per questa via ad una esigenza di armonizzazione dell'ordinamento tributario a quello dei principali ordinamenti dell'Unione Europea e di adeguamento ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario. Per più ampie considerazioni sull'impianto della riforma, si rinvia a VACCA, *La nuova imposta sul reddito delle società: prime osservazioni*, in *Note e studi n. 36*, Assonime, 2002.

[220] Cfr. ESCALAR, *op. cit*., 1961

similari operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. L'aliquota è prevista nella misura ridotta, pari al 12,5 per cento per le obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi.

Come si è accennato in precedenza, tuttavia, qualora i proventi dei titoli siano costituiti totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, essi sono assoggettati al medesimo regime fiscale previsto per le azioni, indipendentemente dalla denominazione formale dei titoli cui i proventi si riferiscono.

6.5
La disciplina fiscale applicabile al prestito sociale.

Sin qui i principi e le norme applicabili alla generalità degli strumenti finanziari e dei relativi proventi, a seguito delle modifiche seguite all'introduzione dell'Ires.

Come si può constatare, si tratta di disposizioni di carattere generale, che fanno riferimento a titoli di partecipazione e di finanziamento tipicamente utilizzati dalle società lucrative. Per le società cooperative, tuttavia, il più consueto e diffuso strumento di accesso al finanziamento consiste nel prestito sociale, di cui anche il legislatore della riforma ha avuto modo di occuparsi in maniera specifica[221].

Anche la disciplina applicabile al prestito sociale non si sottrae alla "regola aurea", ben nota ed assai praticata in seno all'ordinamento tributario, della stratificazione e sovrapposizione di norme.

Attualmente, la norma base in tema di tassazione del prestito soci può considerarsi l'art. 13 del D.P.R. n. 601/1973[222], che rende esenti "dall'imposta locale sui redditi gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, a condizione: a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale (…); b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi".

Si tratta, come risulta evidente da una sommaria lettura del testo normativo, di una disposizione che, quanto al contenuto di

[221] Si veda, in proposito, MALUSA', *Il prestito sociale nelle cooperative*, Milano, 2003.

[222] Cfr. D'AMATI, *Le agevolazioni per la cooperazione nel DPR 601 del 1973*, intervento al Convegno di studi organizzato a Genova dalla Facoltà di Giurisprudenza, 24-25 maggio 1996, in *La società cooperativa: aspetti civilistici e tributari*, Padova, 1997.

natura strettamente fiscale risulta ormai del tutto superata dalla attuale configurazione dell'ordinamento tributario, del quale l'Ilor non fa più parte dal 1 gennaio 1998, ma che è tuttora richiamata come norma contenente la definizione generale del prestito sociale, scolpito dalla contemporaneo rispetto delle condizioni dettate alle lettere a) e b).

Un caso, in definitiva, di vera e propria transustanziazione normativa, nel senso che una disposizione inizialmente concepita come norma di agevolazione tributaria si è inopinatamente modificata in norma contenente gli elementi essenziali per la configurazione della fattispecie agevolata.

Ad essa si riferisce, ad esempio, l'art. 20 del decreto legge n. 95/1974 che, "ricorrendo le condizioni di cui all'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601" fissa la ritenuta applicabile sugli interessi corrisposti ai prestatori sulle somme depositate presso la cooperativa nella misura ridotta del dieci per cento, a fronte della misura ordinariamente applicabile, pari allora al quindici per cento; nonché l'art. 23, comma 2, l. 27 febbraio 1985, n. 49, che ha portato l'aliquota in questione al 12,5 per cento, attuale livello del prelievo[223].

Vale la pena di sottolineare come, collocata nel sistema attualmente vigente dell'imposizione sostitutiva sui redditi di capitale, quale si è cercato di delineare nei paragrafi che precedono, l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta pari al 12,5 per cento si configuri non più come strumento di agevolazione fiscale, ma, fatti salvi i (pochi) casi di tassazione al 27 per cento, come vero e proprio metodo di tassazione "ordinario".

Questa circostanza ha fatto sì che, nella recente evoluzione del regime fiscale applicabile al settore cooperativo, il trattamento tributario riservato al prestito sociale non sia mai stato messo in discussione. L'art. 6 del d.l. n. 63/2002, anzi, conferma espressamente al comma 3 la ritenuta a titolo di imposta, nella misura del 12,5 per cento sugli interessi corrisposti ai soci in relazione al prestito sociale, per tutte le società cooperative indipendentemente dal requisito della prevalenza.

Ai fini della configurazione della fattispecie del prestito sociale agevolato (nei termini, oggi assolutamente relativi, di cui si è detto), si rende necessaria la presenza di alcune condizioni, in parte contenute nell'art. 13, in parte nel successivo art. 14, D.P.R. n. 601/1973.

Sotto il profilo soggettivo, il socio prestatore è individuato in una persona fisica residente nel territorio dello Stato.

Sul piano teleologico, il prestito sociale deve essere

[223] Per una ampia ed approfondita ricostruzione della fattispecie e dei suoi profili evolutivi, si rinvia a QUEIROLO, *Interessi ai soci di cooperative e ritenute alla fonte*, in *Corr. trib.*, 1989, 2692 ss.

finalizzato al perseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa.

Dal punto di vista quantitativo è imposto a ciascun socio un limite massimo riferito alle somme che può prestare e, contestualmente, viene previsto un tetto anche per la remunerazione del prestito.

E' richiesta, infine, in capo alla cooperativa, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 601/1973, che, nella versione tuttora vigente ed in attesa della riformulazione proposta dalla commissione Gallo, richiama i requisiti fissati dall'art. 26 del d.l. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Riguardo alla prima delle condizioni appena richiamate, occorre precisare che la ritenuta sugli interessi si applica anche in capo al socio prestatore che risulti fiscalmente residente all'estero. Anche in questa ipotesi, la ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è stabilita nella misura del 12,5 per cento; l'aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento, sempre a titolo di imposta, nel caso in cui il percipiente sia residente in uno degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati con apposito decreto del Ministro delle Finanze.

Quanto ai residui profili tributari che interessano il prestito sociale, possono essere richiamati il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) ed il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo).

Gli atti e documenti relativi al prestito sociale per i quali assumono rilevanza i tributi di bollo e di registro sono, in sintesi: il contratto; il libretto (o scheda nominativa); la comunicazione annuale; le quietanze sui depositi e prelevamenti.

Relativamente al contratto, l'art. 21, comma 21, della l. 27 dicembre 1997, n. 449 ne ha confermato, in via di interpretazione autentica, l'assoggettamento ad imposta di registro solo in caso d'uso.

Sono altresì assoggettate ad imposta di bollo in misura fissa le comunicazioni annuali in merito allo svolgimento del prestito sociale che le cooperative inviano annualmente ai soci prestatori.

Sono invece da considerare esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo di cui all'art. 7 della Tabella allegata al D.P.R. 642/1972 i "libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente", cui sono assimilabili i libretti (o schede nominative) di prestito sociale e le relative quietanze su depositi e prelevamenti.

7.
UNA BREVE NOTA SULLA COOPERAZIONE SOCIALE.

di Simona Capece

7.1
Premessa

La cooperazione sociale rappresenta un fenomeno di indubbio valore socio-culturale, maturato nello scorcio del Novecento; essa, pur articolazione del settore *non profit*, si fa interprete di un'attività sociale svolta, diciamo così, in "equilibrio" con la vera e propria attività d'impresa. In ciò risiede uno degli elementi determinanti della diffusione, non più a "macchia di leopardo" come in origine, di questa tipologia di società di rilievo del mondo della cooperazione. D'altra parte, la vera e propria genesi, almeno nel nostro paese, è scritta nella storia delle politiche sociali: il concetto di solidarietà, inteso *latu sensu*, è fondamento dell'articolo 2 della Costituzione che considera la solidarietà sociale, politica ed economica, alla stregua di "doveri inderogabili" il cui adempimento è richiesto al fine del riconoscimento e della garanzia dei "diritti inviolabili dell'uomo". Va letto in tal senso anche l'articolo 3 quando recita che "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (…)".

L'argomento "cooperative sociali" è, in questa breve nota, affrontato da una prospettiva generale sostanzialmente per due motivi; innanzitutto, la rilevanza dei riflessi socio-economici che la cooperazione sociale inevitabilmente richiama implica dovuti approfondimenti che mal si prestano ad un'esaustiva trattazione in poche pagine, inoltre, l'impostazione di questa ricerca, incentrata sulla valutazione dei profili giuridico-finanziari più prettamente riferiti alle cooperative tout court, è quella di fornire solo spunti di riflessione su aspetti peculiari delle altre forme cooperative, nello specifico quelle sociali e quelle bancarie.

Si tratta, allora, e brevemente, di valutare quali aspetti possono meglio dar conto della specificità di questa tipologia di cooperative e quali sono le possibilità di sviluppo in considerazione tanto della cornice giuridica quanto di quella sociale.

Una possibile prospettiva di analisi è quella di valutare i due profili, quello normativo e quello sociologico, in considerazione della crisi e della ridefinizione delle politiche

sociali. A tal proposito, una prima considerazione, che rappresenta, in un certo senso, un punto partenza per le osservazioni che seguiranno, è che l'emersione e l'ascesa di soggettività private non a fine di lucro si pone, alcuni prodromi possiamo già osservarli nei primi decenni post-bellici[224], quale risposta all'incapacità del welfare italiano di farsi carico delle necessità di protezione, sostegno ed integrazione di categorie svantaggiate "nuove", scaturenti dai profondi mutamenti socio-economici che hanno profondamente riplasmato il nostro paese a far tempo dai primi anni Sessanta[225]. In seguito, con l'acuirsi della crisi dello Stato sociale, è andato consolidandosi un legame di "dipendenza vitale" tra la pubblica amministrazione e le cooperative sociali che oggi è considerato, da taluni, come elemento qualificante delle stesse, ovvero, tale da giustificare un'indiretta limitazione del loro ambito di autonomia in base alle scelte che, appunto, la pubblica amministrazione effettuerà in ordine alle decisioni di finanziamento e di delega. Su questo aspetto è forse opportuno un chiarimento. In questa sede, pur condividendosi la tesi basata sull'esistenza di un collegamento diretto tra lo sviluppo dell'impresa sociale e il ridimensionamento del sistema pubblico di welfare - tale da giustificare un intervento dello Stato, attraverso il finanziamento a soggetti privati, in quei settori non "coperti"-, si ritiene che il "legame di dipendenza" suaccennato sia solo eventuale e frutto di un'impostazione che tende a rilegare il ruolo delle imprese sociali a mero strumento della pubblica amministrazione e ciò contrasta palesemente sia con quanto avviene, ed è avvenuto, in altri paesi dove il terzo settore è, in generale, più sviluppato, sia con l'esperienza storica registratasi in Italia dove, prima del riconoscimento normativo, le imprese sociali sono nate e, soprattutto, sopravvissute in assenza di finanziamenti pubblici.

E, allora, è necessario, spostare l'attenzione su di un altro concetto, ossia, stante che la cooperazione sociale è nata sull'assenza dello Stato nelle politiche solidaristiche, può essere indicativo, quanto meno tentare di capire il suo ruolo oggi, in considerazione dell'"l'intreccio", anche normativamente sancito, con la pubblica amministrazione ed, in che termini, il suo futuro sviluppo ne è influenzato.

---

[224] Cfr. G. MINGOZZI, *Cooperazione e integrazione sociale*, in *Cooperazione sociale e imprenditoria giovanile*, F. BERTI, a cura di, Siena, 1998.

[225] Una delle prime cooperative di solidarietà sociale, nata allo scopo assistere bambini orfani, risale al 1966. Si veda, in particolare per la nascita delle cooperative sociali in Italia, J. L. LAVILLE, *L'economia solidale*, Torino, 1998, pp.112-114.

7.2
Una legge obbligata per un fenomeno già maturo

La disciplina del fenomeno da parte del legislatore nazionale è arrivata dopo che lo stesso si era già ampiamente affermato nella realtà sociale e, di fronte alle profonde mutazioni innovative che hanno caratterizzano questo momento storico, il carattere di volontaria supplenza delle cooperative sociali non poteva più essere trascurato normativamente; in estrema sintesi la disciplina di queste cooperative, e in generale tutti gli interventi legislativi tesi a valorizzare il terzo settore, consiste nel razionalizzare a livello normativo le iniziative già presenti nell'ambiente sociale[226]. La legge n. 381/1991, dunque, apre la strada del riconoscimento giuridico ad una nuova forma di impresa.

Prima, però, di valutare talune specificità che emergono dal dettato normativo, è opportuna qualche riflessione sul percorso evolutivo del fenomeno per evidenziare, in particolare, un punto critico che emerge dalla trasformazione subita negli ultimi anni dalle imprese sociali.

Lo sviluppo di questa tipologia di cooperative, pur non prestandosi ad una lettura univoca, né tanto meno lineare, può essere distinto in tre differenti periodi[227]. Il primo, quello pionieristico, è caratterizzato dalla costituzione di cooperative sociali che presentano elementi di partecipazione volontaria difficilmente inquadrabili nella vera e propria forma d'impresa; più propriamente si tratta di un movimento in itinere, fondato su pratiche e valori marginali rispetto al mercato. E' questo il periodo in cui l'insufficienza dei mezzi e dei problemi di ripartizione delle politiche sociali sono basate sostanzialmente sull'intervento delle associazioni[228]. Il secondo periodo è quello della cosiddetta "stagione intermedia", definita del mercato sociale[229], dove la connotazione imprenditoriale assume sempre più una veste fondamentale per l'identità del movimento che, anche a cagione di ciò, ottiene una legittimazione istituzionale nei confronti del "pubblico". Il terzo, ed ultimo periodo, che parte fondamentalmente dagli anni Novanta, è quello del consolidamento, della progressiva inclusione delle cooperative sociali nel welfare del nostro paese tale da generare un sistema di vero e proprio welfare mix, il cui tratto distintivo risiede nella diffusa presenza delle organizzazioni di terzo settore[230]. È,

[226] In dottrina cfr., per tutti, M. LIPARI, *La problematica del volontariato nell'azione del governo, nell'attività del parlamento, nel dibattito delle forze sociali,* in *Volontariato ed enti locali*, TAVAZZA, a cura di, Bologna, 1985, p.213.
[227] Cfr. R. CAMARLINGHI – F. D'ANGELLA, *Le nuove sfide della cooperazione sociale,* in *Animazione sociale*, I Geki di animazione sociale, Torino, 2004, pp. 38-46.
[228] J. L. LAVILLE, *L'economia solidale*, cit., p. 112
[229] Cfr A. BONOMI, a cura di, *Il passaparola dell'invisibile*, Bari, 2004, p. 90 (Corsivo dell'autore).
[230] A. BONOMI, a cura di, *Il passaparola dell'invisibile*, cit. 90.

tuttavia, comune l'opinione che anche questo terzo periodo stia volgendo al termine; infatti, se è con la legge n. 381/1991 che prende avvio, le novità legislative recenti – approvazione della legge quadro n. 328/2000, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e legge n. 68/1999 sulle norme per il diritto al lavoro dei disabili – sanciscono il definitivo riconoscimento istituzionale delle cooperative sociali alla stregua di veri e propri attori delle politiche di welfare.

Da quest'ultimo passaggio emerge il dato del consolidamento dell'impresa sociale sul quale è opportuna qualche riflessione ulteriore, che, però, è bene precisare, richiama temi che non è possibile approfondire, ma che tuttavia meritano un cenno se non altro perché oggetto dell'annoso dibattito incentrato sulla mutazione che questo fenomeno ha subito, e sta subendo, alla luce dell'applicazione della legge.

In effetti, il consolidamento ha in sé una duplice lettura; da una parte si manifestano il rafforzamento della presenza sul territorio, la crescita dimensionale e la formazione di reti e consorzi, dall'altra, si realizza la dismissione, pur non completa, delle ragioni stesse che demarcano la specificità culturale[231] di queste tipologie di cooperative. Non è questa la sede per dar conto delle diverse posizioni che riflettono l'ampio e vivace dibattito sul tema, ma uno dei fattori che può essere considerato come corroborante di una sorta di perdita di elementi di originalità è quello della modifica nella composizione dei partecipanti all'attività di impresa che, soprattutto negli ultimi anni, si è realizzata attraverso una marcata diminuzione di soci volontari[232] rispetto ai soci lavoratori. Partendo dal presupposto che la partecipazione volontaria all'attività delle imprese sociali è un elemento importante, sia per definirne l'identità, sia come criterio distintivo tra le varie tipologie[233], la deriva lavoristica[234] in atto, ossia una marginalizzazione del ruolo del volontariato, è un elemento su cui riflettere.

---

[231] A. BONOMI, a cura di, *Il passaparola dell'invisibile* cit., p. 93.

[232] Un decremento del numero di volontari, nel solo biennio 1998 –2000, si è registrato in quasi tutto il comparto della cooperazione sociale e relativamente alla distribuzione territoriale in più del 65% delle regioni italiane. Cfr. G. MAROCCHI, *Comunità cooperative*, Centro Studi CGM, a cura di, Torino, 2002, pp. 50-51

[233] Più in particolare può dirsi che è la tipologia generale di cooperativa sociale a poter essere articolata intorno a due modelli: quello "solidaristico", dove è enfatizzata la vocazione a far beneficiare dell'attività posta in essere individui diversi dai membri della cooperativa stessa e quello "autogestionario" caratterizzato prevalentemente da un'impostazione organizzativa e gestionale incentrata sulla più ampia partecipazione dei soci lavoratori al governo dell'impresa. Sulle differenze politico-culturali dei due modelli si rinvia a F. ZANDONAI, *Le dimensioni generali del fenomeno*, in *Imprenditori sociali*, *Secondo rapporto sulla cooperazione sociale in Italia*. Centro studi CMG, a cura di, Torino, 1997, pp. 44 e ss.

[234] Si veda diffusamente sull'argomento P. DONATI, *Il lavoro che emerge*, Torino, 2001, e in particolare pp. 100 ss.

Da altra prospettiva, si può considerare che, anche da un punto di vista normativo, la disciplina sulle cooperative sociali si ricollega, almeno idealmente, alla normativa quadro sul volontariato n. 266/1991 e che tale collegamento è proprio in funzione della presenza dei soci volontari; anzi, le cooperative sociali possono essere riguardate proprio come quelle organizzazioni di volontariato che la legge quadro richiama pur non dandone una definizione. Inoltre, nonostante che la presenza di soci volontari nelle organizzazioni di volontariato sia un elemento "determinante e prevalente" mentre nelle cooperative sociali è solo eventuale, è difficile pensare che, da un punto di vista economico, questa tipologia di cooperative riesca a produrre profitti tali da remunerare una compagine sociale costituita interamente da soci ordinari. Da questo punto di vista, dunque, può dirsi che si tratta di una legge promozionale del terzo settore le cui iniziative non sono riconducibili "né alla logica lucrativa del mercato né all'intervento diretto dello Stato" [235] ma, trovando la loro ratio proprio nell'essenza e nella forza dei rapporti personali, esaltano la partecipazione in forma libera e volontaria tale da far divenire, di fatto, questa caratteristica come determinante per la qualifica delle cooperative sociali.

Queste considerazioni, sebbene marginali, portano alla luce due punti di riflessione: 1) le cooperative sociali hanno raggiunto un grado di istituzionalizzazione compiuto; 2) gli effetti di questa "conquista" pur derivando da un riconoscimento dovuto sono, d'altra prospettiva, sintomatici della tendenza alla perdita di specificità che si manifesta attraverso la diminuzione di partecipazione volontaria all'attività di impresa e, in un certo senso, dell'avvicinamento ad una gestione for profit di questa tipologia di cooperative.

Ma veniamo al profilo prettamente normativo.

Nella legge del n. 381/1991[236] - che si colloca, almeno nella periodizzazione suaccennata, in una fase in cui la cooperazione sociale é un fenomeno, seppur non rilevante

[235] Sul punto, e in particolare sull'aspetto lavoristico, si veda M. MARIANI, *La legge 8 novembre 1991 n. 281 sulle cooperative sociali*, in *Rivista italiana del diritto del lavoro*, 1992, XI, I, p. 210.

[236] Questa legge rappresenta l'epilogo di un *iter* parlamentare durato dieci anni; sono state presentate nel corso delle tre legislature degli anni Ottanta innumerevoli proposte di legge; la prima, sulla "cooperazione di solidarietà sociale", risale al 1981 (VIII legislatura a firma dell'onorevole Salvi) e mirava, in maniera estremamente semplice, ad integrare l'articolo 2511 del c.c. con un ulteriore articolo, il 2511 bis, che definisse la cooperazione di solidarietà sociale; ma il percorso della legge fu interrotto più volte, riproposto nel 1987, successivamente nel 1988. Sul lungo cammino della legge n. 381/1991 si rinvia a G. MAROCCHI, *Sviluppo e integrazione delle cooperative sociali*, in *Imprenditori sociali,* cit, pp. 172 ss., e, in particolare, per quanto concerne un confronto tra le diverse proposte succedutesi nel decennio si veda V. BUONOCORE, *Un nuovo tipo di cooperativa? A proposito della nuova legge sulle cooperative sociali*, in *Rivista della comparazione*, n. 2, 1992, p. 249.

quantitativamente[237], conclamato - emergono, in particolare, due aspetti, quello, già accennato, della istituzionalizzazione di un soggetto sui generis e quello del rapporto tra di esso e lo Stato, che trovano sì specifica trattazione rispettivamente negli articoli 1 e 5, ma che rappresentano assi portanti della sua ratio e della sua filosofia.

In particolare, dalla lettura dell'articolo 1[238] emerge che la peculiarità forse più evidente dell'impresa sociale rispetto a quella "ordinaria" è nell'equilibrio tra l'attività imprenditoriale e lo spirito solidaristico tipico di queste imprese. In altre parole, nella cooperativa sociale è diverso il rapporto tra il fine cui tende e l'assetto organizzativo e gestionale che adotta. Infatti, se per le cooperative "ordinarie" il fine è di raggiungere, in condizioni di redditività soddisfacente, una crescita economica nel medio-lungo periodo, considerando il soddisfacimento degli interlocutori sociali un modo attraverso cui realizzare lo scopo naturale, per quelle sociali, è proprio il perseguimento dell'interesse generale della comunità lo scopo primario, benché, ovviamente anche in questo caso sia fondamentale il rispetto di criteri di razionalità economica. Da altra prospettiva, se si sposa l'interpretazione secondo la quale le cooperative sociali hanno assunto un ruolo suppletivo, ma non subordinato, rispetto agli organismi pubblici allora può dirsi che con la legge 381/1991 si è disciplinato un soggetto caratterizzato da una natura al contempo pubblicistica, per quanto riguarda gli scopi, e privatistica per quanto concerne la forma organizzativa e ciò è avvenuto attraverso il trasferimento di incombenze di natura pubblicistica da svolgere, appunto, secondo i criteri di un'imprenditorialità cooperativistica.

Venendo al dettato della norma, il comma 1 precisa che le "cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale" che è "alla promozione umana e dall'integrazione

---

[237] Si stima che nel 1976 erano presenti solo una decina di cooperative sociali (cooperative di solidarietà sociale) e se fino ai primi anni Ottanta l'incremento è stato lento negli anni successivi è risultato estremamente rilevante; infatti, nel 1991, si contavano più di 1000 unità. Cfr. J. L. LAVILLE, *L'economia solidale*, cit. 113. E' opportuno precisare che, sebbene l'aspetto quantitativo sarà trattato come ultimo profilo di questa breve nota, i dati sulle cooperative sociali pre-legge 381/1991 non sono facilmente interpretabili, poiché non esistendo di fatto un quadro normativo compiuto risulta inevitabilmente arbitraria l'individuazione e la catalogazione, alla stregua di cooperative sociali, delle varie fattispecie di imprese operanti in settori analoghi a quelli poi successivamente disciplinati.

[238] Art. 1 (Definizione)

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso:

a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibile con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".

sociale dei cittadini"; dunque, nessun riferimento a particolari categorie di soggetti né, tanto meno, a specifici o individuabili bisogni, ma soltanto alla necessità per ogni individuo di realizzarsi a livello personale e di integrarsi nel contesto in vive, ciò a conferma del riconoscimento di un obiettivo, ulteriore e diverso, anche rispetto alla massimizzazione dei vantaggi economici per i proprietari ed identificabile con il raggiungimento dei più ampi benefici possibili a favore della comunità[239]; obiettivo che si presta ad essere identificato con il più generico concetto di mutualità allargata[240].

Da quanto detto emerge, tentando una trasposizione a concetti generali, che le cooperative sociali sono caratterizzate da tre anime: quella imprenditoriale, quella solidaristica e, infine, quella cooperativistica[241], tipica della mutualità associativa, alla quale è connesso il sorgere del soggetto giuridico. E, forse, questa interpretazione rileva un ulteriore elemento di peculiarità di questa tipologia di cooperative, poiché è innegabile che è proprio la compresenza di tutte e tre a segnare il confine rispetto alle cooperative "ordinarie"; per tale motivo è necessario non incorrere nell'errore, come talvolta è accaduto, di mettere in discussione l'anima imprenditoriale partendo dalla convinzione che lo spirito solidaristico mal si concilia con una adeguata redditività, poiché altro non si farebbe se non negarne la specificità e dunque la motivazione stessa che ne giustifica una disciplina speciale.

Un ultimo appunto relativamente all'articolo 1, teso semplicemente a rilevare l'interpretazione data al possibile esercizio dell'attività d'impresa, riguarda la classificazione adottata in merito alle attività esercitabili per perseguire l'interesse generale[242]; tale articolo individua due tipi di cooperative che sono ben distinte e, fermo il comune scopo, le une hanno per oggetto la gestione dei servizi socio-sanitari ed

---

[239] Sul punto si veda S. LEPRI, *Le imprese sociali oggi in Italia*, in *Imprenditori sociali*, cit. p 11.

[240] I benefici prodotti dall'impresa non hanno necessariamente come destinatari i soci proprietari ma, bensì, la comunità locale Cfr. C. BORZAGA – F. ZANDONAI, *I contenuti del terzo rapporto sulla cooperazione sociale*, in *Comunità cooperative*, Centro Studi CGM, a cura di, Torino, 2002, p 7.

[241] Sulle tre anime delle cooperative sociali si veda, E. MELE, *Disciplina delle cooperative sociali*, in *Nuova Rassegna*, n. 5-6, 1993. p. 526

[242] Questa legge rappresenta l'epilogo di un *iter* parlamentare durato dieci anni; sono state presentate nel corso delle tre legislature degli anni Ottanta innumerevoli proposte di legge; la prima, sulla "cooperazione di solidarietà sociale", risale al 1981 (VIII legislatura a firma dell'onorevole Salvi) e mirava, in maniera estremamente semplice, ad integrare l'articolo 2511 del c.c. con un ulteriore articolo, il 2511 bis, che definisse la cooperazione di solidarietà sociale; ma il percorso della legge fu interrotto più volte, riproposto nel 1987, successivamente nel 1988. Sul lungo cammino della legge n. 381/1991 si rinvia a G. MAROCCHI, *Sviluppo e integrazione delle cooperative sociali*, in *Imprenditori sociali,* cit, pp. 172 ss., e, in particolare, per quanto concerne un confronto tra le diverse proposte succedutesi nel decennio si veda V. BUONOCORE, *Un nuovo tipo di cooperativa? A proposito della nuova legge sulle cooperative sociali*, in *Rivista della comparazione*, n. 2, 1992, p. 249.

educativi (le cooperative di tipo A) mentre le altre lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (le cooperative di tipo B).

Tale distinzione è emersa anche nel corso della discussione parlamentare dove queste due categorie hanno addirittura assunto diverse denominazioni, ossia le vere e proprie cooperative di solidarietà sociale, da una parte e le cooperative di produzione e lavoro integrato, dall'altra. In effetti, mentre quelle del primo tipo hanno come fine quello di fornire un servizio e, in un certo senso, si distinguono dalla generalità delle cooperative, poiché operanti nel settore assistenziale, quelle del secondo tipo operano, di fatto, per l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro, essendo, nella norma, meramente strumentale lo svolgimento di attività diverse. Di tale classificazione, in un primo momento, il Ministero del Lavoro[243] si è espresso non ammettendo la possibilità di svolgimento contemporaneo delle due tipologie di attività; ma, successivamente, l'organo consultivo dello stesso, ossia la Commissione Centrale per le Cooperative, ha dato un'interpretazione diversa alla finalità della legge, precisando che la ratio è quella di definire in maniera unitaria la categoria, dunque, natura e scopo non dissimili, ma differenti, invece, le attività attraverso le quali le cooperative possono operare. A seguito di ciò, il Ministero del Lavoro ha rivisto l'orientamento originario[244] ed ha ammesso lo svolgimento contemporaneo di entrambi le attività purché, da un alto, si evinca dall'oggetto sociale un collegamento funzionale tra le due attività e dall'altro, l'organizzazione amministrativa sia tale da garantire una netta separazione tra le stesse[245].

Relativamente al secondo aspetto, ossia al rapporto tra la pubblica amministrazione ed il mondo delle cooperative sociali, non è questa la sede per scendere nel dettaglio della formulazione dell'articolo 5, anche perché ampiamente commentato[246], soprattutto a seguito della modifica introdotta con l'art. 20 della legge n. 52/1996[247]; ma è necessario però tentare, quanto meno, di evidenziare le possibili perplessità, connesse al succitato rapporto di "dipendenza", che emergono non tanto dal dettato dell'articolo in sé, quanto dalle implicazioni di questa disposizione in considerazione dell'attuale processo di mutazione della cooperazione sociale. Intanto bisogna dire che l'articolo 5, che introduce l'istituto

[243] Circolare del 19 ottobre 1992, n. 116
[244] Circolare dell' 8 novembre 1996, n. 153.
[245] Cfr. M. MONTANARI, *Le cooperative sociale e le organizzazioni di volontariato*, in *Temi e problemi della riforma fiscale del terzo settore*, Bologna, 1998, p. 68.
[246] Si veda, tra gli altri, E. MELE, *Convenzioni fra gli enti pubblici e le cooperative sociali*, in *Nuova Rassegna*, n. 9, 1996, pp. 874 ss.
[247] Si tratta della legge comunitaria del 1994.

della convenzione[248] da porre in essere tra le stesse cooperative e gli enti pubblici, prevede la possibilità, in deroga alla disciplina dei contratti della pubblica amministrazione, di stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Una prima perplessità nasce, allora, dall'evidente posizione di privilegio[249]che si determina e che è sì giustificabile dall'interesse pubblico prioritario, ma non è certo scevra da tralignamenti, infatti, sebbene sia incontestabile il fatto che le cooperative sociali – soprattutto quelle di tipo A – abbiano bisogno di finanziarsi, è pur vero che sarebbe opportuno prevedere norme con le quali si possano scoraggiare le "tentazioni speculative di operatori poco sensibili alle sventure altrui e sensibili al dio denaro"[250]. Ma, aldilà delle possibili soluzioni normative, che in questa sede non è neanche possibile elencare, è indubbio il fatto che tale previsione normativa abbia sancito un definitivo rapporto di "esclusività commerciale", da taluni definito di "subalterinità culturale"[251], delle cooperative nei confronti dell'ente pubblico. Questa, più che una critica, è una realtà, infatti, la quasi totalità dei finanziamenti alle cooperative sociali deriva da risorse pubbliche che vengono erogate, solitamente, attraverso il meccanismo del contracting out, relativo a tutti quei beni e servizi che erano in precedenza forniti dalla pubblica amministrazione.

Quali sono le conseguenze più evidenti di questa impostazione? In particolare due, peraltro strettamente correlate: da una parte, si manifesta una perdita autonomia, prima di tutto operativa e secondariamente culturale, alla quale è imputabile, almeno nei tempi più recenti, il manifestarsi di un processo di "cristallizzazione" organizzativa rispetto alla pubblica amministrazione, dall'altra viene meno l'impostazione dell'impresa *multi – stakeholder* che, già prima identificata nella riduzione dei soci volontari alla partecipazione all'attività d'impresa, si manifesta attraverso una scissione tra la componente tecnica, ossia quella addetta a svolgere mansioni tutte le operazioni utili al conseguimento dei fini e, appunto, quella volontaria.

Tutto ciò può essere ricondotto all'ambivalenza che caratterizza il rapporto in questione: se da una parte gli enti pubblici sono i migliori clienti delle cooperative sociali, dall'altra c'è una sorta di orientamento delle stesse ad un

[248] Per una chiara ed esaustiva disamina dei problemi applicativi del convenzionamento a seguito della legge n. 381/1991, si rinvia a E. MELE, *Disciplina delle cooperative sociali, in Nuova Rassegna*, n. 5-6, 1993, pp. 521 ss.

[249] Cfr. S, BENFATTO, *Ancora sulle cooperative sociali*, in *Nuova Rassegna*, n. 5-6, 1993, p. 529.

[250] Crf. V. BUONOCORE, *Un nuovo tipo di cooperativa? A proposito della nuova legge sulle cooperative sociali*, cit., p. 252

[251] Cfr. A. BONOMI, a cura di, *Il passaparola dell'invisibile*, cit. p. 93

approccio più costante e duraturo direttamente con i privati; inoltre, pur essendoci la tendenza da parte delle cooperative a creare rapporti di partnership, è evidente la difficoltà di quest'ultime ad adeguarsi alla forte burocrazia che governa gli enti pubblici. Va da sé che il suddetto rapporto è stato comunque, e in ogni caso, decisivo nel consolidare la cooperazione sociale[252].

Concludendo, e soprattutto tentando di rispondere all'interrogativo posto all'inizio, ossia quale strada e, dunque, quale possibilità di sviluppo hanno oggi le cooperative sociali in funzione del rapporto con la pubblica amministrazione, sembra potersi affermare che, in base agli sviluppi che questo settore sta attraversando - soprattutto alla luce degli imponenti cambiamenti della società - è arrivato il momento di porre attenzione al fatto che lo sviluppo e la stessa sopravvivenza di queste imprese non può prescindere da una "visione individualistica". In altre parole, è l'individualità di ciascuna, la capacità di cogliere e soddisfare i bisogni emergenti della collettività, la competenza nel gestire l'organizzazione imprenditoriale con criteri innovativi e concorrenziali, senza per questo rinunciare all'efficienza, ad essere il vero punto di forza. La valutazione del rapporto che le lega alla pubblica amministrazione non può essere, dunque, generalizzato se non in un contesto di analisi, appunto, generale poiché, come detto, è nell'individualità propria di ciascuna che le cooperative sociali possono sempre più consolidarsi come imprese fondamentali del terzo settore.

[252] G. MAROCCHI, *Sviluppo e integrazione delle cooperative sociali*, cit., p. 68

8.
LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E IL RUOLO SVOLTO NELLA REGIONE TOSCANA

di Giampaolo Gabbi

8.1
Premessa

Le Banche di Credito Cooperativo (BCC) svolgono, fin dalla loro introduzione nell'ambito del sistema bancario italiano, un ruolo specialistico che è stato riconosciuto anche al momento della revisione normativa del Testo Unico nel 1993.

Tale funzione risulta specifica in funzione non solo dell'assetto giuridico ma anche dell'ambiente in cui esse operano. Nella prima parte del saggio si approfondirà questo aspetto, che affonda nel processo di sviluppo storico della categoria delle BCC.

A tal fine ci si propone di valutare se esistano delle peculiarità nell'ambito della regione Toscana che vede operare 35 banche di credito cooperativo. Di queste verranno approfondite le principali caratteristiche di bilancio e delle relative scelte di allocazione delle risorse finanziarie. Infine, saranno valutati gli orientamenti verso l'ordinamento giuridico che caratterizza l'ambiente e il comportamento delle BCC.

8.1.2
Valutazione della funzionalità delle BCC al territorio nel quale operano.

Le banche cooperative mantengono determinate specificità che solo in prima battuta possono essere ricondotte alla dimensione. In realtà si tratta di soggetti cui le autorità di Vigilanza dedicano un insieme di norme, costituito da 10 articoli[253] del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993) che distinguono in termini precisi alcune scelte aziendali dalle banche costituite in forma di società per azioni.

Possono costituirsi in forma cooperativa solo le banche popolari e la BCC. Con particolare riferimento a queste ultime, ad esse si attribuisce la responsabilità dello sviluppo socio-economico del territorio in cui operano senza fini di lucro. In tal modo, si può ritenere che le relazioni con l'ambiente siano facilitate, offrendo servizi di base e innovativi, sostenendo direttamente determinati progetti della società civile.

[253] Si tratta degli articoli 28-37 del Capo V.

I valori su cui è fondato il sistema delle BCC sono sintetizzati in una Carta codificata nell'ambito della categoria nel 1999 (Appendice A): i principali punti su cui si fonda sono il primato e la centralità della persona; l'impegno a soddisfare i bisogni finanziari dei soci e dei clienti; l'autonomia; la promozione della partecipazione; la cooperazione; l'utilità, il servizio e i benefici per i soci e la comunità; la promozione dello sviluppo locale; la formazione permanente; il codice etico dei soci; l'impegno degli amministratori a creare valore economico e sociale per i soci e la comunità; l'impegno dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi economici e sociali della banca.

8.1.3
Lo sviluppo delle BCC in Italia.

Il 20 giugno del 1883 veniva fondata la prima Cassa rurale a Loreggia in provincia di Padova grazie all'intuizione di Leone Wollemborg. Solo quattro anni dopo venne costituita la prima Federazione delle Casse rurali organizzate in modo unitario. Con l'emanazione nel 1891 dell'enciclica *Rerum Novarum* di Papa Leone XIII, che esortava i cattolici a intraprendere iniziative concrete in campo economico per stimolare lo sviluppo dei ceti rurali e del proletariato urbano, prende avvio un vasto processo di nascita e diffusione delle Casse Rurali in diverse regioni italiane.

Nel 1905 nasce la Federazione Italiana delle Casse Rurali, che si impegna nella formazione di numerose Federazioni locali. Nel 1922 si contano 3.540 Casse rurali.

Nel 1945 viene varato il Testo Unico sulle CRA - Casse Rurali ed Artigiane – dove vengono definite come società cooperative aventi per oggetto principale "l'esercizio del credito a favore di agricoltori e del credito a favore di artigiani, congiuntamente e disgiuntamente". Nel 1950 viene costituita la Federazione Italiana (Federcasse) che, dopo la liquidazione dell'Ente Nazionale delle Casse Rurali Agrarie ed Enti Ausiliari avvenuta nel 1979, è oggi l'unico organismo di rappresentanza del Credito Cooperativo.

A partire dagli anni Sessanta prende avvio un periodo di intenso sviluppo del movimento: nel 1963 viene fondato l'ICCREA – Istituto centrale delle CRA.

Con il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993 vengono cancellati i limiti di operatività fino ad allora in vigore, consentendo alle Banche di Credito Cooperativo di offrire tutti i servizi e i prodotti delle altre banche e la possibilità di diventarne socio per chiunque operi nel territorio di competenza.

Le Banche di Credito Cooperativo costituiscono allo stato attuale un sistema creditizio capillarmente diffuso sull'intero territorio nazionale. Attualmente è costituito da 440 aziende (il 56% delle banche italiane) e da circa 3.300 sportelli (quasi l'11% del sistema)[254].

In estrema sintesi, le BCC offrono servizi a circa 4 milioni di clienti, distribuiti in 2.298 comuni e in 96 province.

I dipendenti sono 25 mila, gli amministratori 6 mila e i soci 686 mila.

Dal punto di vista economico, le BCC sperimentano una significativa crescita in termini di raccolta diretta complessiva, che è 85 miliardi di euro (8% del sistema); di impieghi economici, pari a 66,9 miliardi di euro (5,9% del sistema); di patrimonio, che risulta pari a 11,5 miliardi di euro.

8.1.4
Il localismo delle BCC. Vantaggi e limiti.

Tra i valori che ispirano l'attività delle BCC merita particolare attenzione quello della promozione dello sviluppo locale (Appendice A n. 7).

Il problema del localismo bancario è stato ampiamente trattato in letteratura (Alberici, 1986; Corallini, 1987; Forestieri, 1989). Per una corretta definizione occorre seguire il duplice criterio territoriale e dimensionale.

Con riferimento al primo aspetto, la classificazione della Banca d'Italia si basa sull'estensione della rete distributiva che viene suddivisa in sei categorie: nazionali, interregionali, regionali, interprovinciali, provinciali e locali. Un'applicazione letterale di questa classificazione porterebbe a considerare come banche locali solo una modesta porzione del sistema bancario che, sostanzialmente, tende a coincidere (fatte salve alcune eccezioni) proprio con le BCC.

Con riferimento al criterio dimensionale, l'Autorità di Vigilanza provvede alla rilevazione di una pluralità di dati relativi a un campione di 258 banche utilizzando ai fini della classificazione un parametro comprendente la raccolta da clientela residente, le passività sull'estero, i fondi pubblici passivi, la raccolta interbancaria e il patrimonio. Ne risulta un'incidenza delle banche di piccole dimensioni pari al 43 per cento circa.

Incrociando i due criteri di classificazione, le banche locali rappresenterebbero il 3,5 per cento degli sportelli complessivi, l'1,8 degli impieghi totali e il 2,7 per cento dei depositi raccolti dalle banche italiane.

[254] I dati sono quelli rilevati il 31 dicembre 2003.

Se così fosse non si spiegherebbe l'accento più volte posto dalle Autorità sull'importanza delle banche con orientamento localistico:

> *"L'industria finanziaria italiana presenta, accanto a operatori che stanno ampliando la propria attività su scala europea e globale, banche locali di media e piccola dimensione. Questa configurazione è coerente con la rilevanza dell'impresa piccola o media, tipica della nostra economia: all'inizio degli anni Novanta il numero degli addetti alle aziende con meno di 20 dipendenti rappresentava il 57 per cento degli occupati, valore doppio rispetto a quello della Francia, della Germania e del Regno Unito"* (Fazio, 160° anniversario della Cassa di Risparmio di Ferrara).

Se si vuole individuare la banca locale in termini maggiormente rispondenti alla funzione loro attribuita di stimolo finanziario alla piccola e media imprenditoria, è necessario ricorrere a un criterio meno rigido. Una possibile soluzione, più omogenea con i principi del *corporate banking*, è quella di ritenere "locale" la banca il cui attivo di bilancio, espressione delle scelte di allocazione delle risorse finanziarie, sia fortemente correlato con le passività delle imprese operanti nel territorio nel quale si articola la propria rete distributiva. A questo primo elemento occorre aggiungere la componente dei servizi offerti alla clientela, sia imprese sia famiglie.

Non si consideri questo problema un esercizio di valore accademico. Ritenere locale una banca che impone al suo bilancio un legame con la domanda di credito maturata in un territorio relativamente ristretto significa caratterizzare la propria funzione obiettivo in funzione dello sviluppo del sistema economico circostante.

La banca locale si ripropone di seguire un criterio di allocazione la cui efficienza dipende anche dalla capacità di intermediare in un determinato territorio privilegiato. Ciò vale a prescindere dalle eventuali relazioni di gruppo e dalla dimensione di partenza, anche se esiste una forte correlazione tra l'insieme delle banche locali così definite e l'insieme delle banche medie, piccole e minori.

Gli studi che sono stati dedicati al ruolo svolto dalle banche locali hanno fornito alcuni interessanti elementi per definire i punti di forza e di debolezza.

In primo luogo occorre fare riferimento all'elemento informativo: il presidio delle funzioni di erogazione del credito e di gestione del risparmio all'interno di un determinato territorio dovrebbe permettere alla banca di beneficiare per le minori asimmetrie informative.

Questa considerazione risulta empiricamente attestata dall'analisi della qualità del credito presente nelle banche di credito cooperativo. I crediti erogati dalle BCC rappresentano il 21% di quelli che l'intero sistema bancario eroga alle piccole imprese artigiane; l'8,8% circa dei crediti alle famiglie. Si consideri che le sofferenze rettificate per settori di attività, nel corso dell'ultimo triennio si sono distribuite come mostrato nella .

Tabella 1 – Sofferenze rettificate su impieghi per settore (2001-2003)

Settore		2001	2002	2003
Società non finanziarie		6,4	6,1	6,5
di cui:	Agricoltura	11,6	10,8	10,1
	Industria	4,2	4,5	5,9
	Edilizia	13,9	12,2	11,4
	Servizi	5,9	5,5	5,4

Tabella 2 – Sofferenze rettificate su impieghi per settore (2001-2003)

Settore	2001	2002	2003
Società non finanziarie	6,4	6,1	6,5
di cui: Agricoltura	11,6	10,8	10,1
Industria	4,2	4,5	5,9
Edilizia	13,9	12,2	11,4
Servizi	5,9	5,5	5,4
Famiglie consumatrici	5,5	5,1	4,9

Fonte: Banca d'Italia

Poiché ancora è alta la concentrazione dei prestiti erogati al settore agricolo dalle banche di credito cooperativo si può intuire un significativo rischio di credito nei loro portafogli[255].

In realtà, alla fine del 2003 i dati appaiono contraddire questa ipotesi (Tabella 3).

[255] Per un'analisi delle caratteristiche del rischio di credito delle posizioni bancarie nel settore primario si rimanda a Piatti, 2004.

Tabella 3 – Rapporto fra sofferenze e impieghi per area geografica (2003)

	Totale clientela residente	Centro Nord	Mezzogiorno
BCC	3,03%	2,35%	10,14%
SPA	5,19%	3,87%	13,82%
Intero sistema	4,93%	3,70%	13,46%

Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d'Italia

Lopez e Pompella (2004) mostrano come il sistema delle BCC presenti un rapporto fra le sofferenze gli impieghi sia pur moderatamente correlato (+0,371) con il rendimento medio degli impieghi stessi. Questo elemento segnala un certa capacità delle BCC di applicare un *pricing* coerente (almeno nel segno) al crescere della percezione ex-ante del rischio di credito.

A questo fattore si aggiunge anche la flessibilità che caratterizza il processo decisionale per i minori vincoli burocratici. Ciò significa che il circuito cliente-banca dovrebbe trovare una risposta più rapida e orientata alla *customer satisfaction*.

Esiste poi un valore che viene attribuito al *brand* aziendale, che si forma mediante la presenza territoriale, ancor più che con processi di marketing. Se tale valore nasce anche per effetto delle scelte strutturali che in passato hanno orientato la Vigilanza a modellare il mercato bancario in termini oligopolistici, oggi la maggiore concorrenza che caratterizza anche mercati molto ristretti impone la protezione del valore del marchio mediante il raggiungimento di un'efficienza qualitativa à la Arrow-Debreu.

Ai vantaggi elencati in precedenza si possono contrapporre alcuni elementi negativi tipici della strategia localistica delle BCC.

In primo luogo, soprattutto quando questo si accompagna a uno sviluppo dimensionale ridotto, è il mancato sfruttamento delle economie di scala e di scopo. Ciò significa che la gamma di prodotti e servizi offerti sia limitata o che debba essere offerta a condizioni non convenienti per la clientela. Ciò porterebbe a ritenere la qualità della produzione bancaria locale inferiore a quella raggiungibile da una grande banca diffusa su un territorio nazionale o globale. Va precisato che, sebbene siano numerosi i tentativi di verificare empiricamente il livello delle eventuali economie[256], i risultati sono sempre condizionati

[256] Per un approfondimento si vedano Conti – Maccarinelli, 1991, Landi, 1991 e Forestieri, 1992.

dalle ipotesi metodologiche e di comparabilità dei dati. È vero che in certe aree di business la banca può operare a condizioni economicamente vantaggiose solo se in grado di ammortizzare i costi fissi grazie a volumi relativamente elevati, ma si tratta in genere di servizi di finanza straordinaria, dove fondamentale è il ruolo degli analisti e della funzione di ricerca. Al di là del fatto che questi servizi solo raramente vengono richiesti dalle piccole imprese, il presidio del territorio dovrebbe garantire un vantaggio informativo che se adeguatamente gestito può consentire alla banca di svolgere un sufficiente ruolo consulenziale.

Un secondo svantaggio del localismo si avverte se nel mercato locale i settori industriali sono concentrati intorno a distretti; in questo caso l'elevata correlazione fra esposizioni creditizie della banca e domanda di finanziamenti comporta necessariamente un basso tasso di diversificazione dell'attivo. Ciò significa che la banca potrebbe essere costretta a razionare il credito non per motivi direttamente riconducibili alla *default probability* della controparte ma per garantire il proprio equilibrio reddituale e patrimoniale, con la conseguenza di un peggioramento della relazione di clientela. Questo elemento è tipico delle banche locali con dimensioni minori, come appunto sono le BCC.

A tal fine, le piccole banche devono mantenere un livello di patrimonializzazione più elevata rispetto a quello previsto dai vincoli della regolamentazione.

Una possibile soluzione strategica a questo problema è quello dell'integrazione della banca in un gruppo che permetta il raggiungimento di maggiori economie di produzione congiunta. Con riferimento alle BCC incluse nei gruppi bancari, in realtà queste sono solo 10 (2,27% del totale) con 260 sportelli (7,88% del totale).

Tabella 4 - Conto economico riclassificato delle banche

Voci	Simbolo	***Calcolo***
Ricavi da interessi	RI	(a)
Costi da interessi	CI	(b)
Margine di interesse	MI	(c=a-b)
Altri ricavi netti	RS	(d)
Margine di intermediazione	MIN	(e=c+d)
Costi operativi	CO	(f)
Risultato di gestione	RG	(g=e-f)
Rettifiche e accantonamenti	RA	(h)
Utile lordo	RL	(i=g-h)
Imposte	IMP	(l)
Utile netto	RN	(i-l)
ROE netto		*(RN/MP)*

Fonte: Banca d'Italia

8.2. Il comportamento delle banche di credito cooperativo in Toscana.

Le banche di credito cooperativo che si attualmente operano in Toscana sono 35. L'indagine quali-quantitativa realizzata ne ha interessato il 72 per cento. Di queste banche sono state analizzati i principali indicatori di bilancio e sono state raccolte le risposte in merito alle più significative scelte creditizie. Il gruppo delle banche analizzate è elencato nell'appendice C.

In primo luogo si analizza l'intensità del grado di efficienza reddituale mediante gli indici desunti dal conto economico. In seguito si approfondisce il comportamento relativo alla funzione creditizia e alle scelte di finanziamento.

Infine, sulla base delle risposte fornite ad un questionario qualitativo, verranno analizzate le posizioni che le banche cooperative della regione mostrano in merito alle specificità normative e regolamentari che possono condizionare il governo e le politiche di finanziamento.

8.2.1 Analisi del grado di efficienza e redditività.

L'opportunità di offrire determinate operazioni e servizi dipende dai benefici economici e di valore che la banca ritiene di ottenere. Si impone, a questo proposito, una serie di

indicatori utili per misurare adeguatamente la performance globale e particolare, considerando il rischio associato a ciascuna operazione.

Lo schema scalare permette di evidenziare i saldi progressivi che portano alla formazione dell'utile aziendale. La tabella 5 presenta il conto economico in valore assoluto del sistema bancario italiano.

Tabella 5 - Conto economico riclassificato delle banche

Voci	Simbolo	***Calcolo***
Ricavi da interessi	RI	(a)
Costi da interessi	CI	(b)
Margine di interesse	MI	(c=a-b)
Altri ricavi netti	RS	(d)
Margine di intermediazione	MIN	(e=c+d)
Costi operativi	CO	(f)
Risultato di gestione	RG	(g=e-f)
Rettifiche e accantonamenti	RA	(h)
Utile lordo	RL	(i=g-h)
Imposte	IMP	(l)
Utile netto	RN	(i-l)
ROE netto		*(RN/MP)*

Per comprendere meglio i meccanismi di formazione dell'utile, è però necessario passare dai valori assoluti agli indicatori specifici dei fattori che caratterizzano il comportamento della banca.

Una prima scomposizione è quella del ROE, che diviene

$$ROE = \frac{RN}{MP} = \frac{RG}{MP} \cdot \frac{RL}{RG} \cdot \frac{RN}{RL} \qquad [2] \qquad [1]$$

In tal modo, è possibile determinare il contributo al ROE fornito dalle tre aree principali:

a) la gestione caratteristica (RG/MP);
b) la gestione straordinaria (RL/RG);
c) la componente fiscale (RN/RL).

Tabella 6 - Scomposizione del ROE delle BCC toscane (valori in percentuale)

Indicatore	2002	2003
RG/MP	5,97	6,91
RL/RG	87,15	86,70
RN/RL	81,54	83,61
RN/MP	*4,20*	*5,00*

Si può facilmente notare, come nel corso degli ultimi due esercizi, all'aumento della redditività del capitale (ROE), sia stata generata essenzialmente dall'aumento del risultato della gestione caratteristica, mentre quella straordinaria si è ridotta.

Ciò permette di ritenere come il miglioramento dei conti economici delle banche di credito cooperativo toscane si sia ottenuto soprattutto grazie a interventi strutturali, con l'ulteriore effetto positivo della leva fiscale.

Per comprendere meglio cosa sia avvenuto nell'ambito della gestione caratteristica, è possibile scomporre ulteriormente il risultato, nel modo seguente:

$$\frac{RG}{MP} = \frac{MI}{MP} \cdot \frac{MIN}{MI} \cdot \frac{RG}{MIN} \qquad [3]$$

Il primo rapporto misura la redditività del margine di interesse (cioè l'attività creditizia più tradizionale, detta anche intermediazione pesante) in rapporto ai mezzi conferiti dai soci (gestione denaro); il secondo indicatore individua il contributo degli altri ricavi netti (detta intermediazione leggera) al risultato complessivo: quanto più elevato risulta questo rapporto tanto maggiore è l'orientamento della banca ai servizi; infine, il terzo rapporto misura l'incidenza dei costi operativi e dell'efficienza operativa raggiunta dalla banca.

Tabella 7 - Scomposizione del risultato della gestione caratteristica delle BCC toscane (valori in percentuale)

Indicatore	**2002**	**2003**
MI/MP	16,45	16,31
MIN/MI	135,78	140,75
RG/MIN	26,75	30,10
RG/MP	5,97	6,91

Il primo fenomeno che si può osservare è la stabilità del contributo del margine di interesse sul capitale. Come si vedrà successivamente, ciò si deve per un verso alla dinamica dei tassi di interesse e al peso del capitale circolante netto rispetto ai mezzi propri.

A parziale compensazione si nota un significativo aumento dei ricavi, in particolare, quelli derivati dai servizi.

"I ricavi che affluiscono alle banche dall'attività di gestione del risparmio includono quattro componenti principali: i proventi derivanti dalle gestioni patrimoniali; le commissioni retrocesse dalle società di gestione a fronte del collocamento di quote di fondi comuni; le commissioni percepite in qualità di banca depositaria; gli utili distribuiti dalle società di gestione agli azionisti bancari" [Banca d'Italia, 1999].

A questi ricavi si sono aggiunti i ricavi da negoziazione, ottenuti sulle attività a reddito fisso essenzialmente per effetto della riduzione dei tassi di interesse.

Il terzo rapporto, connesso all'efficienza operativa delle banche, ha mostrato un aumento particolarmente rilevante, a seguito delle operazioni di razionalizzazione dell'intero sistema, ma che in Toscana appare più accentuato rispetto al dato nazionale.

Si consideri, inoltre, che il sistema bancario italiano registra una elevata incidenza del costo del lavoro, almeno rispetto ai concorrenti europei: nel corso del 2000, il costo unitario del lavoro era di 118,4 milioni, mentre in Francia era di 112, in Germania di 86,7 e in Spagna di 84,4. In Italia la somma è scesa a 114,2 milioni, soprattutto per effetto dell'abolizione dei contributi sanitari. Il recente contratto dei dipendenti bancari è orientato al raggiungimento di livelli di un'efficienza più idonea a sopportare la concorrenza delle banche comunitarie.

Secondo il processo di approfondimento proposto, è possibile scomporre anche il rapporto legato alla gestione denaro. Poiché il margine di interesse è dato da:

$$MI = RI - CI = tma \cdot AF - tm \cdot PF \qquad [4]$$

Considerato che

$$AF = PF + CCN \qquad [5]$$

dove CCN è il capitale circolante netto, definito appunto come differenza fra attività finanziarie e passività finanziarie, si ottiene

$$MI = tma \cdot (PF + CCN) - tmp \cdot PF \qquad [6]$$

$$MI = tma \cdot CCN + (tma - tmp) \cdot PF \qquad [7]$$

$$\frac{MI}{MP} = tma \cdot \frac{CCN}{MP} + (tma - tmp) \cdot \frac{PF}{MP} \qquad [8]$$

Tabella 8 - Scomposizione della gestione denaro delle BCC toscane (valori in percentuale)

Indicatore	2002	2003
Tma	5,53	5,02
CCN/MP	36,62	39,07
Tma-tmp	3,25	3,21
PF/MP	443,88	444,85
MI/MP	16,45	16,31

La riduzione del livello del tasso medio ponderato dell'attivo ha condizionato negativamente la dinamica del contributo del margine di interesse. Va notato come le BCC siano riuscite a contenere la riduzione a 50 punti base, mentre a livello di sistema si è ridotto di 80 punti base.

A prescindere dallo *spread* fra tassi attivi e passivi (mantenuto essenzialmente stabile), le banche mantengono un circolante netto che si remunera in funzione del livello del tasso attivo.

In Toscana le banche di credito cooperativo vivono in un ambiente che consente di mantenere un differenziale fra tassi attivi e passivi significativamente più elevato di quello del sistema creditizio italiano (circa 2 per cento).

8.2.2.
Analisi della politica creditizia delle BCC toscane.

Le caratteristiche essenziali delle scelte dell'attivo bancario, e delle erogazioni creditizie in particolare, dipendono dal grado di stabilità dell'intermediario. La prima funzione che assolve il capitale è quella della garanzia di equilibrio patrimoniale (solvibilità), che riconduce alla definizione dell'equilibrio patrimoniale, che consiste nella capacità della banca di mantenere un valore effettivo del proprio attivo di bilancio superiore al valore del passivo.

Tale definizione implica che l'attivo di bilancio possa assumere un valore differente da quello reale, che si deve calcolare sulla base degli eventi che nel tempo possono alterare le condizioni del portafoglio bancario. Dal lato del passivo, la banca, invece, deve sempre rispettare le proprie obbligazioni: per questo motivo, una sensibile svalutazione dell'attivo potrebbe provocare l'insolvenza della banca, per evitare la quale è necessario dotarsi, in anticipo, di capitale proprio sufficiente.

L'adeguatezza del capitale per fini di garanzia si basa su due parametri, rispettivamente qualitativo e quantitativo:

a) in termini qualitativi è opportuno identificare le poste che vengono riconosciute dalla vigilanza come patrimonio.

b) in termini quantitativi, le autorità di vigilanza, almeno quelle riconducibili al Comitato di Basilea, di cui fa parte anche la Banca d'Italia, impongono dei limiti minimi al capitale bancario. "La crescita del patrimonio di vigilanza su base individuale risente [...] degli effetti contabili derivanti da operazioni di aggregazione tra banche. Al netto di questi effetti la crescita è valutabile nell'8 per cento circa; il coefficiente medio individuale si colloca sul 12,7 per cento" [Banca d'Italia].

Se il capitale in banca serve essenzialmente per garantire dai rischi di insolvenza e per concretizzare i progetti di sviluppo imprenditoriale, è ovvio che quando si manifestano esigenze in merito a questi due fenomeni si pone il problema dell'acquisizione di risorse a titolo di rischio.

La Tabella 9 mostra i principali indicatori di patrimonializzazione delle BCC toscane.

Tabella 9 – Indicatori di patrimonializzazione delle BCC toscane

Indicatore	2002	2003
Patrimonio di vigilanza	27.802,52	28.054,88
Coefficiente di solvibilità	18,41%	18,23%
Esposizione al rischio di credito	11.920,11	12.207,39
Esposizione al rischio di mercato	332,87	335,88

In particolare, emerge un coefficiente di patrimonializzazione di gran lunga superiore a quello previsto dalla regolamentazione (8 per cento) e a quello del sistema bancario nel suo complesso (12,7 per cento circa).

I rischi economici sono quelli che condizionano negativamente l'ottenimento del reddito atteso dalla banca, tale da coprire almeno il costo del capitale messo a disposizione dagli azionisti e garantire l'equilibrio economico. Da questa definizione generale, risulta ovvio come siano numerosi i fattori che possono rientrare nella categoria dei rischi economici; i più rilevanti sono il rischio di credito e i rischi di mercato.

Il primo è definito come "l'eventualità per il creditore che un'obbligazione finanziaria non venga assolta alla scadenza né successivamente" e corrisponde alla perdita generata dall'insolvenza parziale o totale della controparte creditizia. Si tratta di un rischio cosiddetto "puro", analogo a quelli coperti da contratti assicurativi, in quanto sulla singola posizione creditizia la banca può ricevere quanto dovuto o qualcosa di meno. La banca, però, assume diverse posizioni creditizie, e la probabilità che tutte risultino in perdita scende all'aumentare della dimensione e della diversificazione.

Per misurare questo rischio è possibile stimare alcuni indicatori che rapportano le sofferenze rispettivamente ai prestiti, ai fondi intermediati e al patrimonio.

Tabella 10 – Indici di rischio di credito (valori percentuali)

Indicatori	2002	2003
Sofferenze/Prestiti	2,82	2,81
Sofferenze/Attivo	1,76	1,76
Sofferenze/Patrimonio	8,75	8,80

Nonostante l'elevata patrimonializzazione delle banche toscane prese in considerazione, il tasso di sofferenze su prestiti è particolarmente modesta, specie in considerazione del rapporto dell'intero sistema italiano che presenta un rapporto fra sofferenze e impieghi compreso è aumentato dal 4,5 al 4,7 per cento.

Questo dato mostra, per un verso, la qualità del processo di allocazione delle risorse, per un altro il vantaggio che le BCC toscane hanno nell'operare in un ambiente mediamente meno rischioso di quello nazionale.

Le scelte di finanziamento dello sviluppo economico locale da parte delle banche di credito cooperativo della regione avvengono mediante una distribuzione delle operazioni che in media sono sintetizzabili nella Tabella 11.

Tabella 11 – Composizione media delle attività creditizie (valori percentuali)

Poste dell'attivo	
credito ordinario a breve	**40** %
credito a medio-lungo	**50** %
credito agevolato	**8** %
finanza straordinaria	**0** %
capitalizzazione d'impresa	**2** %

Il rilevante peso che assume il credito a medio e lungo termine mostra l'orientamento a supportare le decisioni di investimento delle imprese e a caratterizzare il proprio ruolo in termini di partnership non speculativa.

Ciò è evidenziato anche dalla composizione del portafoglio titoli di proprietà (Tabella 12).

Tabella 12 – Composizione media del portafoglio titoli di proprietà (valori percentuali)

Poste dell'attivo	
titoli a breve	**30** %
titoli a medio-lungo	**60** %
azioni e partecipazioni	**5** %
fondi comuni	**5** %

Le scelte che, almeno in media, mostrano le banche di credito cooperativo risultano particolarmente adatte a supportare la domanda di credito tipica proveniente dalle imprese di più ridotte dimensioni che spesso si costituiscono in forma cooperativistica.

In tal senso, le banche che hanno risposto al questionario, mediamente ritengono che la dimensione d'impresa delle BCC rappresenti tuttora un vantaggio per le esigenze di sviluppo del sistema imprenditoriale toscano.

8.2.3. La dimensione delle Bcc e il supporto allo sviluppo economico.

Il primo comma dell'articolo 30 del Testo Unico[257] delle Leggi in materia bancaria e creditizia n. 385/1993 prevede che ogni socio delle banche cooperative abbia il diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

La trasformazione della banca cooperativa che può avvenire mediante fusione risulta nello specifico regolata dall'articolo 36 del Testo Unico, secondo cui è l'autorità di vigilanza che può autorizzare l'operazione. Tendenzialmente, le motivazioni possono essere l'interesse dei creditori, quindi il caso di insolvenza della banca, e ragioni di stabilità del sistema e il relativo rischio di contagio. Nondimeno, le banche coinvolte nell'indagine ritengono che una fusione fra una banca di credito cooperativo e una banca di diversa natura stravolga la funzione originaria della BCC. Il tema recentemente è stato affrontato soprattutto nell'ambito delle banche popolari.

[257] Si ricorda che, in base a quanto disposto dalla legge delega per la riforma del diritto societario, non si applica la nuova disciplina introdotta dal D. lgs. 6/2003 agli istituti di cooperazione bancaria in generale. Infatti l'articolo 5, comma 3, della legge 3 ottobre 2001, n. 366, dispone che "sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i consorzi agrari, nonché le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione bancaria in genere, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti salva l'emanazione di norme di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale della relativa disciplina".

"Da tempo, soprattutto da parte nostra, viene manifestata l'esigenza di un contemperamento di dette regole e di un loro adeguamento rispetto alle esigenze del mercato volte favorire l'afflusso di capitali e di investimenti. Un innalzamento del limite al possesso azionario, una modulazione del diritto di voto che tenga conto della diffusione dei possessi azionari e quindi possa manifestarsi in modo proporzionale sino ad una soglia molto contenuta, per poi decrescere rapidamente, è quanto mai auspicabile. Una formula che è stata definita anche in recenti studi presentati dall'AREL (l'Agenzia per le Ricerche e la Legislazione) come "SpA di diritto speciale"[258]*. Anche negli altri paesi europei si va sviluppando un dibattito sulle normative che regolano le società cooperative, proprio perché è avvertita l'esigenza di un loro aggiornamento. Oggi le banche popolari hanno due sole possibilità: rimanere società cooperative ovvero trasformarsi in SpA, pur con limitazioni al possesso azionario da introdursi statutariamente, ma con voto proporzionale"* (Zanetti, 2002).

Significativo è anche il dibattito nell'ambito delle società cooperative non bancarie. La legge di delega per la riforma del diritto societario, legge 3 ottobre n. 366 del 2001, era stata duramente criticata dagli operatori e dagli interpreti del sistema della cooperazione i quali lamentavano la distinzione ivi proposta tra cooperazione ispirata ai valori tradizionali della democraticità e della mutualità e dunque "costituzionalmente riconosciuta", e cooperazione spuria, più sensibile alle istanze di remunerazione del capitale investito, e dunque fuori dal perimetro tracciato dall'articolo 45 della Costituzione.

L'art. 5 della citata legge n. 366 del 2001, infatti, fissava due gruppi di criteri: un primo gruppo volto ad informare la disciplina delle società cooperative costituzionalmente riconosciute, che non trovava applicazione per le società cooperative "diverse" e che ricomprendeva, fra gli altri, il criterio di delega volto a favorire il perseguimento dello scopo mutualistico e la valorizzazione dei relativi istituti.

Il secondo gruppo di criteri, invece, regolava esclusivamente le società cooperative "diverse" da quelle costituzionalmente riconosciute. In tale gruppo era ricompreso, fra gli altri, il criterio di cui alla lett. d), comma 2 dell'art. 5 secondo cui occorreva consentire la deroga al voto capitario «in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore».

Le critiche della dottrina, che lamentava pure l'incoerenza del legislatore delegante per aver prospettato l'esigenza di un'adeguata patrimonializzazione di tutte le società cooperative

[258] Si vedano le proposte di legge presentate da Jannone (Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale) e Pinza (Disposizioni per la regolamentazione delle banche popolari) nell'aprile 2002.

accordando però i relativi strumenti alle solo società cooperative "diverse" (Bonfante, 2002) e ancora, per aver prospettato un favore per la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari valorizzando gli istituti delle assemblee separate e quello della delega di voto solo in riferimento alle cooperative "diverse" (Marasà, 2002,) sembrano avere trovato accoglimento (Bertolotti, 2003).

Le banche di credito cooperativo toscane ritengono comunque ancora attuale ed efficiente per il governo delle decisioni strategiche il mantenimento del voto capitario.

A ulteriore conferma dell'orientamento che ancora oggi domina nell'ambito delle banche di credito cooperativo, quelle toscane aumenterebbero il numero minimo dei soci dagli attuali 200, previsti dal quarto comma dell'articolo 30 del Testo Unico, a 500, frazionando ulteriormente il processo decisionale. Ciò è ancor più rilevante se si considera l'impegno che il socio deve garantire in termini operativi e che il campione ritiene tuttora necessario.

Un principio particolarmente interessante in materia di soci delle banche di credito cooperativo è quello denominato della "porta aperta". Per agevolare la patrimonializzazione delle BCC, il legislatore ha voluto assicurare, al maggior numero possibile di soggetti, la possibilità di divenire soci delle banche di credito cooperativo. Il principio scatta quando la banca rigetta ripetutamente e senza giustificato motivo una domanda di ammissione a un socio. In questo caso la Banca d'Italia ha il potere di obbligare la banca stessa a motivare e comunicare agli interessati le delibere di rigetto.

Se questo non è un vero e proprio diritto di ammissione a socio è comunque un processo di intervento di un organismo pubblico esterno alla banca che può ridurre l'autonomia discrezionale della banca ad applicare barriere all'entrata nel sistema di *corporate governance* poiché il diniego del *placet* deve essere motivato, e la motivazione dovrà essere particolarmente riferita alla mancanza dei requisiti descritti dall'atto costitutivo e dallo statuto (Capriglione, 1994). Considerata la natura e le finalità associate alle BCC, una parte della dottrina preferirebbe assicurare una maggiore trasparenza nell'applicazione del principio della porta aperta che è uno dei tratti caratterizzanti della vera società cooperativa (Costi, 1994).

Un articolo del Testo Unico regolamenta la distribuzione degli utili delle banche di credito cooperativo. L'articolo 37 primo comma prevede che esse "devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale". Ciò riduce l'orientamento speculativo degli *shareholder* della banca. Questo limite alla distribuzione dei dividendi evidenzia il fatto che chi investe in una BCC non deve perseguire uno

scopo di profitto, ma deve manifestare uno scopo mutualistico. Ciò costituisce un'ulteriore differenza fra le BCC e le banche popolari (Costi, 1994).

La regolamentazione della distribuzione degli utili, prevista dal legislatore in tema di banche di credito cooperativo, evidenzia ancora una volta la loro natura diversa da quella delle popolari. Per queste ultime si prevede che sia accreditato a riserva legale solo il 10% degli utili, ciò significa che i profitti dell'esercizio possono essere quasi del tutto trasformati in dividendi per i soci e l'investimento in azioni di banche popolari può rappresentare un lucroso impiego delle risorse economiche del socio.

Un elemento che distingue ulteriormente le banche di credito cooperativo dalle banche popolari è l'insieme degli obblighi in materia di destinazione degli utili netti.

Sulla base delle risposte al questionario, il campione delle BCC toscane ritiene che mediamente la percentuale più corretta degli utili netti destinati (in via obbligatoria) a riserva legale dovrebbe essere il 70 per cento (come prevede il primo comma dell'articolo 37 del Testo Unico); quella destinata ai fondi mutualistici dovrebbe essere pari al 5 per cento, così come quella destinata a fini di beneficenza.

8.3
Conclusione

L'analisi ha evidenziato come il sistema delle banche di credito cooperativo (almeno di quelle operanti in Toscana) mantiene la sua specificità. L'indagine mostra anzi come si orienterebbero ad alzare ulteriormente i vincoli per definire la natura delle BCC.

Nonostante questi vincoli nel corso degli ultimi anni si sono evidenziati indici reddituali e di rischiosità migliori rispetto a quelli del resto del sistema bancario italiano.

Ciò permette di sostenere profittevolmente lo sviluppo del sistema economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

8.4
Appendice A. La Carta dei Valori del Credito Cooperativo. Un nuovo Patto per lo sviluppo delle comunità locali

L'avvento in Italia del Credito Cooperativo – attraverso le prime Casse Rurali – alla fine del secolo scorso, è stata la prima, reale, pratica opportunità per la gente comune di utilizzare servizi finanziari.
In oltre cento anni e per tutto il '900, il Credito Cooperativo ha permesso a milioni di piccoli agricoltori, artigiani, operai, imprenditori, professionisti, operatori del sociale e alle loro famiglie di ricevere fiducia, di ottenere credito, di migliorare la propria condizione di vita, consentendo loro di realizzare le proprie aspirazioni, di costruire la propria prosperità, di far crescere le comunità locali e quindi un Paese intero.

I nostri predecessori hanno introdotto nell'industria bancaria i concetti e le prassi della responsabilità, dell'auto-aiuto, dell'impegno collettivo a vantaggio del bene comune, con l'obiettivo di promuovere princìpi differenti rispetto a quello del "più si ha, più è facile avere", riuscendo quindi nell'intento di "includere" migliaia di persone nella vita economica e sociale. Il socio è la nostra ragion d'essere. Il nostro scopo è rispondere alle sue esigenze finanziarie. Il cliente è la nostra ragione di fare e fare sempre meglio. La misura della loro soddisfazione è il nostro successo.

Nella nuova Europa unificata da una moneta comune, che abbatte frontiere e sembra trascurare i vecchi confini, il Credito Cooperativo – che origina dalle economie locali e di queste è l'artefice di sviluppo – non può non ripensare se stesso per costruire un futuro nuovo di solidarietà e di democrazia economica. Le nostre banche, dalla semplice attività di erogazione di credito e raccolta di risparmio, sono diventate fornitori globali di servizi, di prodotti e di soluzioni finanziarie. Di qualità. Senza dimenticare che la loro vocazione è quella di essere *differenti per forza.* Banche per le quali l'utile è uno strumento, non il fine.

Oggi noi responsabilmente firmiamo, e facendo ciò impegniamo la nostra storia e noi stessi, un nuovo "Patto con le nostre comunità locali", con gli uomini, le donne e le organizzazioni che le fanno vivere.

Oggi noi firmiamo un nuovo Patto con il nostro Paese. Abbiamo contribuito a costruire e a far crescere l'Italia, nella sua storia fatta di salti e di passaggi armonici, di strappi e di eccellenze. Di questa storia noi siamo parte fondamentale.

Ma oggi noi firmiamo anche un "Patto interno", impegnandoci a cooperare in maniera nuova e più intensa tra banche, tra banche e organismi di servizio, tra banche e

fabbriche di prodotti e soluzioni che abbiamo costruito nel corso degli anni. Ci impegniamo a cooperare come "sistema" di banche locali con altri "sistemi" cooperativi europei.

Gli impegni che assumiamo guideranno le nostre strategie e le nostre prassi. Da essi trarremo le regole di comportamento dei soci, degli amministratori, dei collaboratori.

Per tutto ciò, gli uomini e le donne che costituiscono il Credito Cooperativo si propongono di rispettare e promuovere la Carta dei Valori del Credito Cooperativo. Interpretando i princìpi che rendono la cooperazione di credito una formula viva e vitale per il Paese e per l'Europa.

1. Primato e centralità della persona. Il Credito Cooperativo ispira la propria attività all'attenzione e alla promozione della persona. Il Credito Cooperativo è un sistema di banche costituite da persone che lavorano per le persone. Il Credito Cooperativo investe sul capitale umano – costituito dai soci, dai clienti e dai collaboratori – per valorizzarlo stabilmente.

2. L'impegno. L'impegno del Credito Cooperativo si concentra, in particolare, nel soddisfare i bisogni finanziari dei soci e dei clienti, ricercando il miglioramento continuo della qualità e della convenienza dei prodotti e dei servizi offerti. Obiettivo del Credito Cooperativo è produrre utilità e vantaggi, è creare valore economico, sociale e culturale a beneficio dei soci e della comunità locale e "fabbricare" fiducia. Lo stile di servizio, la buona conoscenza del territorio, l'eccellenza nella relazione con i soci e clienti, l'approccio solidale, la cura della professionalità costituiscono lo stimolo costante per chi amministra le aziende del Credito Cooperativo e per chi vi presta la propria attività professionale.

3. Autonomia. L'autonomia è uno dei princìpi fondamentali del Credito Cooperativo. Tale principio è vitale e fecondo solo se coordinato, collegato e integrato nel "sistema" del Credito Cooperativo.

4. Promozione della partecipazione. Il Credito Cooperativo promuove la partecipazione al proprio interno e in particolare quella dei soci alla vita della cooperativa. Il Credito Cooperativo favorisce la partecipazione degli operatori locali alla vita economica, privilegiando le famiglie e le piccole imprese; promuove l'accesso al credito, contribuisce alla parificazione delle opportunità.

5. Cooperazione. Lo stile cooperativo è il segreto del successo. L'unione delle forze, il lavoro di gruppo, la condivisione leale degli obiettivi sono il futuro della cooperazione di credito. La cooperazione tra le banche cooperative attraverso le strutture

locali, regionali, nazionali e internazionali è condizione per conservarne l'autonomia e migliorarne il servizio a soci e clienti.

6. Utilità, servizio e benefici. Il Credito Cooperativo non ha scopo di lucro. Il conseguimento di un equo risultato, e non la distribuzione del profitto, è la meta che guida la gestione del Credito Cooperativo. Il risultato utile della gestione è strumento per perpetuare la promozione del benessere dei soci e del territorio di riferimento, al servizio dei quali si pone il Credito Cooperativo. Esso è altresì testimonianza di capacità imprenditoriale e misura dell'efficienza organizzativa, nonché condizione indispensabile per l'autofinanziamento e lo sviluppo della singola banca cooperativa. Il Credito Cooperativo continuerà a destinare tale utile al rafforzamento delle riserve – in misura almeno pari a quella indicata dalla legge – e ad altre attività di utilità sociale condivise dai soci. Il patrimonio accumulato è un bene prezioso da preservare e da difendere nel rispetto dei fondatori e nell'interesse delle generazioni future. I soci del Credito Cooperativo possono, con le modalità più opportune, ottenere benefici in proporzione all'attività finanziaria singolarmente svolta con la propria banca cooperativa.

7. Promozione dello sviluppo locale. Il Credito Cooperativo è legato alla comunità locale che lo esprime da un'alleanza durevole per lo sviluppo. Attraverso la propria attività creditizia e mediante la destinazione annuale di una parte degli utili della gestione promuove il benessere della comunità locale, il suo sviluppo economico, sociale e culturale. Il Credito Cooperativo esplica un'attività imprenditoriale "a responsabilità sociale", non soltanto finanziaria, ed al servizio dell'economia civile.

8. Formazione permanente. Il Credito Cooperativo si impegna a favorire la crescita delle competenze e della professionalità degli amministratori, dirigenti, collaboratori e la crescita e la diffusione della cultura economica, sociale, civile nei soci e nelle comunità locali.

9. Soci. I soci del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a contribuire allo sviluppo della banca lavorando intensamente con essa, promuovendone lo spirito e l'adesione presso la comunità locale e dando chiaro esempio di controllo democratico, eguaglianza di diritti, equità e solidarietà tra i componenti la base sociale. Fedeli allo spirito dei fondatori, i soci credono ed aderiscono ad un codice etico fondato sull'onestà, la trasparenza, la responsabilità sociale, l'altruismo.

10. Amministratori. Gli amministratori del Credito

Cooperativo si impegnano sul proprio onore a partecipare alle decisioni in coscienza ed autonomia, a creare valore economico e sociale per i soci e la comunità, a dedicare il tempo necessario a tale incarico, a curare personalmente la propria qualificazione professionale e formazione permanente.

11. Dipendenti. I dipendenti del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a coltivare la propria capacità di relazione orientata al riconoscimento della singolarità della persona e a dedicare intelligenza, impegno qualificato, tempo alla formazione permanente e spirito cooperativo al raggiungimento degli obiettivi economici e sociali della banca per la quale lavorano.

Riva del Garda, 12 dicembre 1999

Appendice B. Questionario per le BCC

Le suddette risposte sono da interpretarsi in nome e per conto delle 32 Banche di Credito Cooperativo associate alla Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo.

1) Ritenete che la forma giuridica della società cooperativa alla luce della riforma societaria sia coerente con gli obiettivi contenuti nel capo V del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia n. 385/1993?

si no non so

2) Considerate ancora attuale, per una *corporate governance* efficiente, il voto capitario dei soci?

si no non so

3) Pensate che una fusione fra una banca di credito cooperativo e una banca di diversa natura stravolga la funzione originaria della BCC?

si no non so

4) Quale dovrebbe essere a Vostro avviso il numero minimo dei soci della BCC per garantire il funzionamento della banca?

50 100 200 300 400 500

5) Pensate che sia coerente mantenere la continuità operativa del socio con la BCC?

si no non so

6) Quale dovrebbe essere la percentuale più corretta degli utili netti destinati (in via obbligatoria) a riserva legale da parte della BCC?

0 15 30 50 70 90

7) Quale dovrebbe essere la percentuale più corretta degli utili netti destinati ai fondi mutualistici da parte della BCC?

0 5 10 15 20

8) Quale dovrebbe essere la percentuale più corretta degli utili netti destinati a fini di beneficenza?

0 5 10 15 20

9) Quanto pensate che la riforma del diritto societario possa incidere sull'assetto delle banche cooperative?

molto modestamente poco nulla

10) Ritenete che le dimensioni d'impresa delle BCC rispondano alle esigenze del sistema?

si no non so

11) Pensate che la BCC possa trovare un mercato di nicchia proprio grazie alla dimensione piccola o minore?

si no non so

12) Considerate il sistema economico regionale toscano particolarmente adatto allo sviluppo dell'attività creditizia e finanziaria delle BCC?

si no non so

13) La Vostra BCC articola la finalità di sostegno allo sviluppo economico attraverso le seguenti operazioni:

credito ordinario a breve %
credito a medio-lungo %
credito agevolato %
finanza straordinaria %
capitalizzazione d'impresa %
TOTALE _____ 100 %

14) La gestione dell'attivo finanziario (*banking book*) della Vostra BCC avviene attraverso le seguenti soluzioni di investimento:

titoli a breve %
titoli a medio-lungo %
azioni e partecipazioni %
fondi comuni %
gestioni patrimoniali %
TOTALE _____ 100 %

15) La raccolta della Vostra BCC si articola nel modo seguente:

debiti verso banche %
debiti verso clientela %
emissione di titoli %
passività ibride e passività subordinate %
capitalizzazione d'impresa %
TOTALE _____ 100 %

Appendice C. Elenco delle BCC

I dati quantitativi presentati nella ricerca sono stati stimati sulla base dei bilanci delle seguenti banche di credito cooperativo toscane.

- Isola d'Elba Bcc
- Bcc del Mugello
- Bcc di Pescia
- Bcc di Bientina Scrl
- Bcc di Cambiano Scrl
- Bcc Fiorentino Campi Bisenzio
- Credito Cooperativo Area Pratese Scrl
- Bcc di Cascia di Reggello
- Banca di Cascina
- Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco Umbro Scrl
- Bcc di Capalbio Scrl
- Bcc della Montagna Pistoiese Scrl
- Banca della Maremma Credito Coop. di Grosseto Scrl
- Bcc di Masiano Scrl
- Bcc di Montepulciano Scrl
- Bcc della Garfagnana Minucciano
- Bcc della Versilia e della Lunigiana
- Bcc di Pitigliano Scrl
- Bcc di Pontassieve
- Bcc del Chianti Fiorentino
- Banca del Valdarno Credito Cooperativo Scrl
- Bcc di San Pietro in Vincio Scrl
- Bcc di Saturnia
- Bcc Sovicille
- Bcc di Vignole Scrl

9.
LA NUOVA DISCIPLINA DI VIGILANZA DEI CONFIDI

di Gian Luca Greco

Nell'ambito dei «soggetti operanti nel settore finanziario» disciplinati dall'art. 155 del testo unico bancario assumono particolare rilevanza i confidi, o consorzi di garanzia collettiva fidi che dir si voglia, in ragione della funzione di sostegno finanziario che essi assolvono a favore delle piccole e medie imprese operanti nel nostro paese[259].

I confidi nascono e si sviluppano negli anni sessanta, allorquando il finanziamento delle imprese ruotava, ancor più di quanto possa essere adesso, sul finanziamento a breve termine da parte delle banche: in questo contesto, i confidi costituiscono la risposta collettiva delle piccole imprese alla forza contrattuale delle banche, ponendosi come garanti di queste ultime nell'interesse delle imprese associate allo scopo di limitare il contingentamento delle risorse creditizie, particolarmente a cavallo degli anni settanta.

Il ruolo dei confidi nella promozione dello sviluppo, della competitività e dell'innovazione delle piccole imprese trova conferma, successivamente, nell'ambito degli interventi introdotti dalla legge n. 317 del 5 ottobre 1991, che eleva tali enti a gestori di risorse pubbliche e ne detta le caratteristiche minime a tale scopo.

La disciplina dei confidi è stata radicalmente e recentemente riformata per effetto dell'art. 13 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, nella L. n. 326 del 24 novembre 2003[260]: detta norma costituisce oggi a tutti gli effetti il punto di riferimento della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, sia sotto il profilo "strutturale" sia sotto il profilo della regolamentazione prudenziale[261].

---

[259] Sui confidi, per gli aspetti giuridici, v. G.D. Mosco, *I consorzi fidi e l'intermediazione finanziaria: nuovi interventi legislativi ed esperienze europee*, in *Giur. Comm.*, Milano, 1993, I, p. 540-560 e, da ultimo, G.D. Mosco, *Per i confidi una disciplina attesa da quindici anni*, in *L'Imprenditore*, nn. 1-2, 2004, p. 53 ss. Con riferimento ai profili funzionali, M. Comana, *Gli organismi collettivi di garanzia dei fidi: un nuovo ruolo nel rapporto banca-impresa?*, in *Banche e Banchieri*, n. 3, 1991, pp. 159-168; A. Gersandi, *Gli strumenti di un nuovo rapporto tra banca e piccola e media impresa*, in *Banche e Banchieri*, n. 6, 1995, pp. 703-715. Per un'analisi dell'attività dei confidi alla luce dei principi dell'accordo di Basilea 2 sui requisiti patrimoniali delle banche v. ABI, *L'impatto di Basilea 2 sull'attività dei confidi*, in *Bancaria*, n. 9, 2002, pp. 74-81.

[260] Cfr. art. 13, D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, nella L. n. 326 del 24 novembre 2003 («Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»). Come vedremo, il comma 37 dell'art. 13 ora citato modifica l'art. 4 dell'art. 155 t.u.b. ed introduce, nell'ambito del medesimo articolo, i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies.

[261] Così si esprime la Relazione al D.L. citato, con riferimento all'art. 13: «l'articolo 13 reca una disciplina compiuta dell'attività di garanzia collettiva dei fidi (confidi).

Senza aver la pretesa di rendere un panorama completo delle novità introdotte dal provvedimento ora citato (l'art. 13 consta di ben 61 commi e spazia dalle norme di carattere societario a quelle di carattere tributario e di disciplina delle agevolazioni statali), osserviamo, in primo luogo, che la legge del 2003 definisce come «confidi» i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi. Connessa a tale definizione è quella di «attività di garanzia collettiva dei fidi», che consiste nell'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

La norma definisce inoltre «confidi di secondo grado» i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese.

Entrambe le definizioni sono degne di nota per la loro portata di carattere generale, e superano il perimetro circoscritto della precedente disciplina, ed in particolare dell'art. 29 della L. 317/1991, che sulle finalità sue proprie incentrava anche la definizione dei soggetti coinvolti. Esse inoltre introducono o, quanto meno, istituzionalizzano, un nuovo intermediario finanziario tipico, in quanto l'attività svolta dai confidi è senza dubbio un'attività finanziaria, o per meglio dire, una particolare e qualificata attività di intermediazione finanziaria, che consiste nella trasmissione di fondi da soggetti *in surplus*, imprese consorziate o socie, ai soggetti *in deficit*, altre imprese consorziate o socie, per il tramite di intermediari creditizi[262].

L'evoluzione del fenomeno della garanzia mutualistica in Italia, che si esplica attraverso le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva fidi, segna una fase di crescita, che postula una puntuale regolamentazione della materia, anche in considerazione dell'attenzione che le Istituzioni comunitarie vi hanno dedicato, per l'estensione del fenomeno stesso in numerosi Stati membri. I confidi costituiscono uno strumento determinante per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, uno strumento che opera in pratica in tutti i settori economici: l'artigianato, l'industria, il commercio e, in misura meno rilevante, l'agricoltura. Attraverso l'espletamento dell'attività di garanzia, i confidi accrescono le possibilità di credito delle imprese minori associate ed aumentano la loro forza contrattuale consentendo l'applicazione delle migliori condizioni del mercato del credito. In tale contesto, il presente articolo recepisce la regolamentazione dei confidi recata dal Testo unificato dei vari disegni di legge sulla materia (S. 193, 1176, 1207, 1267, 1992 e 2135), proposto dal Comitato ristretto disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, costituito in seno alla 6a Commissione del Senato della Repubblica».

[262] In dottrina (G.D. Mosco, *I consorzi fidi*, cit., p. 550 ss. e G. Volpe Putzolu, *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, a cura di F. Galgano, vol. IV, 1981, p. 333) è stato a suo tempo criticata la scelta di inserire i consorzi fidi tra gli intermediari finanziari da iscriversi negli elenchi di cui al Titolo V del t.u.b., vuoi per la difficoltà di

I confidi esercitano quindi attività di finanziamento, per quanto in via mediata ed indiretta. Quest'attività è tipica, realizzandosi secondo specifici connotati tecnici e giuridici, ma sembrerebbe, *prima facie*, non riservata, almeno esplicitamente, non essendo prevista una sanzione per l'abusivo esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, a differenza di quanto previsto dagli artt. 130, 131, 131-bis e 132 t.u.b., rispettivamente, per l'abusivismo nell'esercizio della raccolta del risparmio, dell'attività bancaria, dell'attività di emissione di moneta elettronica, dell'attività finanziaria.

Conformemente a quanto previsto per le altre attività di intermediazione creditizia e finanziaria, però, l'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «confidi», «consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi, pena l'applicazione della (tipica) sanzione di cui all'art. 133, comma 3, t.u.b (cfr. art. 13, comma 5, L. 326/2003).

Tenuto conto che i confidi, come vedremo, devono necessariamente essere iscritti in una sezione speciale dell'art. 106 o nell'elenco speciale dell'art. 107 (se non addirittura nell'albo delle banche), non è chiaro, allora, se l'attività di garanzia collettiva dei fidi sia esercitabile dai soli confidi come sopra iscritti ovvero se, trattandosi di una *species* nel *genus* attività finanziaria, essa sia esercitabile da qualunque intermediario finanziario, che però non potrà utilizzare le denominazioni protette, a meno che non sia un confidi. La prima ipotesi lascia perplessi soprattutto perché poco coerente in punto di politica del diritto, in quanto istituirebbe un'attività "a riserva assoluta", quale la garanzia collettiva dei fidi, senza una specifica sanzione per l'abusivo esercizio della stessa (né, come vedremo, la sottoposizione a particolari regole di vigilanza), a differenza di quanto previsto per altre attività "a riserva relativa", quali le attività finanziarie *tout court*. La seconda ipotesi imporrebbe invece di "spaccare" la disciplina dell'attività dalla disciplina del *nomen*, ed è ancor più debole della prima, che è dunque da preferire.

---

ricomprendere la prestazione di garanzie di firma tra le attività di concessione di finanziamenti (ma in questo senso v. la Circolare del Ministero del Tesoro 26 giugno 1992, n. 1 e, successivamente, l'art. 2 del Decreto del Ministro del Tesoro 6 luglio 1994, *Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico*), sia per la prevalenza, tra le garanzie prestate dal confidi, del fondo rischi monetario, che non costituisce garanzia di firma, bensì garanzia reale assimilabile al pegno irregolare (sul punto v. G. Volpe Putzolu, *op. cit.*, e D. Vittoria, *I problemi giuridici dei consorzi fidi*, Napoli, 1981, p. 129 ss.).

Passando ad alcuni profili "strutturali", i confidi, salvo quanto stabilito dagli artt. 4-quater e 4-quinquies dell'art. 155 t.u.b., sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, nonché da imprese artigiane e agricole. Essi svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge: nell'esercizio di tale attività possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché possono essere utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.

I confidi di secondo grado svolgono invece l'attività sopra indicata a favore dei confidi e delle imprese ad essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.

Al pari dei confidi "di primo grado", anche i confidi di secondo grado sono quindi caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo e tipico (in ciò somigliando agli altri intermediari finanziari del titolo V del t.u.b.), per quanto, come vedremo in seguito, essi potranno essere autorizzati, a certe condizioni, a svolgere anche altre attività finanziarie ed addirittura l'attività bancaria[263].

---

[263] Se nel nostro paese a lungo ci si è chiesti se i confidi potessero addirittura essere considerati intermediari finanziari, in altri paesi europei il fenomeno della garanzia collettiva ha assunto da tempo strutture e qualificazioni ben più precise.
In Germania operano vere e proprie "banche di garanzia", denominate *Bürgschaftsbanken* ed incluse tra i *KreditInstitute* ai sensi dell'art. 1, comma 1, n. 8 della *Kreditwesengesetz*: esse rilasciano fideiussioni di indennità, fruendo a loro volta di controgaranzie statali che coprono oltre il 50 per cento del rischio assunto.
In Francia la legge bancaria del 1984 ricomprende le *societés de cautionnement mutuel* tra gli *établissements de crédit*, considerandole società finanziarie: dette società, istituite con legge del 1917, sono abbastanza simili ai confidi italiani ed operano rilasciando avalli o girate su effetti e pagherò cambiari emessi o girati dai propri associati o rilasciando altre forme di garanzia. È da ricordare che, a ragione dei particolari controlli cui dette società sono assoggettate, i crediti da essi garantiti sono ponderati al 20% - anziché al 100%, ai fini del calcolo del coefficiente di solvibilità delle imprese bancarie, come se si trattasse di un prestito interbancario. In Francia l'attività di garanzia collettiva può essere esercitata anche da soggetti non sottoposti alla legge del 1917, che godono di minori vincoli o controlli ma che, di converso, prestano garanzie che non danno alcun vantaggio in termini di coefficiente di solvibilità.
In Spagna il fenomeno delle garanzie collettive si è sviluppato solo a partire dal 1978, con l'emanazione del Decreto Reale n. 1885 del 26 luglio, ed è rappresentato dalle *Sociedades de Garantia Reciproca*, società commerciali a carattere mutualistico costituite da imprese, il cui oggetto esclusivo consiste nel prestare garanzia a mezzo di avalli od altre forme a favore dei propri soci al fine di agevolare l'attività imprenditoriale degli stessi. La banca centrale spagnola considera le *Sociedades de Garantìa Reciproca* istituzioni finanziarie.
In campo comunitario ricordiamo infine la *Comunicazione della Commissione CEE del 5 settembre 1991*, SEC (91) 1550 def., *Il ruolo degli enti di mutua garanzia nel finanziamento delle piccole e medie imprese nella Comunità europea* e il *Parere del Comitato economico e sociale del 3 aprile 1992*, IND/442.
Sui profili europei del fenomeno delle garanzie collettivo si rinvia a G.D. Mosco, *I consorzi fidi*, cit., pp. 556-559 ed alla bibliografia ivi citata.

Per quanto riguarda la dotazione patrimoniale, il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non può essere inferiore a 100.000 euro, fermo restando per le società consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250.000 euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione.

Di grande importanza sono le disposizioni che prevedono l'esercizio congiunto di attività bancaria e di attività di garanzia collettiva dei fidi: secondo l'art. 29 della L. 326/2003, «l'esercizio dell'attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata è consentito, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci». La denominazione di tali banche deve contenere le espressioni «confidi», «garanzia collettiva dei fidi» o entrambe. Per quanto concerne la disciplina, a tali banche si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11 e da 19 a 28 della L. 326/2003 e il Capo V, sezione II, del t.u.b (vale a dire le norme previste per le banche di credito cooperativo). La Banca d'Italia è tenuta ad emanare norme attuative delle predette disposizioni, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle "banche-confidi".

Sorprende, a prima vista, il mancato richiamo al Capo II del Titolo II t.u.b. (artt. 13-18), alle norme cioè in materia di albo, di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, di succursali e libera prestazione dei servizi, di mutuo riconoscimento. In realtà, la locuzione «l'esercizio dell'attività bancaria (…) è consentito (…) anche alle banche che (…)» presuppone, per quanto non troppo chiaramente, una preventiva autorizzazione all'esercizio di attività bancaria, che la legge consente ora di rilasciare, in deroga alla regola generale dell'art. 10, comma 3, t.u.b., anche a soggetti che esercitano prevalentemente attività diversa dall'attività bancaria e, segnatamente, attività di garanzia collettiva dei fidi.

Sorprende ancor di più, ed anche ad un'occhiata più attenta, che il legislatore, nel dettare la disciplina delle "banche-confidi", abbia tralasciato ogni richiamo alle norme del testo unico bancario in materia di raccolta del risparmio (artt. 10-12), di vigilanza (artt. 51-69), di crisi (artt. 96-105), di trasparenza delle condizioni contrattuali (artt. 115-120), di sanzioni (artt. 130-145). Le disposizioni della Banca d'Italia non potranno colmare questo importante vuoto, difettando di qualsivoglia

delega, ed anzi appaiono in origine limitate dall'esigenza di "compatibilità" con le peculiari caratteristiche delle "banche-confidi" che l'art. 29 della L. n. 326/2003 vuole rispettata. L'incapacità delle "banche-confidi" di emettere obbligazioni (per effetto dell'inapplicabilità anche dell'art. 12 t.u.b.) non impedisce a detti soggetti la raccolta del risparmio tra il pubblico, finanche a vista, e quindi l'assunzione di un altissimo rischio sistemico, salvo particolari ed ulteriori restrizioni che potranno essere previste dalla Banca d'Italia. È ipotizzabile, infatti, che la Banca d'Italia sopperisca all'insussistenza di poteri di vigilanza e di gestione delle eventuali crisi vuoi con fortissimi limiti all'operatività imposti in via secondaria, vuoi non rilasciando autorizzazioni all'esercizio se non a condizioni – di sana e prudente gestione – di grande rigore, con il risultato di avere pochissime "banche-confidi", che probabilmente, per di più, di banca non avranno quasi niente.

Da ultimo ricordiamo che le recenti disposizioni ora in commento prevedono che i confidi – usufruendo peraltro di talune deroghe al diritto societario comune - possano trasformarsi in consorzi con attività esterna, società cooperative, società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative e in banche cooperative, anche qualora siano costituiti sotto forma di società cooperativa a mutualità prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi. I confidi possono altresì fondersi con altri confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche società, associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi purché il consorzio o la società incorporante o che risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di credito cooperativo.

Esauriti questi brevi cenni sui profili strutturali, gettiamo ancora uno sguardo sull'attuale disciplina di vigilanza prevista per i confidi nell'ambito del testo unico bancario.

Abbiamo visto che i confidi, fermo restando il loro oggetto sociale principale, costituito dall'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci, possono essere autorizzati ad esercitare (anche) attività bancaria.

A prescindere dalle "banche-confidi", occorre poi ricordare che i confidi, per un verso, costituiscono la quarta sezione dell'elenco generale *ex* art. 106 t.u.b. e, per altro verso, se ricorrono certi presupposti, sono tenuti ad iscriversi anche nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 t.u.b.

Ai sensi dell'art. 155 t.u.b., quarto comma, i consorzi di garanzia collettiva fidi, anche di secondo grado, devono iscriversi ad un'apposita sezione dell'elenco generale. Può sostenersi che l'iscrizione in parola abbia però finalità completamente diversa, con buona approssimazione squisitamente ricognitiva, rispetto a quanto previsto, in

generale, per gli altri intermediari finanziari, in quanto detti soggetti non sono sottoposti ad alcuna disposizione del titolo V del t.u.b., tanto è vero che l'iscrizione nella sezione non abilita ad effettuare le (altre) operazioni riservate agli intermediari finanziari.

Occorre ricordare che in precedenza la norma faceva riferimento esplicito ai confidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dall'articolo 29, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317[264]. Anche con riferimento al vecchio testo si riteneva comunque che la sezione avesse finalità unicamente ricognitive, individuando i soli confidi previsti dalla L. n. 317/1991 e non altri operatori che eventualmente svolgessero attività analoga[265]. Nel 1996 l'Ufficio Italiano dei Cambi ha peraltro previsto che l'elenco generale degli intermediari finanziari sia pubblicato in forma di volume e reso disponibile al pubblico presso le sedi locali delle camere di commercio, della Banca d'Italia e delle direzioni provinciali del tesoro: la disposizione fa sì che alla finalità ricognitiva si accompagni un meccanismo di pubblicità, da utilizzarsi anche e soprattutto in funzione di lotta all'usura[266].

Nella precedente formulazione della norma, per effetto delle modifiche apportate al testo unico bancario (e nel caso specifico all'art. 155) dal D.Lgs. 342/1999, i confidi erano inoltre stati sottoposti alle disposizioni di cui all'art. 1 (e solo ad esso) della legge 197/1991, con riferimento quindi alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, ed alle relative sanzioni (art. 5). A dire il vero non si capisce quale volesse essere la finalità di tale intervento, se non quella di

---

[264] L'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 342/1999 ha eliminato il richiamo all'art. 30 della legge 317/1991, che fissa requisiti dimensionali minimi necessari per beneficiari degli interventi statali previsti dalla legge stessa: l'abolizione del richiamo attrae nella disciplina dell'art. 155 i confidi di minori dimensioni, prima indebitamente esclusi sulla scorta di requisiti rilevanti ai soli fini delle agevolazioni statali (in questo senso v. la Relazione accompagnatoria al D.Lgs. 342/1999); la dottrina è concorde nell'affermare la correttezza della modifica: in questo senso v. A. Urbani, *Commento all'art. 155*, in F. Capriglione, (a cura di), *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Cedam, Padova, 2° ed., 2001, p. 1185, L. Bonzanini, *Commento all'art. 35*, in A. Dolmetta (a cura di), *Le nuove modifiche al testo unico bancario*, Milano, 2000, p. 131; A. Colavolpe, *D.Lgs. 342/99: un primo commento alle modifiche al testo unico bancario*, in «Società», 1999, p. 1398.

[265] Cfr. L. Criscuolo, [in] F. Capriglione, *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Cedam, Padova, 1° ed., 1994, pp. 755 s. Si pensi ai Consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, previsti dall'art. 15 della legge 108/1996 (legge antiusura), che anche il Consiglio di Stato ha definito quali soggetti diversi dai confidi iscritti nell'apposita sezione dell'elenco generale degli intermediari finanziari prevista dall'art. 155 (Consiglio di Stato, sez. contr., 12 maggio 1997, n. 74, in *Consiglio di Stato*, 1997, II, p. 1613).

[266] Circolare UIC del 4.9.1996 - *Istruzioni per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale tenuto dall'UIC per conto del Ministro del tesoro*, in G.U., Serie Generale, del 18.9.1996.

impedire che l'esclusione *in toto* dall'applicazione della legge 197/1991 prevista nel testo originario non solo evitasse ai confidi gli obblighi di identificazione e registrazione (art. 2) e la segnalazione di operazioni sospette (art. 3) ma potesse far cadere nell'equivoco che detti soggetti, pur non essendo intermediari abilitati (non applicandosi l'art. 4 ci sembra di capire che non sarebbero abilitabili ai sensi del comma 2), non fossero tenuti ad osservare le regole previste dall'art. 1 in tema di trasferimento di contanti e titoli al portatore (che può avvenire solo tramite intermediari abilitati) e in tema di assegni (che se di importo superiore a 12.500 euro devono recare l'indicazione del beneficiario e la clausola di intrasferibilità).

Il richiamo alle norme della legge 197/1991 è oggi stato eliminato, e ciò in quanto gli obblighi dei confidi, così come degli altri soggetti elencati all'art. 155 t.u.b., in tema di riciclaggio del denaro sporco, sono stati specificatamente definiti, chiariti ed ampliati per effetto dell'emanazione del D.Lgs. n. 56 del 24 febbraio 2004[267], che ha modificato la legge n. 197 del 5 luglio 1991.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. o) del decreto, ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, si applicano gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 197/1991 (segnalazione di operazioni sospette) e gli obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni di cui all'art. 2 della L. 197/1991 (art. 3 del decreto), mentre essi non sono abilitati ad effettuare le operazioni di trasferimento di contante e titoli al portatore previste dall'art. 1 della L. 197/1991 (art. 4 del decreto).

Per quanto concerne la procedura di iscrizione nella sezione dell'elenco generale dedicata ai confidi, all'UIC è affidato il compito di raccogliere l'istanza di iscrizione, che può essere rigettata, con provvedimento motivato comunicato alla società istante, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda o delle eventuali informazioni complementari richieste[268]. L'UIC si occupa anche dell'aggiornamento del volume sopra indicato, e, a tal fine, gli intermediari (ivi compresi i confidi) sono tenuti a comunicare le variazioni dei dati forniti all'atto dell'iscrizione; i confidi, inoltre, devono portare a conoscenza dell'UIC, in sede di approvazione del bilancio annuale, l'ammontare del proprio fondo di garanzia monetario[269].

---

[267] *Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite*, in G.U. n. 49 del 28.2.2004.

[268] Cfr. artt. 3 e 4 del D.M. 6.7.1994 - *Modalità di iscrizione dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli artt. 106, 113 e 155, commi 3 e 4, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385*, in G.U., Serie Generale, del 22.7.1994.

[269] Circolare UIC del 4.9.1996 - *Istruzioni per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale tenuto dall'UIC per conto del Ministro del tesoro*, in G.U., Serie Generale, del 18.9.1996.

Rimane oscuro il motivo per il quale è stata negata l'applicabilità anche dell'art. 113 t.u.b. (soprattutto in considerazione delle recenti modifiche alla disciplina introdotte dal legislatore che ora vedremo), e in particolare, come è noto, la sussistenza dei requisiti di onorabilità per i partecipanti e gli esponenti aziendali: ciò non avrebbe certo comportato effetti dirompenti sulla struttura dei confidi (si sarebbe trattato di una dichiarazione ulteriore prodotta dal soggetto nella domanda di iscrizione alla sezione) bensì, in un vantaggioso rapporto costi-benefici, avrebbe costituito un minimo «vincolo di onestà» per enti ammessi a contributi statali.

L'art. 13, comma 32, del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, nella L. n. 326 del 24 novembre 2003, già in precedenza citato, ha inoltre introdotto una specifica disciplina per i confidi che rispettano taluni criteri oggettivi riferibili al volume di attività finanziaria ed ai mezzi patrimoniali e che adottano una delle forme societarie previste dall'art. 106, comma 3 (art. 155, comma 4-bis)[270].

L'applicazione della suddetta disposizione (come di quelle che saranno citate *infra*) è condizionata all'emanazione di apposite disposizioni attuative da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Secondo quanto previsto dal testo unico bancario, i confidi iscritti nell'elenco speciale devono esercitare in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi[271]. Essi possono anche svolgere:

a) le attività di prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte; gestione di fondi pubblici di agevolazione; stipula di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia, purché prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie[272];

b) in via residuale, e nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari[273].

Per quanto concerne le regole di vigilanza, l'art. 155, comma 4-sexies, dispone che ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applichino gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione

[270] «Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall'articolo 106, comma 3» (art. 155, comma 4-bis, t.u.b.).

[271] Cfr. art. 155, comma 4-ter, t.u.b.

[272] Cfr. art. 155, comma 4-quater, t.u.b.

[273] Cfr. art. 155, comma 4-quinquies, t.u.b.

dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo: in tal caso si applica l'articolo 111, commi 3 e 4.

Come può notarsi, è stata sostanzialmente ripresa l'intera disciplina applicabile agli intermediari iscritti nell'elenco speciale, con la sola eccezione delle disposizioni incompatibili, quali, in particolare, l'art. 111, comma 1, lett. a) e b), t.u.b. (i confidi non devono e non possono esercitare esclusivamente attività finanziarie, né sono soggetti ai medesimi vincoli in termini di capitale sociale minimo ed oggetto sociale) e l'art. 107, comma 6 (in considerazione della residualità dell'esercizio di attività finanziaria, non è ipotizzabile un'abilitazione all'esercizio di servizi di investimento o alla raccolta di fondi con obbligo di rimborso in misura superiore al patrimonio).

La legge n. 326 del 2003, al comma 57, detta anche una disciplina transitoria per i confidi di rilevante entità, ossia per quelli che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila euro. Tali soggetti possono, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge convertito, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale. La Banca d'Italia procederà all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi dovranno adeguarsi ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti nell'art. 155 t.u.b., commi 4-bis – 4-sexies. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procederà alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati.

I confidi di rilevante entità iscritti nell'elenco speciale secondo la disposizione sopra ricordata possono svolgere, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi, le sole attività indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, t.u.b., esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 155, comma 4-ter, t.u.b.

10
APPENDICE NORMATIVA E BIBLIOGRAFICA

A cura di Stefania Gugliotti

NORMATIVA NAZIONALE

Legge 25 Giugno 1909, n. 422
Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici.

La norma in commento dispone che le società cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite possono riunirsi in consorzi al fine di aggiudicarsi l'esecuzione di opere pubbliche; tutto ciò deve essere preceduto dalla presentazione della domanda al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. I consorzi costituiti, godono di piena autonomia, ma sono posti sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

Regio Decreto 12 Febbraio 1911, n. 278
Approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei Consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici.

Sono disciplinati da questa norma i consorzi costituiti tra cooperative di produzione e lavoro per assumere appalti di opere pubbliche dello Stato o di altri enti pubblici. Di particolare rilevanza: le disposizioni sulla costituzione (art. 57 e segg.), la distinzione a fini antilucrativi tra ristorni e utili (art. 7 e 9), l'introduzione del numero minimo dei soci per la costituzione della società e l'obbligo di particolari requisiti soggettivi (art. 2), una norma a salvaguardia del principio della porta aperta (art. 3), nonché un sistema di vigilanza (art. 25-35 e 78-91) e l'istituzione di apposito registro presso le prefetture (art. 14, 16-21 e 24).

Codice Civile, 1942
Artt. 2511-2545

Le società cooperative sono prese in considerazione nel Codice civile, Capo I del Titolo VI del Libro V, con una serie di norme (artt. 2511-2545), articolate in diverse sezioni. Gli articoli si occupano di tutta la disciplina in materia di cooperazione quali gli aspetti generali, la disciplina della costituzione, delle quote e delle azioni, dei rapporti con i soci, degli organi sociali, ecc. In

questa parte numerosi sono anche i riferimenti alle disposizioni sulle S.p.a. dal momento che le cooperative presentano la struttura societaria (art. 2516). Inoltre all'art. 2517 c.c. si prevede che le società cooperative che esercitano il credito, le banche di credito cooperativo, le società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche, e le altre società cooperative regolate da leggi speciali (cooperative agricole, di produzione e lavoro, artigiane…) sono soggette alle disposizioni del Codice civile, in quanto siano compatibili con le leggi speciali che quindi prevalgono.

Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 Dicembre 1947, n. 1577
Provvedimenti per la cooperazione.

Il decreto legislativo in commento, fissa i principi cooperativistici ai quali le cooperative devono ispirarsi, nonché le clausole per il rispetto del principio della mutualità. Vengono disposte le norme sul principio del voto capitario per le persone fisiche, il limite al possesso delle quote, il principio della "porta aperta" e tutta la disciplina sui soci. Infine la Legge Basevi regola la vigilanza sulle cooperative da parte delle associazioni di rappresentanza, del Ministero del lavoro, del Ministero del Tesoro o del Ministero dell'Industria, e nel dettaglio tutta la disciplina sulle ispezioni: le modalità, i soggetti interessati, gli effetti. Viene inoltre prevista la ricostituzione delle Commissioni provinciali di vigilanza.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 Aprile 1970, n. 602
Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi.

Per la riforma della disciplina recata dal presente decreto, si fa riferimento al D. Lgs. 423/01.

Legge 17 Febbraio 1971, n. 127
Modifiche al D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 , modificato con L. 18 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla L. 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione.

Il testo della legge contiene ulteriori modifiche di alcuni artt. del D. lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577. (15, 16, 22, 23, 24, 27). Inoltre disciplina la delega di rappresentanza nelle cooperative agricole, imposta sulle società, prestiti dei soci. La

presente legge reca anche integrazioni alla Legge Basevi per quanto attiene il Comitato.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 601
Disciplina delle agevolazioni tributarie.

Le agevolazioni tributarie per le cooperative sono enunciate all'art. 10-14 della legge in commento. Nello specifico sono previste: agevolazioni per le cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro; la deducibilità dal reddito d'impresa dell'intero ammontare dei ristorni nelle cooperative di consumo e limitatamente al 20% dei salari correnti per le cooperative di produzione e lavoro; il prestito sociale. Ma al fine di beneficiare delle agevolazioni di questa legge le cooperative devono possedere i requisiti di mutualità, essere iscritti al registro prefettizio e allo schedario generale della cooperazione, i quali presupposti saranno accertati dall'autorità di vigilanza in sede ispettiva.

Legge 10 Maggio 1977, n. 904
Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria.

Nella presente legge detta "legge Pandolfi", si stabilisce che non concorrono a formare reddito imponibile di cooperative e consorzi le somme annualmente accantonate a riserva indivisibile purché ne sia prevista la non distribuibilità nel corso della vita della società o all'atto dello scioglimento. Non comporta decadenza dai benefici fiscali l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite, purché non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.

Legge 19 Marzo 1983, n. 72
Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.

La norma attiene alla disciplina sulla rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese, specificando gli aventi diritto a questa procedura, i tipi di beni che possono essere soggetti a valutazione. Inoltre sono enunciate delle modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in particolare l'art. 62, riguardo le

disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese. Le norme relative alle banche popolari, alle società per azioni si riferiscono a settori molto specifici.

Legge 27 Febbraio 1985, n. 49
Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.
Il provvedimento in commento stabilisce presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, l'istituzione di un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito
denominato Foncooper, destinato per finanziamento delle cooperative con determinati requisiti: principio di mutualità, iscrizione nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione. La Regione Toscana è subentrata al Ministero nella convenzione con il fondo e gestisce gli interventi di incentivazione tramite il Comitato Regionale Foncooper del quale fanno parte anche rappresentanti delle centrali cooperative. Possono accedere ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo di rotazione di cui al Tit. I della L. 49/85 (legge Marcora) le cooperative e le piccole società cooperative, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI. Sono finanziati gli investimenti che riguardano progetti finalizzati all'aumento della produttività e dell'occupazione, alla valorizzazione dei prodotti e alla razionalizzazione del settore distributivo, al ripianamento di passività contratte per la realizzazione dei progetti, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti. Il finanziamento può essere concesso per un importo non superiore al 70% della spesa.

Legge 8 Novembre 1991, n. 381
Disciplina della cooperative sociali.

La legge 381/1991 disciplina le cooperative sociali, le quali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso ad esempio la gestione di servizi socio-sanitari. Una finalità prevista consiste anche nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, quali gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, ecc. Rilevante la possibilità per le cooperative sociali di ammettere dei soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. E inoltre obbligatorio recepire nello statuto della cooperativa le clausole di mutualità fiscale ex art. 26 legge Basevi (art. 3).

Legge 31 Gennaio 1992, n. 59
Nuove norme in materia di società cooperative

La legge di riforma in esame ha introdotto nella disciplina delle società cooperative numerose novità e ha completato la ristrutturazione anche sul piano interno dell'impresa, attraverso i consistenti aumenti ai limiti di quota sottoscrivibile da ciascun socio, l'istituzione della figura del socio sovventore, la creazione di azioni di partecipazione cooperativa, l'istituzionalizzazione delle assemblee speciali, la possibilità di prevedere diverse categorie di soci, i nuovi limiti per i prestiti sociali (art. 10), la previsione di nuovi valori minimi e massimi per le singole azioni (art. 3) e la possibilità di rivalutazione (art. 7 e 9), le modifiche al numero minimo dei soci per ceti tipi di cooperative (art. 14), le nuove norme in materia di vigilanza. Con l'istituzione dei fondi mutualistici, infine, si è dato maggior concretezza a quello scopo che si pone in diretta relazione con finalità che riguardano soprattutto l'utilità e l'incremento del movimento cooperativo, definito come "mutualità esterna".

Decreto Legislativo 1 Settembre 1993, n. 385
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Il testo unico in materia bancaria costituisce la legge speciale di riferimento per la disciplina delle cooperative di credito, banche popolari e banche di credito cooperativo. Le disposizioni che interessano questi soggetti sono contenute negli artt. 28-36, dove oltre alle norme generali ci sono anche quelle sui soci, sull'operatività, sulle trasformazioni e fusioni, sugli utili. Inoltre le cooperative di credito, le banche popolari e le banche di credito cooperativo sottostanno alla vigilanza della Banca d'Italia in base agli artt. 4 e 5.

Legge 7 Agosto 1997, n. 266
Interventi urgenti per l'economia.

La norma in commento stabilisce all'art. 21 disposizioni sulla piccola società cooperativa, la quale per essere così definita deve formarsi da un numero non inferiore a 3 e non superiore ad 8. A questa società che ha scopo mutualistico viene applicata la stessa disciplina delle società cooperative per alcuni settori, la disciplina codicistica come previsto dal Cod. Civ. Inoltre il potere amministrativo può essere attribuito dallo statuto all'assemblea dei soci, mentre il Collegio sindacale è obbligatorio soltanto allorquando ricorrano le condizioni previste per le S.r.l.; e la piccola società cooperativa può trasformarsi soltanto in società cooperativa ordinaria

Legge 15 Dicembre 1998, n. 441
Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

La presente legge ha lo scopo di promuovere e di valorizzare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, con particolare riferimento all'insediamento ed alla permanenza di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Gli aiuti sono previsti per il primo insediamento, per una ristrutturazione fondiaria o per incrementare l'azienda. Possono accedere a questi aiuti anche le cooperative, purché si impegnino per almeno cinque anni al mantenimento delle condizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, e a condizione che almeno i due terzi dei soci, la cui età non deve comunque superare i quaranta anni, esercitino, rivestendo la relativa qualifica, l'attività agricola a titolo principale oppure a tempo parziale.

Legge 23 Dicembre 1998, n. 448
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

La presente legge finanziaria del 1999 si occupa delle società cooperative all'art. 58 e 59. Nel primo recante "Obbligazioni delle società cooperative", sancisce la possibilità di emettere obbligazioni anche per le società cooperative non bancarie o finanziarie, sottoponendole alle disposizioni riguardanti le obbligazioni delle S.p.a. (art. 2410 e segg. c.c.), e all'obbligo di certificazione del bilancio ove ne ricorrano i presupposti ex art. 15 della L. 59/92. Mentre nell'art. 59 recante "Prestiti da soci per le cooperative", sono stabiliti i limiti individuali del prestito da soci per le cooperative edilizie di abitazione, equiparati a quelli previsti per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e di lavoro.

Legge 28 Ottobre 1999, n. 410
Nuovo ordinamento dei consorzi agrari.

La presente legge va a riformare la disciplina dei consorzi agrari. I consorzi agrari sono considerati delle società cooperative a responsabilità limitata e come tali, sono regolati dagli articoli 2514 e seguenti del codice civile, nonchè dalle leggi speciali in materia di società cooperative. Quindi è previsto l'obbligo di recepimento delle disposizioni della legge Basevi e l'iscrizione all'Albo prefettizio.

Legge 23 Dicembre 2000, n. 388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Lella legge finanziaria del 2001 un piccolo riferimento c'è anche per le società cooperative, precisamente all'art. 17, nel

quale si prevede che la soppressione delle clausole ex art. 26 L. Basevi dallo statuto e la decadenza dai benefici fiscali comportino per le cooperative agevolate l'obbligo di devoluzione disinteressata ai Fondi Mutualistici del patrimonio effettivo dedotti il capitale versato e i dividendi maturati.

Legge 3 Aprile 2001, n. 142
Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore.

Questa legge si riferisce alla revisione della legislazione delle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci. Oltre a disporre circa la definizione della figura di socio lavoratore (art. 1), dei diritti (art. 2) e del trattamento economico di questo, la legge istituisce l'obbligo dei regolamenti interni per le cooperative di lavoro (art. 6) e delega il legislatore a riformare il sistema previdenziale (art. 4) e di vigilanza cooperativa (art. 7).

Legge 3 Ottobre 2001, n. 366
Delega al Governo per la riforma del diritto societario.

Questa legge contiene in 12 articoli i principi della riforma del codice civile, relativa alle società a responsabilità limitata e le società cooperative, cui il legislatore delegato deve attenersi. Nel caso specifico delle società cooperative, i principi previsti nell'art. 5 riguardano: il perseguimento della funzione sociale della cooperazione; la definizione di cooperazione "costituzionalmente riconosciuta"; il riconoscimento ai soci finanziatori di adeguata tutela patrimoniale ed amministrativa; l'ammissione di deroghe al principio del voto capitario in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore; l'emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non, "al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali".

Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001, n. 3
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

La Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 conferma la potestà legislativa dello Stato nelle materie relative alla regolamentazione del modello societario e alla vigilanza cooperativa. La competenza delle Regioni viene invece mantenuta per l'emanazione di leggi di incentivazione e promozione del fenomeno cooperativo in sé.

Decreto Legislativo 6 Novembre 2001, n. 423
Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 della L. 3 aprile 2001, n. 142.

La presente legge, su delega dell'articolo 4, c. 3, della L. 142/01, va a riformare la disciplina in materia previdenziale ed assistenziale per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi prevista dal D.P.R. 602/70. Infatti le norme del decreto disciplinano per i lavoratori soci degli organismi associativi, la contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dagli enti previdenziali interessati, anche calcolando l'imponibile giornaliero in percentuale.

Legge 15 Giugno 2002, n. 112
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.

Anche se la legge è piuttosto generale, ad esempio per argomenti come i ristorni, i prestiti da soci e il trattamento fiscale degli accantonamenti minimi obbligatori a riserva legale, l'art. 6 reca alcune disposizioni transitorie per l'anno 2002-2003, in attesa di un più compiuto riordino del trattamento tributario delle società cooperative e loro consorzi, in materia di applicazione dell'Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche alle somme accantonate a riserva indivisibile dalle società cooperative (escluse le cooperative sociali). Mentre sono escluse dall'applicazione di questo decreto le cooperative di garanzia collettiva fidi.

Decreto Legislativo 2 Agosto 2002, n. 220
Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001 n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".

La vigilanza delle società cooperative è attribuita al Ministero delle attività produttive, finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici. Queste norme riformano la "Legge Basevi", in particolare si può fare riferimento alla disciplina puntuale della revisione cooperativa, l'ispezione straordinaria, la certificazione di bilancio, gli effetti della vigilanza. Oltre a ciò, vengono emesse nuove norme in tema di controllo interno, in particolare in materia di collegio sindacale.

Decreto Legislativo 17 Gennaio 2003, n. 6
Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366.

Questo decreto contiene la riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative. In particolare per le società cooperative, molte norme di leggi speciali sono implicitamente abrogate, come quella istitutrice della piccola società cooperativa. Quest'ultima si può trasformare entro il 31/12/04 nella fattispecie di società cooperativa di cui all'art. 2522 secondo comma. La riforma detta una disciplina in molte parti nuova, comune per tutte le imprese: soltanto ai fini fiscali viene effettuata una distinzione tra due sottospecie, le cooperative a mutualità prevalente (art. 2512) e quelle diverse. Oltre agli aspetti fiscali, sarà diversa per queste cooperative anche la configurazione del patrimonio netto e la destinazione degli utili d'esercizio (art. 2514 e 2545 quinquies). La riforma ripropone gli obblighi relativi ai requisiti soggettivi dei soci (art. 2527) e alla relazione annuale che descriva compiutamente il carattere mutualistico della cooperativa (art. 2545). A tutte le cooperative si riferiscono inoltre le novità in tema di duplicità di modelli normativi di rinvio, ristorni, strumenti finanziari, sistemi di amministrazione, il raddoppio dei limiti superiori della quota individuale di capitale sociale, porta aperta e sue garanzie ecc. Soltanto per le cooperative a mutualità non prevalente, la possibilità di trasformarsi in società lucrativa previa devoluzione del patrimonio effettivo ai Fondi Mutualistici dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi maturati

Legge 14 Febbraio 2003, n. 30
Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

La norma in commento dispone che il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle disposizioni regionali ed europee, i principi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento al sistema di collocamento e di somministrazione di manodopera. La delega al Governo riguarda le materie: riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio; riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale; disciplina delle varie tipologie di lavoro; certificazione dei rapporti di lavoro; previdenza sociale e di lavoro.

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

Le disposizioni contenute nel presente decreto mirano a realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro. Ma le novità introdotte nel mercato del lavoro si applicano anche alle cooperative. Infatti all'art. 14 con specifico riguardo alle cooperative sociali , viene disposto che per favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, vengano stipulate convenzioni quadro su base territoriale tra le organizzazioni sindacali e centrali, circa il conferimento di commesse di lavoro a cooperative sociali da parte dei soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione lavorativa.

NORMATIVA REGIONALE TOSCANA

Del. C. 2 marzo 1971, n. 16
Statuto della regione Toscana

Lo Statuto della regione Toscana si occupa delle cooperative nel Titolo primo, articolo 4, nel quale tra le finalità principali si stabilisce che la Regione promuove e favorisce in ogni settore la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione.

L. R. 4 aprile 1973, n. 20
Interventi a favore delle Cooperative artigiane di garanzia.
6.4.1973 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 16

La presente stabilisce la corresponsione dei contributi da parte dell'Amministrazione regionale al fine della formazione e sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia costituite tra imprese iscritte agli albi provinciali dell'artigianato della Toscana. La disciplina si distingue per le cooperative costituitesi in data anteriore al 1 aprile 1972 e quelle successive.

L. R. 7 aprile 1973, n. 22
Provvedimenti straordinari a favore dell'agricoltura.
13.4.1973 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 17

La legge stabilisce interventi straordinari rivolti ad agevolare le iniziative assunte a favore dell'agricoltura toscana. I contributi sono previsti a favore dell'attività dimostrativa e assistenza

tecnica-economica alle cooperative, difesa fito-sanitaria, meccanizzazione agricola, sviluppo zootecnico, coltivazioni arboree, strutture aziendali e iteraziendali. Gli interventi per la cooperazione riguardano, invece, l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento delle strutture e relative attrezzature per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita collettiva di prodotti agricoli e zootecnici. Previste anche agevolazioni per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice da parte di cooperative.

L. R. 24 luglio 1973, n. 42
Contributi alle cooperative e consorzi tra imprese artigiane.
27.7.1973 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 34

La regione Toscana, in base a questa legge, eroga contributi ai consorzi e cooperative costituiti ai sensi di legge tra imprese artigiane iscritte all'albo, per le iniziative di comune interesse delle aziende associate. I contributi finalizzati agli interventi come costruzione, acquisto, ampliamento e ammodernamento di immobili inerenti alle finalità istituzionali della cooperativa sono definiti anche nell'entità.

L. R. 7 dicembre 1973, n. 63
Aumento del fondo per il finanziamento degli interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia di cui alla legge regionale 4-4-1973, n. 20.
14.12.1973 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 55

Il finanziamento stabilito dall'art. 8 della legge regionale 4 Aprile 1973, n. 20, è aumentato da 15 milioni di lire a 35 milioni, e inoltre viene specificata la spesa per la concessione dei contributi previsti per l'anno 1973 pari a 85 milioni di lire.

Del. C. 26 luglio 1973, n. 417
Approvazione dello Statuto tipo delle cooperative artigiane di garanzia operanti nel territorio della Regione Toscana (BU n. 40 del 14-9-1973)

La presente deliberazione non è più operante.

Del. C. 13 novembre 1973, n. 566
Affidamento dell'incarico di attuazione dei programmi di edilizia pubblica abitativa da parte della Regione Toscana al Consorzio Extra Interprovinciale fra le cooperative di produzione e lavoro con sede in Firenze ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 relativamente a parte degli interventi di cui alla 6° e 8° finalità individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 247 del 24 ottobre 1972 ed approvazione

della convenzione per la disciplina dell'incarico (BU n. 1 del 4-1-1974)

La presente deliberazione non è più operante.

L. R. 7 gennaio 1974, n. 2
Aumento del fondo per contributi alle cooperative e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 24-7-1973, n. 42.
11.1.1974 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 2

Il testo della legge è formato da un unico articolo attinente alla variazione dell'entità del fondo per contributi alle cooperative e consorzi tra imprese artigiane, come previsto dall' art. 7 della legge 24 luglio 1973, n. 42. Il finanziamento passa da 200 milioni di lire a 265 milioni di lire.

L. R. 16 luglio 1974, n. 38
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17-3-1973, n. 14, recante contributi per la formazione e lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio.
19.7.1974 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 32

La legge regionale in questione modifica gli artt. 1, 2, 4 c. 2, 7 della LR 17 Marzo 1973, n. 14 riguardo i contributi per la formazione e lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio.

L. R. 31 ottobre 1974, n. 64
Agevolazioni creditorie nel campo delle strutture agricole finanziate dalla CEE, dallo Stato italiano e dalla Regione Toscana.
8.11.1974 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 49

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere l'importo corrispondente alla differenza tra la spesa sostenuta e la spesa ammessa, sia nel caso di opere in fase di realizzazione che quelle da iniziare, da parte di Cooperative agricole e di loro Consorzi o dall' Ente di sviluppo. Le opere ammesse al beneficio del mutuo sono limitate alle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, e alla costruzioni di stalle sociali. Nella presente legge vengono anche stabilite disposizioni per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione dei mutui di miglioramento fondiario, ad opera del fondo interbancario di garanzia.

L. R. 3 maggio 1975, n. 36
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24-7-1973, n. 42 "Contributi alle cooperative e consorzi tra imprese artigiane"
9.5.1975 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 21

Vengono modificati all'interno della legge gli artt. 1, 3 c. 1, 4 aggiunto il terzo comma, 5 c. 2, 6 c. 1 e c. 4, della LR 24 luglio 1973, n. 42 recante "Contributi alle cooperative e consorzi tra imprese artigiane". La Regione in base alle modifiche apportate eroga ai consorzi e cooperative di 2° grado, costituite fra non meno di cinque consorzi e cooperative. Inoltre viene modificato l'ammontare dei contributi previsti in base alle iniziative di importo complessivo inferiore a 1 milione di lire.

L. R. 3 maggio 1975, n. 37
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 "Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia".
9.5.1975 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 21

La presente legge modifica alcuni articoli della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 recante: "Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia" soprattutto per quanto riguarda il contributo annuale per la formazione del patrimonio delle cooperative, sia nell'entità che nelle modalità di attribuzione del contributo (art. 5-6)

Del. G. 5 febbraio 1975, n. 699
Approvazione schema di convenzione da stipulare fra Regione, I.A.C.P. e Cooperative Assegnatarie dei finanziamenti previsti dall'art. 67/c-d, 55/c e 68/b della legge 22-10-1971, n. 865 (BU n. 14 del 21-3-1975)

La presente deliberazione della Giunta non è più operante.

L.R. 12 gennaio 1976, n. 2
Interventi regionali per agevolare la realizzazione di nuovi alloggi da parte di cooperative edilizie su aree comprese nei piani di zona a norma della legge 18-4-1962, n. 167 (BU n. 4 del 20-1-1976 - GU n. 150 del 9-6-1976)

Questa legge regionale non è più operante dal momento che è stata abrogata con la legge regionale 10 marzo 1999, n. 12, art. unico.

L. R.7 giugno 1976, n. 25
Modifica alla Legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2 sui contributi integrativi regionali alle Cooperative Edilizie.
11.6.1976 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 30

La legge in materia di edilizia e cooperative modifica l'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, riguardo la concessione di un contributo "una tantum" integrativo sulla spesa degli investimenti programmati fino all'importo massimo di 3,5 milioni di lire. Il contributo deve essere utilizzato per la realizzazione di nuovi alloggi su aree comprese nei piani di zona a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 e concesse con diritto di superficie.

L. R. 4 settembre 1976, n. 61
Aumento del fondo per interventi a favore delle cooperative di garanzia di cui alla legge regionale 4 aprile 1973, n. 20.
10.9.1976 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 44

La legge regionale 4 settembre 1976, n. 61 predispone l'aumento del fondo per interventi a favore delle cooperative di garanzia per l'esercizio finanziario del 1976. L'ammontare del finanziamento è stato aumentato a 235 milioni di lire rispetto a quanto previsto dall' art. 8 della LR 4 Aprile 1973, n. 20, cioè 85 milioni di lire. La presente legge non è più operante.

L. R. 29 gennaio 1977, n. 12
Norme per lo sviluppo dell'associazionismo e delle cooperazioni dei produttori agricoli nel settore zootecnico.
4.2.1977 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 5

Per incentivare l'associazionismo e la cooperazione dei produttori agricoli nel settore zootecnico, la presente legge dispone un regime di interventi eseguiti dalla Regione Toscana. Le associazioni dei produttori agricoli zootecnici potranno promuovere rapporti di collaborazione con le associazioni provinciali allevatori territorialmente interessate, ma dovranno tenere contabilità separate dell'attività associativa medesima. La Regione favorisce anche la collaborazione degli enti locali, comunità montane, associazioni e consorzi, la costituzione delle Cooperative di servizio, ai fini dello sviluppo e della valorizzazione della produzione zootecnica con particolare riguardo a quella bovina e ovina.

L. R. 17 agosto 1977, n. 52
Integrazione e modifiche alla parte finanziaria della LR 24-7-1973 n. 42: contributi alle cooperative e consorzi tra imprese artigiane.
26.8.1977 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 45

È elevato di 135 milioni di lire l'onere derivante dall'applicazione della legge regionale 24 luglio 1973, n. 42, per l'anno 1977. Mentre per gli anni successivi al 1977 l'onere è determinato dalle singole leggi di bilancio.

L. R. 17 agosto 1977, n. 53
Integrazioni e modifiche alla parte finanziaria della LR 4 aprile 1973 n. 20. Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia.
26.8.1977 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 45

È elevato a 365 milioni di lire il fondo per il finanziamento degli interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia, previsto dalla LR 4 Aprile 1977, n. 20.

L. R. 22 agosto 1977, n. 57
Provvedimenti a favore delle cooperative agricole.
26.8.1977 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 45

La legge prevede l'integrazione del contributo in conto capitale come stabilito dall'art. 11 della legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento, da parte di cooperative agricole e loro consorzi, delle strutture e relative attrezzature per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti zootecnici e loro sottoprodotti. Le somme anticipate devono essere utilizzate esclusivamente per gli scopi per cui sono state concesse.

L. R. 24 agosto 1977, n. 59
Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.
26.8.1977 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 45

In base alle presente, la regione eroga contributi a favore dei Comitati regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuto, per favorire la promozione, sviluppo, propaganda, organizzazione, assistenza e tutela della cooperazione. Vengono elencati i compiti della Consulta regionale della cooperazione che ha sede presso la Giunta Regionale. Quest'ultima determina l'entità dei contributi e le modalità di assegnazione.

L. R. 3 gennaio 1978, n. 1
Integrazione alla LR 22-8-1977 n. 57 relativa a "Provvedimenti a favore delle cooperative agricole".
13.1.1978 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 2

Quanto disposto dalla legge regionale n. 57 del 22 agosto 1977, cioè l'integrazione del contributo in conto capitale, è esteso alle cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti, strutture, attrezzature per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agrari e zootecnici e loro

sottoprodotti, di proprietà di altri organismi associativi operanti nel settore dell'agricoltura.

L.R. 29 marzo 1978, n. 19
Anticipazione dei contributi di esercizio per l'anno 1978 alle imprese di diritto privato con partecipazione di enti pubblici e a società cooperative di lavoro che esercitano autoservizi di linea (BU n. 15 del 7-4-1978 - GU n. 162 del 13-6-1978)

La legge regionale in questione è stata abrogata con legge regionale 10 marzo 1999, n. 12, art. unico, a sua volta abrogata con legge regionale 2 aprile 2002, n. 11, art. 1.

L.R. 7 settembre 1979, n. 48
Concorso regionale sugli interessi per prestiti contratti da cooperative per liquidare acconti ai soci conferenti in applicazione dell'art. 11 della L. 403/77 (BU n. 50 del 24-9-1979 - GU n. 88 del 29-3-1980)

La presente legge è stata abrogata con legge regionale 29 febbraio 2000, n. 19, articolo unico.

L.R. 24 maggio 1980, n. 60
Modifica alla L.R. 54/75, art. 3 - Assistenza tecnico economica alle cooperative agricole e loro consorzi (BU n. 32 del 30-5-1980 - GU n. 302 del 4-11-1980)

Questa legge è stata abrogata con legge regionale 29 febbraio 2000, n. 19, articolo unico.

Del. C. 3 maggio 1983, n. 312
Modifiche alla delibera del Consiglio regionale 26-7-1973, n. 417 - Statuto tipo delle Cooperative di garanzia operanti sul territorio della Regione Toscana (BU n. 35 del 20-7-1983, parte prima)

La disciplina viene riportata nel Del. C. n. 417 del 1973.

L.R. 13 giugno 1983, n. 42
Disciplina delle agevolazioni finanziarie a favore delle cooperative artigiane di garanzia e loro consorzio (BU n. 31 del 22-6-1983 - GU n. 243 del 5-9-1983)

La presente legge è stata abrogata con legge regionale 16 febbraio 1987, n. 12, art. 10.

L. R. 16 febbraio 1987, n. 12
Disciplina delle agevolazioni finanziarie a favore

dell'associazionismo artigiano con fini di garanzia.
25.2.1987 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 11

La disciplina prevista da questa legge riguarda l'intervento finanziario della regione Toscana, per promuovere lo sviluppo dell'associazionismo artigiano con fini di garanzia e di consulenza finanziaria. Riconosciuta la mutualità delle Cooperative artigiane di garanzie, la regione concede tributi per la copertura delle perdite subite a fronte delle operazioni di credito, per l'abbattimento dei tassi di interesse sulle operazioni attivate. La legge stabilisce l'entità degli importi da attribuire ai singoli tipi di cooperative.

L. R. 21 marzo 1988, n. 20
Interventi regionali a favore della cooperazione agricola e forestale.
31.3.1988 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 20

La legge disciplina in forma organica gli interventi regionali a favore delle società cooperative agricole e forestali e i loro consorzi, che svolgono la propria attività in prevalenza a favore di aziende operanti in Toscana ed iscritte nel registro prefettizio, ma molti sono i soggetti beneficiari. Individuando le tipologie e gli obiettivi degli interventi, la legge stabilisce la finalità generale della Regione cioè il miglioramento delle condizioni di produzione del settore agricolo attraverso lo sviluppo e il consolidamento della cooperazione agricola nella regione, in armonia con le scelte di politica agricola negli atti di programmazione non solo regionale, ma anche nazionale e comunitaria.

L. R. 28 marzo 1988, n. 21
Partecipazione della Regione Toscana a società consortili per la realizzazione, ammodernamento e gestione dei mercati all'ingrosso agro - alimentari.
6.4.1988 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 21

La Regione può sottoscrivere o acquistare quote o azioni di società consortili, aventi per scopo la realizzazione, l'ammodernamento e gestione dei mercati all'ingrosso agro-alimentare. Inoltre la partecipazione maggioritaria regionale non può superare il 5% del capitale sociale e comunque la quota di 100 milioni di lire.

L. R. 3 agosto 1988, n. 56
Disciplina per il ricorso alle Cooperative da parte dei Comuni e delle USL per gli interventi di servizi sociali.
12.8.1988 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 46

In base a questa legge, la Regione Toscana riconosce il ruolo della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro, che istituzionalmente opera nel settore dei servizi socio-assistenziali. L'iscrizione all'albo delle cooperative in questione, giustificata dal rispetto di alcuni requisiti, è condizione necessaria per lo stabilirsi di rapporti convenzionali con le USL e con i Comuni in materia di servizi socio-assistenziali.

L. R. 9 gennaio 1989, n. 5
Modifiche alla LR 12/87 - Disciplina delle agevolazioni finanziarie a favore dell'associazionismo artigiano ai fini di garanzia.
19.1.1989 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 4

Le modifiche apportate all'art. 8 della LR 12/87 consistono nell'introduzione delle linee e direttive contenute nel Programma Regionale di Finanziamento di cui all'art. 7 della LR 17 Febbraio 1984, n. 13, e inoltre il contributo per l'anno 1988 (e non per il 1987) viene determinato in 350 milioni di lire.

L. R. 10 ottobre 1990, n. 66
Interventi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
19.10.1990 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 58

La legge regionale contiene disposizioni sugli interventi coordinati dalla Regione Toscana con i Paesi in via di sviluppo.

L. R. 10 luglio 1991, N. 34
Norme per la trasformazione delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa in cooperative a proprietà divisa.
18.7.1991 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 42

La presente legge disciplina le modalità di trasformazione delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ammesse a contributo o agevolazione statale o regionale, in cooperative a proprietà divisa e la conseguente cessione in proprietà degli alloggi ai soci assegnatari. Però la trasformazione è subordinata alla modifica dello statuto e dell'atto costitutivo della cooperativa; alla modifica dell'assegnazione in uso e in godimento delle abitazioni in assegnazione a proprietà individuale; alla modifica della convenzione comunale di cessione o concessione dell'area; al versamento alla Regione della differenza fra l'agevolazione concessa per la realizzazione degli alloggi, con quella prevista per le cooperative a proprietà divisa dalla medesima legge di finanziamento. Inoltre le somme ricevute sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale.

Del. G. 11 gennaio 1993, n. 82
Istituzione Albo provvisorio cooperative sociali di cui alla lettera b) art. 1 L. 381/91, per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (BU n. 11 del 17-2-93)

La presente legge sull'istituzione all'Albo provvisorio cooperative sociali non più operante.

Del. G. 11 gennaio 1994, n. 82
Istituzione Albo provvisorio cooperative sociali di cui alla lettera b) art. 1 L. 381/91, per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (BU n. 11 del 27-2-9)

Il provvedimento in questione contiene disposizioni sull'istituzione dell'Albo provvisorio delle cooperative sociali, come previsto dalla legge 381/91, per l' l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

L. R. 28 gennaio 1994, n. 13
Disciplina dei rapporti tra le Cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale.
4.2.1994 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 9

La legge regionale 28 gennaio 1994, n. 13 detta norme per la disciplina dei rapporti tra Enti pubblici e cooperative sociali, per il sostegno e lo sviluppo delle medesime, nonché per la partecipazione delle stesse all'attività di programmazione della Regione. La Regione valorizza le cooperative che operano con carattere di mutualità per la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini o che operano con lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. In particolare, istituito l'albo regionale delle cooperative sociali e i loro consorzi, viene dettata la disciplina che ne regola i requisiti e le procedure dell'iscrizione, la cancellazione dall'albo.

L. R. 21 dicembre 1994, n. 105
Modifica della Legge regionale 2 aprile 1994, n. 29 "Interventi straordinari a favore delle imprese toscane".
23.12.1994 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 85 ter

La modifica della LR 2 aprile 1994, n. 29 consiste nell'introduzione di alcuni criteri, per l'attivazione degli interventi di capitalizzazione e concessione di prestiti a medio termine stabiliti dalla legge in questione. Infatti la cooperativa richiedente, all'atto dell'istruttoria, deve presentare: un margine operativo lordo positivo e uguale ad 1 il rapporto fra capitale

circolante e indebitamento a breve termine; gli interventi dovranno essere volti a favore delle cooperative che non hanno usufruito di altri benefici.

L. R. 31 dicembre 1994, n. 114
Provvedimenti a favore della cooperazione agro-forestale.
31.12.1994 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 88

La legge dispone la concessione di contributi a favore delle imprese cooperative agro-forestali, aventi sede legale in Toscana ed operanti prevalentemente sul territorio regionale. Le cooperative che intendono accedere al finanziamento, di entità non superiore a 30 milioni di lire (per operaio assunto), dovranno rispettare precise condizioni di ammissibilità tra le quali l'assunzione di operai agro-forestali sessanta giorni prima dalla data della presentazione di domanda dei contributi.

L. R. 24 novembre 1997, n. 87
Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale.
26.11.1997 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - N. 42

La presente legge, in attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", detta le norme che possono valorizzare il ruolo delle cooperative sociali, soprattutto quelle che operano con carattere di solidarietà per la promozione umana e per l'integrazione sociale dei cittadini. La Regione Toscana si impegna così: a istituire l'albo delle cooperative sociali; fissare i criteri cui devono uniformarsi i rapporti convenzionali tra enti pubblici e cooperative della Regione Toscana; dettare norme per la determinazione delle modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con quelle dei servizi pubblici di carattere socio-assistenziale, socio-sanitario, educativo e con le attività di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione; all'istituzione della Consulta regionale per la cooperazione sociale; definire le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.

L. R. 31 luglio 1998, n. 44
Partecipazione della Regione Toscana alla Società Cooperativa a responsabilità limitata "Verso la banca etica soc. Coop. a r.l.".
7.8.1998 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 28

In base a questa legge, la Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla Società Cooperativa a responsabilità limitata "Verso la banca etica soc. Coop. a r.l.". Tale partecipazione è prevista per un ammontare di 500 quote della cooperativa e un valore complessivo di 50 milioni di lire. Favorendo la

costituzione della prima Banca Etica d'Italia, si stabilisce la modifica della spesa di bilancio con la diminuzione del Fondo di riserve per spese obbligatorie a favore della creazione di un nuovo capitolo: "Spesa per l'acquisto di quote sociali della Cooperativa "Verso la Banca Etica soc. coop. a.r.l.".

L. R. 23 marzo 1999, n. 17
Interventi per la promozione dell'attività' di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale.
31.3.1999 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 9

Con questa legge la regione Toscana dispone interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e paternariato internazionale, sia a livello regionale che locale.

Del. G. 6 agosto 2001, n. 913
Costituzione Osservatorio Regionale della Cooperazione.

Con questa delibera la Giunta Regionale provvede alla costituzione dell'Osservatorio Regionale della Cooperazione, in attuazione del documento conclusivo della Conferenza Regionale sulla Cooperazione, svoltasi a Firenze il 29/30 settembre 1999. Per migliorare la conoscenza del settore e impostare politiche innovative per lo sviluppo, la Giunta stabilisce inoltre di incaricare il Dipartimento Sviluppo Economico per la definizione degli atti necessari all'impianto operativo dell'Osservatorio Regionale della Cooperazione e di incaricare l'Ufficio Interdipartimentale Ingegneria dei Sistemi Informativi e della Comunicazione delle analisi e valutazione delle proposte tecnico-organizzative.

Decreto Regionale n. 4961 del 12 settembre 2001
Approvazione atto aggiuntivo tra la Regione Toscana e Coopercredito SpA per la gestione degli interventi agevolati delegati, ai sensi dell`art. 19 D.Lgs 112/98, integrativo del contratto stipulato tra il Ministero dell`Industria, del Commercio e dell`Artigianato e Coopercredito SpA il 26 giugno 2000

Con questo decreto viene approvato l'atto aggiuntivo tra la Regione Toscana e Coopercredito SpA per la gestione degli interventi agevolati delegati, integrativo del contratto stipulato tra il Ministero dell`Industria, del Commercio e dell`Artigianato e Coopercredito SpA il 26 giugno 2000.

Decreto regionale n. 2436 del 29 Maggio 2002
Atto aggiuntivo tra Regione Toscana e Coopercredito S.p.A. per la gestione del TIT. I della L. 49/85 - nomina membri del comitato di gestione.

Nel decreto in commento si stabilisce la nomina dei membri del comitato di gestione previsto dall'Atto aggiuntivo tra Regione Toscana e Coopercredito S.p.A. per la gestione del TIT. I della L. 49/85 che si riferisce all'istituzione e finanziamento del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo delle società cooperative, e vengono anche riportati i nomi dei membri.

Decreto n. 3242 del 4 Giugno 2003
D. Lgs. 112/98. Fondo unico regionale per l'industria. L. 49/85 Tit. I "Istituzione e funzionamento del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione". Criteri per la concessione dei finanziamenti "Foncooper". Presa d'atto.

Il decreto in questione riguarda le modifiche ai criteri per la concessione dei finanziamenti "Foncooper" deliberate dal Comitato regionale di Gestione nella riunione del 28 febbraio 2003 e del conseguente Testo coordinato dei criteri per la concessione dei finanziamenti "Foncooper". In particolare vengono attribuite alla Coopercredito le competenze in materia di controlli sull'operato delle società cooperative che fanno richiesta di accedere al finanziamento, mentre al Comitato Regionale di Gestione del "Foncooper" la competenza deliberativa in ordine all'accoglimento o al recesso delle domande di finanziamento.

Del. n. 162 del 23 Novembre 2004
Piano regionale della cooperazione internazionale e della attività di partenariato 2001-2005. Modifica del termine di presentazione delle domande di contributo per i progetti di cooperazione internazionale per l'anno 2005. (PARTE II del Bollettino N. 1 del 05/01/2005).

La presente deliberazione contiene la modifica del termine di presentazione delle domande di contributo per i progetti di cooperazione internazionale per l'anno 2005, in base al piano regionale della cooperazione internazionale e dell'attività di paternariato 2001-2005.

NORMATIVA EUROPEA

Regolamento (CE) 21 Giugno 1999, n. 1260
Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.

Sono previsti anche per le cooperative i Fondi strutturali europei assegnati alle regioni per sostenere lo sviluppo delle

zone più svantaggiate del territorio regionale. Tali fondi sono destinati a tre diverse "missioni-obiettivo": promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo ("Obiettivo n. 1"); favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali ("Obiettivo n. 2"); favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione ("Obiettivo n. 3"). Le zone interessate dall'Obiettivo 2 sono di 4 tipi: industriali, rurali, urbane e dipendenti dalla pesca, e sono ammissibili anche le aree toscane.

Regolamento (CE) 22 Luglio 2003, n. 1435
Regolamento del Consiglio relativo allo Statuto della Società Cooperativa Europea (SCE).

Il Regolamento disciplina la fattispecie della Società Cooperativa Europea, costituita da almeno 5 soci residenti in Stati membri diversi dell'Unione Europea, oppure mediante trasformazione o fusione di più cooperative anch'esse di nazionalità diversa. Per le materie non espressamente disciplinate dal presente Regolamento o dallo Statuto della SCE, sono applicabili le leggi degli Stati Membri, anche nel caso in cui si prevede il controllo da parte delle Autorità di vigilanza.

Direttiva (CE) 22 Luglio 2003, n. 72
Direttiva del Consiglio che completa lo Statuto della Società Cooperativa Europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
Questa Direttiva di accompagnamento allo Statuto della Società Cooperativa Europea (SCE) sulla partecipazione dei lavoratori, è stata pubblicata il 18 agosto 2003, sulla Gazzetta Ufficiale Europea. Obiettivo del regolamento è l'istituzione di un quadro giuridico uniforme nel cui ambito le società cooperative e altre entità e persone fisiche dei vari Stati membri siano in grado di programmare e di eseguire la riorganizzazione delle loro attività sotto forma cooperativa a livello comunitario. Per garantire che la costituzione di una SCE non comporti la scomparsa o la riduzione delle prassi del coinvolgimento dei lavoratori esistenti nelle entità partecipanti alla costituzione di una SCE, dovrebbe essere emanate disposizioni nel settore suddetto, a complemento delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1435/2003. Anche se non è opportuno stabilire un unico modello europeo di coinvolgimento dei lavoratori applicabile alla SCE, potrebbero essere previste disposizioni specifiche per la partecipazione dei lavoratori alle assemblee generali, ove la legislazione nazionale lo consenta, e le

procedure pratiche per l'informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori.

BIBLIOGRAFIA

Storia della cooperazione

BANDETTINI A., *Note critiche sul concetto economico e giuridico delle società cooperative*, Torino, 1902

BOLAFFIO L., *Società commerciali e società cooperative*, Napoli, 1900

BRIGANTI W., *Il movimento cooperativo in Italia 1963-1980*, Roma-Bologna, 1981

CUNZ E., *Sui principi essenziali delle società cooperative*, in *Riv. Comm*., 1939, 288

FABBRI F., *Da birocciai a imprenditori. Storia del Consorzio Cooperative Costruttori 1912-1992*, Milano, Angeli, 1994

FABBRI F., *Il movimento cooperativo nella storia d'Italia*, 1854-1975, Milano, Feltrinelli, 1979

FABBRI F., *La cooperazione. 1945-1956*, in *Il partito comunista italiano. Struttura e storia dell'organizzazione. 1921-1979*, Annali Feltrinelli, Milano, 1981

FAQUET G., *Il settore cooperativo*, Milano, 1948

FORNASARI M. - ZAMAGNI V., *Il movimento cooperativo in Italia. Un profilo storico-economico (1854-1992),* Firenze, Vallecchi, 1993

GALETTI V., *Cooperazione, forza anticrisi*, Milano, 1975

GIDE C., *Il cooperativismo*, Roma, Editori Riuniti, 1953

GOBBI U., *Cooperazione Codice di commercio*, Milano, 1891

GOBBI U., *Cooperazione*, in *Nuovo Dig. It*., Vol. IV, Torino, 1938, p. 1938

GOBBI U., *La cooperazione dall'economia capitalistica all'economia cooperativa*, Milano, 1932

LABADESSA R., *Realtà e sviluppo della cooperazione in regime corporativo*, in *Il Diritto del Lavoro,* 1933, 485

MANARA U., *Delle società e delle associazioni commerciali*, Torino, 1902, vari voll.

MORUZZI M.(a cura di), *I comunisti e la cooperazione. Storia documentaria 1945-1980*, Bari, De Donato, 1981

PADOA G., *Sul progetto di codice della cooperazione*, in *Riv. Coop.*, 1954

PANTALONI M., *Esame critico dei principi della cooperazione*, in *Giornale degli Economisti*, 1898, 134 ss.

PASSADORO Q., *L'ordinamento economico e giuridico delle società cooperative*, in *Enc. Giur. It*., Milano, 1900

SAPELLI G., *La cooperativa come impresa: mercati economici e mercato politico*, in AA.VV., *Il movimento cooperativo in Italia. Storia e problemi*, Torino, 1981

VERRUCOLI P., *La società cooperativa nella legislazione*

italiana: dal Codice di commercio del 1882 al Codice civile del 1942, in Fabbri F.(a cura di), *Il movimento cooperativo nella storia d'Italia*, Milano, 1979

VERRUCOLI P., *Lo sviluppo della legislazione cooperativa italiana e le sue prospettive di riforma*, in AA.VV., *La riforma della legislazione sulle cooperative: atti del convegno di studio sulla Riforma delle società cooperative: Ancona, 10-11 Marzo,1978,*Milano, Giuffrè, 1979

WOLLEMBORG L., *Teoria della cooperazione*, in *Giornale degli Economisti*, 1887, I, 132

ZANGHERI R. - GALASSO G. - CASTRONOVO V., *Storie del movimento cooperativo in Italia: la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (1886-1986),* Torino, Einaudi, 1987

Disciplina costituzionale

CASTIELLO D'ANTONIO A., *Cooperazione e cooperative (diritto pubblico),* in *Enc. giur.,* IX, Roma, 1988

CASTIELLO D'ANTONIO A., "*Tutela costituzionale della cooperazione e cooperazione di credito"*, Padova, 1984

DE FERRA G., *Principi costituzionali in materia di cooperative a carattere di mutualità*, in *Riv. Soc*., 1964, 776 ss.

MARONGIU G., *La "cooperazione costituzionalmente riconosciuta". Profili di costituzionalità,* in Atti del convegno *La riforma delle società cooperative*, Padova, 2002

MINERVINI G., *La cooperazione e lo Stato*, in *Riv. dir. civ*., 1969, I, 620 ss.

NIGRO A., *I rapporti economici nella costituzione - sub art. 45*, in *Comm. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1980

ROCCHI E., *La cooperativa costituzionalmente riconosciuta e la cooperativa di tipo diverso*, in *Soc.,* 2002

ROMBOLI R., *Problemi costituzionali delle cooperative*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl*., 1977, 105 ss.

NICOLETTI D., *Genesi dell'art. 45 della Costituzione italiana*, in *Riv.Coop*., 1955, 181 ss.

BUQUICCHIO M., *La funzione sociale della cooperazione alla luce dei principi costituzionali*, in *Riv. Coop*., 1983, 76 ss.

NIGRO A., *Art. 45*, in Branca G. (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna, 1980, 1 ss.

RESCIGNO U., *Costituzione italiana e Stato borghese*, Roma, 1975

GALGANO F., *La cooperazione nel sistema costituzionale*, in *Nuovo Dir. Agr*., 1977, 412 ss.

Opere a carattere generale

AA. VV., *Le società cooperative*, in *Soc.,* 1988, 905

AA.VV., *I nuovi scenari della cooperazione in Italia: problemi di efficacia, efficienza e legittimazione sociale*, in

Sociologia Lav., 1987, (30), 11

ABBADESSA P., *L'assemblea amministratrice nelle piccole cooperative (prime impressioni)*, in *Riv. Soc.*, 1999, 201

AMBROSINI S., *Tra impegno solidaristico e razionalità economica*, in *Riv. Coop*., 1994, (19), 45

ASCARELLI T., *Società e associazione, consorzi, cooperative e trasformazione*, in *Riv. Dir. Comm.* 1949, II, 425

AVANZINI A. – **TESTA F.**, *Rassegna di giurisprudenza in tema di cooperative*, in *Atti Giorn. Coop. Consorzi*, Milano, 1988, 65

BALLARINI ARNÒ T., *Partecipazioni sociali in cooperative: condizioni per l'emissione*, in *Soc.*, 1993, 986

BASEVI A., *La legge sulla cooperazione e la sua applicazione*, Roma, 1954

BASILE M., *Recesso dalla cooperativa e controllo degli amministratori"*, in *Nuova Giur. Civ. Comm*., 1993, I, 198

BASSI A. (a cura di), *Società cooperative e mutue assicuratrici*, Torino, UTET, 1999

BASSI A. (a cura di), *La riforma delle società cooperative: commento alla Legge 31 gennaio 1992, n. 59*, Milano, Giuffrè, 1992, XII, 280

BASSI A., *Assegnazione di immobili ai soci di cooperativa e azione revocatoria*, in *Dir. Fall.*, 1990, II, 894

BASSI A., *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici (art. 2511-2548)*, Milano, Giuffrè, 1988, XX, 970

BASSI A., *Il fallimento delle società cooperative*, in *Il fallimento*, trattato diretto da Ragusa Maggiore G.-Costa C, Torino, UTET, 1997, 817-821

BASSI A., *Le società cooperative*, Torino, UTET, 1995

BASSI A., *Riflessioni sulle nuove norme in materia di società cooperative, banche popolari, e cooperative di assicurazione (l. 31-1-1992, n. 59 e 17-2-1992, n. 207)*, in *Riv. Dir. Impresa*, 1992, 257

BASSI A., *Visentini bis e società cooperative - La nuova disciplina dei limiti ai conferimenti e dividendi*, in *Riv. Not.*, 1983, 370.

BASSI E., *La riforma della legislazione sulle cooperative*, in *Dir. Comm*., 1900, 89 ss.

BASSI E., *Lo schema di un nuovo regolamento per le società cooperative e per i consorzi di cooperative*, in *Dir. Comm.*, 1909, I, 309 ss.

BASTIA P., *Il passaggio delle cooperative alle altre tipologie societarie e la configurazione della gestione unitaria nel gruppo*, in *Soc.*, 2002, 947

BATTISTOTTI A., *Società cooperative*, UTET, 1994

BERTOLOTTI G., *Le prestazioni accessorie nel diritto delle società*, Roma, 2003

BIANCHI P., *L'esclusione del socio dalla cooperativa*, in *Giur. Comm.*, 1986, II, 121

BIONE M., *Le categorie speciali di azioni nelle società cooperative*, in *La nuova disciplina delle società cooperative, Atti del Convegno di Verona, 12-13 giugno 1992*, Padova, 1993, 41 ss.

BOCCHINI E., *Il bilancio di esercizio delle società cooperative*, in Bucci G.-Cerrai A., *La riforma della legislazione sulle cooperative*: *Atti del convegno di studio sulla Riforma delle società cooperative: Ancona 10-11 Marzo 1978*, Milano, Giuffrè, 1979, 112-118

BOCCHINI E., *Le cooperative*, Padova, 1994

BOER P., *Il sopraprezzo delle azioni (o quote) nelle cooperative e il dovere di accantonarlo a riserva legale*, in *Riv. Soc*., 1985, 138

BONFANTE G, *La legislazione cooperativa - Evoluzione e problemi*, Milano, 1984

BONFANTE G. e altri, *La legislazione cooperativa. Evoluzione e problemi*, Milano, Giuffré, 1984

BONFANTE G., *Contributi in denaro nelle cooperative e azioni con prestazioni accessorie*, in *Giur. Ital*., 1999, 332

BONFANTE G., *Cooperazione e imprese cooperative,* in *Digesto/comm*., IV, Torino, 1989, 147

BONFANTE G., *Finanziaria 2000, dall'art. 17 un «regalo inaspettato»*, in *Riv. coop*., 2001, 25 ss.

BONFANTE G., *I movimenti di riforma della legislazione cooperativa nel passato - Una lezione per l'oggi?*, in *Riv. Coop*., 1982, 9

BONFANTE G., *La legislazione cooperativa fra passato e presente* (a proposito di alcune recenti leggi e progetti di riforma), Annali Genova, 1990 (XXIV), 74

BONFANTE G., *Le società cooperative si rinnovano*, in *Soc.,* 1992, 294.

BONFANTE G., *Partecipazioni tra società cooperative e lucrative*, in *Soc*., 1989, 916

BONFANTE G., *Trasformazione di cooperativa in società consortile per azioni*, in *Soc*., 1989, 1201

BREIDA M. C., *Emittenti. Tutela delle minoranze. Società cooperative*, 1999

BUCCI G. - CERRAI A. (a cura di)**,** *La riforma della legislazione sulle cooperative: atti del Convegno di studio sulla Riforma delle società cooperative: Ancona, 10-11 marzo 1978*, Milano, Giuffrè, 1979

BUONOCORE V. - JOSSA B., *Organizzazioni economiche non capitalistiche,* Il Mulino, Bologna, 2003

BUONOCORE V. (a cura di), *Codice della cooperazione,* Roma, 1996

BUONOCORE V. (a cura di), *Cooperazione e cooperative*, Napoli, Liguori, 1977

BUONOCORE V. (a cura di), *I gruppi cooperativi*, Milano, 1997

BUONOCORE V., *Diritto della cooperazione*, Il Mulino, Bologna, 1997

BUONOCORE V., *I) Profili generali II) Cooperative speciali*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIX, Roma, 1993

BUONOCORE V., *La nuova legge sulle società cooperative*, in *Rass. Econ*., 1971, 973 ss.

BUONOCORE V., *Obblighi del socio cooperatore e tutela della qualità di socio*, in *Riv. Coop*., 1994, (18), 5

BUONOCORE V., *Realtà cooperativa e progetti di riforma*, in *Quaderni di Giur. Comm.,* Milano, 1979, 49 ss.

BUSCAROLI F. - CHIUSOLI R. - FIGONE A. - SETTI M., *Cooperative-Tutti gli adempimenti civilistici, amministrativi, fiscali, contabili e previdenziali,* Milano, IPSOA, 2003

BUTTARO L. (a cura di), *Finanziamento e organizzazione della cooperativa nella legge n. 59 del 1992*, Milano, 1998

CAFFARELLI E. – COTRONEI G., *Socio di cooperativa*, Roma, 1991, 224

CAMARLINGHI R. –D'ANGELLA F., *Le nuove sfide della cooperazione sociale,* in *Animazione sociale*, I Geki di animazione sociale, Torino, 2004, 38-46

CARBONI R., *Le imprese cooperative e le mutue assicuratrici*, in *Tratt. Rescigno*, XXVII, Torino, 1985, 411 ss.

CAVAZZUTI F., *Un'altra «piccola riforma» in campo societario: quella delle cooperative*, in *Riv. Dir. Civ*., 1971, II, 336 ss.

CECCHERINI A. - S. SCHIRÒ, *Società cooperative e mutue assicuratrici: artt. 2511-2548 c.c.*, Milano, Giuffrè, 2003, 12 ss.

CECCHERINI A., *Le società cooperative*, Torino, Giappichelli, 1999

CERRAI A., *Il principio di democrazia nella gestione dell'impresa cooperativa: prospettive desumibili dall'esperienza tedesca per la riforma legislativa italiana. Comunicazione al Convegno su "La riforma della legislazione sulle cooperative", Ancona, 10-11 Marzo 1978*, in *Riv. Dir. Comm*., 1979, f. 1-2, pt. 1, 41-55

CESQUI S.M., *La funzione sociale della cooperazione*, Milano, 1983

CIMOLINO G. P., *Garanzie nei controlli sulle società cooperative*, in *Cooperative e consorzi,* AA.VV., a cura del Centro Internazionale di Studi Giuridici, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1983, 25-30

COLANTONIO G., *Figura del socio di cooperativa di produzione e lavoro: inquadramento giuridico e problemi emergenti*, in *Riv. Coop*., 1987, (31), 79

COLANTONIO G., *Tutela del socio prenotatario di alloggio cooperativo*, in *Riv. Coop*., 1986, 38

COLLEONI A., *Formalità di convocazione dell'assemblea dei soci nella società cooperativa*, in *Soc.,* 1995, 311

COLOMBO G.E., *Osservazioni sulla natura giuridica delle cooperative*, in *Riv. Dir. Comm*., 1959, 142 ss.

CONGRESSO, *Le società cooperative negli anni novanta. Problemi e prospettive: atti del Convegno internazionale in memoria di Piero Verrucoli, 18-19 maggio 1990*, Collana-Annali della Facoltà di giurisprudenza di Genova, Milano, Giuffrè, 1993

COSTA C., *La riserva legale nelle cooperative e l'art. 12, l. 16-12-1977, n. 904*, in *Giur. Comm*., 1986, II, 310

COSTI R., *Il governo delle società cooperative: alcune annotazioni esegetiche*, in *Giur. comm.,* n. 30.3, Maggio-Giugno 2003, 233-250

COSTI R., *La riforma delle società cooperative: profili patrimoniali e finanziari*, in *Giur. Comm*, 1992, I, 935

COTRONEI G., *Agevolazioni alle cooperative: disposizioni creditizie, finanziarie, previdenziali e fiscali*, 3. ed, Roma, Buffetti, 1997

CUSA E., *Strumenti finanziari e soci finanziatori nelle cooperative,* in *Coop. e cons.,* 2003, 165

D'ALESSANDRO, *Responsabilità sussidiaria del socio di cooperative*, in *Soc.,* 1987, 792

DABORMIDA R., *Cooperative e gruppi di società: le nuove dimensioni dell'organizzazione mutualistica*, in *Soc.,* 1990, 1661

DABORMIDA R., *Evoluzione dei principi e del diritto cooperativo dall'utopia all'imprenditoria del futuro*, in *Riv. Coop.,* 1987, (31), 55

DABORMIDA R., *I controlli e la vigilanza sulle società cooperative*, 1999, in *Cooperative, consorzi, raggruppamenti*, Paola Balzarini e altri, Milano, IPSOA, 1999, 171 ss.

DABORMIDA R., *Inadempimenti del socio verso la società cooperativa*, in *Soc.,* 1988, 140

DABORMIDA R., *La figura del socio nelle società cooperative*, in *Soc.,* 1993, 1605

DABORMIDA R., *La riforma (parziale) della disciplina della società cooperative: la l. 31-1-1992, n. 59*, in *Giur.Ital.,* 1992, IV, 241

DABORMIDA R., *Le società cooperative e i prestiti sociali*, in *Corr. Giur.,* 1992, 1523

DABORMIDA R., *Le società cooperative e la riforma Draghi*, in *Soc.*, 1999, 14

DABORMIDA R., *Rifiuto immotivato di ammissione in cooperativa*, in *Soc.,* 1992, 1095

DABORMIDA R., *Società di capitali partecipata da cooperative*, in *Soc.,* 1995, 1210

DE LUCA, *Questioni in giurisprudenza*, in *Riv. Coop*., 1983, 113

DEL VECCHIO F., *Le peculiarità della liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative*, in *Dir. Fall*., 1999, I,

324
DESIDERI S., *Affrancamento delle riserve indivisibili delle società cooperative*, in *Corr. Trib*., 1995, 2077
DI CECCO G., *Le norme applicabili alle società cooperative*, in Patroni Griffi- Sandulli-Santoro, (a cura di), *Intermediari finanziari, mercati e società quotate,* Torino, 1999, 1187-1246
DI DIEGO S., *I nuovi statuti di cooperativa - Linee guida per la redazione, clausole statutarie, check list, modelli,* Riforma del diritto societario, IPSOA**,** 2004
DI RIENZO M., *I criteri di gestione nelle società cooperative*, Milano, Giuffrè, 2000
DOLFIN N., *Commento art. 17, l. 19-3-1983, n. 72*, in *Nuove Leggi Civ. Comm*., 1984, 324
FANNI M., *La contabilità generale ed il bilancio-tipo delle società cooperative commentato ai sensi della vigente normativa e delle direttive della CEE*, G. Grisi, Padova, CEDAM, 1987
FARINA V., *Società cooperative: capitale sociale, quote, azioni e strumenti finanziari*, in *Riv. Not*., 2003, 1089 ss.
FAUCEGLIA G., *Brevi osservazioni sulla dichiarazione di fallimento delle società cooperative,* in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali",* Ragusa Maggiore G., A. 78, n. 6, novembre-dicembre 2003, 1071-1077
FERRI G., *La cooperativa come società,* in *Riv. Dir. Soc*., 1957, 248
FERRI G., *Trasformabilità delle società cooperative*, in *Riv. dir. Comm*., 1951, 97
FERRO LUZZI P., Commento art. 18 l. 19-3-1983, n. 72, in *Nuove Leggi Civ. Comm*., 1984, 327
FORESTIERI G., *Economie di scala e di scopo nel settore dei servizi finanziari. Una rassegna della letteratura degli anni 80*, Paris, OECD, 1992
FRANZONI M., *Etica del legislatore nel governo dell'impresa cooperativa*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.,* 1993, 493
FRANZONI M., *La recente riforma delle cooperative*, in *Contr. Impr.,* 1992, 765 ss.
FRANZONI M., *Oggetto delle cooperative,* in *Atti Giorn. Coop. Consorzi*, Milano, 1988, 19
FRASCARELLI M., *La piccola cooperativa,* FAG, Milano, 2000
FRASCARELLI M., *Società cooperative,* FAG, Milano, 2000
FRIZZERA B.- JANNACONE M.- DELLADIO C., *Guida alle società cooperative*, Milano, Il Sole 24 ORE, 2003
GALETTI V., *Cooperazione, partecipazione e riforme*, Bologna, Il mulino, 1977
GALGANO F., *Diritto civile e commerciale*, Tomo II, *L'impresa e la società. Le società di capitali e le cooperative*,

Padova, 1990, X, 484

GALGANO F., *L'impresa cooperativa fra autogestione e autocrazia*, in *Dem. Dir.*, 1982, 81

GALGANO F., *La società per azioni, le altre società di capitali, le cooperative*, Bologna, Zanichelli, 1978

GALGANO F., *Le istituzioni dell'economia capitalistica,* Bologna, 1974

GALGANO F., *Le istituzioni dell'economia di transizione*, Roma, 1978

GATTI S., *La pubblicità delle società cooperative,* in *Riv. Coop.,* 1980, 17 ss.

GENCO R., *Diritto delle società cooperative*, Rimini, Maggioli, 1999

GENCO R., *Il volto cooperativo della democrazia economica*, in *Riv. Coop*., 1999, n. 2

GENCO R., *La riforma cooperativa*, Ed. Emilia-Romagna, 1992

GENCO R., *Trasformazione della cooperativa e devoluzione del patrimonio,* Relazione al Convegno di Bologna, 7 febbraio 2003, reperibile sul sito http://www.associazionepreite.it

GHIDINI M., *Cooperativa e società*, in *Studi in onore di Alfredo De Gregorio*, 1955, Società Editrice Dante Alighieri, 15-32

GOBBI U., *Le società di mutuo soccorso*, Milano, 1901

GRANAGLIA E. –SACCONI L. (a cura di), *Cooperazione, benessere e organizzazione economica*, Milano, Angeli, 1992, 336

GRASSO A., *Soci e prestazione mutualistica nell'affittanza collettiva a conduzione divisa*, in *Nuovo Dir. Agr.,* 1989, 96

GRASSO A., *Sulla natura dei rapporti fra socio e cooperativa per la conduzione divisa dei terreni avuti in concessione*, in *Nuovo Dir. Agr*, 1987, 341

GRAZIANI A., *L'art. 2409 è applicabile alle cooperative?*, in *Riv. Soc.,* 1956, 85 ss.

GROSSO P., *I controlli interni nelle società cooperative*, Milano, 1990, 206

GROSSO P., *Il principio democratico "una testa"-"un voto" ed i nuovi obiettivi della cooperazione*, Annali Genova, 1990 (XXIV), 324

GROSSO P., *La metamorfosi delle società cooperative*, in Giur. Ital., 1993, IV, 89

GROSSO P., *La nuova riforma delle società cooperative*, in *Giur. Piem*., 1992, 403

GROSSO P., *Note critiche sulla nuova miniriforma delle società cooperative,* in *Riv. Soc.,* 1983, 132

GUERRA P., *In tema di legittimità della funzione di cooperativa con società ordinaria*, in Foro It., 1950, 1, 258

IANNIELLO B., *Impresa cooperativa: caratteristiche strutturali e nuove prospettive di finanziamento,* Padova, 1994

IBBA C., *Società cooperative, clausole atipiche e prestazioni accessorie in danaro*, in *Riv. Giur. Sarda*, 1986, 481

IENGO M., *Soci di cooperative: il rapporto di lavoro nel disegno di legge governativo*, in *Lav. Giur.*, 1999, 905

INSAUDO G., *Il collegio sindacale ed il controllo contabile nelle società cooperative,* in *Suppl. a Coop. Cons*., IPSOA, n. 8-9, agosto-settembre, 2004

IRRERA M., *I "prestiti" dei soci alla società. Ricostruzione del fenomeno o prospettive di qualificazione e disciplina,* Padova, Cedam, 1992

JOSSA B.(a cura di), *Autogestione, cooperazione e partecipazione agli utili*, Bologna, Il mulino, 1988

LA PORTA U., *Il rapporto tra capitale sociale e spese di costituzione di società cooperativa al vaglio del giudice dell'omologazione*, in *Dir. Giur*., 1990, 155

LAZZARESCHI R. - MURER R. - RUFFINI L.**, *La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative,*** Milano, Giuffrè, 1996

LEVI Y., *Al di là dei modelli tradizionali. Le cooperative a interessi multipli e il loro ruolo differenziale*, in *Riv. Coop.*, 1999, 3, 91 ss.

MALUSÀ G., *Il prestito sociale nelle cooperative*, Milano, IPSOA, 2003

MANFREDI F., *Il nuovo disegno di legge Labriola per la riforma della legislazione nelle cooperative*, in *Mon. Trib.*, 1921, 257

MANFREDI F., *La riforma della legislazione sulle cooperative*, in *Mon. Trib*., 1921, 65

MANFREDI P., *La società cooperativa*, Milano, 1889

MARASÀ G., La nuova disciplina delle società quotate e le cooperative: riflessioni sull' art. 135 del TU in materia di intermediazione finanziaria, *in* Scritti in onore di Antonio Pavone La Rosa*, 1999, 665-673*

MARASÀ G., *La nuova legislazione commerciale - La disciplina della l. n. 59 del 1992*, in *Riv. dir. civ*., 1992, II, 365 ss.

MARASÀ G., *Le «società» senza scopo di lucro*, Milano, 1984

MARASÀ G., *Problemi in tema di finanziamento delle cooperative e di finanziamento della cooperazione nella l. n. 59 del 1992*, in *Riv. Not*., 1993, 1111

MARASÀ G., *Società e scopo di lucro*, in *Riv. Dir. Civ.,* 160

MARIANI M., *La l. 8 novembre 1991, n. 381 sulle cooperative sociali*, in *Riv. It. Dir. Lav.,* 1992, I, 209

MARTINA G., *La raccolta di titoli obbligazionari delle società cooperative,* in *Riv. Coop.*, 1997, n. 3-4, 121 ss.

MARTINELLI L., *La nuova disciplina delle società cooperative,* Milano, De Lillo, 1992

MARULLI M., *Deliberazione di cooperativa assunta con il voto dell'unico socio presente*, in *Soc*., 1991, 1224

MASTRANGELI F.D., *La natura giuridica dei versamenti effettuati dal socio per la prenotazione dell'alloggio*, in *Temi Romana*, 1983, 847

MAZZARESE S., *Considerazioni sulle ultime proposte di riforma della cooperazione*, in *Riv. Giur. Lav. Prev. Soc*., 1990, I, 549

MAZZARESE S., *Cooperative agricole e processo di capitalizzazione nella l. 31-1-1992, n. 59*, in *Dir. Agr*., 1992, 233

MAZZARESE S., *Impresa cooperativa e finanziamento*, Napoli, 1980

MAZZARESE S., *Le nuove norme in materia di società cooperative della l. n. 59/1992*, in *Contr. Impr.*, 1992, 781

MAZZARESE S., *Un cinquantennio di riforme parziali della cooperazione*, in *Giur. Comm*., 1992, I, 1024

MELE E., *Disciplina delle cooperative sociali: evoluzione e prospettive del convenzionamento a seguito della l. n. 381 del 1991*, in *Nuova rass. Leg. Dott. Giur.,* 1993, 521

MELE E., *Un'ulteriore tipologia di convenzioni: quella tra ente pubblico e cooperativa sociale, ai sensi dell'art. 5, l. 8-11-1991, n. 381*, in *Foro Amm*., 1993, 889

MERZ S.- MADONNA R.- SGUOTTI P., "*Manuale pratico delle società cooperative commentato con riferimento al diritto civile, fallimentare, penale, previdenziale e fiscale: cooperative edilizie, di produzione e lavoro, di consumo, agricole, sociali, femminili* ", 2 ed., Padova, CEDAM, 1999

MESSINA P., *In tema di prestazione lavorativa del socio di una cooperativa*, in *Corr. Giur*., 1995, 727

MESSINEO F., *Di nuovo su società cooperativa e utili sociali*, in *Riv. Dir. Comm*., 1949, I, 470

MESSINEO F., *Società cooperativa e sua trasformabilità*, in *Foro It*., 1949, I, 68 ss.

MESSINEO F., *Società e scopo di lucro*, in *Studi di diritto delle società*, Milano, 1949, 1 ss.

MINERVINI G., *Il ruolo della cooperazione nel sistema giuridico dalle origini agli anni ottanta*, in *Dir. Lav*., 1990, I, 336

MONELLI G., *Le società cooperative e il codice di commercio*, in *Dir. Comm*., 1899, 681

MORLEO A., *L'esclusione del socio nella nuova disciplina delle imprese mutualistiche,* in *Coop. cons.,* 2003

MOSCONI R., *Esperienze di revisione dei bilanci di società cooperative*, in *Riv. Coop*., 1995, (21), 57

MOSCONI R., *La società cooperativa*, Il Sole 24 Ore, 2003

OPPO G., *Futuro della cooperativa e futuro della cooperazione*, in *Riv. Dir. Comm*., 1991, I, 1

OPPO G., *L'essenza della società cooperativa e gli studi*

recenti, in *Diritto delle società. Scritti giuridici*, II, Padova, 1992

PACIELLO A., *Le società cooperative*, in N. Abriani, *Diritto delle società: manuale breve*, Milano, Giuffrè, 2004, 451-472

PALLOTTI E., *Il recesso nelle società cooperative: aspetti controversi,* in *Soc.*, 2002, 1988

PANDOLFO A.– RISPOLI FARINA M. – SANTORO V., *Legge 27-2-1985, n. 49*, in Nuove Leggi Civ. Comm., 1986, 490

PANUCCIO V. (a cura di), *Studi sulle società cooperative*, Milano, Giuffré, 1993

PAOLUCCI L.F., *Aumento "obbligatorio" del capitale sociale nelle cooperative?,* in *Riv. Dir. Comm*., 1992, II, 33

PAOLUCCI L.F., *Gli amministratori di società cooperative*, in *Soc.*, 1990, 740

PAOLUCCI L.F., *L'esclusione dalla vita della società rappresenta giusta causa di recesso*, in *Soc*., 1994, 802

PAOLUCCI L.F., *La partecipazione di cooperative in società di capitali*, in *Cont. Impr*., 1991, 133

PAOLUCCI L.F., *Le società cooperative,* Milano, Giuffrè, 1999

PAOLUCCI L.F., *Partecipazione di s.p.a. in cooperativa*, in *Soc*., 1989, 742

PAPANTI-PELLETIER P., *Cooperazione e rappresentanza*, in Studi rappresentanza gestione, Padova, Cedam, 1992, 20-31

PETRUCCI A.M., *Legittimità della esclusione del socio da società cooperativa: competenza del giudice ordinario*, in *Coop. Cons*., n. 4, 2003, 286-288

PIRAS A., *Rapporto mutualistico e diritti dei soci,* Relazione al Convegno di Bologna, 7 febbraio 2003, reperibile sul sito http://www.associazionepreite.it

PITTATORE S. – TURATI G., *La funzione economica delle società cooperative nel caso Italiano: verso una verifica empirica della teoria dei diritti proprietari di Henry Hansmann"*, Milano, IRS, 1998

POMELLI A., *I limiti di ammissibilità del voto segreto nelle assemblee di società di capitali e cooperative*, in *Giur. Comm*., 29.6, novembre-dicembre, 2002, 649-714

PREITE D., *Una mini-riforma delle cooperative: verso un più agevole accesso al credito e al capitale di rischio e una maggiore vigilanza pubblica*, in *Giur. Comm*., 1989, I, 716

PRESTI G., *Cooperative e modellismo giuridico,* Relazione al Convegno di Bologna, 7 febbraio 2003, reperibile sul sito http://www.associazionepreite.it

PROTETTÌ E., *Esclusione del socio e collegio dei probiviri nelle società cooperative*, in *Soc*., 1985, 254

PROTETTÌ E., *Il controllo giudiziario sulle società cooperative*, in *Soc.*, 1988, 5

RABBENO U., *Il nuovo progetto di legge sulle società cooperative*, in *La riforma sociale*, 1896, 679 ss.

RACUGNO G., *La responsabilità dei soci nelle cooperative,* Milano, Giuffré, 1983

RACUGNO G., *La riforma delle società cooperative. Note alla legge 17 febbraio 1971, n. 127*, in *Riv. Soc.,* 1972, 859

RAGAZZINI G., *Nuove norme in materia di società cooperative: commento alla legge 31 gennaio 1992, n. 59*, Bologna, Zanichelli, 2001

RAGUSA MAGGIORE G., *Considerazioni sulla responsabilità sussidiaria dei soci di società cooperativa*, in *Dir. Fall*., 1983, I, 515

RAGUSA MAGGIORE G., *La revoca dello Stato di liquidazione di una società cooperativa: deliberazione a maggioranza o consenso di tutti i soci?*, in *Dir. Fall*., 1983, II, 659

RESTA M., *Linee di economia cooperativa*, Roma, 1933

RINAUDO A. (a cura di), *Le società cooperative*, Milano, Giuffrè, 1982

ROCCHI E., *L'impresa cooperativa e i mercati finanziari*, in *Riv. Coop.*, 1994, n. 19, 79

ROMAGNOLI G., *La l. 31-1-1992, n. 59: prime considerazioni sulla figura del socio sovventore*, in *Soc*., 1992, 1487

ROMAGNOLI G., *Un manifesto per la cooperazione*, in *Riv. Trim. Proc. Civ.*, 1986, 932

ROMBOLI R., ***Societá cooperative, formazioni sociali e imprese di tendenza,* in *La riforma della legislazione sulle cooperative: atti del Convegno di studio sulla Riforma delle società cooperative: Ancona, 10-11 marzo 1978",*** a cura di Guido Bucci-Alessandro Cerrai, Milano, Giuffrè, 1979, 210-220

ROSSI A. – **GRANATIERO M.,** *La vigilanza sulle società cooperative*, in *Lavoro e cooperazione tra mutualità e mercato*, 2002, 153-167

ROSSI A., *Impresa cooperativa e regolamento interno,* Relazione al Convegno di Bologna, 7 febbraio 2003, reperibile sul sito http://www.associazionepreite.it

ROVELLI L., *Controversie di esclusione del socio: competenza del collegio dei probiviri*, in *Soc*., 1993, 1363

RUFFINI L., *La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative,* Milano, Giuffré, 1996

SABADINI R., *Riforma del diritto societario: i rapporti tra socio e cooperativa in merito al criterio di prevalenza,* in *Coop. cons.,* 2003

SABBATINI L., *Caratteristiche delle società cooperative,* in *Dir. Comm*., 1985, 634 ss.

SALAFIA V., *La cooperazione: esperienze giuridiche attuali*, Palermo, 1989, 176

SALAFIA V., *Adeguamento delle società cooperative alla nuova normativa*, in *Soc*., 1993, 955

SALAFIA V., *La disciplina generale delle cooperative*, in *Soc*., 1993, 1585

SALAFIA V., *L'ammissione nella società cooperativa*, in Soc., 1985, 481

SANGALLI F., *Qualità totale e impresa cooperativa*: *modelli gestionali e strumenti operativi*, Milano, Il Sole 24 ore libri, 1995

SCHIANO DI PEPE, G.- GRAZIANO F. (a cura di), *La società cooperativa: aspetti civilistici e tributari*, Atti del convegno di Genova del 1996, Padova, Cedam, 1997

SCORDINO F., *La società cooperativa*, Napoli, 1970

SERRAVALLI G., *Il cervo e la lepre. Una ricerca sul sistema delle imprese cooperative*, Milano, 1991, 128

SERRAVALLI G., *Strategie di sviluppo e politiche finanziarie delle imprese cooperative agro-alimentari*, Milano, 1991, 144

SIMONETTO E., *La personalizzazione delle società, in particolare le cooperative*, in *Riv. Soc*., 1999, 985

TATARANO G., *L'impresa cooperativa,* in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da L. Mengoni, Giuffré, Milano, 2002

TURANO R. M. - GENTILI F., *Società cooperative: manuale pratico con formulario per amministratori, sindaci e consulenti*, 2. ed. anche altre edizioni, Milano,Giuffrè, 2002

TURANO R.M., *Società cooperative*, Milano, 1995

URICCHIO A., *Le società cooperative negli anni novanta, problemi e prospettive*, Atti del convegno internazionale in memoria di Piero Verrucoli, 18-19 maggio 1990, Milano, 1993, VII, 456

VALENTI G., *L'associazione cooperativa: contributo alla teoria economica della cooperazione, con un appendice intorno alla legislazione sulle società cooperative*, Milano, 1902

VECCHI R., *Le società cooperative*, Milano, Giuffrè, 2001

VECCHIONE, *Obblighi statutari e prestazioni accessorie nelle società cooperative*, in *Giur. Comm*., 1999, II, 52

VELLA F., *Amministrazione e controllo nelle cooperative "s.p.a." e "s.r.l"*., Relazione al Convegno di Bologna, 7 febbraio 2003, sul sito http://www.associazionepreite.it

VELLA F., *La nuova «governance» delle cooperative*, in GRAZIANO (a cura di), *La riforma del diritto cooperativo*, Padova, Cedam, 2002, 133

VENDITTI M., *Caratteri economici delle imprese cooperative*, Torino, Giappichelli 1995, XIV, 146

VENDITTI M., La *cooperativa come impresa nei recenti progetti di riforma*, in *Dir. Giur*., 1982, 813

VERCELLONE P., *Cooperazione e imprese cooperative*, in *NNDI* , 1959, vol.X, 549

VERRUCOLI P., Per una riforma della società cooperativa*", in* Riv. Dir. Comm*., 1974, I, 10 ss.*

VERRUCOLI P., *Cooperative e occupazione*, in *Riv. Coop*., 1982, 51, I.

VERRUCOLI P., *Cooperative*, in *Enc del Dir*., Milano, 1962, vol. X, 832 ss.

VERRUCOLI P., *Crisi economica dell'impresa e organizzazioni cooperative*, in *Riv. Coop*., 1981, 15

VERRUCOLI P., *I principi dell'Alleanza cooperativa Internazionale e la loro applicazione alla legislazione italiana*, in *Riv. Coop*., 1980, 169

VERRUCOLI P., *Il problema dei controlli sulla costituzione e sul funzionamento delle società cooperative*, in *Riv. Not.,* 1972, I, 515

VERRUCOLI P., *Prime osservazioni sulla l. 27-11-1985, n. 49*, in *Riv. Coop*., 1985, 167

VERRUCOLI P., *Rapporti tra codice civile e legislazione speciale in tema di vigilanza e controlli dell'autorità governativa sulle società cooperative*, in *Riv. Coop*., 1959, 367 ss.

VERRUCOLI P., *Riforme frammentarie e riforma organica della legislazione cooperativa (a proposito della legge "Visentini bis"),* in *Riv. Coop*., 1983, 9

VIDIRI G., *Sugli effetti della mancata autorizzazione degli amministratori alla cessione di azioni di società cooperativa*, in Giur. Comm., 1995, I, 2657

VIDIRI G.,, *Sull'art. 2527 c.c. e sul procedimento di esclusione del socio di cooperativa*, in *Giur. Comm*., 1995, I, 1007

VITA FINZI P., *Un nuovo disegno di legge per le cooperative*, in *Riv. Dir. Comm*., 1921, 96 ss.

VIVANTE C., *Le società cooperative e la riforma del Codice di commercio*, Venezia, 1896

VIVIANI M., *Cooperazione e riforme*, in *Riv. Coop*., 1999, 4, 21 ss.

ZOLI C., *Cooperativa di lavoro e tutela del socio*, in *Lav. Giur*., 1994, 105

Le varie categorie di imprese cooperative

BASSI A., *Le cooperative di consumo*, in AA.VV., *Cooperazione e cooperative*, Napoli, 1977, 168 ss.

BUONCRISTIANO M.-NICCOLINI G., *Il diritto di prelazione delle cooperative giornalistiche*, in *Riv. Comm*., 1987, I, 175

BUONOCORE V., *I consorzi di cooperative di cui al d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947*, in *Riv. Soc*., 1964, 540 ss.

BUONOCORE V., *Società cooperative. II Cooperative speciali*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIX, Roma, 1993

CAPOBIANCO E. (a cura di), *La cooperazione nel settore agro-industriale*, Napoli, 1992, 378

CAPRIGLIONE F., *Verso il tramonto della società*

cooperativa di credito?, in Foro It., 1990, III, 347

CASTELLANO G., *Le cooperative di assicurazione*, in *Giur. Comm*., 1976, 764

COLANTONIO G., *Impresa cooperativa edilizia. Cooperative e consorzi*, in *L'impresa edilizia,* a cura di Tatarano, Bari, 1984, 61 ss.

CORDINI G., *"Sistema" e "prassi" dei finanziamenti alla cooperazione edilizia e tutela del socio prenotatario*, in AA. VV., *Diritto all'abitazione. Finanziamenti all'impresa alla cooperativa, alla persona*, a cura di Tatarano, Napoli, 1985, 49 ss.

DI GREGORIO A., *Ammesso il socio sovventore nelle cooperative di produzione e lavoro in ambito edilizio"*, in *Soc.,* 1995, 940

DI IORIO N., *Poche note sui requisiti soggettivi dei soci nelle cooperative di lavoro*, in *Vita Not.,* 1989, 380

FUBINI R., *Sul consorzio di cooperative per l'appalto ai lavori pubblici*, in *Dir. Comm*., 1909, I, 309 ss.

GERMANÒ A., *Partecipazione dell'affittuario ad una cooperativa di condizione e risoluzione del contratto di affitto di fondi rustici*, in *Riv. Agr*., 1988, II, 404

GIACCARDI MARMO L., *Il dibattito giuridico sull'impresa cooperativa nel settore edilizio fino alla II guerra mondiale*, in *Riv. Coop*., 1985, 9

GIUFFRIDA G., *Le cooperative agricole*, Natura giuridica, Milano, Giuffrè,1981

GRASSO A., *Cooperative agricole, Regioni e imprenditore agricolo a titolo principale*,(A proposito della sent. 115/1993 della Corte Costituzionale), in *Dir. Giur. Agr*., 1993, 520

GRASSO A., *Ricostruzione storico-legislativa dell'intervento regionale in favore della cooperazione agricola siciliana*, in *Riv. Agr.,* 1992, I, 107

GRASSO A.,, *La capitalizzazione delle società cooperative prevista dalla l. n. 59/1992, con riguardo al settore agricolo*, in *Dir. e Giur. Agr. e Ambiente*, 1992, 643

MARCHETTI P., *Profili di finanza innovativa nelle società cooperative: il case study del mercato farmaceutico intermedio*, Bari, Caciccu, 2003

MAZZARESE S., *Finanziamento e autofinanziamento della cooperazione agro-industriale*, in *Nuovo Dir. Agr.,* 1988, 425

MOSCONI R., *Ancora sui contributi nelle cooperative artigiane*, in *Riv. Coop*., 1994, (17), 43

PAOLUCCI L.F., *Le cooperative giornalistiche nella legge sull'editoria*, in *Soc*., 1988, 234

PIZZAMIGLIO L., *Le società cooperative di consumo*, Milano, 1891

RESCIGNO M., *Sull'ammissibilità delle cooperative culturali*, in *Giur. Comm*., 1983, II, 420

ROOK BASILE E., *Sulla cooperativa di trasformazione e vendita dei prodotti agricoli*, in Riv. Dir. Agr., 1982, I, 136

ROSSI A., *Economicità, redditività e performances delle cooperative agricole di trasformazione*, Torino, 1995, 116

SALAFIA V., *Le cooperative e la proprietà edilizia nei piani di zona,* Napoli, 1989, 8, 388

TRIOLO G, *Cooperazione e servizi sociali*, in *Riv. Coop*., 1982, n. 10

VERRUCOLI P., *Ruolo e prospettive della cooperazione in agricoltura*, in Riv. Dir. Agr., 1985, I, 174

VIVIANI M., *Cooperative, società di capitali ed organizzazione: note per un'analisi aziendalistica*, in *Cooperative e gruppi di società*, 83-94

Banche cooperative, con particolare riferimento alle banche di credito cooperativo

ABBADESSA P. – FUSCONI A., *Mutualità e formazione del patrimonio delle casse rurali*, Milano, 1985

ALBERICI A., *Il localismo e la cooperazione: fattori chiave per il successo di una piccola banca*, in *Bollettino dell'Associazione tecnica per le banche popolari*, 1986, n. 11/12

ALBERICI A., *Le banche popolari e le casse rurali*, in Mottura P. (a cura di), *Il pluralismo nel sistema bancario italiano, Atti della Tavola Rotonda tenuta a Parma 14-15 ottobre 1977*, Milano, Franco Angeli, 1978

BIAGIONI M., *Dinamica del trattamento fiscale delle Casse rurali e artigiane fra revisione del regime delle agevolazioni fiscali, riforma delle società cooperative e riforma della Legge Bancaria*, in *Casse di credito cooperativo e riforma della legislazione bancaria* - Atti del convegno organizzato dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Monteriggioni, a cura di Franco Belli, Francesco Cateni, Vittorio Santoro, Siena, Alsaba, 1993, 79-86

BUONOCORE V., *Forma cooperativa e attività bancaria: due riforme a confronto,* in *Riv. Coop.,* 1994, (14), 37

CAPRIGLIONE F., *Casse comunali di credito agrario e cooperazione di credito* in *Studi Capaccioli*, 115

CONTI V. – MACCARINELLI M., *La scelta della dimensione ottimale nelle banche: aspetti teorici e riscontri empirici*, in *Banca Impresa Società*, n. 3, 1991

CORALLINI S., *Le banche locali nel processo di innovazione finanziaria*, in AA.VV., *Innovazione finanziaria, banche locali e imprese minori*, Perugia, Guerra, 1987

COSTI R., *L'ordinamento bancario*, Bologna, Il Mulino, 1994

DE RUBERTIS C., *Incorporazione di banche di credito cooperativo e art. 17 della l. 23 dicembre 2000, n. 388: tutto da rifare o da disfare?*, 561 ss.

DI SABATO F., *Il gruppo polifunzionale nella cooperazione*

di credito: aspetti giuridici, in *Banche Borsa Tit. Cred.*, 1993, I, 417

FORESTIERI G., *La strategia delle banche locali*, in AA.VV., *Banche locali e sviluppo dell'economia. Parma e la Cassa di Risparmio*, Milano, Giuffré, 1989

LANDI A., *Dimensioni, costi e profitti delle banche italiane*, Bologna, Il Mulino, 1991

LEO E.M., *La legge sulle Casse rurali e artigiane e l'essenza delle cooperative*, in *Riv. Soc*., 1966, 522 ss.

LEO E.M., *Sviluppo economico ed evoluzione delle forme giuridiche: il caso della cassa rurale*, in *Riv. Soc.,* 1972, 595 ss.

LOPEZ J. S. – POMPELLA M, *Analisi ordinale del rischio di credito per un campione di banche di credito cooperativo*, in AA.VV., *Il rischio di credito e le implicazioni di Basilea 2, Atti del convegno tenutosi a Siena, 8-9 marzo 2002*, Milano, Giuffré, 2004

OPPO G., *Credito cooperativo e testo unico sulle banche*, in *Riv. Dir. Comm*., 1994, II, 653

ROTONDELLA A., *Riforma delle società cooperative e Casse di credito cooperativo: spunti e riflessioni su recenti norme di rilevanza fiscale,* in *Casse di credito cooperativo e riforma della legislazione bancaria: atti del convegno organizzato dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Monteriggioni,* a cura di Franco Belli - Francesco Cateni - Vittorio Santoro, Siena, Alsaba, 1993, 119-124

SALANITRO N., *Profili normativi delle banche cooperative*, in *Banca Borsa Tit. Cred.*, 1994, I, 273

SANTORO V., *Devoluzione del patrimonio di banche cooperative*, in *Dir. banc.*, 280 ss.

SCHLESINGER P., *Le banche cooperative*, in *Cred. Pop.*, 1994, (1), 59

SCHLESINGER P., *Le banche cooperative*, in *Soc*., 1994, 986

TARZIA G., *Disciplina applicabile all'esproprio delle azioni delle banche popolari*, in *Soc*., 1994, 1248

ZANETTI E., *Le banche popolari come Spa di diritto speciale, Lectio magistralis*, Università di Bergamo, 2002

Consorzi

BALZARINI P., *Cooperative, consorzi, raggruppamenti*, Milano, IPSOA, 1999

CARULLO V., *Consorzi di imprese e consorzi di cooperative di produzione e lavoro dopo la l. n. 415 del 1998*, in *Riv. Trim. App*., 1999, 355

PAOLUCCI L. F. - DI PIETRO A., *Codice di consorzi e cooperative annotato con la giurisprudenza*, Torino, 1999

SCHIANO DI PEPE G. (a cura di), *Cooperative, consorzi, raggruppamenti*, Trattato teorico pratico delle società, Vol. 3,

IPSOA, 1996

SCHIANO DI PEPE G. (a cura di), *Cooperative, consorzi, raggruppamenti*, 2 ed., IPSOA, 1999

SPOLIDORO M.S., *Le società consortili*, Milano, 1984

VERRUCOLI P., *Il fenomeno consortile nella organizzazione del movimento cooperativo*, in *Coop. Cred.*, 1983, 173

VOLPE PUTZOLU G., *Consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, a cura di F. Galgano, vol. IV, 1981, 333

Consorzi fidi

ABI, *L'impatto di Basilea 2 sull'attività dei confidi*, in *Bancaria*, n. 9, 2002, 74-81

BONZANINI L., *Commento all'art. 35*, in A. Dolmetta (a cura di), *Le nuove modifiche al testo unico bancario*, Milano, 2000, 131

CIRCOLARE UIC DEL 4.9.1996, *Istruzioni per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale tenuto dall'UIC per conto del Ministro del tesoro*, in G.U., Serie Generale, del 18.9.1996

COLAVOLPE A., *D.Lgs. 342/99: un primo commento alle modifiche al testo unico bancario*, in *Soc.*, 1999, 1398

COMANA M., *Gli organismi collettivi di garanzia dei fidi: un nuovo ruolo nel rapporto banca-impresa?*, in *Banche e Banchieri*, n. 3, 1991, 159-168

CRISCUOLO L., in F. Capriglione, *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Cedam, Padova, 1° ed., 1994, 755 ss.

GERSANDI A., *Gli strumenti di un nuovo rapporto tra banca e piccola e media impresa*, in *Banche e Banchieri*, n. 6, 1995, 703-715

MOSCO G.D., *I consorzi fidi e l'intermediazione finanziaria: nuovi interventi legislativi ed esperienze europee*, in *Giur. Comm.*, Milano, 1993, I, 540-560

MOSCO G.D., *Per i confidi una disciplina attesa da quindici anni*, in *L'Imprenditore*, nn. 1-2, 2004, 53 ss.

URBANI A. , *Commento all'art. 155*, in F. Capriglione, (a cura di), *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Cedam, Padova, 2° ed., 2001, 1185

VITTORIA D., *I problemi giuridici dei consorzi fidi*, Napoli, 1981, 129 ss.

Cooperative sociali

BONOMI A. *Il passaparola dell'invisibile*, a cura di, Bari, 2004,

BAGLIERI D., *La gestione delle dinamiche motivazionali*

quale condizione di sviluppo delle cooperative sociali: alcune evidenze empiriche, in Manfredi F. - Zangrandi A., *Dall'eterogeneità all'economicità*, Milano, Egea, 2000, 145-159

BENFATTO S., *Ancora sulle cooperative sociali: un modello antico della cooperazione, per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi*, in *Nuova Rass*., 1993, 528

BORZAGA C., *Italia: dalle cooperative tradizionali alle cooperative sociali*, in Borzaga C.- Defourny J., *L'impresa sociale in prospettiva europea*, Edizioni 31, 2001, 161-182

BUONOCORE V., *Un nuovo tipo di cooperativa? A proposito della nuova legge sulle cooperative sociali*, in *Riv. Dir. Impresa,* 1992, 249

CALABRÒ E., *Cooperative sociali e lavoratori svantaggiati: articolo 14*, in Grezzi G. (a cura di), *Il lavoro tra progresso e mercificazione*, Roma, Ediesse, 2004, 87-96

CANAVESI G., *La disciplina del lavoro nelle organizzazioni di volontariato e nelle cooperative sociali* , in Olivelli P. (a cura di), *La disciplina giuridica del volontariato e delle cooperative sociali*, Ancona, Nuove ricerche, stampa 1995, 47-92

CHIAMBRETTO M. LUDOVICA- GENOVESE L., *Cooperazione sociale e politiche attive del lavoro: il diritto al lavoro per le persone svantaggiate*, Milano, Angeli, 1998

COLAPIETRO C., *La legge quadro sul volontariato e la disciplina delle cooperative sociali*, in *Riv. Not.,* 1993, 61

COTRONEI G., *Cooperative sociali: aspetti civilistici e contabili, consorzi, cooperative, onlus, agevolazioni fiscali, leggi regionali di attuazione della legge n. 38-1991*, 3 ed., Roma, Buffetti, 1998

DABORMIDA R., *Le società cooperative e i prestiti sociali*, in *Corr. Giur.,* 1992, 1523

DE LUIGI N.-MARTELLI A.-ZURLA P., *Cooperative sociali, politiche attive del lavoro e lotta all'esclusione*, in Rizza R., *Politiche del lavoro e nuove forme di precarizzazione lavorativa*, Milano, Angeli, 2000, 252-276

DEGAN L.-TIRABOSCHI P., *Cooperative sociali e inserimento dei lavoratori svantaggiati*, in Tiraboschi P., *La riforma Biagi*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2003, 52-56

DEL BENE L., *L'organizzazione di volontariato e le cooperative sociali*, in *Dir. Famiglia*, 1995, 1237

DONATI P. , *Il lavoro che emerge*, Torino, 2001, 100 ss.

FOGLIETTA F.-SANAVIO G., *Criteri per l'iscrizione e la selezione delle cooperative sociali*, in Rao F. (a cura di), *Responsabilità, partecipazione e trasparenza*, Padova, Centro studi formazione sociale Emanuela Cancan, 1993, 153-169

GAROFALO D., *Il socio lavoratore nelle cooperative sociali*, in Garofalo D.-Miscione M. *La nuova disciplina del socio lavoratore di cooperativa*, IPSOA, 2002, 51-52

GRILLO M., *Cooperative di consumatori e produzione di*

beni sociali, Milano, Biotechne, 1989

GUARESCHI M.-TOSI R. (a cura di), *La cooperazione sociale partner della nuova pubblica amministrazione: la tutela ambientale come strumento di integrazione sociale e inserimento occupazionale delle fasce deboli*, Milano, Angeli, 2000

IOCCA M. G., *Prime considerazioni sulle cooperative sociali e sulla disciplina degli enti non profit*, in Marasà G.(a cura di), *La disciplina degli enti non profit*, Torino, Giappichelli, 1998, 91-101

IRPET, *La cooperazione sociale in Toscana: primo rapporto sulle cooperative sociali ANCST Legacoop*, Firenze, 2003

ISTITUTO REGIONALE EMILIANO-ROMAGNOLO PER I SERVIZI SOCIALI E SANITARI (a cura di), *Cooperative sociali e qualità: un'esperienza di ricerca e formazione come percorso di orientamento alla qualità*, Milano, Angeli, 1998

LIONZO A., *Le cooperative sociali: caratteri originali e strumenti per l'analisi delle condizioni di equilibrio economico*, in Manfredi F.- Zangrandi A, *Dall'eterogeneità all'economicità*, Milano, Egea, 2000, 215-231

LUCARINI ORTOLANI D., *Organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e sistema codicistico dei fenomeni associativi,* in *Riv. Dir. Comm*., 1993, I, 561

MARIANI M., *La l. 8 novembre 1991, n. 381 sulle cooperative sociali*, in *Riv. It. Dir. Lav.,* 1992, I, 209

MELE E., "*Convenzioni fra gli enti pubblici e le cooperative sociali*", in Nuova Rass., 1996, 874

MELE E., *Disciplina delle cooperative sociali: evoluzione e prospettive del convenzionamento a seguito della l. n. 381 del 1991*, in *Nuova Rass*., 1993, 521

MERZ S.- MADONNA R.- SGUOTTI P., *Manuale pratico delle società cooperative commentato con riferimento al diritto civile, fallimentare, penale, previdenziale e fiscale: cooperative edilizie, di produzione e lavoro, di consumo, agricole, sociali, femminili* , 2 ed., Padova, CEDAM, 1999

MINGOZZI G., *Cooperazione e integrazione sociale*, in Berti F., *Cooperazione sociale e imprenditorialità giovanile*, Siena, 2000, 37-47

MONTANARI M., *Le cooperative sociali e le organizzazioni di volontariato*, in *Temi e problemi nella riforma fiscale del terzo settore*, Bologna, Clueb, 1998, 67-81

POLLICE P., *Schemi della soggettività giuridica e nuovi bisogni sociali: le cooperative di «solidarietà sociale»*, in *Dir. e Giur*., 1987, 1014

POSSAGNOLO G., *Le cooperative sociali: rapporti con l'ente locale e coordinamento con le associazioni di volontariato*, in *Volontariato ed enti locali*, Roma, Edizioni delle autonomie, 1994, 90-93

PROPERSI A., *Gli enti non profit: associazioni, fondazioni,*

comitati, club, mutue, ONLUS, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali…, Milano, Il Sole 24 ore, 2001

ROSSI A., *Sul preteso sabotaggio della "causa" cooperativa nell'ipotesi di (esercizio di attività agricola in) cooperativa sociale*, in Studi Bassanelli, 413

TRAVAGLINI C., *Cooperative sociali e sistemi di protezione sociale: nuovi scenari e possibilità di integrazione*, in Mele R.- Popoli P., *La gestione delle aziende pubbliche*, Rimini, Maggioli, 1994, 414-428

TRIMELONI, "*Le cooperative sociali: aspetti particolari del regime tributario"*, in Corr. Trib., 1993 (Suppl. 5)

VENDITTI C., "*Causa e scopo mutualistico delle cooperative sociali*", in *Dir. e Giur*., 1994, 19

ZAMAGNI S., *A proposito del disegno di legge sull'impresa sociale*, in *Non profit*, n. 2, 2000

ZANDONAI F., *Le dimensioni generali del fenomeno*, in *Imprenditori sociali. Secondo rapporto sulla cooperazione sociale in Italia*, Centro studi CMG (a cura di) Torino, 1997, 44 ss.

Mutualità

BASSI A., *Cooperazione e mutualità. Contributo allo studio della cooperativa di consumo,* Napoli, Jovene, 1976

BONFANTE G., *Costituzione della cooperativa e concetto di mutualità*, in *Soc*., 1993, 1587.

BONFANTE G., *Giurisdizione ordinaria sulle delibere di cooperativa*, in *Soc*., 1990, 1611

BUONOCORE V., *La società cooperativa riformata: i profili della mutualità,* in *Riv. dir. civ.,* 2003, I, 507

BUONOCORE V., *Rapporto sociale e rapporto mutualistico: una distinzione ineludibile,* Nota a Cass., 16 aprile 2003, n. 6016, in *Giur. comm.*, 2004, II, 388 ss.

CALANDRA BUONAURA V., *Lo scopo mutualistico nel progetto di riforma delle cooperative,* in *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private",* a cura di Benazzo P.- Patriarca S.- Presti G., Milano, 2003

CAPOBIANCO G., *La nuova mutualità nelle società cooperative*, in *Riv. Not.*, 2004, 633 ss

CARABBA M., *Aspetti negoziali mutualistici del tipo societario cooperativo,* in *Riv. Not.,* 2003, I, 1073

CARBONI B., *Struttura cooperativa e funzione mutualistica*, Teramo, 1977

CASCARDO G., *La mutualità prevalente e i settori di cooperative,* in *Coop. cons.*, 2003, 201

CESQUI S.M., *Gli sviluppi della cooperazione e lo scopo mutualistico*, in *Jus*, 1977, 128 ss.

CUSA E., *Riforma del diritto societario e scopo mutualistico,* in Associazione Disiano Preite, *Verso un nuovo*

diritto societario, Bologna, 2002

FRANZONI M., *Mutualità e scambio nella società cooperativa*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, 831 ss.

GALGANO F., *Mutualità e scambio nelle società cooperative*, in *Riv. Dir. Comm*., 1985, 1051

GENCO R., *Mutualità esterna, trasformazione delle cooperative e fondi mutualistici,* in *Dir. Prat. Soc.,* 2003

GIULIANI A., *Il concetto di scopo mutualistico nelle società cooperative*, in *Riv. Not*., 1948, III, 471

GRAZIANI A., *Società cooperativa e scopo mutualistico*, in *Riv. Dir. Comm*., I, 1950, 278

MINERVINI G., *Cooperazione e mutualità nei progetti di riforma*, in *Giur. Comm*., 1979, I, 799 ss.

OPPO G., *Finalità mutualistiche e carattere lucrativo nelle società cooperative*, in AA.VV., *La nuova disciplina delle società cooperative*, Padova, CEDAM, 1993, 1-10

OPPO G., *La nuova legislazione commerciale - Mutualità e lucratività*, in *Riv. Dir. Comm*., 1992, II, 359

PAOLUCCI L.F., *La mutualità dopo la riforma,* in *Soc.,* 2003

PAOLUCCI L.F., *La mutualità nelle cooperative*, Milano, Giuffrè, 1974

PAPPA MONTEFORTE E., *Cooperative e «prevalenza» dello scopo mutualistico*, in *Soc*., 1997, 8 ss.

SALAFIA V., *Le nuove frontiere della mutualità nelle cooperative e nei consorzi*, Milano, 1989, 138

SCHIANO DI PEPE G. – GENCO R. (a cura di), *Cooperative e gruppi di società - Le nuove dimensioni dell'organizzazione mutualistica*, Milano, EGEA, 1992, XV, 274

SIMONETTO E., *La cooperativa e lo scopo mutualistico,* in *Riv. Soc*., 1971, 275 ss.

TATARANO G., *Funzione sociale, mutualità e gestione di servizio nella cooperazione: profili costituzionali e prospettive di riforma*, in *Rass. dir. civ.*, 2002, 559 ss.

TATARANO G., *Mutualità e gestione di servizio nelle cooperative: i principi nella riforma del diritto societario*, in *Riv. Not.*, 2002, 122 ss.

TATARANO G., *Scambio e mutualità nella cooperativa edilizia*, Napoli, 1979

VENDITTI M., *Causa e scopo mutualistico delle cooperative sociali*, in *Dir. e Giur.,* 1994, 19

VENTURINI C., *La cooperativa a mutualità prevalente nella riforma del diritto societario,* in *Riv. FaIl.,* 2003, I, 1921

VERRUCOLI P., *La mutualità volontaria: problemi di riforma legislativa*, in *Riv. Coop*., 1982, 103

ZANELLI E., *Il ruolo attuale della nozione di mutualità*, Annali Genova, 1990 (XXVI), 25

Ristorni

BASSI A., *Dividendi e ristorni nelle società cooperative*, Quaderni di giur. Comm., Milano, Giuffrè, 1979, 69 ss.

Bucci G., *Utili e ristorni*, in *Giur. Comm*., 1976, II, 405

COLOMBO F. – MORO P., *I ristorni nelle cooperative*, Il Sole 24 Ore, 2004

CUSA E., *I ristorni nelle società cooperative,* Milano, Giuffrè, 2000

CUSA E., *La nozione civilistica di ristorno cooperativo,* in *Coop. e cons.,* 2003

CUSA E.,*I ristorni nella nuova disciplina delle società cooperative*, in *«La riforma del diritto cooperativo» Atti del Convegno: Università di Genova, Facoltà di giurisprudenza, 8 marzo 2002*, a cura di Fabio Graziano, Padova, CEDAM, 2002, 11-36

MACRÌ C., *Prime valutazioni sul nuovo articolo* 2545-sexies *c.c. in materia di ristorno,* in *Coop. Cons.,* n. 2, 2003, 90

MAFFEZZONI F., *La capacità contributiva nel diritto finanziario,* Torino, 1970

MOSCONI R., *Il criterio contabile di determinazione dei ristorni*, in *Diritto e pratica delle società*, dicembre 2002, 44 ss.

ROCCHI E., *La nuova disciplina dei ristorni,* Relazione al Convegno di Bologna, 7 febbraio 2003, reperibile sul sito http://www.associazionepreite.it

Il lavoro nelle cooperative

ANGELETTI A., *La tutela del lavoro femminile in cooperativa - Aspetti giuridici del rapporto soci-lavoratori e cooperative di lavoro*, in *Giur. Lav. Lazio*, 1995, 31

BIAGI M., *Cooperative e rapporti di lavoro*, Milano, 1983.

BIAGI M., *Lavoro associativo – Cooperazione*, in *Digesto/comm*., VIII, Torino, 1992, 193

BONFANTE G., *Lavoro in cooperativa e diritto*, in *Riv. Coop*., 1984, 259

BORZAGA C., *Lavoro, emarginazione, impresa: la proposta cooperativa*, Milano, Angeli, 1989

DONDI G., *Sul lavoro nelle cooperative sociali*, in *Riv. Giur. Lav*., 1999, I, 547

FRASCARELLI M.-RICIPUTI C., *Socio lavoratore e cooperative di lavoro*, Edizioni FAG, Milano, 2002

MINERVINI G., *Cooperative di lavoratori e imprese in crisi*, in DPL, 1992, 533

MISCIONE (a cura di*), Il lavoro in cooperativa*, Milano, 1996

SALAFIA V., *Lavoro, emarginazione, impresa: la proposta cooperativa*, Milano, 1989, 124

Disciplina tributaria

BASILAVECCHIA M., *Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni*, in *Rass. Trib*., 2002, 421 ss.

BATISTONI FERRARA F., *Capacità contributiva*, in *Enc. Dir., Aggiornamento III*, Milano, 1999, 354 ss.

BOSELLO F., *Riflessi fiscali della L. n. 142 del 2001*, in *Atti del Seminario sui Regolamenti e Statuti delle cooperative dopo la L. 142/2001*, Forlì, 2001

CAPOLUPO S., *Cooperative: riforma societaria e coordinamento fiscale*, in *Fisco*, 2003, 5129 ss.

CAPPONI B., *L'iscrizione nel Registro prefettizio e nello Schedario generale della cooperazione*, in *Dir. Prat. Trib*., 1991, I, 42

CAPPONI B., *Le condizioni generali di applicabilità delle agevolazioni per la cooperazione ai fini delle imposte dirette (Rass. Giurispr.)*, in *Dir. Prat. Trib*., 1990, II, 921

CAPPONI B.,, *L'iscrizione nel Registro prefettizio e nello Schedario generale della cooperazione: profili civilistici e fiscali*, Annali Genova, 1990 (XXIV), 273

CORASANITI G., *Azioni, strumenti finanziari partecipativi e obbligazioni: dalla riforma del diritto societario alla riforma dell'imposta sulle società,* in *Dir. prat. trib*., 2003, 875 ss.

D'AMATI N., *Le agevolazioni per la cooperazione nel DPR 601 del 1973*, intervento al Convegno di studi organizzato a Genova dalla Facoltà di Giurisprudenza, 24-25 maggio 1996, in *La società cooperativa: aspetti civilistici e tributari*, Padova, 1997

ESCALAR G., *Contributo allo studio della nozione di reddito di capitale*, in *Rass. trib*., 1997, I, 285 ss.

ESCALAR G., *Il nuovo regime di tassazione degli utili da partecipazione e dei proventi equiparati nel decreto legislativo di "riforma dell'imposizione sul reddito delle società*, in *Rass. Trib*., 2003, 1922 ss.

FANTOZZI A., *Riflessioni critiche sul regime fiscale delle cooperative"*, in *Riv. Dir. trib.,* 1999, I, 423

FEDELE A., *I rapporti tra soci e società*, relazione al Convegno Cesifin *"La riforma dell'imposta sulle società",* Firenze, 23 gennaio 2004, sul sito http://www.cesifinalbertopredieri.it/

FICHERA A., *Le agevolazioni fiscali,* Padova, 1992

GAFFURI F., "*L'attitudine alla contribuzione"*, Milano, 1969

GALLO F., *Il ruolo degli intermediari nel nuovo regime di tassazione delle rendite finanziarie,* in *Rass. Trib*., 1999, 351 ss.

GALLO F, *L'accumulazione indivisibile e l'articolo 12 della legge n. 904/77*, in *La società cooperativa: aspetti civilistici e tributari*, Padova, 1997

GALLO F., *La nozione dei redditi di capitale alla luce del d.*

lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in *Dir. Prat. Trib*., 1998, I, 1219 ss.

GALLO F., *Schema di decreto legislativo recante "Riforma dell'imposizione sul reddito delle società" (Ires), Audizione informale presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati,* in *Rass. trib*., 2003, 1661 ss.

GENTILE A., *Le agevolazioni per la cooperazione nell'imposizione diretta*, Palermo, 1992, 104

GIARDINA E., *Le basi teoriche del principio della capacità contributiva*, Milano, 1961

GRASSO A., *Considerazioni sulle agevolazioni fiscali alle cooperative di cui all'art. 29 del d.l. n. 69/1989*, in GA, 1989, 463

LA ROSA S., *Esenzioni e agevolazioni tributarie*, in *Enc. Giur*., 1989

LA ROSA S., *Le agevolazioni tributarie*, in *Trattato di diritto tributario diretto da Andrea Amatucci*, Padova, 1994, I, 1, 401 ss.

MARCHETTI P., *Le plusvalenze o guadagni di capitale e la loro distinzione dai redditi di capitale nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461*, in *Studi e note di economia*, *Quaderni 3*, 1999, 39 ss.

MOSCHETTI F., *Il principio della capacità contributiva*, Padova, 1973

MOSCHETTI F., *La capacità contributiva*, in *Trattato di diritto tributario diretto da Andrea Amatucci,* Padova, 1994, I, 1, 223 ss.

MOSCHETTI F.-ZENNARO A., *Agevolazioni fiscali*, in *Digesto disc. priv., sez. comm*. Torino, 1987, 73 ss

MOSCONI R., *Esenti da IRPEG e da ILOR anche le cooperative zootecniche di grandi dimensioni*, in *Riv. Agr*., 1991, II, 176

MOSCONI R., *Soppressa anche nel bilancio delle cooperative l'appendice fiscale*, in *Riv. Coop*., 1994, (18), 57

NISTICÒ L., *Il D.Lgs. 17 Gennaio 2003, n. 6 e lo scioglimento per atto d'autorità delle società cooperative*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, A. 78, n. 4, luglio-agosto 2003, 1273-1284

PANSIERI S., *I redditi diversi*, in FALSITTA, *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, Padova, 2000

PANZERI M.C., *La tassazione del risparmio: prospettive di riforma,* in *Atti del Convegno di studi: I "cento giorni" e oltre: verso una rifondazione del rapporto Fisco-economia?*, Bari, 15-17 gennaio 2002, 270, all. *il Fisco*, n. 18, 2, 2002

PROVAGGI G., *Le implicazioni fiscali sulle società cooperative,* in *Corr. Tribut*., n. 2, 2003, 131-136

QUEIROLO P., *Interessi ai soci di cooperative e ritenute alla fonte*, in *Corr. trib.*, 1989, 2692 ss.

RINALDI R., *Alcune considerazioni in tema di "riordino*

della tassazione dei redditi di capitale, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin*., 1999, I, 65 ss.

RINALDI R., *Contributo allo studio dei redditi di capitale*, Milano, 1988

VANNELLI R., *Nuova disciplina della cooperazione e modifiche alle agevolazioni fiscali*, in *Fisco*, 1992, 8328

VISCO V., Il riordino della tassazione dei redditi finanziari nella prospettiva dell'UME*, in* Studi e note di economia, *Quaderni 3, 1999, 11 ss.*

Legislazione regionale

AA.VV., *Cooperazione e regioni*, Milano, Giuffrè, 1977

BITOSSI S. - GIUSTI F., *Legislazione regionale in materia di cooperazione*, in *Riv. Coop.*, n. 1-2003.

BONFANTE G.,*La legislazione cooperativa regionale in Piemonte*, in *Riv. Coop*., 1982, 89

Legislazione europea

BRIGANTI W., *La cooperazione e l'Europa: dibattiti e prospettive*, in *Riv. Coop*., 1987, (31), 113

DABORMIDA R., *Le legislazioni cooperative nei paesi della comunità europea*, in *Riv. Dir. Comm*., 1989, I, 451

DABORMIDA R., *Particolarismi nazionali e diritto comunitario: conflitti normativi o possibile armonizzazione nella disciplina delle società cooperative*?, in *Giur. Comm*., 1992, I, 747

DABORMIDA R., *Ravvicinamento delle legislazioni cooperative europee e diritto cooperativo all'interno della CEE*, in Dir. Comm. Internaz., 1989, 19

DABORMIDA R.,*Diritto europeo, diritto comunitario e comparazione giuridica nella disciplina delle società cooperative*, in *Saggi di diritto commerciale europeo*, a cura di Diego Corapi, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1995

IST. ITAL. STUDI COOPERATIVI, LUIGI LUZZATTI (a cura di), *La legislazione vigente nei paesi della Comunità europea in materia di imprese cooperative,* Roma, 1992

SIMONETTO E., *Osservazioni sulle società cooperative nella Comunità europea*, in *Diritto privato comunitario*, a cura di V. Rizzo, Napoli, edizioni scientifiche italiane, 1997, 504-515

Riforma del diritto societario

AA.VV., *La riforma delle società cooperative*, in *Collana di Diritto delle Società e dei Mercati finanziari,* diretta da Serenella Rossi, 2003

AA.VV., *Primi commenti alla nuova disciplina delle società*

di capitali e cooperative, IPSOA, 2003

AA.VV., Società di capitali e cooperative a confronto - Atti del Convegno tenutosi a Taormina il 2-3 aprile 2004, in *Quaderni della rivista Notariato***,** IPSOA, 2004

ACQUAS B., *La nomina del collegio sindacale nella società cooperativa,* in *Soc.,* 2003, 959

ALLEVA P., *La riforma del diritto cooperativo italiano,* in *Contr. Impr.*, 2003, 244

ALLEVA P., *Riflessioni sulla riforma del diritto cooperativo italiano,* in *Soc.*, 2002, 159

AMBROSINI S. (a cura di), *La riforma delle società*, Torino, Giappichelli, 2003

ANELLO P., *La nuova disciplina delle società cooperative,* in *Corr. trib.,* 2003, 874

ATTI DEL CONVEGNO DI COURMAYEUR, 27-28 SETTEMBRE 2002, *La riforma del diritto societario,* Giuffré, 2003

BASSI A., *La filosofia della riforma delle società cooperative*, in *Atti del Convegno «Diritto societario: dai progetti alla riforma»,* Courmayeur, 27-28 settembre 2002, in *Soc.*, 2003, 303 ss.

BASSI A., *Le società cooperative,* in *La riforma del Diritto Societario: Commento ai d.lgs. 5-6 del 17 Gennaio 2003, n. 59* a cura di Buonocore V., Torino, Giappichelli, 2003, 234

BELBELLO E., *La previsione definitiva dell' art. 2543 c.c.: il collegio sindacale delle cooperative,* in *Coop. cons.,* 2003, 95

BONFANTE G. (a cura di), *Codice commentato delle nuove società: società di capitali, cooperative, consorzi, reati societari*, Milano, IPSOA, 2004

BONFANTE G. (testi di), *Società di capitali e cooperative a confronto: atti del Convegno tenutosi a Taormina il 2-3 aprile 2004 organizzato dal Comitato regionale notarile della Sicilia*, Milano, IPSOA, 2004

BONFANTE G., *La compatibilità e/o l'applicabilità delle norme in materia di spa e srl alle società cooperative*, in *Gli statuti delle imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario* a cura di Francesco Vella, Torino, Giappichelli, 2004, 123 ss.

BONFANTE G., *La riforma della cooperazione della Commissione Vietti,* in *Soc.,* 2002, 1332

BUONOCORE V., *Cooperazione e imprese cooperative,* in NN.D.I, App., II, Torino, 1980, 794

BUONOCORE V., *Relazione di sintesi,* presentata al Convegno di Bologna, 7 febbraio 2003, reperibile sul sito http://www.associazionepreite.it

CAMPOBASSO G.F., *La riforma delle società di capitali e delle cooperative*, Torino, UTET, 2004

CAPO G., *Strumenti finanziari e società cooperative*, in

Profili patrimoniali e finanziari della riforma: atti del convegno, Cassino, 9 ottobre 2003, a cura di Caterina Montagnani, Milano, Giuffrè, 2004, 35 ss.

CASCARDO G., *La società cooperativa dopo la riforma*, Milano, IPSOA, 2004

CASTIELLO D'ANTONIO A., *La nuova disciplina concorsuale delle società cooperative*, in *Il rapporto banca-impresa nel nuovo diritto societario. Atti del convegno Lanciano, 9-10 maggio 2003*, a cura di Sido Bonfatti-Giovanni Falcone, Milano, Giuffrè, 2004, 335 ss.

CAVALLO L., *La riforma del diritto societario relativa alle società cooperative: scopo mutualistico e tutela dei soci finanziatori alla luce della teoria economica,* in *Riv. Pol. Econ.,* XXX, 2002

CERIOLI S.L. - COSTANZO P. - SANGUINETTI A., *Cooperative: disciplina civilistica e fiscale adempimenti contabili: il nuovo ordinamento dopo il D.lgs. 6/2003 e successive modificazioni,* Milano, EGEA, 2004

CHIUSOLI R., *La riforma del diritto societario per le cooperative,* IPSOA, Milano, 2003

CHIUSOLI R., *Riforma del diritto societario: natura e parziale disponibilità del patrimonio delle cooperative a mutualità non prevalente,* in *Coop. Cons.,* 2003, 10

CHIUSOLI R., *Riforma del diritto societario: prime riflessioni sullo schema di decreto legislativo in tema di società cooperative,* in *Coop. Cons.,* 2002, 377

COSTANZO P.-GAZZANI M.-NOVATI F., *Le società. Commento al D. lgs 6/2003 e successive modifiche*, 2 ed., EGEA, 2004

COSTI R., *Autonomia statutaria e finanziamento delle imprese cooperative: prime note esegetiche,* Relazione al Convegno di Bologna, 7 febbraio 2003, reperibile sul sito http://www.associazionepreite.it

COSTI R., *Il gruppo cooperativo bancario paritetico,* in *Banca borsa tit. cred.,* 2003

COTTINO G. – BONFANTE G. – CAGNASSO O. – MONTALENTI P., Commentario *"Il nuovo diritto societario"*, Zanichelli Editore, 2004

CROSTA R., *La riforma del diritto societario*, Orientamenti legislativi: 132, Edizione Giuridiche Simone, 2004

DE STASIO V., *Appunti in materia di collegio sindacale e controllo dei conti nelle società cooperative,* in *Riv. dir. impr.,* 2003, 477

DE STASIO V., *Trasformazione delle società cooperative e modalità attuative della devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici* ,in *Nuovo Diritto societario: atti dei seminari tenuti nell'auditorium della Cassa Forense in Roma, 12 maggio- 10 luglio 2003,* Italia Oggi, 2003, 597-604

DE STASIO V.-DE STEFANO D.-SETTI P., *Le società*

cooperative, in *Il nuovo ordinamento delle società: lezioni sulla riforma e modelli statutari*, a cura del Consiglio notarile di Milano, Scuola del notariato della Lombardia, Milano, IPSOA, 2003, 397 ss.

DEMOZZI G. - RONCHER A., *S.p.a. e cooperative: le novità della riforma societaria,* Trento, Seac, 2004

DI CAGNO N., *La riforma del diritto societario*, Bari, Cacucci Editore, 2004

DI DIEGO S., *Cooperative: guida alla scelta del sistema di «governance»*, Diritto e pratica delle società, Milano, Il Sole 24 Ore, n. 2, giugno 2004, 71-74

DI DIEGO S., *I nuovi modelli statutari di società di capitali e cooperative,* Milano, Il Sole 24 Ore, Le monografie di Diritto e pratica delle società, n. 2, 2004

DI GIANDOMENICO M.E.– FESTA D.– CIRELLI C., *Le società cooperative dopo la riforma del diritto societario***,** Maggioli Editore, 2004

DI MAJO D.– SANTORELLI M.L., *La riforma delle società,* Finanze ε Lavoro, 2003

FAUCEGLIA G., *La riforma del diritto societario delinea nuovi confini per le cooperative*, in *Diritto e pratica delle società*, 2003, 6 ss.

FAUCEGLIA G., *Luci ed ombre nella nuova disciplina delle società cooperative,* in *Corr. giur.*, 2003, 1384

FICI A., *La riforma delle società cooperative. Prime note esegetiche,* sul sito http://www.judicium.it

FRASCARELLI M., *Le nuove società cooperative*, 9 ed, FAG, Milano, 2003

GALGANO F., *Il nuovo diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Francesco Galgano, Cedam, Padova, 2003

GALGANO F., *Le nuove società di capitali e cooperative,*in Galgano F.- Genghini R.,*Il nuovo diritto societario,* 2ª ed., tomo 2, Padova, CEDAM, 2004

GENCO R., (a cura di), *La riforma delle società cooperative*, IPSOA, Milano, 2003

GENCO R., *La riforma delle società cooperative: prime osservazioni sulle nuove forme di finanziamento*, in *Nuovo diritto societario: atti dei seminari tenuti nell'auditorium della Cassa Forense in Roma, 12 maggio - 10 luglio 2003*, a cura di M. De Tilla – G. Alpa – S. Patti, ItaliaOggi, 2003, 605 ss.

GENCO R., *La riforma societaria e la mutualità nella nuova disciplina cooperativa,* in *Cooperative e consorzi,* 2003

GRAZIANO F. (a cura di), *La riforma della cooperazione (Atti del convegno di Genova del 2002),* Padova, Cedam, 2002

IANNIELLO B., *La riforma del diritto societario: guida sistematica e comparata alla nuova disciplina delle società di capitali e cooperative,* Milano, IPSOA, 2003

LAMANDINI M., *Autonomia negoziale e vincoli di sistema nella emissione di strumenti finanziari da parte delle società per azioni e delle cooperative per azioni*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2003, I, 519 ss.

LAMANDINI M., *La riforma della struttura finanziaria delle cooperative. Qualche spunto per il legislatore delegato,* in *Giur. comm.*, 2002

LAMANDINI M., *La riforma della struttura finanziaria delle cooperative: azioni e ibridi verso la quotazione?,* Relazione al Convegno di Bologna, 7 febbraio 2003, reperibile sul sito http://www.associazionepreite.it

LO CASCIO, *Le cooperative e le prospettive di riforma,* in *Soc.*, 2002.

MARANO P. – ZOPPINI A., *La nuova vigilanza e la riforma del diritto societario,* in *Riv. coop.*, 2003

MARANO P., *Vigilanza governativa e controllo giudiziario sulle società cooperative,* Relazione al Convegno «*Il nuovo diritto societario: una sfida alle cooperative per crescere in autenticità e competitività*», Riva del Garda, 8 maggio 2003, in *Giur. comm.*, 2004, fasc. 1, pt. 1, 24-39

MARASÀ G., *I problemi attuali della legislazione cooperativa nelle prospettive della riforma,* in *Riv. dir. civ.*, II, 2002

MARASÀ G., *Gli amministratori delle società cooperative*, in *Profili e problemi dell'amministrazione nella riforma delle società*, a cura di Giuliana Scognamiglio, Milano, Giuffrè, 2003, 47-57

MARASÀ G., *Problemi della legislazione cooperativa e soluzioni della riforma,* in *Riv. dir. civ.*, 2003, II, 639

MARCHETTI P., *Forme tecniche di finanziamento diretto nelle società cooperative*, in *Riv. Coop.*, 2004, n. 2, 25 ss.

MAZZANTI R., *Le opportunità della riforma societaria per S.r.l. e cooperative*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2004

MINUTOLI, *Rapporto tra riforma delle società cooperative e privilegio codicistico,* reperibile sul sito http://www.ipsoa.it

MOSCONI R., *Con la riforma del diritto societario scompare la piccola cooperativa,* in *Dir. prato soc.*, 2003

OIVIERI G.-PRESTI G.-VELLA F. (a cura di), *Il nuovo diritto delle società: società di capitali e cooperative,* Bologna, Il mulino, 2003

OSSERVATORIO SULLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO, *Le società e il nuovo diritto al termine del periodo transitorio*, Milano, 20 settembre 2004, sul sito http://www.ipsoa.it

PAGAMICI B., *La società cooperativa dopo la riforma del diritto societario D. Lgs. n. 6/2003*, Esselibri, 2003

PAOLINI E., *Il gruppo cooperativo,* in *Contratto e impresa,* 2003

PAOLUCCI L.F., *La posizione del socio e il governo nelle società cooperative dopo la riforma,* in *Riv. dir. impr.*, 2003

PAOLUCCI L.F., *Le norme sulla società a responsabilità limitata applicate alle cooperative: una scelta o un rimedio?*, in *Soc.,* 2003

PAOLUCCI L.F., *Le società cooperative dopo le riforme,* Padova, CEDAM, 2004

PETRELLI G., *Statuto e atto pubblico dopo la riforma delle società di capitali e cooperative,* in *Riv. Not.*, fasc. 2, 2004, 433-466

PETRUCCI A.M., *Prime osservazioni sulla nuova disciplina dei soci finanziatori nella società cooperativa,* in *Coop. cons.*, n. 4, 2003, 255-257

PORTALE G. B., O*sservazione sullo scherma di decreto delegato in tema di riforma delle società di capitali e delle società cooperative*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, 2004, 1243-1297

RESCIGNO M. - SCIARRONE ALIBRANDI A. (a cura di)**,** *Il nuovo diritto delle società di capitali e delle società cooperative,* Milano, Giuffrè, 2004

RIZZI A. (a cura di), *La riforma del diritto societario per le cooperative: testi normativi coordinati con la relazione ministeriale e primi commenti*, Milano, Angeli, 2003

ROCCHI E., *Nuove società cooperative e riserve indivisibili*, in *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private*, a cura di Benazzo P.-Patriarca S.-Presti G., Milano, Giuffrè, 2003

SALVINI L.-ZOPPINI A., *Il valore nominale delle azioni di società cooperative ai sensi del nuovo art. 2525 c.c.,* in *Contr. Impr.*, A. 19, n. 3, settembre-dicembre 2003, 1031-1043

SAMORÌ S., *Violazioni di obblighi concernenti le funzioni di amministrazione attiva nelle società di capitali e cooperative,* in *I reati societari*, a cura di Nicola Mazzacuva, Padova, cedam, 1992, 315-416

SANDULLI M. - SANTORO V. (a cura di)*, La riforma delle società. Società cooperative: artt. 2511-2548 cod. civ. Commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003*, Giappichelli, Torino, 2003

STANGHELLINI D., *Le nuove cooperative: luci ed ombre,* in *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private,* a cura di Benazzo P.- Patriarca S.- Presti G., Milano, 2003

TRIMARCHI G. A. M, *Le nuove società cooperative***,** Milano, IPSOA, 2004

TRIMARCHI G. A. M, *Redazione e adeguamento degli statuti delle società cooperative: prime riflessioni,* in *Riv. Not.,* 2004

VACCARELLA R., *Il rito ordinario,* relazione tenuta al Convegno «*La riforma societaria: società di capitali e processo*», Milano, 16 maggio 2003, in *Corr. giur.,* 2003

VELLA F., *Gli statuti delle imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario*, Torino, Giappichelli Editore,

2004

VELLA F., *La governance delle società cooperative*, in *Nuovo diritto societario: atti dei seminari tenuti nell'auditorium della Cassa Forense in Roma, 12 maggio - 10 luglio 2003*, a cura di Maurizio De Tilla - Guido Alpa - Salvatore, ItaliaOggi, 2003, 589-596

ZOPPINI A., *La nuova struttura finanziaria delle società cooperative*, in *Nuovo diritto societario*, 2003, 571-576

ZOPPINI A., *Il nuovo diritto delle società cooperative: un'analisi economica*, in *Il nuovo diritto delle società di capitali e delle società cooperative*, 2004, 293-316

ZOPPINI A., *La "corporate governance" nelle società cooperative*, in *La riforma del diritto societario per le cooperative: testi normativi coordinati con la relazione ministeriale e primi commenti*, 2003, 356-358